

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale, V Camera e 5 <sup>a</sup> Senato) .....	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	8
GIUSTIZIA (II) .....	»	41
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	47
DIFESA (IV) .....	»	50
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	122
FINANZE (VI) .....	»	140
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	159
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	162
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	167
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	169
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	209
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	217

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.**

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	221
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	245
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	255
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	256
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	258
<i>ALLEGATO</i> .....	»	261
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	277

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO: Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Esame C. 1441- <i>quater</i> -F – Governo – rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni e osservazioni</i> ) .....	3
ERRATA CORRIGE .....	4

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.*

#### La seduta comincia alle 14.50.

**Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**Esame C. 1441-*quater*-F – Governo – rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla Commissione XI).

*(Esame e conclusione – Parere senza condizioni e osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO, *relatore*, evidenzia preliminarmente che la proposta di parere

si sofferma su una porzione del testo che non è oggetto di esame presso questo ramo del Parlamento, in quanto su tale disposizione si è già realizzata una doppia lettura conforme delle Camere.

Tuttavia, in conformità alle prassi di quest'organo, propone al Comitato di segnalare nel parere una questione piuttosto problematica sul piano della corretta formulazione delle norme. Ciò anche al fine di promuovere una futura azione di miglioramento della normativa che, ove i colleghi concordino, potrà avvenire con un apposito ordine del giorno riproduttivo della segnalazione contenuta nella proposta di parere

Dopo che Nino LO PRESTI, *presidente*, e Roberto ZACCARIA hanno dichiarato di condividere l'iniziativa di presentare uno specifico atto di istruzione in sede di dibattito in Assemblea sul provvedimento in oggetto, Doris LO MORO, *relatore*, illustra la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1441-*quater*-F limitatamente alle parti modificate dal Senato;

rilevato che le modifiche apportate al Senato hanno comportato, in particolare, la soppressione parziale della norma di delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro, finalizzata a coordinare il testo con le nuove norme introdotte, sulla medesima materia, dal decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 2), nonché limitate modifiche alla norma riferita al lavoro sui navigli di Stato (articolo 20), alla disciplina relativa alle procedure di conciliazione e arbitrato (articolo 31), alla disposizione che definisce modalità e termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali (articolo 32) ed, infine, alla previsione concernente l'indennità dovuta al lavoratore per il quale sia stata accertata la natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e non abbia accettato l'offerta di stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (articolo 50);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

Il Comitato tuttavia, con riferimento all'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, non modificati dal Senato, segnala che:

la nuova normativa ivi introdotta – in materia di personale dell'Amministrazione della Difesa – incide su disposizioni ormai abrogate, in quanto confluite nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, entrato in vigore lo scorso 9 ottobre; al riguardo, anche se il comma 3 ed il comma 5 lettera

a) dell'articolo 27 sono formulati in modo formalmente irriferibile alla nuova disciplina introdotta dal codice, si rileva come in quest'ultimo appaiano tuttavia individuabili le disposizioni cui riferire i nuovi contenuti normativi (che risultano essere, in particolare, gli articoli 906, 909, 1821, 1067, 1053, 2248, nonché le disposizioni concernenti il ruolo dei Carabinieri di cui agli articoli 1227 e seguenti), ed anche i relativi richiami legislativi interni (articoli 1808 e 1809). Pertanto, tenendo conto della possibilità di riferire comunque, sia pure in via ermeneutica, la nuova disciplina a testi legislativi vigenti, si valuti l'opportunità di promuovere, anche attraverso un atto di indirizzo al Governo, tale chiarimento in ordine alla corretta applicazione della disciplina, nonché la successiva correzione della formulazione delle norme in sede di esercizio della potestà legislativa delegata di tipo correttivo sulla materia ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 375 del 29 settembre 2010, apportare le seguenti modifiche:

a pagina 7, seconda colonna, riga 25, lettera *b*), sostituire le parole: « all'articolo 21, comma 1 », con le parole: « all'articolo 21, comma 2 ».

## **GIUNTA DELLE ELEZIONI**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 13 ottobre 2010.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

## COMMISSIONI RIUNITE

### Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE SpA) e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (atto n. 240) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati, dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione*) ..... 6

##### INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Francesco Belsito.*

##### La seduta comincia alle 20.15.

**Audizione di rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE SpA) e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (atto n. 240).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati, dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione).*

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Giampietro BRUNELLO, *presidente della Società per gli studi di settore (SOSE SpA)* e Silvia SCOZZESE, *direttore scientifico dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Maino MARCHI (PD), Rolando NANNICINI (PD), Marco CAUSI (PD), Massimo VANNUCCI (PD), Amedeo CICCANTI (UdC) e Simonetta RUBINATO (PD) e i senatori Giuliano BARBOLINI (PD), Marco STRADIOTTO (PD), Luigi COMPAGNA (PdL) e Lucio Alessio D'UBALDO (PD).

Giampietro BRUNELLO *presidente della Società per gli studi di settore (SOSE SpA)* e Silvia SCOZZESE, *direttore scientifico dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL)*, forniscono ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della SOSE SpA e

dell'IFEL per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 21.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	9
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	26
Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	11
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater/F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	27
Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. Nuovo testo C. 2661 Antonio Pepe (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	14
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	28
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	14
Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Nuovo testo C. 3541 Fedriga (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17
<b>ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:</b>	
Elezione del presidente .....	20
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	20
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-03083: Ciccanti: Sigla per i Comuni già italiani ceduti dall'Italia in base ai trattati di pace ...	21
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	29
5-03558: Luciano Dussin: Posto di polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto (TV) .....	21
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	30
5-02513: Tullo: Esposizione di striscioni nelle manifestazioni sportive .....	22
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	31
5-02948: Ginefra: Atti di autolesionismo nei centri di identificazione ed espulsione .....	22
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	32



5-03269: Marco Carra: Sui dipendenti precari della prefettura di Mantova .....	22
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) .....	35
5-02856: Renato Farina: Trascrizione di una sentenza di divorzio estera con cognome difforme .....	23
ALLEGATO 9 (Testo della risposta) .....	37
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. C. 3572 Reguzzoni (Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) .....	23
<b>INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:</b>	
Incontro con una delegazione del Bundestag .....	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23
<b>SEDE LEGISLATIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	24
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4 <sup>a</sup> serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa e C. 3579 Lo Monte (Discussione e rinvio) .....	24
ALLEGATO 10 (Testo base adottato) .....	38
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011. Atto n. 253 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .....	25
ALLEGATO 11 (Parere approvato) .....	40
AVVERTENZA .....	25

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza  
del presidente Isabella BERTOLINI.

#### La seduta comincia alle 11.35.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea  
per la protezione degli animali da compagnia, fatta  
a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di  
adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e mo-  
dificato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provve-  
dimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, inter-  
venendo in sostituzione della relatrice,  
impossibilitata ad essere presente alla se-  
duta odierna, illustra il provvedimento in  
esame.

Ricorda che il disegno di legge in esame  
si compone di otto articoli, dei quali il  
primo, il secondo e l'ottavo riportano le  
consuete disposizioni sull'autorizzazione  
alla ratifica della Convenzione europea per  
la protezione degli animali da compagnia,  
sull'esecuzione di essa e sull'entrata in  
vigore della legge di autorizzazione alla  
ratifica, prevista il giorno successivo a  
quello della pubblicazione in *Gazzetta Uf-  
ficiale*.

Gli articoli 3 e 4 contengono norme  
penali.

L'articolo 3 novella gli artt. 544-*bis* e  
544-*ter* del codice penale. Il testo appro-  
vato dalla Camera, interveniva sul delitto  
di uccisione di animali (articolo 544-*bis*) –

punito con la reclusione da 3 a 18 mesi — attraverso l'eliminazione del requisito della crudeltà nell'uccisione e riscriveva integralmente il delitto di maltrattamento di animali (articolo 544-ter), eliminando il requisito della crudeltà nella condotta; aumentando la pena (reclusione da 3 a 15 mesi o multa da 3.000 a 18.000 euro in luogo dell'attuale reclusione da 3 mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro); prevedendo esplicitamente che il delitto di maltrattamento sussiste anche quando l'animale da compagnia è sottoposto al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici; escludendo la punibilità nel caso di interventi eseguiti da un veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale o nel caso di interventi considerati dallo stesso medico veterinario utili al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento (disciplinato dai successivi commi 2 e 3 dell'articolo 3).

Il testo approvato dal Senato non interviene sulle attuali fattispecie di uccisione di animali e di maltrattamento di animali, limitandosi ad aumentare le relative pene. Si prevede per il delitto di uccisione di animali, la reclusione da quattro mesi a due anni (in luogo della reclusione da tre a diciotto mesi); per il delitto di maltrattamento di animali, la reclusione da 3 a 18 mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro in luogo dell'attuale reclusione da 3 mesi a un anno o la multa da 3.000 a 15.000 euro.

In conseguenza delle modifiche all'articolo 3, comma 1, il Senato ha soppresso i commi 2 e 3 della medesima disposizione che disciplinavano il regolamento richiamato dal testo novellato dell'articolo 544-ter; e ha modificato l'articolo 8, sopprimendo il comma 2 che differiva l'entrata in vigore delle novelle al codice penale relative al delitto di maltrattamento degli animali.

L'articolo 4 prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali

da compagnia. In sintesi, la disposizione sanziona con la reclusione da 3 mesi a un anno, e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale (passaporto individuale, ove richiesto) ovvero, una volta introdotti nel territorio nazionale, li trasporta, cede o riceve. La pena è aumentata se gli animali hanno un'età inferiore a 8 settimane; provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.

Per la definizione di animale da compagnia la disposizione richiama l'allegato I, parte A del regolamento comunitario n. 998 del 2003 (cani e gatti).

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il disegno di legge prevede la confisca dell'animale, che sarà affidato alle associazioni o enti già individuate dalla legge del 2004, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività e, in caso di recidiva, l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Le modifiche apportate dal Senato agli articoli 4 e 5 incidono sulle fattispecie aggravate previste rispettivamente per il reato di Traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4, comma 3) e per l'illecito amministrativo di Introduzione illecita di animali da compagnia (articolo 5, comma 4), nel caso in cui tali illeciti abbiano ad oggetto animali di età inferiore a dodici settimane.

Il testo trasmesso dal Senato precisa la necessità che tale requisito sia accertato.

Gli articoli da 5 a 7 prevedono illeciti amministrativi, individuano le relative sanzioni e definiscono il procedimento di applicazione delle stesse.

In particolare, l'articolo 5 prevede che laddove il traffico illecito di animali da

compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale (ad esempio perché la condotta non è reiterata né svolta con attività organizzate), l'autore della condotta sia soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative accessorie, che variano dalla sospensione – da uno a tre mesi – dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (per il trasportatore o il titolare dell'azienda commerciale) alla revoca della stessa.

L'articolo 7 delinea il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge n. 689 del 1981 e individuando quali autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Pierguso VANALLI (LNP) chiede se sia stata mantenuta nel testo la parte che riguarda la definizione del delitto di maltrattamento di animali, di cui all'articolo 544-ter, che era stata oggetto di ampio dibattito nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento in prima lettura.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, fa presente che la parte che riguarda la definizione del delitto di maltrattamento di animali, di cui all'articolo 544-ter, non è più presente nel testo, a seguito dell'esame volto presso il Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.**

**C. 2360 Pelino.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, illustra la proposta di legge in esame, composta di un solo articolo. Ricorda che la proposta è volta ad integrare la composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 165, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. L'integrazione è disposta attraverso la designazione di un membro, per ciascun organismo, da parte dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.).

Rileva, quindi, che le norme contenute nella proposta di legge in esame sono riconducibili alle materie di competenza legislativa esclusiva statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « previdenza sociale » ed alla materia di competenza concorrente « tutela della salute ».

Per quanto concerne l'inserimento di un membro designato dall'UNMS all'interno delle Commissioni medico-ospedaliere per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da cause di servizio, segnala peraltro come, sotto il profilo normativo, andrebbe valutata l'opportunità di configurare l'intervento come novella alle disposizioni vigenti che attualmente ne definiscono la composizione e, in particolare, dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare.

Con riferimento all'inserimento di un membro designato dall'UNMS nel Comitato di verifica per le cause di servizio evidenzia, invece, che la composizione dell'organismo è attualmente disciplinata da norme di rango regolamentare.

Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**C. 1441-quater/F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il disegno di legge in esame, risultante dallo stralcio di alcuni articoli dell'originario disegno di legge C. 1441, provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013.

Ricorda che il testo è stato approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura, il 28 ottobre 2008; dal Senato, in seconda lettura, il 26 novembre 2009; dalla Camera dei deputati, in terza lettura, il 28 gennaio 2010 e, in via definitiva, dal Senato (quarta lettura), il 3 marzo 2010.

Il provvedimento è nuovamente all'esame della Camera dei deputati a seguito del rinvio del Presidente della Repubblica, con messaggio motivato del 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Il messaggio presidenziale si sofferma, in particolare, sull'articolo 31, che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, e sull'articolo 20, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro per il personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato.

Esso rileva inoltre profili problematici con riferimento agli articoli 30, 32 e 50.

L'esame del provvedimento a seguito del rinvio presidenziale ha avuto inizio alla Camera dei deputati (AC 1441-*quater-D*) il 13 aprile 2010 (quinta lettura). Il provvedimento è stato approvato, con modifiche agli articoli 17, 20, 30, 31, 32 e 50, il 29 aprile 2010.

Le modifiche hanno riguardato, in particolare, l'articolo 20, nonché l'articolo 31, modificato in più parti.

Il Senato ha avviato il proprio esame (sesta lettura) il 4 maggio 2010. Il provvedimento è stato approvato il 29 settembre con ulteriori modifiche agli articoli 2, 20, 31, 32 e 50.

Oggetto dell'ulteriore esame parlamentare da parte della Camera dei deputati (settima lettura) sono, pertanto, limitatamente alle parti modificate dal Senato, gli articoli 2, 20, 31, 32 e 50.

Nel corso dell'esame in sede referente da parte della XI Commissione (Lavoro) non sono state apportate modifiche al testo trasmesso dal Senato.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte al Senato, esse interessano innanzitutto l'articolo 2, recante una delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Senato ha introdotto alcune modifiche volte a coordinare il testo con le nuove norme introdotte, sulla medesima materia, dal decreto-legge n.78 del 2010.

Al comma 1, lettera *a*), è stato eliminato il riferimento all'Istituto per gli affari sociali, in quanto l'articolo 7, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto la soppressione dell'Istituto e il trasferimento delle relative funzioni all'ISFOL.

Al comma 1, lettera *c*), è stata soppressa la norma che attribuiva all'INAIL la competenza ad emanare, nel quadro dei richiamati indirizzi e direttive ministeriali, specifiche direttive all'ISPESL in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto l'articolo 7, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010 ha soppresso l'ISPESL e ne ha attribuito le relative funzioni all'INAIL.

All'articolo 20, la norma di interpretazione autentica volta ad escludere l'applicazione delle norme penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.303 del 1956 (nel periodo della loro vigenza) ai fatti avvenuti a bordo di mezzi del naviglio di Stato è stata in primo luogo meglio definita al fine di circoscriverne la portata ai soli profili di rilevanza penale. A tal fine è stato innanzitutto precisato che resta in ogni caso fermo il diritto al

risarcimento del danno del lavoratore. Inoltre, laddove si stabilisce che i provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie, è stato precisato come queste ultime abbiano ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalla violazione delle disposizioni di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956. Nel corso dell'esame al Senato, inoltre, è stato aggiunto un nuovo comma, volto a incrementare di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005, relativa ai benefici a favore delle vittime del dovere, categoria alla quale possono essere ricondotti anche i militari operanti a bordo del naviglio di Stato che abbiano subito danni o siano deceduti nell'espletamento del loro servizio.

All'articolo 31, relativo alle procedure di conciliazione e arbitrato, è stato in primo luogo stabilito, con riferimento all'attività delle commissioni di certificazione, che l'accertamento dell'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro deve essere verificata all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria ed ha ad oggetto le controversie che dovessero successivamente insorgere dal rapporto di lavoro. Inoltre, è stato richiamato anche l'articolo 411 del codice di procedura civile, relativo al processo verbale di conciliazione, tra le disposizioni applicabili alle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico.

All'articolo 32, recante norme sulle modalità e i termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali, è stato in primo luogo innalzato da 180 a 270 giorni il termine entro il quale, a seguito dell'impugnazione del licenziamento, il lavoratore è tenuto (a pena di inefficacia dell'impugnazione medesima) a depositare il ricorso nella cancelleria del tribunale o a comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. A tale riguardo è stato inoltre precisato che resta in ogni caso ferma la possibilità di

produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Infine, si è previsto che la nuova disciplina sull'impugnazione dei licenziamenti trovi applicazione in tutti i casi di invalidità (ma non anche di inefficacia) del licenziamento.

All'articolo 50, ove si stabilisce che (ferme restando le sentenze passate in giudicato) in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il datore di lavoro che, entro il 30 settembre 2008, abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato e, successivamente all'entrata in vigore della legge, offra anche la conversione a tempo indeterminato, è tenuto unicamente a indennizzare il lavoratore con un'indennità compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione, è stato previsto che la norma trovi applicazione anche nel caso in cui il datore di lavoro, successivamente all'entrata in vigore della legge, offra l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Alessandro NACCARATO (PD) si sofferma sulle previsioni dell'articolo 20, che reca una norma di interpretazione autentica volta ad escludere l'applicazione delle norme penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 ai fatti avvenuti a bordo di mezzi del naviglio di Stato. Evidenzia, in proposito, l'esigenza di richiamare la questione della retroattività delle norme penali nella proposta di parere.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, fa presente che la parte dell'articolo 20 che riguarda le sanzioni penali non è stato oggetto di modifica nel corso dell'esame presso il Senato. Conferma quindi la proposta di parere presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.****Nuovo testo C. 2661 Antonio Pepe.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, nel testo risultante dall'esame degli emendamenti, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, recante Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. L'articolo 1 della legge n. 239 del 1973 stabilisce che nel concorso notarile, il Ministro della giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del 12 per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria (comma 1).

La novella all'articolo 1 aumenta dal 12 al 15 per cento la percentuale dei posti messi a concorso che il Ministro della giustizia ha facoltà di incrementare con il decreto di approvazione della graduatoria finale del concorso.

L'articolo 2 detta una disposizione applicabile ai soli candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto ministeriale 10 luglio 2006, in base alla quale questi ultimi sono nominati notai nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti; e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.

Il concorso bandito con decreto ministeriale 10 luglio 2006 è l'ultimo concorso per notai per il quale hanno già avuto luogo le prove orali (settembre-dicembre 2009).

Risulta attualmente in corso di svolgimento un concorso bandito con decreto ministeriale 28 dicembre 2009 (le cui prove scritte si svolgeranno in data 27, 28 e 29 ottobre 2010).

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 3*). Intende infatti evidenziare alla Commissione di merito la necessità che, all'articolo 1, comma 2, sia precisato che i posti disponibili a seguito dei « concorsi per trasferimento andati deserti » ivi richiamati sono quelli esistenti al momento della formazione della graduatoria del concorso per esame indetto con decreto del Ministro di giustizia del 10 luglio 2006.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.****Testo unificato C. 2754 Vignali ed abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, illustra il testo unificato in esame, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, volto ad individuare i diritti fondamentali delle imprese definendone lo statuto giuridico, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese, in merito alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nello *Small Business Act* adottato a livello comunitario.

Richiama quindi le finalità del provvedimento, come individuate dall'articolo 1: riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo economico; sostenere l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; favorire la competitività del

sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale; adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

L'articolo 2 individua i principi generali del provvedimento, che concorrono a definire lo statuto giuridico delle imprese.

L'articolo 3 reca il principio della libertà di associazione delle imprese mentre l'articolo 3-bis prevede che le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio siano legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità degli appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni appartenenti.

L'articolo 4 prevede che Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici sono tenuti a valutare gli effetti sulle imprese delle iniziative legislative, regolamentari ed amministrative, anche mediante obbligo di consultazione delle parti interessate prima dell'approvazione delle relative proposte.

L'articolo 5 reca misure per la riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, prevedendo che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

L'articolo 6 reca nuove norme in materia di analisi di impatto della regolazione, stabilendo che le amministrazioni proponenti alleghino agli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per ciascun onere informativo deve essere poi effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari.

L'articolo 7 prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l'attività di impresa mentre in base alle

previsioni dell'articolo 8 è fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese. Si prevede la nullità dell'accordo di rinuncia agli interessi di mora, sottoscritto anche successivamente al pagamento, qualora una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione. Inoltre si prevede l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 231 del 2002 in materia di ritardi di pagamento tra imprese con particolare riguardo agli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese sub-committenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese.

L'articolo 9 dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali. L'articolo 10 reca misure di favore per gli imprenditori in stato di insolvenza, mentre l'articolo 11 è finalizzato a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e ai bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese.

L'articolo 12 reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti di imprese, rinviando ai criteri utilizzati in ambito comunitario per la definizione di micro, piccola e media impresa e provvedendo altresì a definire i consorzi per il commercio estero, le nuove imprese, le imprese femminili, le imprese giovanili, le imprese tecnologiche.

L'articolo 13 dispone che, al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato ne favorisce in ogni modo la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, in particolare tramite apposite misure specificate dalla norma.

L'articolo 14 reca una delega al Governo per l'adozione — entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge — di

decreti legislativi volti alla riforma dell'imposizione tributaria gravante sulle imprese secondo principi e criteri direttivi diversificati in relazione all'imposta sui redditi, alla determinazione dell'imponibile e il versamento delle imposte, e all'IRAP. È prevista un'ulteriore delega al Governo – da esercitare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore – volta a disciplinare per le imprese la facoltà di compensare i crediti vantati nei confronti della P.A. con i debiti relativi a obbligazioni tributarie e per oneri sociali.

L'articolo 15 prevede che lo Stato garantisce regimi fiscali di maggiore vantaggio alle imprese giovanili, alle imprese tecnologiche, alle imprese femminili e alle imprese localizzate in aree svantaggiate. L'articolo 16 istituisce l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di elaborare proposte volte a favorire lo sviluppo delle imprese di minore dimensione e di effettuare l'analisi di impatto preventivo e la verifica di impatto successivo sulle imprese in questione degli atti normativi. L'articolo 17 dispone in merito agli organi dell'Agenzia.

Gli articoli 18, 19 e 20 istituiscono la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, che ha il compito di valutare l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione in materia di micro, piccole e medie imprese e di formulare osservazioni e proposte sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente ai fini della rispondenza della medesima alla normativa europea sulle imprese in questione.

L'articolo 20-bis introduce nell'ordinamento la « Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese », al fine di attuare lo Small Business Act; l'articolo 21 precisa che le norme di cui al provvedimento in esame sono espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

L'articolo 22 dispone in merito all'entrata in vigore e ai provvedimenti attuativi, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore. L'articolo 23, infine, dispone in merito alla copertura finanziaria.

Ricorda, quindi, che su alcuni profili della materia in esame, interviene anche il disegno di legge A.S. 2243, approvato dalla Camera ed esaminato dalla I Commissione in sede referente, recante – al Capo I – disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese.

Evidenzia, al contempo, l'importanza di misure come quella relativa alla possibilità per le imprese di compensare i debiti con la pubblica amministrazione: questo consentirà di evitare molte situazioni di sofferenza delle stesse, che spesso – nonostante siano creditrici della pubblica amministrazione – si trovano a doversi indebitare per fare fronte agli oneri previdenziali e tributari.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il testo unificato appare riconducibile, nel suo complesso, alla materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato « tutela della concorrenza », come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale. Segnala quindi l'opportunità di valutare l'esigenza di un coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 1, commi 2 e 3, e dell'articolo 21, comma 1. Dal tenore dell'articolo 21, comma 1, che riconduce le disposizioni ad un ambito di competenza legislativa esclusiva statale sembrerebbe infatti derivare l'immediata applicabilità di tutte le disposizioni alle regioni, laddove l'articolo 1, comma 3, prevede che, nelle materie di competenza concorrente, le disposizioni della legge costituiscono principi fondamentali.

Per quanto riguarda il resto dell'articolo del provvedimento, segnala l'esigenza di approfondire ulteriormente il contenuto dell'articolo 20, relativo alle spese per il funzionamento della Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, in cui si determina direttamente l'onere a carico dei bilanci delle



Camere (pari a 30.000 euro). Tale disposizione potrebbe risultare non coerente con l'autonomia di bilancio costituzionalmente riconosciuta ai due rami del Parlamento e potrebbe pertanto essere riformulata in termini di limite massimo di spesa, come già previsto da norme di analogo contenuto, anziché una immediata e diretta quantificazione degli oneri.

Al contempo, la disposizione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 3 dovrebbe essere oggetto di valutazione, ove fosse interpretata nel senso dell'esclusione della legittimazione attiva per le altre associazioni di categoria.

Con riguardo all'articolo 7, comma 3, appare opportuno verificare l'applicabilità della disposizione alle società con totale o prevalente capitale pubblico, atteso che le norme sul procedimento amministrativo, e in particolare l'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, non trovano applicazione nei confronti di soggetti che, da un punto di vista formale, hanno natura giuridica privata.

Con riferimento alla definizione di « imprese femminili » e « imprese giovanili », di cui all'articolo 12, commi 10 e 11, appare opportuno chiarire tali definizioni, che sembrano, fra l'altro, escludere le imprese non costituite in forma societaria. Ciò anche ai fini di un coordinamento con l'articolo 1, comma 1, secondo periodo, che espressamente esclude la rilevanza dello status giuridico ai fini della definizione di impresa.

Tenuto conto di quanto evidenziato, si riserva di presentare una proposta di parere nel corso della prossima seduta.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.**

**Nuovo testo C. 3541 Fedriga.**

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il testo della proposta di legge in esame, ampiamente modificata nel corso dell'esame in sede referente, volta a limitare i benefici assistenziali a favore dei condannati per reati di terrorismo e criminalità organizzata, nonché dei familiari condannati per concorso nel reato o per favoreggiamento.

L'articolo 1, comma 1, introduce la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni di natura assistenziale – con esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro – di cui sia titolare il soggetto condannato con sentenza definitiva per i reati di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso e strage.

Il giudice dispone, inoltre, la revoca dei trattamenti previdenziali del condannato nel caso in cui accerti che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse ai suddetti reati.

L'articolo 1, comma 2, prevede che nei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati di cui al comma 1, il giudice con la sentenza di condanna di primo grado o successivamente ad essa dispone la sospensione, fino alla conclusione del procedimento penale, delle prestazioni di natura assistenziale di cui l'imputato sia titolare. Nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza definitiva di assoluzione o con una sentenza definitiva di condanna per un reato diverso da quelli di cui al comma 1, il giudice dispone la ripresa dei trattamenti sospesi e la corrispondenza, in unica soluzione, delle prestazioni non godute con i relativi interessi legali.

L'articolo 1, comma 3, prevede che i condannati ai quali sia stata applicata la

sanzione accessoria di cui parla possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita, dei trattamenti sociali previsti dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

L'articolo 1, comma 4, prevede che i provvedimenti adottati dal giudice ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.

L'articolo 2 prevede che i familiari condannati in via definitiva per concorso nel reato o per favoreggiamento dei soggetti di cui all'articolo 1 perdono il diritto alla pensione di reversibilità o all'indennità *una tantum*.

L'articolo 3 dispone che le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui all'articolo 1 sono devolute dagli enti interessati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e agli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che la proposta di legge interviene principalmente su una materia di potestà legislativa esclusiva statale, vale a dire giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Vengono in rilievo anche le materie previdenza sociale, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma 2, lettera o), della Costituzione) e assistenza sociale, ascritta alla competenza residuale delle regioni.

Per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali, ritiene importante ricordare che nel corso dell'esame in sede referente è stata oggetto di modifica, tra le altre cose, la natura dei trattamenti che possono essere oggetto della sanzione accessoria: inizialmente la proposta di legge faceva riferimento a « qualunque trattamento pensionistico », mentre ora fa riferimento a prestazioni di natura assi-

stenziale con esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro.

L'articolo 28, comma 2 (numero 5), del codice penale, prevedeva — per i soggetti nei confronti dei quali fosse disposta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a seguito di sentenza penale di condanna — la perdita di stipendi, pensioni e assegni a carico dello Stato o di un altro ente pubblico. Con la sentenza n. 3 del 1966, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale disposizione, limitatamente alla perdita di trattamenti economici aventi titolo in un rapporto di lavoro, per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione.

Con particolare riferimento all'articolo 36 la Corte osserva che « la retribuzione dei lavoratori — tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita, a fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta, sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore e ai suoi aventi causa — rappresenta, nel vigente ordine costituzionale (che, tra l'altro, l'articolo 1 della Costituzione definisce fondato sul lavoro), una entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione. L'articolo 36 Cost. garantisce espressamente il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa ».

Pertanto, la Corte, pur non intendendo « escludere in via assoluta la possibilità di misure del genere di quella in esame a carico di trattamenti economici traenti titolo da un rapporto di lavoro », non giudica conforme alla Costituzione che una sanzione siffatta venga collegata puramente e semplicemente all'entità della pena detentiva inflitta, che (come previsto dall'articolo 29 del codice penale) accompagna automaticamente l'interdizione perpetua alla condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.

Le argomentazioni della Corte non si estendono, invece, alle ipotesi relative a trattamenti economici non aventi titolo in un rapporto di lavoro (ad es. pensioni di guerra, pensioni di grazia e simili). A seguito alla sentenza n. 3 del 1966, è stata approvata la legge n. 424 del 1966, che ha abrogato tutte le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza.

L'indirizzo definito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 1966 ha trovato sostanziale conferma nella successiva giurisprudenza costituzionale (sentenze 83 del 1979 e 288 del 1983).

Evidenzia come suscitati invece qualche perplessità l'articolo 1, comma 2, che dispone che, con la sentenza di primo grado o successivamente ad essa, il giudice disponga l'applicazione in via provvisoria della sanzione accessoria della sospensione delle prestazioni assistenziali di cui l'imputato è titolare.

La disposizione quindi ricollega alla mera pendenza del procedimento penale un effetto accessorio di tipo sanzionatorio, di contenuto analogo a quello prodotto dalla sentenza definitiva. Tale disposizione va valutata alla luce del principio della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva contenuto nell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione e alla luce della giurisprudenza costituzionale sul punto.

In proposito, richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme contenute nella legge n. 55 del 1990 nella parte in cui esse ricollegavano l'effetto dell'incandidabilità ad elezioni amministrative a sentenze penali non definitive o a provvedimenti giurisdizionali di applicazione di una misura di prevenzione privi del requisito della definitività. La Consulta ha affermato che colui che è sottoposto a procedimento penale deve godere della presunzione di non colpevo-

lezza aggiungendo che l'esclusione dalla tornata elettorale produrrebbe « un effetto irreversibile che in questo caso può essere giustificato soltanto da una sentenza di condanna irrevocabile » e che « la sancita ineleggibilità assume i caratteri di una sanzione anticipata, mancando una sentenza di condanna irrevocabile ».

Diversamente, invece, la Corte ha ritenuto legittime misure di natura cautelare ricollegate non ad una condanna definitiva, ma alla pendenza del procedimento penale, ma ha anche precisato che « è necessario, per rispettare il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, che la misura medesima sia disposta in base ad effettive esigenze cautelari, sia congrua e proporzionata rispetto a queste ultime, e comunque non abbia presupposti di tale indeterminata ampiezza, e caratteristiche di tale automatismo, da configurarsi piuttosto come una vera e propria anticipata sanzione in assenza di accertamento di colpevolezza » (sentenza n. 239 del 1996).

Analogamente, in relazione alla natura cautelare della misura, nella sentenza 145 del 2002, la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo l'articolo 4 della legge n. 97 del 2001 (che prevede la sospensione dal servizio dei dipendenti pubblici condannati per specifici reati contro la pubblica amministrazione) e ha precisato che non si può « negare al legislatore, nell'esercizio di una non irragionevole discrezionalità, la facoltà di identificare ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare che fonda la sospensione è apprezzata in via generale ed astratta dalla stessa legge ».

Da un punto di vista sistematico, evidenzia che l'articolo 217 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale ha disposto l'abrogazione dell'articolo 140 del codice penale (che, salvo talune eccezioni, attribuiva al giudice la facoltà di disporre in via transitoria l'applicazione di pene accessorie, in presenza di specificate, inderogabili esigenze istruttorie o se necessario per impedire che il reato venga portato a conseguenze ulte-

riori) e di ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie.

Per quanto riguarda infine la formulazione del testo, rileva che la linea di demarcazione tra prestazioni previdenziali e prestazioni assistenziali (di cui si parla all'articolo 1) non risulta sempre di agevole definizione.

Inoltre, l'uso delle espressioni « prestazioni di natura assistenziale [...] con esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro », che pure appare volta a dare attuazione ad indicazioni emerse in sede di giurisprudenza costituzionale, può generare dubbi interpretativi circa l'applicabilità della nuova sanzione accessoria ad eventuali trattamenti previdenziali non derivanti da un rapporto di lavoro (tali potrebbero configurarsi, ad esempio, la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità).

Peraltro, l'articolo 1, comma 2, fa generico riferimento alle prestazioni di natura assistenziale di cui l'imputato è titolare, senza che sia precisata l'esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di indicare specificamente le singole prestazioni, di natura assistenziale o previdenziale, oggetto della sanzione accessoria della revoca.

Con riferimento all'articolo 1, comma 2, segnala che dovrebbero essere inoltre oggetto di valutazione i seguenti profili: si prevede che la sanzione accessoria possa essere provvisoriamente disposta anche « successivamente » alla sentenza di primo grado, senza che vengano specificate né la fase né le garanzie procedurali per tale applicazione successiva della misura; vengono esclusivamente disciplinati gli effetti della sentenza definitiva di assoluzione (o di condanna per un reato diverso) sulla misura disposta (ripresa dei trattamenti sospesi e corresponsione delle prestazioni non godute), senza che sia previsto alcun potere di revoca della misura da parte del giudice nel corso del procedimento (nemmeno nel caso di sentenza di proscioglimento resa in appello); il secondo periodo fa esclusivo riferimento alle sentenze de-

finitive di assoluzione e non alla più ampia categoria delle sentenze di proscioglimento (che contempla anche le sentenze di non doversi procedere). All'articolo 2 il rinvio normativo andrebbe limitato al comma 1 dell'articolo 1, in quanto la condanna con sentenza definitiva costituisce presupposto essenziale per la configurazione del concorso nel reato o di favoreggiamento dei familiari.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.20.**

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI  
VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI**

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente provvisorio Jole SANTELLI, indi del presidente eletto Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Elezione del presidente.**

Jole SANTELLI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	46
Maggioranza assoluta dei voti .....	24

Hanno riportato voti:

Bruno .....	28
Schede bianche .....	18

Proclama eletto presidente il deputato Bruno che invita ad assumere la Presidenza.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Amici, Bernini, Bertolini, Bianconi, Bocchino, Bordo, Bressa, Briguglio, Bruno, Calabria, Calderisi, Cicchitto, Conte Giorgio, Cristaldi, D'Antona, De Girolamo, Dussin Luciano, Favia, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, La Loggia, Laffranco, Lanzillotta, Lo Moro, Lorenzin, Mantini,

Minniti, Naccarato, Pastore, Pecorella, Pisicchio, Pollastrini, Santelli, Sbai, Scanderebech, Stasi, Stracquadanio, Tassone, Turco Maurizio, Vanalli, Vassallo, Volpi, Zaccaria e Zeller.

#### Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Donato BRUNO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti: ..... 45

Hanno riportato voti:

Jole Santelli .....	21
Roberto Zaccaria: .....	20
Souad Sbai .....	1
Schede bianche: .....	3

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Jole Santelli e Roberto Zaccaria.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti: ..... 45

Hanno riportato voti:

Souad Sbai .....	23
Doris Lo Moro .....	18
Jole Santelli .....	1
Schede nulle .....	2
Schede bianche: .....	1

Proclama eletti segretari i deputati Souad Sbai e Doris Lo Moro.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Amici, Bernini, Bertolini, Bianconi, Bocchino, Bordo, Bressa, Briguglio, Bruno, Calabria, Calderisi, Cicchitto, Conte Giorgio, Cristaldi, D'Antona, De Girolamo, Dussin Luciano, Favia, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, La Loggia, Laffranco, Lo Moro, Lorenzin, Mantini, Minniti, Naccarato, Pastore, Pecorella, Pisicchio, Pollastrini, Santelli, Sbai, Scanderebech, Stasi, Stracquadanio, Tassone, Turco Maurizio, Vanalli, Vassallo, Volpi, Zaccaria e Zeller.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**5-03083: Ciccanti: Sigla per i Comuni già italiani ceduti dall'Italia in base ai trattati di pace.**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Amedeo CICCANTI (UdC), dopo aver formulato al presidente, ai vicepresidenti e ai segretari testé eletti i suoi migliori auguri, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, ma rileva che questa non fornisce una soluzione al problema da lui segnalato nell'interrogazione, vale a dire il problema di quei cittadini che, essendo nati a Fiume quando la città era italiana ed essendo quindi a tutti gli effetti italiani, si ritrovano nondimeno classificati nella tessera sanitaria con la sigla EE, vale a dire come stranieri, con tutto ciò che ne consegue, a causa del fatto che è venuta a mancare una sigla per la città di Fiume. Raccomanda quindi al Governo di trovare una soluzione a questo increscioso problema burocratico.

**5-03558: Luciano Dussin: Posto di polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto (TV).**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luciano DUSSIN (LNP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, di cui si dichiara soddisfatto.

Ricorda di aver presentato l'interrogazione per farsi portavoce di un'esigenza di chiarezza riguardo alle preoccupazioni che emergevano sul territorio rispetto ad una possibile chiusura, alla luce delle soglie minime previste.

Prende quindi atto delle rassicurazioni fornite dal sottosegretario ed auspica che quanto preannunciato nella risposta possa realizzarsi nel più breve tempo possibile.

**5-02513: Tullo: Esposizione di striscioni nelle manifestazioni sportive.**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mario TULLO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo, considerato che l'interrogazione è stata presentata nel mese di febbraio scorso e le interpretazioni che sono seguite hanno fatto in modo che la questione fosse risolta.

Coglie l'occasione per esprimere comunque alcune perplessità rispetto alle procedure previste ad inizio anno per l'esposizione di striscioni. Condivide infatti l'opportunità di agire per evitare striscioni violenti ma non si spiega come mai ancora oggi sia frequente assistere, negli stadi, alla pubblicazione di tali striscioni.

**5-02948: Ginefra: Atti di autolesionismo nei centri di identificazione ed espulsione.**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Dario GINEFRA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

Si sofferma, in particolare, su quanto evidenziato nella premessa della risposta e ricorda che gli avvenimenti di autolesionismo si stanno verificando anche in altri centri di identificazione ed espulsione e che una recente statistica pubblicata sugli organi di stampa evidenzia come questi siano aumentati a seguito dell'allungamento a sei mesi del termine per la permanenza in tali centri, disposto dal cosiddetto « pacchetto sicurezza ».

Rileva quindi che la sensazione è che si sia tralasciato un elemento determinante: tali centri sono stati concepiti per una

permanenza massima di 60 giorni, come precedentemente previsto dalla normativa in materia. È di tutta evidenza, quindi, che prima di prevedere un'estensione di tale termine si sarebbe dovuto provvedere a riorganizzare tali centri sotto il profilo infrastrutturale così come dal punto di vista del sostegno psicologico.

Ritiene quindi che il Governo dovrebbe infondere più sforzi per aumentare gli stanziamenti in favore dei centri di identificazione ed espulsione ed avviare un'indagine – cui far seguire una riflessione – sul recente incremento del numero dei fenomeni di autolesionismo, in rapporto alla modifica della normativa in materia disposta con il cosiddetto « pacchetto sicurezza ». Diversamente, si continua a consentire trattamenti che non appaiono coerenti con i principi del rispetto dei diritti umani, sanciti nei trattati internazionali.

Al contempo, segnala l'opportunità di avviare una riflessione con le rappresentanze diplomatiche della Tunisia e dell'Algeria perché risulta che questi due paesi, attraverso i rispettivi consolati, ritardano molto i tempi per il riconoscimento dei loro cittadini, così allungando i tempi di permanenza nei centri.

**5-03269: Marco Carra: Sui dipendenti precari della prefettura di Mantova.**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Marco CARRA (PD) si dichiara non soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Questi ha con correttezza riconosciuto che alla base sta una precisa scelta di politica economica, quella – dal suo gruppo giudicata sbagliata – di destinare le risorse disponibili per il Ministero dell'interno a determinati obiettivi piuttosto che ad altri. Ne è però conseguito un danno per i lavoratori precari, in questo caso quelli del pubblico impiego. Quanto al caso specifico del quale tratta l'interrogazione da lui presentata, fa presente che le persone di cui si parla si sono venute a trovare in una condizione di estrema difficoltà.

**5-02856: Renato Farina: Trascrizione di una sentenza di divorzio estera con cognome difforme.**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Renato FARINA (Pdl), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Rileva tuttavia come di fronte ai proclamati obiettivi di efficienza della pubblica amministrazione del ministro Brunetta la vicenda in questione sia esemplare. Sperava infatti che con il buon senso fosse possibile risolvere una questione di carattere puramente burocratico, venendo incontro ad una reale esigenza.

È vero che ci si trova di fronte ad una corrispondenza non totale nella trascrizione del cognome, ma risultano conformi sia la data di nascita sia l'indirizzo. Ritiene quindi che il comune di Napoli, con tutte le questioni da risolvere che si trova di fronte, abbia dimostrato una determinazione fuori dal comune rispetto alla questione in oggetto, che si trascina ormai da molti anni impedendo all'interessato di ottenere il divorzio. Auspica, quindi, che la realtà delle cose possa consentire di risolvere una questione di carattere puramente burocratico ma che ha riflessi seri sulla vita delle persone.

**La seduta termina alle 15.25.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**

**C. 3572 Reguzzoni**

*(Seguito dell'esame e rinvio — Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2010.

Isabella BERTOLINI (Pdl), *relatore*, con riguardo alla proposta di legge in esame, tenuto conto di quanto emerso dal dibattito, propone alla Commissione di deliberare di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la predisposizione della relazione tecnica sul testo, segnalando l'esigenza che essa sia predisposta entro giovedì 28 ottobre 2010, considerato che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di novembre prossimo.

La Commissione delibera di richiedere al Governo di trasmettere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 28 ottobre 2010, la relazione tecnica sulla proposta di legge C. 3572 Reguzzoni, recante « Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ».

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**INCONTRI CON DELEGAZIONI  
DI PARLAMENTI STRANIERI**

**Incontro con una delegazione del Bundestag.**

L'incontro informale si è svolto dalle 15.30 alle 16.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 13 ottobre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.50 alle 19.

**SEDE LEGISLATIVA**

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.*

**La seduta comincia alle 19.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa e C. 3579 Lo Monte.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 7 luglio 2010, ha già esaminato la proposta di legge C. 3286 in sede referente, definendone un nuovo testo, sul quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni giustizia e lavoro e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché il parere favorevole con condizioni della Commissione bilancio e il parere favorevole con un'osservazione della Commissione cultura, quest'ultimo espresso ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

Nella seduta del 3 agosto 2010, la Commissione ha approvato due emendamenti del relatore volti a recepire nel testo le condizioni poste nel parere della Com-

missione bilancio e ha conferito al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul nuovo testo. Successivamente al conferimento del mandato al relatore è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Lo Monte C. 3579, recante materia identica a quella della proposta di legge C. 3286. Nella seduta del 28 settembre 2010, la Commissione ha convenuto di ricomprendere la proposta di legge C. 3579 nella relazione da svolgere per l'Assemblea.

Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta odierna.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, si richiama alla relazione introduttiva svolta all'inizio dell'esame in sede referente.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede al relatore alcuni chiarimenti circa l'ambito di applicazione del provvedimento.

Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, fornisce i chiarimenti richiesti.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) interviene per un richiamo al regolamento.

Donato BRUNO, *presidente*, fornisce chiarimenti sull'organizzazione dei lavori.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA dichiara che il Governo rinuncia ad intervenire in questa fase.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, propone di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 3286, definito dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente (*vedi allegato 10*).



Intervengono, per dichiarazione di voto, i deputati Pierguido VANALLI (LNP) e Pierluigi MANTINI (UdC).

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 3286, definito dalla Commissione stessa nel corso dell'esame in sede referente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, come convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato alle ore 14 di domani, giovedì 14 ottobre. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 19.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

**La seduta comincia alle 19.10.**

**Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011.**

Atto n. 253.

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 ottobre scorso la relattrice ha presentato una proposta di parere favorevole. Preso atto che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere della relattrice (*vedi allegato 11*).

**La seduta termina alle 19.15.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.*

Atto n. 255.

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17.*

Atto n. 261.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno »,

considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle se-

guenti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione: politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lett. *a*); ordinamento penale, giustizia amministrativa (lett. *l*),

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*/F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1441-*quater*-F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro »

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie

di competenza legislativa esclusiva statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » (articolo 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*), della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente « tutela e sicurezza del lavoro » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili  
(Nuovo testo C. 2661 Antonio Pepe).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2661 Antonio Pepe recante « Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che l'articolo 2 fa riferimento, in via generica, ai « posti disponibili di seguito a concorsi per trasferimento andati deserti » e che si prevede poi la nomina quali notai dei « candidati di-

chiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Ministro di giustizia del 10 luglio 2006 »;

evidenziata la necessità di circoscrivere l'ambito temporale a cui si fa riferimento con la suddetta previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 2, precisi la Commissione di merito che i posti disponibili a seguito dei « concorsi per trasferimento andati deserti » ivi richiamati sono quelli esistenti al momento della formazione della graduatoria del concorso per esame indetto con decreto del Ministro di giustizia del 10 luglio 2006.

## ALLEGATO 4

**5-03083: Ciccanti: Sigla per i Comuni già italiani ceduti dall'Italia in base ai trattati di pace.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor presidente, onorevoli deputati, l'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989 n. 54 stabilisce che, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.

In accordo con tale normativa, la codificazione predisposta fin dal 1990 dal Ministero dell'Interno individuava con il codice 198 e 199 i Comuni ceduti: l'utilizzo di una codifica comune su tutto il territorio nazionale ha permesso ai Comuni che già avevano informatizzato le loro Anagrafi di adeguarsi alla legge in parola. Anche l'Agenzia delle Entrate ha predisposto una banca dati dei Comuni italiani e degli Stati esteri storicizzata, per cui i codici catastali dei comuni ceduti vengono attribuiti correttamente.

Successivamente, alla fine degli anni '90 anche l'ISTAT ha adeguato i propri codici con le codifiche delle Province cedute di Fiume, Pola e Zara e di tutti i Comuni già appartenenti alle stesse.

La legge tuttavia non trova applicazione per coloro che sono nati nei comuni ceduti dopo il 15 settembre 1947 o coloro che sono nati il 3 aprile 1977 nei comuni della cosiddetta Zona B, in amministrazione alla ex Jugoslavia.

Con la circolare n. 42 del 31 luglio 2007, il Ministero dell'interno – Diparti-

mento per gli Affari Interni e Territoriali – ha diramato l'elenco dei comuni, già italiani, ceduti alla ex Jugoslavia in base ai Trattati di Pace.

È stato, inoltre, chiesto ai Prefetti di sensibilizzare le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio sulle corrette modalità di indicazione, sui documenti da esse rilasciati, del luogo di nascita dei cittadini nati nei suddetti territori ceduti, specificando che le persone nate prima del 15 settembre 1947 devono risultare nei documenti come nati in quel Comune e non nello Stato al quale è stato ceduto.

Episodi simili a quello lamentato dall'onorevole Ciccanti, nel prossimo futuro, non si verificheranno più, in quanto i dati anagrafici presenti nel sistema informatico del Servizio Sanitario Regionale saranno allineati a quelli presenti nelle banche dati dei Comuni e delle altre Amministrazioni Pubbliche. Ciò avverrà in attuazione del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il collegamento all'Indice Nazionale delle anagrafi, siglato il 2 aprile 2009.

Il Ministro dell'interno, più in generale, segue con molta attenzione i problemi riguardanti gli esuli istriani, fiumani e dalmati. A tal fine, partecipa ad uno specifico « Tavolo di coordinamento Governo-esuli » istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che ha lo scopo di approfondire le questioni riguardanti gli italiani nati nei territori già italiani della ex Jugoslavia.

## ALLEGATO 5

**5-03558: Luciano Dussin: Posto di polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto (TV).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor presidente, onorevoli deputati, desidero innanzitutto precisare che il Posto di polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto (TV) non rientra assolutamente tra i presidi per i quali è stata proposta la soppressione nel contesto del piano di razionalizzazione degli uffici territoriali dei settori specialistici della Polizia di Stato.

Il suo organico presenta effettivamente la carenza segnalata dall'Onorevole interrogante poiché consta di 9 unità rispetto ad una forza tabellare di 14 operatori Polfer, così come previsto dal decreto ministeriale del 16 marzo 1989.

Il *deficit* di personale è tuttavia di poco superiore alla media nazionale degli uffici delle Specialità della Polizia di Stato ed è comune a tutte le diramazioni del Compartimento.

Posso comunque assicurare che le esigenze di potenziamento saranno valutate contestualmente alle nuove immissioni in servizio nonché compatibilmente con le esigenze di altre aree del territorio nazionale e nella logica di un più razionale impiego delle risorse disponibili.

Soggiungo che per un progressivo e graduale ripianamento degli organici delle Forze di polizia, mediamente al disotto di circa il 10 per cento, il Governo, come noto, ha avviato assunzioni a tempo indeterminato di 1.906 unità nel 2008, di circa 2500 nel 2009 ed altre da quantificare nel 2010.

Inoltre, la Legge Finanziaria per il 2010 ha disposto la copertura per il triennio 2010-2012 del *turn over* del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con risorse, a regime, pari a 600 milioni di euro annui, di cui 515 milioni per le Forze di polizia.

Le Autorità provinciali di pubblica sicurezza di Treviso sono, comunque, impegnate al massimo per assicurare le normali condizioni dell'ordine pubblico in tutte le provincie e, nello specifico, sul territorio del Comune di Castelfranco Veneto nel cui ambito ferroviario, peraltro, la situazione non viene rilevata come particolarmente problematica, soprattutto rispetto ad altre realtà dello stesso Compartimento anche di maggiore « complessità » (ad esempio la Sezione di Mestre).

## ALLEGATO 6

**5-02513: Tullio: Esposizione di striscioni nelle manifestazioni sportive.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor presidente, onorevoli deputati, voglio rassicurare l'Onorevole interrogante precisando fin da ora che il divieto di esposizione suggerito dal Comitato di Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive alle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza con la determinazione n. 7/2010 non ha riguardato, né riguarderà in futuro, gli striscioni attinenti il Programma *Genoa club for children*.

Tale determinazione, infatti, si inseriva in un contesto caratterizzato da una recrudescenza dei fenomeni di violenza nell'ambito delle manifestazioni calcistiche, soprattutto da parte di alcune tifoserie che già in precedenza si erano rese protagoniste di reiterati fenomeni di illegalità all'interno degli stadi.

Tutto ciò rischiava di vanificare il *trend* positivo registrato dal Comitato in materia di calo degli incidenti durante gli incontri di calcio.

Infatti, la linea della fermezza, fortemente voluta dal Ministro dell'Interno, aveva determinato una significativa riduzione degli episodi di violenza, accompagnata da un sensibile aumento del numero di soggetti denunciati ed arrestati, nonché di divieti di accesso a manifestazioni sportive comminati.

Nel proseguire sulla medesima linea, il Comitato, con la determinazione in argomento, aveva invitato il Prefetto di Genoa, per le partite Genoa-Udinese e Genoa-Bologna, rispettivamente programmate per il 21 e 28 febbraio scorsi, a valutare, su proposta del Questore, la possibilità di disporre, tra le altre misure, il divieto totale di esposizione di striscioni, ancorché già autorizzati.

Lo stesso Organismo, nel confermare il rigore nei confronti delle tifoserie più violente, con Determinazione n. 8 del 18 febbraio 2010, con riferimento alle misure adottate con la precedente determinazione n. 7/2010, ha precisato che il divieto doveva intendersi circoscritto ai soli striscioni il cui contenuto non fosse strettamente inerente al messaggio sportivo.

Pertanto, è evidente che non possano essere ricompresi nell'ambito del predetto divieto tutti gli striscioni relativi alle iniziative adottate nell'ambito del Programma *Genoa for children* – adottato dalla medesima società sportiva al fine di promuovere tra i giovani i valori dello sport – e quelli ad esso connessi che si propongono di veicolare messaggi educativi ed antiviolenti.

## ALLEGATO 7

**5-02948: Ginefra: Atti di autolesionismo nei centri di identificazione ed espulsione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor presidente, onorevoli deputati, prima di illustrare in maniera dettagliata i due episodi di autolesionismo citati dall'Onorevole interrogante, verificatemi rispettivamente nel Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) di Restino, in provincia di Brindisi e nel C.I.E. di Bologna, vorrei innanzitutto premettere che il Ministero dell'Interno, nel predisporre l'assetto organizzativo e gestionale dei Centri, ha sempre prestato massima attenzione alla tutela della salute, anche psico-fisica, di tutti i cittadini stranieri ospitati nei centri per immigrati.

Sono stati, infatti, previsti una serie di interventi di assistenza sanitaria a favore dei migranti irregolari che interessano tutte le fasi del loro percorso migratorio in Italia. Infatti, il vigente schema di Capitolato unico d'appalto, approvato con decreto ministeriale del 21 novembre 2008, prevede che l'Ente Gestore assicuri a tutti gli stranieri un servizio di assistenza sanitaria consistente in :

una visita d'ingresso e primo soccorso sanitario;

eventuali trasferimenti, qualora ne sussistano le esigenze, degli ospiti presso strutture ospedaliere esterne al Centro;

adeguate forniture di medicinali e di presidi sanitari necessari;

la tenuta di un'apposita scheda sanitaria per ciascun ospite di cui una copia deve essere consegnata all'ospite e un'altra, se del caso, al responsabile della scorta d'accompagnamento ad altro Centro di destinazione.

Al riguardo, tengo a sottolineare che i medici che effettuano lo *screening* sanitario d'ingresso degli ospiti devono valutarne anche la condizione psico-sociale e la presenza di eventuali fattori di vulnerabilità (età minorile, gravi disturbi psicologici/psichiatrici, anche pregressi, vittime di abusi o tortura, dipendenza da sostanze o altro eccetera) per prescrivere eventuali terapie farmacologiche o colloqui psicologici di sostegno.

Lo schema di Capitolato prevede, inoltre, espressamente che nella procedura di presa in carico dell'ospite sia operativo un servizio di sostegno socio-psicologico che deve garantire una valutazione immediata, seppure sommaria, dello stato psicologico dell'immigrato sulla base di un colloquio personale, effettuato in un apposito spazio riservato.

È inoltre previsto che l'Ente gestore provveda a promuovere corsi di formazione ed aggiornamento a favore del proprio personale sulle tematiche socio-sanitarie relative al fenomeno dell'immigrazione.

Proprio per la particolare tipologia di persone che vengono ospitate all'interno dei centri per immigrati, e, in particolare, dei CIE, il Ministero dell'interno svolge sia direttamente, sia tramite le Prefetture territorialmente competenti, un costante monitoraggio sulle condizioni di vivibilità delle strutture e sul rispetto delle condizioni di gestione imposte ai sensi del Capitolato Unico per la gestione. In particolare, le Prefetture svolgono attività di controllo e monitoraggio diretto sulla gestione dei Centri al fine di verificare,



attraverso controlli mirati o in seguito a sopralluoghi non concordati con l'ente gestore, il rispetto delle modalità e dei tempi di erogazione dei servizi alla persona, la regolarità dei servizi appaltati, nonché la correttezza dell'erogazione del servizio di assistenza socio-sanitaria, psicologica ed infermieristica finalizzata a garantire la salute psico-fisica degli ospiti.

Il Ministero dell'interno – sempre al fine di garantire il rispetto dei diritti umani e civili degli stranieri presenti all'interno delle strutture per immigrati – si avvale, altresì, della collaborazione di organismi *ad hoc* quali il Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà, ove istituito, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la Croce Rossa Italiana, l'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati, *Save The Children*, Caritas, eccetera, con i quali le singole Prefetture stipulano apposite convenzioni volte a garantire attività di assistenza o a sviluppare progetti in collaborazione con l'Ente Gestore.

Sempre nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali degli immigrati all'interno dei centri, il progetto « Praesidium », giunto ormai alla quinta annualità, prevede, tra i compiti attribuiti convenzionalmente alle organizzazioni che operano nel settore, il « monitoraggio dell'andamento delle procedure di accoglienza » nei Centri per immigrati e nelle strutture di accoglienza per minori non accompagnati o richiedenti asilo, nonché « facilitare il raccordo delle predette strutture recettive con il territorio delle regioni interessate dal progetto » (cioè, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Marche).

Vengo ora ai due episodi citati nel documento parlamentare.

Il primo ha interessato il CARA di Brindisi ed ha avuto come protagonista un cittadino straniero di nazionalità afghana che lo scorso 5 maggio aveva chiesto la formale protezione internazionale presso la locale Questura.

Nella struttura lo straniero ha ricevuto l'informativa legale da parte dell'Ente gestore sia in ordine alla procedura di riconoscimento della protezione interna-

zionale – anche con riferimento ai criteri di competenza fissati dalla Convenzione di Dublino – sia rispetto alle misure di tutela previste dalla legge.

Il 12 febbraio veniva completata la formalizzazione della predetta richiesta da parte dell'interessato e successivamente – il 2 marzo – la Questura di Brindisi rilasciava al cittadino afghano il permesso di soggiorno temporaneo per « richiedenti », annotando nella voce « motivi del soggiorno » la dicitura « Dublino », infatti, dagli accertamenti effettuati, il cittadino era risultato censito precedentemente in tre Stati dell'Unione Europea (Ungheria, Grecia, Austria) e pertanto la documentazione veniva trasmessa all'Unità Dublino – presso la Direzione Centrale dei Servizi Civili del Ministero dell'interno – al fine di individuare lo Stato competente dell'Unione in base alla Convenzione di Dublino a decidere in ordine all'istanza avanzata.

Come già detto in premessa, ribadisco che agli ospiti del Centro di accoglienza (CARA) sono assicurate tutte le garanzie previste dalle norme in materia; essi godono in particolare di libertà di movimento e della possibilità di lasciare il Centro nelle ore diurne, nel rispetto delle regole dettate dal Regolamento. Agli ospiti è, altresì, garantita libertà di corrispondenza e di comunicazione anche telefonica con i propri familiari, senza necessità di alcuna autorizzazione; a tale scopo, all'atto dell'ingresso nel Centro vengono dotati di schede telefoniche ricaricabili per l'intera durata della permanenza nella struttura.

Agli ospiti vengono, inoltre, assicurati una puntuale informazione sui diritti e doveri connessi al soggiorno ed un servizio di mediazione linguistica e culturale, volto a garantire le esigenze di comunicazione ed interrelazione.

Il cittadino afghano, secondo quanto riferito dall'ente gestore del Centro, ha regolarmente comunicato telefonicamente con i suoi familiari, dai quali, proprio nei giorni antecedenti l'atto di autolesionismo, aveva ricevuto notizie negative sulle condizioni economiche del nucleo familiare

che lo avevano fatto cadere in uno stato di sconforto, accentuato dall'incertezza in merito al possibile esito del procedimento in corso presso l'Unità Dublino.

Subito dopo l'atto di autolesionismo, l'ospite veniva soccorso da personale del 118 di Brindisi e condotto presso il locale ospedale, dove veniva sottoposto alle cure necessarie per essere successivamente ricoverato presso il presidio ospedaliero di Taranto Nord, prima, e di Gravina in Puglia, poi, facendo infine rientro nel Centro il successivo 29 maggio.

Durante le vicissitudini, il cittadino è stato costantemente seguito dal personale medico e dagli operatori dell'ente gestore del Centro, anche al fine di offrirgli supporto psicologico e venire incontro ad ogni sua esigenza.

Preciso che il 10 giugno scorso la locale Questura ha comunicato che l'Unità Dublino ha dichiarato la competenza della Grecia ad esaminare la domanda di protezione internazionale avanzata dal cittadino afgano.

L'altro episodio di autolesionismo si è verificato nella serata del 20 maggio scorso presso il CIE di Bologna. Nell'occasione, personale della Misericordia – ente gestore – durante un controllo al settore femminile della struttura notava che una donna di nazionalità tunisina si era cucita le labbra in segno di protesta.

Si è appreso che il gesto di protesta della straniera era riconducibile al rigetto, notificatole nella stessa giornata del 20 maggio, della sua istanza di asilo politico.

Condotta presso l'infermeria, la straniera veniva visitata dal medico di turno che avvisava il personale di vigilanza della Polizia di Stato e ne disponeva l'accompagnamento presso un nosocomio cittadino.

La donna, dopo la visita, rifiutava la rimozione del filo e qualsiasi trattamento sanitario. Pertanto, non poteva esserne disposto il ricovero e, il successivo 26 maggio, la straniera veniva dichiarata dai sanitari della struttura non più idonea alla permanenza presso la stessa e, quindi, dimessa senza formalità, in quanto non era ancora interamente decorso il termine entro il quale presentare ricorso avverso il diniego all'istanza di riconoscimento della protezione internazionale, emesso in data 18 maggio 2010 dalla competente Commissione Territoriale di Torino.

Delle dimissioni della donna veniva informato il legale, contestualmente reso edotto in ordine alla posizione giuridica della sua assistita.

Nel prossimo mese di dicembre si terrà la prima udienza del giudizio che deciderà sul ricorso, presentato dall'interessata, avverso il rigetto della sua domanda di asilo.

**5-03269: Marco Carra: Sui dipendenti precari della prefettura di Mantova.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor presidente, onorevoli deputati, la questione sollevata dagli interpellanti va inquadrata nel più ampio contesto delle diverse iniziative che – su molteplici versanti – sono state adottate proprio per garantire la migliore funzionalità degli uffici delle Prefetture e delle Questure che si occupano di immigrazione.

Si tratta di misure imposte da esigenze temporalmente definite, adottate per attuare in maniera temporanea ed eccezionale specifiche strategie organizzative.

La proroga invocata dall'Onorevole interrogante non è al momento consentita dall'esigenza di controllo dei conti pubblici, che ha portato ad interventi di rigore. Peraltro, le misure di razionalizzazione e di contenimento dei costi delle pubbliche amministrazioni, adottate con il decreto legge cosiddetto «milleproroghe» hanno imposto al Ministero dell'interno un'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche del personale.

D'altra parte, gli uffici di Prefetture e Questure fanno fronte ai relativi compiti d'istituto avvalendosi delle altre misure organizzative e di sistema che – a partire dal 2009 – sono state adottate per la velocizzazione delle istruttorie e lo smaltimento dell'arretrato, facendo ricorso soprattutto al potenziamento tecnologico degli uffici.

Sono state, infatti, assegnate agli Uffici Immigrazione delle Questure 300 nuove postazioni di lavoro, anche al fine di consentire l'apertura di nuovi sportelli al pubblico.

Sono state, altresì, distribuite 70 nuove apparecchiature *visascan* di ultima generazione, per il più rapido rilevamento delle impronte digitali.

Si è provveduto, inoltre, ad affrontare situazioni di forte criticità degli Uffici maggiormente impegnati, con l'invio *in loco* di un'apposita «unità di intervento rapido», Istituita presso la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Una vera e propria *task force* specializzata per risolvere le problematiche via via emergenti.

Le iniziative adottate hanno fatto registrare significativi risultati nella concessione dei titoli di primo soggiorno, nel rinnovo dei permessi e nei tempi medi di conclusione del procedimento. Questi i dati; nel 2008 sono stati rilasciati 169 mila permessi di soggiorno; nel 2009 242 mila, con un incremento del 43 per cento. Per quanto riguarda invece i rinnovi, nel 2008 sono stati 386 mila a fronte dei 528 mila del 2009 con un incremento di oltre il 50 per cento.

Dal 1° gennaio al 31 agosto 2010 sono stati definiti con esito favorevole complessivamente 858.414 procedimenti relativi a titoli di soggiorno, comprendenti sia i rinnovi che i rilasci. Nello stesso arco temporale, sono stati emessi 2.629 provvedimenti di diniego.

Si sono, inoltre, progressivamente ridotti i tempi medi assoluti di conclusione dei procedimenti: si è passati dai 303 giorni del 2007 ai 271 del 2008, ai 101 del 2009, con una riduzione del 67 per cento rispetto al 2007 e del 63 per cento rispetto al 2008. Nel 2010, i tempi medi di produzione dei titoli di soggiorno risultano attestati intorno ai 40/45 giorni. Il *trend* di questi dati è suscettibile di progressivi, ulteriori miglioramenti, fino al raggiungimento dell'obiettivo dei venti giorni, previsto dalla legge, che il Governo intende raggiungere entro la fine della Legislatura.

Per quanto riguarda la situazione del personale dello Sportello Unico presso la Prefettura di Mantova, il Prefetto ha comunicato che – in virtù di una convenzione stipulata con il Comune di Mantova – a partire dal 6 settembre scorso, hanno

assunto servizio presso gli uffici dello Sportello Unico due unità di personale distaccate dal Comune medesimo.

Tale apporto di personale consentirà di fronteggiare adeguatamente i carichi di lavoro tuttora presenti presso quell'Ufficio.

## ALLEGATO 9

**5-02856: Renato Farina: Trascrizione di una sentenza di divorzio estera con cognome difforme.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor presidente, onorevoli deputati, la Prefettura di Napoli ha riferito che – sulla base di elementi informativi acquisiti dal Comune di Napoli – V municipalità Arenella Vomero – i signori Delarosa Samuel e Lodovici Ivana risultano aver contratto matrimonio civile il 15 febbraio 1996, presso l'ufficio comunale di Arenella-Vomero.

Nella circostanza, il Delarosa ha presentato la documentazione rilasciata dal *Department of the Navy* regolarmente autenticata dal console americano con la relativa dichiarazione giurata nella quale il cognome « Delarosa » veniva riportato in un'unica parola e conseguentemente così trascritto nell'atto di matrimonio.

Nel febbraio del 2004, il consolato italiano a Miami, ha trasmesso alla V municipalità la sentenza di divorzio dei coniugi, nella quale il cognome dello sposo è indicato in tre parole « De La Rosa ».

Rilevata la difformità tra l'atto di matrimonio e la successiva sentenza di divorzio, l'ufficio comunale ha provveduto a restituire al consolato italiano a Miami la sentenza, richiedendone la correzione o, in alternativa, la trasmissione dell'estratto di

nascita al fine di rettificare l'atto di matrimonio e quindi procedere all'annotazione della sentenza di divorzio.

Al riguardo il consolato italiano a Miami ha fatto presente che le autorità statunitensi, da una parte, non potevano rettificare la sentenza, essendo la stessa predisposta in modo corretto in quanto ai loro atti il cognome dell'interessato risultava distinto in tre parole « De La Rosa »; dall'altra, non rilasciano atti di stato civile a terzi ed il Consolato Generale d'Italia a Miami non era in contatto con l'interessato.

Pertanto, tenuto conto che l'errore risalirebbe alla certificazione rilasciata dall'autorità straniera, l'amministrazione comunale potrà procedere alla correzione dell'atto di matrimonio (a norma dell'articolo 99 decreto del Presidente della Repubblica 396/2000), solamente dopo aver acquisito la documentazione probante l'errore materiale in cui è incorsa l'autorità consolare.

Proprio a tal fine, il Comune di Napoli, su indicazione del locale consolato U.S.A., ha richiesto al « *Vital Records Office* dello Stato della Florida » di acquisire la documentazione del caso.

## ALLEGATO 10

**Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 (C. 3286 Siragusa e C. 3579 Lo Monte)**

**TESTO BASE ADOTTATO**

## ART. 1.

1. Al fine di consentire all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a stabilire le modalità di svolgimento della suddetta procedura secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

## ART. 2.

1. I candidati del concorso di cui all'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 3.

1. I candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale del concorso di cui all'articolo 1, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova scritta, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.

## ART. 4.

1. Le prove di cui agli articoli 2 e 3 devono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1.

## ART. 5.

1. Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte del concorso di cui all'articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato.

2. La rinnovazione della procedura concorsuale ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati non ammessi al corso di formazione a

seguito delle prove del concorso di cui all'articolo 1. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.

3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6.

ART. 6.

1. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dagli uffici scolastici regionali con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).

2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L'attestato di superamento del corso è rilasciato dal direttore del medesimo.

3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all'articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.

ART. 8.

1. Per l'organizzazione delle procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici

si applicano le disposizioni del decreto direttoriale di cui all'articolo 1 della presente legge e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341.

ART. 9.

1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10.

1. Le assunzioni ai sensi dell'articolo 7, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono effettuate per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella regione in cui si svolgono le prove concorsuali, ai sensi della presente legge, nei limiti della validità delle graduatorie, dopo l'assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

ART. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 11

**Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011 (Atto n. 253).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011 (atto n. 253),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del Presidente .....	41
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -F Governo rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	42
ALLEGATO ( <i>Proposta alternativa di parere</i> ) .....	44

#### ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Mercoledì 13 ottobre 2010. Presidenza del presidente provvisorio Carolina LUSSANA, indi del presidente eletto Giulia BONGIORNO.

**La seduta comincia alle 13.55.**

#### Elezione del Presidente.

Carolina LUSSANA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente. Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti ..... 48  
Maggioranza assoluta dei voti . 25

Hanno riportato voti:

Giulia Bongiorno ..... 40  
Giuseppe Consolo ..... 4  
Schede bianche ..... 3  
Schede nulle ..... 1

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Belcastro, Bernardini, Bongiorno, Capano, Casini, Cassinelli, Cavallaro, Ciriello, Concia, Consolo, Contento, Costa, Cuperlo, Di Pietro, D'ippolito Vitale, Ferranti, Follegot, Garagnani, Ghedini, Girlanda, Lehner, Lussana, Mannino, Melchiorre, Melis, Nicola Molteni, Angela Napoli, Orlando, Palomba, Paniz, Paolini, Papa, Picierno, Pittelli, Rao, Repetti, Ria, Rossi, Rosso-mando, Samperi, Scelli, Sisto, Tenaglia, Tidei, Torrisi, Touadi, Vitali e Zaffini.

Proclama eletto presidente il deputato Giulia Bongiorno che invita ad assumere la Presidenza.

#### Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti .....	46
Hanno riportato voti:	
Fulvio Follegot .....	25
Federico Palomba .....	19
Schede nulle .....	1
Schede bianche .....	1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Fulvio Follegot e Federico Palomba.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti .....	46
Hanno riportato voti:	
Ida D'ippolito Vitale .....	24
Daniela Melchiorre .....	17
Voti dispersi .....	1
Schede bianche .....	4

Proclama eletti segretari i deputati Ida D'ippolito Vitale e Daniela Melchiorre

*Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:*

Bernardini, Bongiorno, Capano, Casini, Cassinelli, Cavallaro, Ciriello, Concia, Contento, Costa, Cuperlo, Di Pietro, D'ippolito Vitale, Ferranti, Follegot, Garagnani, Ghedini, Girlanda, Lehner, Lussana, Mannino, Melchiorre, Melis, Nicola Molteni, Angela Napoli, Orlando, Palomba, Paniz, Paolini, Papa, Picierno, Pittelli, Rao, Reppetti, Ria, Rossi, Rossomando, Samperi, Scelli, Sisto, Tenaglia, Tidei, Torrisi, Touadi, Vitali e Zaffini.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 13 ottobre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**C. 1441-*quater*-F Governo rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge C 1441-*quater*-F è stato trasmesso dal Senato che ha modificato il testo approvato dalla Camera dopo il rinvio del Presidente della Repubblica. La Camera, in particolare, aveva modificato gli articoli 17, 20, 30, 31, 32 e 50, il 29 aprile 2010. Il Senato, a sua volta, ha modificato gli 2, 20, 31, 32 e 50, che sono pertanto oggetto di esame da parte della Camera dei deputati.

La competenza della Commissione giustizia riguarda: gli articoli 20, 31 e 32, naturalmente per le parti modificate dal Senato.

L'articolo 20, più volte modificato nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro.

Le modifiche apportate al Senato sono volte a meglio definire la norma di interpretazione autentica, al fine di circoscrivere la portata ai soli profili di rilevanza penale. A tal fine è stato innanzitutto espressamente previsto che resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento del danno del lavoratore. Inoltre, con riferimento alle disposizioni le quali, nel prevedere che i provvedimenti adottati dal

giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie, è stato precisato come queste ultime abbiano ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalla violazione delle disposizioni di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

L'articolo 31, modificato al Senato, ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (articoli da 409 a 412-*quater*).

In estrema sintesi, la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30).

Le modifiche apportate dal Senato incidono esclusivamente sul comma 9, relativo alle disposizioni applicabili alle controversie in materia di lavoro pubblico, e sul comma 10, che definisce i limiti alla pattuizione di clausole compromissorie nelle controversie individuali di lavoro. Attraverso tali clausole, le parti possono rinviare alle modalità di esecuzione dell'arbitrato di cui agli illustrati articoli 412 (presso la commissione di conciliazione) e 412-*quater* (presso il collegio di conciliazione e arbitrato irrituale) a condizione che ciò sia previsto da accordi interconfederali e contratti collettivi di lavoro stipulati dalle maggiori organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Inoltre la clausola compromissoria deve essere stata certificata da una commissione di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del già ricordato decreto legislativo n. 276 del 2003. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, l'oggetto dell'accertamento è indivi-

duato nell'effettiva volontà delle parti di devolvere agli arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro (il testo approvato dalla Camera, invece, faceva riferimento alle controversie « insorte in relazione al rapporto di lavoro ») e viene precisato anche che tale accertamento deve avvenire all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria.

L'articolo 32 reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali (commi 1-4) e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (commi 5-7).

Il comma 2, modificato dal Senato, dispone che la nuova disciplina sull'impugnazione dei licenziamenti trovi applicazione in tutti i casi di invalidità del licenziamento. Al riguardo si fa presente che il testo approvato precedentemente dalla Camera prevedeva che i termini previsti al comma 1 per l'impugnazione del licenziamento si applicassero non solo ai casi di invalidità, ma anche a quelli di inefficacia del licenziamento.

Considerate le modifiche apportate dal Senato, propone di esprimere parere favorevole sul testo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'onorevole Ferranti ha presentato, a nome del suo gruppo, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato*), che sarà quindi messa in votazione qualora dovesse essere respinta la proposta di parere favorevole del relatore.

Cinzia CAPANO (PD), quale cofirmataria della proposta alternativa di parere del PD, ne raccomanda l'approvazione dopo averla illustrata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 15.05.**

ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**C. 1441-*quater*-F Governo rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il disegno di legge in esame,

richiamata la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD sul disegno di legge C. 1441-*quater*-D, con la quale si sono evidenziate tutte le gravi violazioni di principi costituzionali che quel testo determinava e che anche il testo in esame comporterebbe qualora venisse approvato definitivamente

sottolineato come la dottrina abbia sottoposto il provvedimento approvato dal Parlamento a serrate critiche, rilevando come esso avrebbe comportato un arretramento dei diritti dei lavoratori, uno svilimento della funzione della contrattazione collettiva e del sindacato ed il ridimensionamento del ruolo imparziale e specializzato della giurisdizione, nonché, più in generale, un netto contrasto con i principi della nostra Costituzione e della Carta di Nizza;

rilevato che il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il predetto provvedimento indicando, con articolate e profonde argomentazioni, le modifiche che si sarebbero dovute apportare a quel testo per adeguarlo ai principi costituzionali sotto il profilo sia sostanziale che processuale;

preso atto che il Senato, venendo meno ad elementari principi di correttezza istituzionale, ha introdotto nel testo sol-

tanto modifiche di modesta entità, che non si allineano affatto alle prescrizioni del Capo dello Stato e lasciano, pertanto, in piedi gravi elementi di contraddizione con i principi costituzionali e comunitari;

ritenuto che, ancora più grave è quanto accaduto al Senato in relazione ad uno dei punti del disegno di legge che più di ogni altro aveva incontrato la netta opposizione delle componenti politiche e sindacali ancora fedeli ai valori costituzionali e della quasi totalità dei docenti universitari, degli operatori del diritto e soprattutto dei lavoratori, che la Camera dei Deputati aveva affrontato approvando un emendamento mediante il quale si stabiliva che potessero essere devolute ad arbitri le sole controversie insorte nel corso del rapporto di lavoro;

sottolineato che l'eliminazione della clausola compromissoria (che secondo il testo precedente i lavoratori avrebbero dovuto sottoscrivere nella fase iniziale della prestazione lavorativa), rispondeva in effetti alle esortazioni del Presidente della Repubblica, che aveva giustamente osservato che nelle situazioni in cui « sussiste un evidente, marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti » va garantita la « effettiva volontarietà » degli atti di disposizione dei lavoratori;

osservato che il Senato ha in primo luogo modificato la disposizione introdotta dalla Camera in ossequio alle osservazioni del Presidente della Repubblica sull'arbi-

trato, lasciando sostanzialmente inalterata la disposizione che rende possibile sottoscrivere la clausola arbitrale non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma nella fase successiva alla scadenza del patto di prova, ove previsto, e per le eventuali controversie nascenti dal rapporto, quindi su controversie future. Inoltre nel testo licenziato dal Senato è consentito rimettere agli arbitri una decisione « secondo equità », sebbene il Presidente della Repubblica abbia osservato che essa inciderebbe « sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale », in quanto consentiva al collegio arbitrale di derogare alle disposizioni legislative vigenti. Nell'ordinamento lavoristico, infatti, il contratto individuale ha un peso relativo perché integrato dalla legge e dai contratti collettivi. Inderogabili in peius. Il contratto viene integrato da regole eteronome. L'equità decisa dagli arbitri sta in luogo delle disposizioni legali e delle disposizioni dei contratti collettivi. In conseguenza si apre il solco ad un diverso percorso normativo: costituito dalle regole elaborate dagli arbitri privati in base alla loro interpretazione del concetto di equità, senza dover applicare il diritto del lavoro dettato dal legislatore e dall'autonomia collettiva. Vero è che il testo richiede che l'equità sia applicata « nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari », ma la formula è altamente evanescente e non circoscrive in maniera rilevante il potere di decidere secondo equità;

considerato che consentire la sottoscrizione della clausola per controversie nascenti e comunque in una fase o iniziale, dopo i primi trenta giorni di lavoro nel caso manchi il patto di prova, o immediatamente successiva al patto, non consente di sottrarre il lavoratore a quella posizione di debolezza contrattuale paventata nel messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica e rende totalmente influente la disposizione che affida alle Commissioni di certificazioni l'accerta-

mento della reale volontà delle parti di compromettere la controversia in arbitrato;

rilevato altresì, che l'accertamento della volontà di compromettere in arbitrato la singola controversia già insorta è certamente diverso dall'accertamento della volontà di compromettere in arbitrato le controversie future, in un momento in cui l'interesse primario del lavoratore è quello di consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, appena conquistato, anche a costo della rinuncia alla tutela di diritti costituzionalmente protetti. Pertanto, questa condizione di debolezza contrattuale spinge oggettivamente il lavoratore alla rinuncia al suo giudice naturale e consolida un fenomeno di privatizzazione della giustizia che, sebbene si manifesti nelle iniziative del governo anche nell'ambito generale della giustizia civile, è ancor più grave in un ambito quale quello del lavoro ove proprio la differenza di potere contrattuale tra le parti è stata fino ad oggi compensata da una disciplina sostanziale e processuale improntata allo spirito dell'articolo 3 della Carta Costituzionale;

ricordato che, riguardo all'eventuale intervento suppletivo del Ministro del Lavoro in assenza di accordi interconfederali o contratti collettivi che disciplinassero la materia delle clausole compromissorie, il Presidente della Repubblica non aveva mancato di esprimere le sue critiche nei confronti di una così ampia delegificazione in termini difformi dalla normativa vigente;

osservato che a questo proposito, il testo è stato soltanto « ritoccato » attraverso la previsione secondo cui l'intervento ministeriale, oltre ad avere un carattere sperimentale, potrà essere esercitato dopo che le parti siano state invano convocate, lasciandolo quindi immutato nel suo nucleo essenziale;

rilevato che, in relazione alle norme che disciplinano i contratti a tempo determinato e le altre forme di precariato (norme che introducono termini di decadenza tali da rendere oltremodo difficile

l'esercizio del diritto di azione), il Capo dello Stato aveva stigmatizzato che esse riguardassero anche « gli stessi giudizi in corso », ma ciononostante le relative disposizioni non hanno subito variazioni, se non in ordine all'impugnazione dei licenziamenti orali;

considerato infine che la estensione del termine di decadenza previsto per impugnare il licenziamento anche all'azione di nullità del termine finisce per essere in contraddizione con il principio generale della imprescrittibilità dell'azione di nullità tuttora vigente nell'ordinamento giuridico, con gravi effetti sul piano della certezza dei rapporti giuridici;

osservato che il Senato, invece, non ha inteso tener conto né delle autorevoli prescrizioni contenute nel « messaggio »

del Capo dello Stato, né delle ragioni che avevano indotto la Camera a modificare la disciplina dell'arbitrato in termini ragionevoli e coerenti ai principi fondamentali del diritto del lavoro, reintroducendo il testo preesistente, alla cui stregua si punterà sull'ovvia condizione di soggezione dei lavoratori per far loro sottoscrivere la clausola compromissoria subito dopo l'assunzione, sottraendoli così alla giurisdizione ed affidando eventuali, future controversie alla più rassicurante giustizia arbitrale;

esprime

#### PARERE CONTRARIO

Ferranti, Capano, Bernardini, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del presidente .....	47
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	48
SEDE LEGISLATIVA:	
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. C. 3624 Governo ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	48

#### ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente provvisorio Fiamma NIRENSTEIN, indi del presidente eletto Stefano STEFANI.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

#### Elezione del presidente.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	44
Maggioranza assoluta dei voti .....	23

*Hanno riportato voti:*

Stefano STEFANI .....	23
Piero FASSINO .....	20
Schede nulle .....	1

Proclama eletto presidente il deputato Stefano Stefani, che invita ad assumere la presidenza.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Adornato, Antonione, Barbi, Bersani, Biancofiore, Bonciani, Boniver, Bragantini, Colombo, Corsini, D'Alema, Del Tenno, Di Biagio, Dozzo, Evangelisti, Farina Renato, Fassino, La Malfa, Losacco, Lunardi, Malgieri, Maran, Mecacci, Merlo Ricardo Antonio, Migliori, Moles, Napoli Osvaldo, Narducci, Naro, Nicolucci, Nirenstein, Parisi Arturo Mario Luigi, Pianetta, Picchi, Pini, Pistelli, Porta, Reguzzoni, Scandroglio, Stefani, Tempestini, Veltroni, Vernetti e Zacchera.

#### Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Stefano STEFANI, *presidente*, ringraziando i colleghi per la riconferma che assicura continuità di indirizzo ai lavori della Commissione, indice la votazione per

l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti ..... 42

*Hanno riportato voti:*

Fiamma NIRENSTEIN ...	23
Franco NARDUCCI .....	16
Schede bianche .....	2
Schede nulle .....	1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Fiamma Nirenstein e Franco Narducci.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti ..... 42

*Hanno riportato voti:*

Michaela BIANCOFIORE .	21
Alessandro MARAN .....	15
Aldo DI BIAGIO .....	1
Schede bianche .....	5

Proclama eletti segretari i deputati Michaela Biancofiore e Alessandro Maran.

*Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:*

Antonione, Barbi, Bersani, Biancofiore, Bonciani, Boniver, Bragantini, Colombo, Corsini, D'Alema, Del Tenno, Di Biagio, Dozzo, Farina Renato, Fassino, La Malfa, Losacco, Lunardi, Malgieri, Maran, Mecacci, Merlo Ricardo Antonio, Migliori, Moles, Napoli Osvaldo, Narducci, Naro, Nicolucci, Nirenstein, Parisi Arturo Mario Luigi, Pianetta, Picchi, Pini, Pistelli, Porta, Reguzzoni, Scandroglio, Stefani, Tempestini, Veltroni, Verneti e Zacchera.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'istruzione, all'università e alla ricerca scientifica, Giuseppe Pizza.*

**La seduta comincia alle 16.**

**Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. C. 3624 Governo.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta di martedì 12 ottobre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Avverte che, allo spirare del termine, non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1 e 2.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi



in votazione finale, per appello nominale, il disegno di legge C. 3624 nel testo base adottato dalla Commissione. Comunica che il deputato Reguzzoni è sostituito dal collega D'Amico.

La Commissione approva quindi all'unanimità, con votazione nominale, il testo del disegno di legge, autorizzando

inoltre la presidenza al coordinamento formale.

**La seduta termina alle 16.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Atto n. 255 (Rilievi alla I Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 50

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 259 (*Esame e rinvio*) ..... 52

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*/F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 55

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) ..... 60

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 61

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Seguito esame del documento conclusivo (*Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo*) ..... 58

ALLEGATO 3 (*Documento conclusivo approvato dalla Commissione*) ..... 62

##### ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:

Elezione del presidente ..... 59

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari ..... 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 59

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI, indi del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 9.35.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Atto n. 255.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 6 ottobre scorso.

Antonio RUGGHIA (PD), nel ricordare i contenuti dello schema di regolamento in oggetto, sottolinea come, mentre la riorganizzazione delle direzioni generali degli armamenti, nell'ambito del Segretariato generale della difesa, possa rispondere a ragioni di semplificazione, viceversa, la soppressione della Direzione generale della sanità militare e la contestuale attribuzione delle sue competenze all'area tecnico-operativa e all'area amministrativa non sembra ispirata da motivazioni organizzative. Infatti, la soppressione di un unico centro di responsabilità in materia di sanità militare potrebbe, a suo avviso, comportare rischi per l'efficace svolgimento dei servizi, ivi compresi quelli relativi allo svolgimento delle missioni fuori area. Inoltre, ricorda come la citata soppressione comporti anche problemi di carattere formale, in quanto, mentre tale soppressione viene disposta da una fonte di rango secondario, il codice dell'ordinamento militare, ossia una fonte di rango primario, continua a qualificare la direzione stessa come organo centrale della sanità militare. Infine, manifesta preoccupazione per la riduzione del personale civile del Ministero della difesa disposta dallo schema di regolamento in oggetto che viene ad affiancarsi ad altre significative riduzioni già previste nel recente passato. Ritene infatti che l'ulteriore decurtazione disposta dal presente provvedimento non risponda a ragioni di contenimento della spesa, posto che essa determinerà inevitabilmente problemi di funzionamento all'area tecnico-industriale, con la conseguente necessità di provvedere al successivo reclutamento di personale a tempo determinato.

Augusto DI STANISLAO (IdV) esprime le proprie perplessità sulle misure contenute nel presente schema di regolamento che, pur essendo giustificate, sotto il profilo formale, dalla necessità di riorganizzare la struttura del Ministero della difesa, dal punto di vista sostanziale, invece, sembrano ispirate a « logiche » interne al Ministero stesso, minando la funzionalità della sanità militare e dell'area tecnico-

industriale. Nel ritenere quindi che il presente schema di regolamento rappresenti un'occasione persa dal Governo per riordinare efficacemente il Ministero della difesa in una prospettiva europea, esprime una valutazione negativa sul provvedimento in esame.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, sottolinea come i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella scorsa seduta abbiano chiarito molti aspetti dello schema di regolamento in esame, mettendo in evidenza il fatto che la riorganizzazione prevista s'inserisce nell'ambito di un più ampio disegno di riforma che verrebbe portato a compimento dagli interventi legislativi indicati nella proposta di legge n. 3269-*bis* a sua firma.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, replicando alle osservazioni dei deputati Ruggia e Di Stanislao, sottolinea come la riorganizzazione delle direzioni generali degli armamenti corrisponda ad una logica di gestione interforze della materia pienamente coerente con le iniziative adottate dagli altri Paesi nell'ambito dell'Unione europea. Riguardo alla Sanità militare, invece, evidenzia come le relative competenze non siano assegnate soltanto allo Stato maggiore della difesa e alla Direzione generale di commissariato e di servizi generali, ma anche alle direzioni generali che si occupano del trattamento del personale, fermo restando che tutte le competenze di carattere operativo continueranno a gravitare nell'area operativa al fine di non compromettere la funzionalità dei servizi. Si tratta di una ristrutturazione che è stata a lungo approfondita in sede governativa e che ha condotto alla soluzione organizzativa indicata nel presente provvedimento. Infine, sottolinea come le riduzioni del personale civile siano di carattere tabellare, poiché riguardano posti da lungo tempo non occupati e comunque non disponibili a causa del blocco del *turn over*.

Antonio RUGGHIA (PD) ritiene che il suo gruppo possa esprimere una valuta-

zione positiva sullo schema di regolamento in esame a condizione che tra i rilievi da trasmettere alla Commissione Affari costituzionali sia sottolineata la necessità di non addivenire alla soppressione della Direzione generale della sanità militare e di preservare dai tagli il personale dell'area tecnico-operativa.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, ritiene che i profili problematici relativi alle due tematiche testé evidenziate dal deputato Ruggia possano essere oggetto di un successivo approfondimento da parte della Commissione, anche attraverso un'apposita audizione del Segretario generale della difesa.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) esorta la maggioranza a pronunciarsi più chiaramente in merito alla proposta di rilievi formulata dal deputato Ruggia.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA ritiene che le questioni poste dal deputato Ruggia non siano nel senso di richiedere il mantenimento *tout court* della Sanità militare, ma siano finalizzate ad assicurare l'efficace continuità dei suoi servizi. Osserva pertanto come la richiesta del deputato Cicu di svolgere successivi approfondimenti, anche attraverso l'audizione del Segretario generale della difesa, risulti pienamente coerente con il carattere squisitamente tecnico dei problemi emersi nel corso della seduta.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ritiene che la proposta del deputato Cicu di procedere all'audizione del Segretario generale della difesa possa essere esaminata nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per la giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 9.55.**

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 259.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il decreto ministeriale in esame provvede al riparto del contributo iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare ai seguenti soggetti vigilati: enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui alla legge n. 549 del 1995 (associazioni d'arma; associazioni di categoria, enti, istituti culturali, scientifici e tecnici); associazioni combattentistiche, di cui alla tabella A annessa alla legge n. 92 del 1994, finanziate, per il triennio 2009-2011, ai sensi dell'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008.

Ricorda altresì che l'importo oggetto di riparto, originariamente pari a euro 2.030.000 – di cui euro 1.500.000 destinati alle associazioni combattentistiche ed euro 530.000 assegnati agli altri enti di cui alla citata legge n. 549 del 1995 – è stato ridotto, per effetto delle misure di contenimento della spesa recate dai decreti-legge nn. 78 e 125 del 2010, ad euro 985.195 da destinare quanto a euro 736.500 alle associazioni combattentistiche e quanto a euro 248.695 agli altri enti.

La relazione illustrativa precisa che la ripartizione del contributo è stata effettuata attraverso l'individuazione di cinque fasce, contrassegnate dalle lettere da A a

E, in cui sono stati suddivisi i diversi organismi, con l'applicazione di specifici criteri per ciascuna fascia.

Nella fascia A sono state incluse le 16 associazioni combattentistiche aderenti alla Confederazione delle associazioni combattentistiche e partigiane destinatarie del citato finanziamento di euro 736.500, e l'UNIRR (Unione Nazionale Italiana Reduci dalla Russia), beneficiaria di un contributo pari a euro 4.750. Entrambi i contributi sono stati ridotti del 52,5 per cento rispetto al 2009, in applicazione delle predette misure di contenimento della spesa, prevedendo comunque l'applicazione dei parametri prescritti dalle risoluzioni nn. 7-00129 Ascierio, 8-00038 Villecco Calipari e 7-00136 Di Stanislao, approvate dalla Commissione Difesa della Camera il 26 marzo 2009. A tale fine, la relazione afferma che sono stati garantiti: un contributo fisso per il funzionamento, il totale riconoscimento delle richieste delle associazioni per l'espletamento di attività assistenziali, un'adeguata corrispondenza, pari a circa il 36,7 per cento delle risorse stanziati nel 2009, per finalità promozionali e progetti associativi.

Nella fascia B sono state inserite le associazioni d'arma, il cui contributo – nell'ambito del complessivo stanziamento relativo agli enti diversi dalle associazioni combattentistiche, pari a euro 248.695 – è stato quantificato in euro 145.945, con una riduzione del 40,7 per cento rispetto al 2009. La relazione precisa che all'interno di tale fascia si è proceduto all'individuazione di sette « sottofasce », secondo un criterio che consente di tenere conto del numero dei soci effettivi appartenenti a ciascun sodalizio, fissando per ogni fascia un contributo predeterminato commisurato al volume complessivo delle risorse previste in tabella C, come rideterminate dai predetti decreti-legge, ed avendo cura di non creare squilibri nell'ambito di tale comparto a favore dei sodalizi di maggiore entità.

Nelle fasce C, D ed E sono stati ricompresi le associazioni di categoria, gli enti, gli istituti culturali, scientifici e tecnici a cui è stato assegnato un contributo com-

pletivo pari a 98.000 euro, con una riduzione del 57,5 per cento rispetto al 2009. La relazione specifica che, nella ripartizione dei contributi per tali fasce, si è preso atto della rinuncia ai contributi da parte di alcuni sodalizi rispetto all'anno passato (*Eurodefense* Italia, Unione italiana tiro a segno, Casa militare Umberto I e Istituto nazionale di beneficenza « Vittorio Emanuele III »). La ripartizione, prosegue la relazione, è stata fatta secondo i seguenti criteri:

la conferma dei contributi stanziati nel 2009 ridotti del 50 per cento in favore delle associazioni di categoria (UNUCI, Gruppo decorati « Ordine Militare d'Italia », UNSI, ANSI, ANUMPSE e Associazione Nazionale « Nastro Verde »), nell'ottica della salvaguardia dei sodalizi che perseguono finalità di maggiore interesse per la Difesa, assimilabili ai fini perseguiti dalle associazioni d'arma;

la conferma, sostanzialmente, dei contributi erogati nel 2009 ridotti del 50 per cento per l'ACI-SMOM, la Società italiana di storia militare e la Società geografica italiana, il cui volume complessivo di contributi (euro 4.150) incide marginalmente sul totale delle risorse da ripartire;

la salvaguardia, per quanto possibile, dei fondi erogati ad enti di natura privata con finalità assistenziali, quali l'ANAFIM e l'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica, confermando sostanzialmente gli stessi contributi erogati nel 2009 ridotti al 50 per cento.

La relazione precisa, altresì, che in tale quadro si è ritenuto necessario recuperare risorse da alcuni sodalizi, escludendo totalmente il contributo all'Aeroclub d'Italia, ente vigilato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e covigilato dalla Difesa, che dispone di un bilancio già rilevante di per sé, ed operando una consistente decurtazione, dell'ordine del 36 per cento, alla Lega navale italiana e all'ONFA che, riordinati a partire dal 1° gennaio 2010 in

enti di natura pubblica, dispongono già di un rilevante bilancio.

In conclusione, nel rilevare come i criteri di riparto enunciati dalla relazione illustrativa appaiano sostanzialmente conformi a quelli indicati negli atti di indirizzo approvati dalla Commissione Difesa, ritiene tuttavia necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine ai seguenti profili: alla mancata assegnazione di contributi per spese di funzionamento e per finalità assistenziali ad alcune associazioni combattentistiche, come evidenziato dall'annesso 2 della relazione illustrativa. In particolare, dovrebbe essere chiarito se ciò sia stato determinato dalla mancata presentazione di specifiche richieste di finanziamento riferite a tali finalità da parte delle associazioni interessate. Inoltre, andrebbero chiarite le ragioni del sensibile incremento, rispetto all'anno 2009, del contributo complessivamente destinato alle spese di funzionamento delle associazioni combattentistiche, che aumenta da euro 185.231 ad euro 227.979; all'incongruenza rilevabile tra l'annesso 3, che suddivide in otto fasce, in base al numero dei soci, le associazioni d'arma, e quanto risulta invece dal prospetto di riparto relativo alle medesime associazioni (annesso 4) che espone una distribuzione articolata su 7 fasce, per altro non corrispondenti alle prime 7 fasce del citato annesso 3; all'incremento, rispetto a quanto assegnato nell'anno 2009, del contributo relativo a due associazioni d'arma (l'Associazione nazionale del fante e l'Associazione nazionale carabinieri), per altro non giustificabile con la variazione del numero degli iscritti, in controtendenza rispetto alla riduzione generalizzata dei contributi assegnati alle altre associazioni.

Tutto ciò premesso, si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere sulla base degli ulteriori elementi di informazione che dovessero emergere nel corso del dibattito e dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA sottolinea come le risorse destinate al finanziamento degli enti vigilati dal Dica-

stero della difesa non siano state tagliate in modo « lineare », ma seguendo i criteri di priorità dettati dalle linee guida indicate nelle risoluzioni approvate in questa legislatura dalla Commissione Difesa della Camera. Fa presente che, poiché l'attuazione delle predette linee guida si trova ancora in una fase sperimentale, i diversi enti beneficiari stanno pian piano calibrando le proprie richieste in funzione dei criteri di ripartizione adottati dal Ministero, in modo da poter massimizzare i contributi ad essi destinati. Da qui nascono alcune difformità rispetto alle risorse erogate nel precedente esercizio finanziario, fermo restando che la mancata assegnazione di tali risorse ad alcune associazioni per determinate finalità è dovuta alla mancata presentazione di richieste in tal senso. Infine, nel sottolineare come la fissazione di precisi criteri di riparto abbia indotto i diversi enti a prestare maggiore attenzione nel formulare le loro richieste di finanziamento, si riserva di svolgere un approfondimento in merito alle discrasie evidenziate dal relatore riguardo alla suddivisione in fasce delle associazioni d'arma, anche al fine di verificare se da tale discrasia sia derivata una non corretta ripartizione dei fondi.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che la Commissione possa formulare una proposta di parere fondata su elementi obiettivi solo nell'ipotesi in cui il Governo presenti, a corredo della relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto in esame, il necessario supporto documentale da cui emergano le richieste formulate dai singoli enti e le motivazioni che le sostengono.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA ritiene che il Governo abbia fornito nella relazione illustrativa tutti gli elementi necessari affinché le Camere possano svolgere il loro ruolo di indirizzo e di controllo, fermo restando che la responsabilità ultima in ordine all'assegnazione delle risorse fa capo all'Esecutivo e non al Parlamento.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ribadisce, invece, la necessità che il Governo fornisca la citata documentazione, al fine di consentire alla Commissione di svolgere in maniera adeguata il proprio controllo sull'erogazione di risorse pubbliche.

Antonio RUGGHIA (PD), nel sottolineare preliminarmente come il proprio gruppo guardi con favore all'assegnazione delle risorse attraverso un'oculata opera di selezione dei beneficiari e delle loro iniziative, esorta tuttavia il Governo a compiere tale selezione con la massima attenzione, per evitare di arrecare danni ad alcuni enti, fornendo tutte le informazioni necessarie affinché la Commissione possa svolgere il proprio ruolo di indirizzo e di controllo.

Franco GIDONI (LNP), nel concordare con le osservazioni del sottosegretario Cossiga in ordine alla responsabilità ultima del Governo in merito all'erogazione delle risorse, evidenzia tuttavia come dal presente schema di decreto emerga un ampio divario tra i limitati contributi assegnati agli enti di carattere scientifico rispetto a quelli attribuiti a numerose associazioni combattentistiche.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel ricordare come il parere espresso dalle Commissioni sugli atti del Governo abbia carattere obbligatorio ma non vincolante, sottolinea come il riparto previsto dal presente schema di decreto debba comunque attenersi, per quanto riguarda le associazioni combattentistiche, a precisi vincoli legislativi. Riguardo alle richieste di approfondimento emerse nel corso del dibattito, fa presente come potrebbe risultare utile svolgere un'indagine conoscitiva al riguardo, anche al fine di formulare una proposta di legge che preveda normativamente i criteri di riparto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, pur riconoscendo che le sue considerazioni in merito al ruolo del Parlamento riguardo all'esame degli atti del Governo rispondano ad una visione « governalista »

peraltro da lui sostenuta anche in passato quando non ricopriva incarichi governativi, ribadisce che la responsabilità ultima dell'erogazione delle risorse appartiene al Governo e che l'unico caso in cui l'assegnazione di fondi è rimessa ad un atto di indirizzo parlamentare è contemplato nella famosa « legge mancia ».

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 10.20.**

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**C. 1441-quater/F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dopo il rinvio, con messaggio motivato, del Presidente della Repubblica, è stato modificato dal Senato.

Premesso che l'esame del provvedimento si deve ora quindi concentrare sulle sole parti di competenza della Commissione Difesa modificate dal Senato, ritiene tuttavia opportuno sottolineare preliminarmente che nel provvedimento vi sono alcune disposizioni – già approvate nel-

l'identico testo dai due rami del Parlamento — che presentano profili problematici determinati dalla recente evoluzione della legislazione vigente.

Si riferisce, in particolare, alle norme di cui all'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, che modificano o interpretano disposizioni non più vigenti in quanto abrogate, a decorrere dal 9 ottobre 2010, dal Codice dell'ordinamento militare e conseguentemente riprodotte nel codice stesso.

Si tratta, in particolare: delle novelle agli articoli 65, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e all'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804 che prevedono l'esclusione di alcune categorie di personale ai fini della determinazione del personale collocato in aspettativa per riduzione quadri; dell'interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 2, della legge 18 maggio 1986, n. 224, in materia di benefici economici spettanti al personale collocato in aspettativa per riduzione quadri; delle novelle all'articolo 16 e alle tabelle nn. 1 e 2 nonché delle abrogazioni degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 9, del decreto legislativo n. 298 del 5 ottobre 2000, concernenti la previsione dell'avanzamento per anzianità, anziché a scelta, al grado di maggiore degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Tale situazione presenta profili di ordine meramente formale, in quanto sul piano sostanziale le modifiche introdotte e l'interpretazione prevista non possono non intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice dell'ordinamento militare che, in attuazione di principi di semplificazione e riassetto della materia, ha inteso recepire e sistematizzare il contenuto delle disposizioni oggetto di modifica.

Bisogna per altro tenere conto del fatto che, a differenza delle altre disposizioni novellate, l'articolo 7 della legge n. 804 del 1973 non viene abrogato dal Codice dell'ordinamento militare, ma semplicemente riscritto per limitarne la portata al solo personale del Corpo della guardia di finanza, in considerazione del fatto che la corrispondente disciplina relativa al per-

sonale militare appartenente alle Forze armate è stata traslata all'articolo 909 del Codice stesso. Il contenuto della novella dettata dal presente provvedimento, tendente ad escludere alcuni soggetti dall'aspettativa per riduzione quadri, quindi, per quanto non più *testualmente* riferibile all'articolo 7 della legge n. 804 del 1973, da un punto di vista sostanziale, poiché concernente entrambe le categorie di personale, va riferito sia all'articolo 909 del Codice dell'ordinamento militare sia all'articolo 7 della legge 804 del 1973.

In linea generale, comunque, al fine di rendere esplicito quanto già risulta in via interpretativa, si potrebbero per altro modificare le norme del Codice dell'ordinamento militare per uniformarle espressamente a quelle contenute nel presente provvedimento, attraverso un apposito decreto correttivo e integrativo.

Venendo ora alle norme modificate dal Senato, segnala l'articolo 20 che detta disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato. Come è noto tale disposizione reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, che, nel conferire una delega al Governo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro, esclude, tra l'altro, dall'applicazione della disciplina in materia di igiene del lavoro le navi mercantili. In virtù della predetta interpretazione l'esclusione dalla delega concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato. Secondo il testo approvato dalla Camera, i provvedimenti adottati dal giudice penale, tuttavia, non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi.

Il Senato ha rafforzato ulteriormente tale previsione, da un lato, specificando che le predette azioni includono quelle finalizzate all'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni della disciplina in materia di tutela del lavoro, dall'altro, ribadendo, in linea generale, che rimane fermo il diritto al risarcimento del danno del lavoratore. Si tratta di modifiche che vanno nel senso indicato dalla



Commissione Difesa nel parere reso, nella seduta del 27 aprile 2010, sul testo a suo tempo elaborato dalla Commissione Lavoro.

A questo riguardo segnala, tuttavia, che mentre nel citato parere si prevedeva altresì che i dipendenti deceduti o che avessero contratto infermità permanentemente invalidanti in conseguenza dell'esposizione all'amianto dovessero essere compresi tra le vittime del dovere di cui al comma 564 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 e, conseguentemente, si disponeva un'integrazione a regime della relativa autorizzazione di spesa per un ammontare pari a 5 milioni di euro annui, viceversa il testo approvato dal Senato si limita a prevedere il solo incremento della citata autorizzazione di spesa, lasciando in buona sostanza all'interprete il compito di collegare l'incremento dell'autorizzazione di spesa all'estensione della platea delle vittime del dovere.

Al fine di evitare dubbi interpretativi al riguardo, comunque, preannuncia l'intenzione di voler presentare in Assemblea un apposito ordine del giorno che impegni il Governo ad interpretare l'incremento della citata autorizzazione di spesa nel senso testé indicato.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole a conclusione della discussione.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Antonio RUGGHIA (PD) ricorda che il provvedimento in oggetto ha avuto un iter legislativo molto travagliato fino al punto che il Presidente della Repubblica lo ha rinviato alle Camere con messaggio motivato, in merito a due articoli, di cui uno di competenza della Commissione Difesa. Si tratta, in particolare, dell'articolo 20, recante disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato, che, a distanza di ben cinquantacinque anni dalla data dell'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1955 n. 51, introduce un'interpretazione autentica della legge stessa escludendo anche il

naviglio di Stato – al pari delle navi mercantili – dall'applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in relazione all'uso dell'amianto, incidendo in questo modo sui processi penali in corso e sulle azioni di risarcimento ad essi connesse. Ricorda che, secondo le stime effettuate dallo Stato maggiore della Difesa, vi sarebbero circa settecento persone danneggiate, di cui diverse decine hanno già esperito azioni risarcitorie. Nel sottolineare come il suo gruppo non sia in linea di principio contrario alla depenalizzazione della materia, in quanto gli ufficiali sottoposti a procedimento penale sono in alcuni casi risultati essi stessi danneggiati dall'esposizione all'amianto, tuttavia, ciò non toglie che tale depenalizzazione non possa risolversi in una diminuzione delle tutele a favore degli aventi diritto. In questa prospettiva, ritiene che la soluzione individuata dall'articolo 20, ossia quella di delineare l'esperimento di azioni risarcitorie in sede civile come unico strumento per ottenere giustizia, non consenta di tutelare adeguatamente i soggetti danneggiati in considerazione sia dei tempi lunghi della giustizia civile sia dell'avanzata età e della limitata aspettativa di vita dei potenziali beneficiari. Sottolinea, pertanto, come l'unica strada percorribile per giungere alla depenalizzazione della materia senza diminuire le tutele per i soggetti danneggiati sia quella di riconoscere i benefici economici alle vittime in via amministrativa.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, nel presentare una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), evidenzia come in essa si tenda a superare i profili problematici evidenziati dal deputato Ruggia in via interpretativa, sulla base della considerazione che l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge n. 266 del 2005 disposta dal presente provvedimento non possa non implicare, da un lato, il riconoscimento della qualità di vittime del dovere ai soggetti danneggiati, dall'altro, l'assegnazione delle citate risorse ai soggetti stessi.

Accedendo a tale interpretazione, peraltro, si realizzerebbe l'obiettivo di una maggiore tutela dei soggetti danneggiati senza modificare il testo del provvedimento. Infatti tale modifica, implicando una ulteriore lettura presso il Senato, ritarderebbe l'entrata in vigore di numerose disposizioni urgenti in materia di lavoro contenute nel provvedimento in oggetto.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che il relatore dovrebbe fornire un'indicazione più chiara per risolvere in via normativa, anziché in via interpretativa, la questione posta dal deputato Ruggia, introducendo, nella sua proposta di parere favorevole, una condizione che tenda ad una puntuale modifica dell'articolo 20.

Salvatore CICU (PdL) chiede al relatore di riformulare la proposta di parere favorevole per tener conto dell'esigenza di collegare espressamente l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 20 all'erogazione di benefici a favore dei soggetti danneggiati.

Antonio RUGGHIA (PD) ribadisce l'esigenza di ricorrere a procedure amministrative per l'erogazione dei citati benefici.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, preso atto degli esiti del dibattito, riformula la proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda con la proposta di parere del relatore, come testé riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore come riformulata.

**La seduta termina alle 10.50.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 11.05.**

**Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.**

**Seguito esame del documento conclusivo.**

*(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).*

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Avverte di aver predisposto una nuova formulazione della proposta di documento conclusivo, elaborata sulla base delle proposte di modifica e integrazione presentate dai gruppi, che illustra.

Intervengono per dichiarazioni di voto i deputati Pier Fausto RECCHIA (PD), Augusto DI STANISLAO (IdV), Marco BELTRANDI (PD), Salvatore CICU (PdL) e Franco GIDONI (LNP), che preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta di documento conclusivo, come testé riformulata.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di documento conclusivo come riformulata (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 11.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE,  
DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI**

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente provvisorio Francesco Saverio GAROFANI, indi del presidente eletto Edmondo CIRIELLI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Elezione del presidente.**

Francesco Saverio GAROFANI (PD), *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	42
Maggioranza assoluta dei voti .....	22

Hanno riportato voti:

Edmondo Cirielli .....	24
Francesco Bosi .....	17
Schede nulle .....	1

Proclama eletto presidente il deputato Edmondo Cirielli che invita, quindi, ad assumere la presidenza.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Ascierio, Barba, Beltrandi, Bosi, Chiappori, Cicu, Cirielli, Di Stanislao, Fallica, Gianni Farina, Fioroni, Gregorio Fontana, Garofani, Giacomelli, Gidoni, Holzmann, La Forgia, Lamorte, Letta, Lombardo, Marcazzan, Giulio Marini, Antonio Martino, Mazzoni, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Moles, Nola, Paglia, Petrenga, Pirovano, Porfidia, Recchia, Rigoni, Rosato, Luciano Rossi, Ruben, Ruggia, Sammarco, Speciale, Tanoni, Vилlecco Calipari.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rivolge un saluto ed un ringraziamento a tutti i componenti la Commissione.

**Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.**

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti .....

42
----

Hanno riportato voti:

Giacomo Chiappori .....	23
Francesco Saverio Garofani .....	16
Schede bianche .....	2
Schede nulle .....	1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati: Giacomo Chiappori e Francesco Saverio Garofani.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti .....

42
----

Hanno riportato voti:

Giuseppe Moles .....	24
Federica Mogherini Rebesani .....	16
Schede bianche .....	2

Proclama eletti segretari i deputati: Giuseppe Moles e Federica Mogherini Rebesani.

*Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:* Ascierio, Barba, Beltrandi, Bosi, Chiappori, Cicu, Cirielli, Di Stanislao, Fallica, Gianni Farina, Fioroni, Gregorio Fontana, Garofani, Giacomelli, Gidoni, Holzmann, La Forgia, Lamorte, Letta, Lombardo, Marcazzan, Giulio Marini, Antonio Martino, Mazzoni, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Moles, Nola, Paglia, Petrenga, Pirovano, Porfidia, Recchia, Rigoni, Rosato, Luciano Rossi, Ruben, Ruggia, Sammarco, Speciale, Tanoni, Vилlecco Calipari.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, invita i gruppi a designare i rispettivi rappresentanti in Commissione.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*/F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro » (n. 1441-*quater*/F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

premesso che:

il presente disegno di legge reca alcune disposizioni – già approvate nell'identico testo dai due rami del Parlamento – che presentano profili problematici determinati dalla recente evoluzione della legislazione vigente;

in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, modificano o interpretano norme non più vigenti, in quanto abrogate o modificate, a decorrere dal 9 ottobre 2010, dal Codice dell'ordinamento militare e riprodotte nel Codice stesso;

sul piano sostanziale le citate norme non possono non intendersi che riferite alle corrispondenti disposizioni del

nuovo Codice dell'ordinamento militare che, in attuazione di principi di semplificazione e riassetto della materia, ha recepito e sistematizzato il contenuto delle norme oggetto di modifica;

ritenuto che le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 20, poiché tendenti al rafforzamento delle azioni risarcitorie esperibili dai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto, siano sostanzialmente conformi al parere reso dalla Commissione Difesa sull'Atto n. 1441-*quater*/D, nella seduta del 27 aprile 2010;

rilevato che le predette modifiche, tuttavia, pur prevedendo un'integrazione a regime dell'autorizzazione di spesa destinata alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo pari a 5 milioni di euro annui, non ne prevedono espressamente la destinazione a beneficio dei citati soggetti;

ritenuto tuttavia che tale finalizzazione possa discendere da una coerente interpretazione sistematica delle disposizioni in esame,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*/F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro » (n. 1441-*quater*/F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

premesso che:

il presente disegno di legge reca alcune disposizioni – già approvate nell'identico testo dai due rami del Parlamento – che presentano profili problematici determinati dalla recente evoluzione della legislazione vigente;

in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, modificano o interpretano norme non più vigenti, in quanto abrogate o modificate, a decorrere dal 9 ottobre 2010, dal Codice dell'ordinamento militare e riprodotte nel Codice stesso;

sul piano sostanziale le citate norme non possono non intendersi che riferite alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice dell'ordinamento militare che, in attuazione di principi di semplificazione e riassetto della materia, ha recepito e sistematizzato il contenuto delle norme oggetto di modifica;

ritenuto che le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 20, poiché tendenti al rafforzamento delle azioni risarcitorie esperibili dai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto, siano sostanzialmente conformi al parere reso dalla Commissione Difesa sull'Atto n. 1441-*quater*/D, nella seduta del 27 aprile 2010;

rilevato che le predette modifiche, tuttavia, pur prevedendo un'integrazione a regime dell'autorizzazione di spesa destinata alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo pari a 5 milioni di euro annui, non ne prevedono espressamente la destinazione a beneficio dei citati soggetti;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

sia modificato l'articolo 20 nel senso di prevedere che l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sia destinato ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto, in qualità di vittime del dovere, anche attraverso il ricorso ad apposite procedure amministrative.

ALLEGATO 3

**Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.**

**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

**INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ACQUISIZIONE DEI SISTEMI D'ARMA, DELLE OPERE E DEI MEZZI DIRETTAMENTE DESTINATI ALLA DIFESA NAZIONALE, A VENTI ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 1988, N. 436.**

**DOCUMENTO CONCLUSIVO**

*Indice*

*Premessa*

- 1. Il quadro normativo e organizzativo del Ministero della difesa*
- 2. I finanziamenti erogati dal Ministero dello sviluppo economico*
- 3. Il quadro finanziario*
- 4. I controlli sui programmi di armamento: disciplina vigente e procedura parlamentare*
- 5. L'evoluzione del contesto europeo*
  - 5.1 L'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement)*
  - 5.2 L'Agenzia europea della difesa*
  - 5.3 Le più recenti iniziative assunte dall'Unione europea e dagli Stati membri*
- 6. Le industrie della difesa*
  - 6.1 Finmeccanica*
  - 6.2 Fincantieri*
  - 6.3 Iveco*
  - 6.4 Avio*

*Conclusioni*

## **Premessa**

L'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'armi, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, che la Commissione Difesa ha deliberato nella seduta del 15 ottobre 2008, ha preso le mosse dall'esigenza di assicurare un adeguato controllo parlamentare sul corretto ed efficiente utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di armamento, in considerazione del carattere di investimento strategico che tali programmi rivestono per la difesa nazionale e per lo sviluppo tecnologico e produttivo del nostro paese.

Come è noto, il controllo parlamentare sui programmi di armamento è attualmente disciplinato dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cosiddetta legge Giacchè)<sup>1</sup>, che ha delegificato per buona parte la procedura di finanziamento di tali programmi, assicurandone, al contempo, il controllo parlamentare attraverso il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti chiamate ad esprimere il proprio parere al riguardo.

Il sistema di controllo che ne è di fatto derivato, se da un lato ha consentito di instaurare un costante rapporto dialettico tra Commissioni parlamentari e Governo al momento dell'avvio delle diverse fasi della programmazione (ricerca, sviluppo, produzione), dall'altro non ha consentito di ottenere quella visione d'insieme del settore capace di ricollegare i singoli programmi alle linee strategiche che dovrebbero ispirarli, né tanto meno ha permesso di seguire sistematicamente il loro sviluppo, o di valutare eventuali cambiamenti di rotta o ritardi nella loro attuazione. Tali lacune appaiono tanto più preoccupanti ove si consideri che negli ultimi anni i programmi di armamento sono stati oggetto di numerosi interventi di rifinanziamento e di definanziamento, attraverso provvedimenti *omnibus* di iniziativa governativa, di cui è stato difficile valutare, in sede parlamentare, l'effettiva *ratio* e i reali effetti, in mancanza di una visione complessiva e dinamica dell'intero settore.

Si avverte, quindi, in modo sempre più palmare, l'esigenza di ricondurre alla sede parlamentare questo flusso di informazioni e di fare il punto sull'acquisizione dei citati programmi, anche in considerazione del fatto che dalla data di entrata in vigore della legge n. 436 ad oggi, la difesa ha subito

---

<sup>1</sup> Si ricorda che le disposizioni della citata legge sono state riprodotte nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che è entrato in vigore il 9 ottobre 2010. A decorrere da tale data, pertanto, ai sensi dell'articolo 2268, comma 1, del medesimo decreto legislativo, è stata abrogata la legge n. 436 del 1988.

trasformazioni epocali di cui non si può non tenere conto, anche e soprattutto in relazione al settore degli armamenti.

Ciò è vero, in primo luogo, con riferimento al quadro strategico europeo ed internazionale che si è determinato in conseguenza della caduta del muro di Berlino e dei conseguenti processi di allargamento della NATO e dell'Unione europea, nonché dell'avvio da parte di quest'ultima di un'autonoma politica europea di sicurezza e difesa comune (PESD) e, in secondo luogo, con riguardo al quadro normativo interno in materia di armamenti caratterizzato da significativi processi di riforma sollecitati da una più ampia opera di riorganizzazione del Ministero della difesa attuata attraverso la legge 18 febbraio 1997, n. 25<sup>2</sup>, recante riforma dei vertici militari.

L'indagine conoscitiva è stata quindi deliberata dalla Commissione Difesa per conseguire diversi obiettivi conoscitivi, anche al fine di supportare future iniziative in merito ad eventuali modifiche ed integrazioni della normativa vigente in materia. In particolare, l'indagine ha riguardato l'acquisizione di informazioni in merito ai seguenti profili:

- ai procedimenti amministrativi che conducono alla definizione dei singoli programmi, con particolare riferimento alle procedure adottate per assicurare coerenza tra singoli programmi e strategia di difesa, anche alla luce del quadro euro-atlantico, agli organismi coinvolti nei processi decisionali e ai criteri adottati per la scelta del contraente e per la relativa remunerazione;

- alle procedure seguite dai principali Paesi europei in relazione all'acquisizione dei predetti programmi nonché alla possibilità di coordinare gli impegni finanziari dei Paesi UE, non solo in funzione dell'adozione di strategie e di strumenti comuni di difesa, ma anche in vista degli effetti positivi che conseguirebbero dalla razionalizzazione e riqualificazione della spesa dei Paesi stessi;

- agli aspetti finanziari afferenti ai citati programmi, con particolare riguardo all'ammontare complessivo delle risorse attualmente destinate alla loro realizzazione, alle modalità attraverso le quali avviene la programmazione finanziaria concernente i programmi stessi, ai criteri seguiti per l'allocazione degli stanziamenti tra i diversi stati di previsione della spesa del bilancio dello Stato e all'eventuale incidenza delle recenti decisioni EUROSTAT sulla programmazione finanziaria dei programmi in corso, nonché sulle risorse investite dai principali Paesi dell'Unione europea e della NATO;

---

<sup>2</sup> Si ricorda che le disposizioni della predetta legge sono state riprodotte nel codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che è entrato in vigore il 9 ottobre 2010. A decorrere da tale data, pertanto, ai sensi dell'articolo 2268, comma 1, del medesimo decreto legislativo, è stata abrogata la legge n. 25 del 1997.



- alle caratteristiche dei programmi di armamento in corso, verificando, in particolare, quanta parte di questi ultimi sia qualificata *dual use*, quali siano le principali imprese che risultano assegnatarie dei programmi stessi e la distribuzione territoriale dei relativi impianti di produzione;

- ai possibili effetti dell'evoluzione della disciplina comunitaria sulle future acquisizioni dei menzionati programmi;

- all'efficacia dell'attuale sistema di controllo parlamentare, anche alla luce dell'esperienza maturata nei principali Paesi europei, esaminando, in particolare, la possibilità di prevedere nuove forme di controllo, verificando quanti programmi in corso sono stati assoggettati al parere parlamentare e quali sono stati i criteri adottati per differenziare, nell'ambito dei programmi di armamento, quelli concernenti il mantenimento delle dotazioni e il ripianamento delle scorte.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono state svolte 15 audizioni a partire dalla prima audizione del Ministro della difesa, Ignazio La Russa, che ha avuto luogo il 18 novembre 2008.

Successivamente hanno avuto luogo, qui riportate in ordine cronologico, le audizioni: del Capo di stato maggiore della Difesa, generale Vincenzo Camporini; del Segretario generale della Difesa, Generale di corpo d'armata Aldo Cinelli; di rappresentanti dell'Istituto Affari Internazionali (IAI); di rappresentanti dell'Associazione Industrie per l'Aerospazio, i Sistemi e la Difesa (AIAD); del direttore generale del Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Biagio Mazzotta; del presidente di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini; di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); dell'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono; del Comandante Michele Cosentino, Capo della Divisione di supporto alla gestione dei programmi dell'Ufficio centrale dell'OCCAR-EA; del Capo esecutivo per le strategie dell'*European Defence Agency* (EDA), generale Carlo Magrassi; del Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola; del Sottosegretario di Stato per la Difesa, Giuseppe Cossiga; di rappresentanti dell'IVECO Spa.

Il ciclo di audizioni è stato poi concluso da una nuova audizione del Ministro della difesa, Ignazio La Russa, svoltasi il 17 febbraio 2010.

Infine, nell'ambito dell'indagine conoscitiva alcuni rappresentanti della Commissione Difesa hanno svolto due missioni: una presso il Polo di Armamento e Munizionamento Leggero di Terni (il 18 febbraio 2009), l'altra presso gli stabilimenti dell'AVIO di Colleferro – Roma (il 7 ottobre 2009).

## 1. IL QUADRO NORMATIVO E ORGANIZZATIVO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 436 del 1988, poiché il finanziamento dei programmi di armamento avveniva con legge, non si poneva, in senso proprio, un problema di controllo parlamentare su tali programmi, dal momento che la valutazione riguardo all'opportunità di avviarli o meno era assolta dal Parlamento all'atto dell'approvazione della legge stessa. Si trattava, per altro, di una procedura di autorizzazione assai complessa che, in quanto legata alla durata dell'*iter* legislativo, poteva richiedere tempi lunghi non sempre conciliabili con le esigenze operative delle Forze armate.

Negli anni settanta, al fine di assicurare un significativo ammodernamento dei mezzi a disposizione delle singole Forze armate attraverso la realizzazione nel lungo termine di programmi di armamento di vasta portata, furono approvate le cosiddette leggi "promozionali":

- la legge 22 marzo 1975, n. 57, recante costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare, che stanziò per tale finalità 1.000 miliardi di lire nel periodo 1975-1984;

- la legge 16 febbraio 1977, n. 38, recante ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare, che autorizzò la spesa di 1.000 miliardi di lire nel periodo 1977-1986, per la realizzazione di programmi relativi all'approvvigionamento di moderni velivoli, apparati radar di vario tipo e sistemi missilistici;

- la legge 16 giugno 1977, n. 372, recante ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito, che stanziò 1.115 miliardi di lire nel periodo 1977-1986, per la realizzazione di programmi relativi all'approvvigionamento di artiglierie, sistemi missilistici, lanciarazzi, elicotteri armati; mezzi ruotati, cingolati e corazzati (da trasporto, da combattimento e ausiliari), stazioni radio, apparecchi TLC e apparati per l'automazione delle operazioni di gestione del materiale.

Tali finanziamenti furono utilizzati per l'acquisizione di numerosi mezzi, come i carri Leopard, le fregate classe Maestrale e il velivolo Tornado, che hanno caratterizzato per lungo tempo le dotazioni delle Forze armate e che, come rilevato nel corso dell'indagine conoscitiva dal Ministro della difesa, Ignazio La Russa, sono giunti ormai al termine della loro vita tecnico-operativa<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup>Si veda la seduta della Commissione Difesa del 18 novembre 2008.

Con l'entrata in vigore della legge n. 436 del 1988, cosiddetta legge Giacchè, invece, si è assistito ad una significativa semplificazione della procedura di autorizzazione dei programmi di armamento attraverso una notevole opera di delegificazione a cui ha fatto da contrappeso l'introduzione di meccanismi di controllo parlamentare.

In particolare, la legge Giacchè ha stabilito che i programmi riguardanti il rinnovamento e l'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati direttamente alla difesa nazionale, debbano essere approvati secondo una duplice modalità, ossia, con legge – e quindi con il diretto coinvolgimento del Parlamento - se richiedono finanziamenti di natura straordinaria, oppure con decreto del Ministro della difesa qualora risultino finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In quest'ultimo caso, considerato che, in mancanza dell'intervento legislativo, i programmi sfuggirebbero al vaglio parlamentare, si prevede che il relativo decreto di approvazione - salvo che per il mantenimento delle dotazioni o per il ripianamento delle scorte<sup>4</sup>- sia trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, ai fini dell'espressione di un parere non vincolante. La legge Giacchè ha altresì previsto specifici obblighi di relazione nei confronti delle Camere da parte del Ministero della difesa quali, ad esempio, l'obbligo di indicare, nell'allegato allo stato di previsione della spesa, dettagliate informazioni circa i programmi di acquisizione di armamenti.

A tale processo di riforma, meno di dieci anni dopo, ne è seguito un altro di più vasta portata e non meno significativo per gli effetti che ha comportato sulle procedure di acquisizione dei programmi di armamento, ossia quello della riorganizzazione del Ministero della difesa attuata mediante la riforma dei vertici militari di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni.

Da un punto di vista concettuale, tale legge si pone sulla scia della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo riservata agli organi di governo e l'attività di gestione tecnico-amministrativa attribuita alla dirigenza, introdotta dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29<sup>5</sup>.

Con tale riforma, ferma restando la posizione di preminenza del Ministro della difesa, che rimane il massimo organo gerarchico e disciplinare preposto all'Amministrazione, è stato rafforzato il ruolo del Capo di stato maggiore della difesa, che è diventato, tra i Vertici militari, l'unico organo in rapporto di dipendenza diretta con il Ministro. Quindi, se da un lato, il Ministro della difesa

---

<sup>4</sup> A tali eccezioni, la legge Giacchè, in realtà, ne aggiunge un'altra, vale a dire quella concernente "i piani di spesa destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, quando non richiedano finanziamenti integrativi". Tale eccezione, però, sembra riferirsi sostanzialmente alla categoria residuale dei programmi finanziati con leggi speciali negli esercizi precedenti l'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa e, all'epoca, non ancora ultimati.

<sup>5</sup> Successivamente abrogato dall'articolo 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo ed emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza nonché all'attività tecnico-amministrativa, dall'altro, il Capo di stato maggiore della difesa è il responsabile della pianificazione, predisposizione e impiego delle Forze armate nel loro complesso e predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze, definendo i conseguenti programmi tecnico finanziari.

Tali responsabilità sono state attribuite al vertice militare interforze, ossia al Capo di stato maggiore della difesa, per rispondere all'esigenza di rendere i processi decisionali nell'ambito delle diverse Forze armate i più coerenti ed efficienti possibili, evitando gli inconvenienti che si erano manifestati in passato allorquando ogni Forza armata poteva procedere in relativa autonomia alle attività acquisitive dei propri mezzi, applicando logiche di ripartizione delle risorse che rendevano il sistema soggetto a possibili duplicazioni e sovrapposizioni di priorità.

In questa prospettiva, è stata valorizzata l'unitarietà del comando, poiché i singoli Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pur mantenendo la responsabilità dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate ed esercitando il pieno comando su di esse, vengono posti in rapporto di dipendenza rispetto al Capo di stato maggiore della difesa, che è il responsabile dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso.

Proprio per tale ragione, da un lato, la legge 18 febbraio 1997, n. 25 ha affidato al Capo di stato maggiore della difesa il compito di definire le linee di sviluppo delle capacità operative delle Forze armate, dall'altro, il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, ha assegnato allo stesso Vertice militare interforze il controllo operativo dei fondi destinati al settore dell'investimento e del funzionamento<sup>6</sup>.

Spetta quindi allo stato maggiore della Difesa, come meglio si vedrà più avanti, il compito di formulare le esigenze e i requisiti operativi che saranno poi trasformati nelle soluzioni tecniche individuate e acquisite a cura dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa che fa capo al Segretario generale. Quest'ultimo, nella sua qualità di Direttore nazionale degli armamenti e avvalendosi delle direzioni generali competenti, ha altresì la specifica responsabilità di individuare e promuovere i programmi di ricerca tecnologica e di

---

<sup>6</sup> Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2269, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le disposizioni del citato regolamento sono state abrogate a decorrere dal 9 ottobre 2010. Tali disposizioni sono state infatti riprodotte nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che è entrato in vigore sempre lo scorso 9 ottobre, come disposto dall'articolo 2272 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010.

sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma, sostenendo la politica degli armamenti in ambito internazionale e in seno alle varie organizzazioni a cui l'Italia prende parte.

L'Amministrazione, al fine di supportare il Capo di stato maggiore della difesa nell'espletamento delle sue funzioni, ha sviluppato nel corso del tempo un processo di pianificazione generale per lo sviluppo e la concretizzazione della pianificazione delle risorse, per l'individuazione e la definizione delle esigenze operative generali e particolari, per assegnare ad esse la corretta priorità e, infine, per pervenire al loro soddisfacimento in termini di efficacia ed economicità.

Da un punto di vista pratico, la pianificazione generale si realizza attraverso un processo ciclico di definizione, verifica e aggiornamento dello strumento militare denominato «ciclo di pianificazione della Difesa», che consente di collegare le linee strategiche di indirizzo politico a quelle strategico-militari e, attraverso queste ultime, alla programmazione finanziaria e al progetto di bilancio.

Nell'ambito di tale processo si possono individuare tre livelli di responsabilità: i primi due competono all'autorità politica, mentre il terzo è proprio del vertice militare.

Il primo livello, a carattere politico, risulta sostanzialmente riconducibile al rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento e riguarda la formulazione delle linee guida della politica di sicurezza e difesa nazionali. In particolare, esso definisce la cosiddetta *ground strategy*, ossia il contesto generale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi che la Nazione intende perseguire nel campo della protezione e tutela dei suoi cittadini, del territorio, degli interessi vitali e/o strategici.

Il secondo livello, sempre a carattere politico, fa capo al Ministro della difesa che fa proprie le predette linee guida identificando le responsabilità e le aspettative affidate alla componente della Difesa, attraverso tre documenti cardine: la direttiva ministeriale inerente alla politica militare, che identifica gli intendimenti politici in termini di obiettivi e criteri di sviluppo dello strumento militare; l'atto di indirizzo pluriennale per l'avvio del ciclo integrale di programmazione strategica e per la formazione del bilancio di previsione; la direttiva generale annuale sulle attività amministrative e sulla gestione per l'esercizio finanziario.

Il terzo livello, a carattere strategico-militare, rientra nella responsabilità del Capo di stato maggiore della difesa, che traduce in obiettivi militari gli intendimenti politici espressi dalla direttiva ministeriale, indicando dettagliatamente le missioni assegnate allo strumento militare e, conseguentemente, definendo i requisiti e le capacità che lo stesso dovrà possedere al fine di assolverle.

Dalla pianificazione generale trae origine, la procedura di acquisizione dei sistemi d'arma che si sviluppa in tre fasi:

1) la definizione dell'esigenza operativa, che rientra nella competenza del Capo di stato maggiore della difesa;

2) l'analisi e valutazione, condotta congiuntamente dallo Stato maggiore della Difesa e dal Segretariato generale della difesa;

3) l'acquisizione, effettuata dal Segretariato tramite le sue direzioni generali o tramite accordi internazionali gestiti da agenzie di programma – quali l'OCCAR - o agenzie NATO.

Nella prima fase si provvede innanzitutto all'individuazione delle minacce e alla definizione della cosiddetta "esigenza operativa" - tradotta in un apposito documento elaborato dal Capo di stato maggiore della difesa - che non individua specifici prodotti o sistemi d'arma, ma solo le *capacità operative* che devono essere acquisite. Successivamente, si provvede a precisare meglio tali capacità operative attraverso l'elaborazione di un documento denominato "requisito operativo preliminare" che viene analizzato nell'ambito del "Comitato di valutazione interforze dei requisiti operativi" (COVIRO), al fine di verificare la rispondenza di tali *capacità* alle *esigenze* operative che l'hanno originato. Subito dopo si provvede a redigere un nuovo documento denominato "requisito operativo definitivo" attraverso il quale sono individuate le caratteristiche tecniche del sistema destinato a soddisfare le esigenze e alla definizione del relativo sostegno finanziario.

Tale sostegno finanziario viene assicurato attraverso la programmazione finanziaria che prevede un'interazione continua tra tutti gli organi a vario titolo interessati alla quantificazione delle esigenze, sia dell'area tecnica-operativa, cioè gli stati maggiori, sia dell'area amministrativa, ossia Segretario generale e direzioni generali. La valutazione dei costi che emerge nelle diverse fasi, infatti, è utilizzata per definire ed affinare progressivamente tanto la pianificazione finanziaria pluriennale, quanto la previsione di spesa annualmente presentata, a livello governativo, per la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e tiene conto anche dei correlati oneri di gestione e impiego, stimati secondo la metodologia del *life cycle cost*.

In particolare, il Capo di stato maggiore della difesa, in conformità con l'atto di indirizzo pluriennale del Ministro della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore delle singole Forze armate, provvede ad elaborare un apposito documento denominato Piano di impiego pluriennale (PIP), sottoposto all'approvazione del Ministro stesso, che compendia tutti i sistemi d'armamento in corso o ancora da avviare, definiti secondo le modalità descritte in precedenza, e le risorse ad essi assegnati per un periodo non inferiore a quello cui si riferisce il documento di

programmazione economico-finanziaria (divenuto ora schema di decisione di finanza pubblica)<sup>7</sup>.

In coerenza con la direttiva annuale del Ministro della difesa sulle attività amministrative e sulla gestione – relativa al primo anno del periodo a cui si riferisce la programmazione pluriennale - il Capo di stato maggiore procede poi ad elaborare un altro documento, denominato Piano di impiego finanziario (PIF), che riassume tutti i finanziamenti assicurati ai diversi programmi di armamento limitatamente al nuovo anno e che, sostanzialmente, coincide con quanto riportato per il primo anno della programmazione pluriennale risultante dal PIP.

Entrambi i documenti, sia il PIP sia il PIF, trovano la loro espressione contabile nell'ambito della nota aggiuntiva che correda lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa<sup>8</sup>.

Inoltre, ai fini dell'avvio del singolo programma di armamento, è trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti lo schema di decreto del Ministro della difesa con cui si dispone l'approvazione del programma stesso. Dopo l'espressione del parere, ovvero trascorsi 30 giorni dalla data di trasmissione senza che le Commissioni stesse abbiano espresso il proprio parere, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del decreto definitivo che innesca la seconda e la terza fase di carattere amministrativo, di cui prima si è detto, relative all'attuazione del programma.

In particolare, nella seconda fase, ossia quella di analisi e valutazione, la Direzione generale degli armamenti tende alla standardizzazione delle metodologie di gestione delle attività; individua e propone l'integrazione interforze del settore tecnologico e logistico; promuove e sostiene l'industria nazionale nel contesto internazionale; fornisce indirizzi nel campo delle compensazioni industriali (i cosiddetti *offset*), e dei ritorni tecnologici soprattutto da parte di Paesi non appartenenti all'Unione europea<sup>9</sup>.

La terza ed ultima fase, ossia quella di acquisizione, infine, si realizza nel rispetto della normativa nazionale con procedimenti amministrativi, in cui i criteri della scelta del contraente sono ben definiti e in larga misura dettati dal codice dei contratti, accertando, in primo luogo, l'esistenza dei presupposti per l'eventuale applicazione della deroga prevista dall'articolo 296 del Trattato

<sup>7</sup> Si vedano in proposito gli articoli 7, commi 2, lettera b), e 3, e 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica.

<sup>8</sup> Un'ampia illustrazione dei citati documenti è stata fornita dal sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga, nel corso della sua audizione del 7 ottobre 2009.

<sup>9</sup> Le compensazioni industriali sono di interesse industriale o governative, e si applicano normalmente ai programmi di acquisizione di materiali dei servizi nel settore militare, prevedendo transazioni commerciali che la ditta fornitrice estera è obbligata a corrispondere alle industrie del paese acquirente. Sono di tipo diretto quando riguardano beni e servizi relativi allo stesso prodotto previsto dal programma di acquisizione d'origine e di tipo indiretto quando, invece, riguardano beni e servizi diversi da tale prodotto, ma dello stesso livello e valore tecnologico.

istitutivo delle Comunità europee (divenuto ora articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) come meglio si vedrà in seguito<sup>10</sup>. In proposito, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2009 stabilisce la procedura che le Amministrazioni devono seguire nel decidere la non applicazione della normativa europea sulla base del citato articolo 346 per quanto attiene all'acquisto di prodotti militari, il finanziamento di programmi di ricerca e sviluppo militari, l'approvazione di fusioni e finanziamenti riguardanti imprese militari.

Come sottolineato dal Capo di stato maggiore della difesa, il quadro di sviluppo della pianificazione generale e del processo di acquisizione di capacità operative tende, a configurarsi non linearmente, ma come un processo integrato, in continua evoluzione, e bisognoso di progressivi aggiustamenti e di ricorrenti verifiche, nell'ambito, di un quadro di stabilità complessiva riguardo alle scelte fondamentali e alle linee di sviluppo generali dello strumento militare.

In tale processo, tuttavia, si inserisce un significativo elemento di criticità rappresentato dall'incertezza delle disponibilità finanziarie nel medio e lungo periodo, insita negli stessi criteri che sovrintendono alla predisposizione del bilancio della Difesa che, al pari di quanto accade negli altri dicasteri, sono necessariamente legati alla contingenza dell'anno finanziario di riferimento.

Ciò comporta una notevole difficoltà per gli organi preposti a collegare programmi ed attività - che richiedono tempi lunghi, se non lunghissimi, per il loro completamento - alle spesso mutevoli disponibilità finanziarie annuali.

A tale difficoltà fa riscontro sul fronte parlamentare un altrettanto grave impedimento a ricondurre a un quadro unitario e dinamico – sia dal punto di vista strategico, sia sotto il profilo delle risorse disponibili – la grande mole di informazioni che vengono prodotte in Parlamento dal Governo.

La legge Giacché, infatti, prevede che il parere parlamentare sia espresso esclusivamente sui singoli programmi e non anche sul quadro complessivo in cui tali programmi risultano inseriti, né tanto meno prevede procedure adeguate affinché tale quadro sia comunicato alle Camere, nella sua versione originaria e nei suoi aggiornamenti successivi.

Si avverte quindi l'esigenza di una complessiva revisione, tanto delle modalità quanto della tempistica della trasmissione delle citate informazioni, per rendere maggiormente efficace il controllo parlamentare. A questo riguardo, il Capo di stato maggiore della difesa, nel corso della sua audizione, ha prospettato la possibilità di prevedere la stesura di unico documento da trasmettere alle

---

<sup>10</sup> Per i progetti di contratto di ammodernamento o rinnovamento di valore superiore ai 5 milioni di euro, è prevista l'acquisizione del parere di un apposito comitato consultivo, presieduto dal Segretario generale, connotato dalla presenza di membri esterni all'amministrazione Difesa: magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché esperti in materia di analisi dei costi e contabilità industriale.



Camere, riferito ad un arco di tempo pluriennale, un vero e proprio *rolling document*, che raccolga, corredi ed uniformi le diverse informazioni, da aggiornare sulla base dell'evoluzione della situazione, sia gestionale, sia programmatica.

Tale obiettivo, per altro, potrebbe essere realizzato, senza particolari aggravii procedurali, sottoponendo annualmente al vaglio parlamentare, con congruo anticipo rispetto all'avvio della manovra di finanza pubblica, un documento analogo al Piano di Impiego Pluriennale, che appare, attualmente, lo strumento più idoneo a far emergere la connessione tra indirizzi strategici, risorse pluriennali disponibili e singoli programmi ossia quella visione di insieme di cui prima si è detto. E' vero che, sulla base della legge 18 febbraio 1997, n. 25, viene predisposto un apposito documento, denominato nota aggiuntiva, che correda lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in cui trovano la propria traduzione contabile le grandezze finanziarie del Piano di Impiego Pluriennale e del Piano di Impiego Finanziario, ma tale procedura non è apparsa di per sé idonea ad assicurare un incisivo controllo parlamentare sul complessivo andamento dei programmi di armamento.

Infatti, va ricordato innanzitutto che, all'atto pratico, la discussione sulla nota aggiuntiva viene assorbita all'interno della procedura di esame dei documenti di finanza pubblica che ha ad oggetto non solo il citato stato di previsione, ma anche il disegno di legge finanziaria che quasi inevitabilmente finisce per catalizzare la discussione parlamentare; inoltre, in sede di esame dei citati documenti le possibilità di modifica, in presenza di un quadro finanziario già definito, risultano molto contenute, rispetto a quelle che si avrebbero qualora si potesse intervenire su un documento che precede la costruzione del bilancio a legislazione vigente.

Inoltre, considerata la rilevanza che la spesa per armamenti riveste per la difesa nazionale, andrebbe valutata l'opportunità di stabilire che tale documento sia sottoposto all'esame del Consiglio supremo di difesa - nella sua qualità di organo di alta consulenza e informazione del Presidente della Repubblica - analogamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25 per le deliberazioni adottate dal Governo in materia di difesa e sicurezza<sup>11</sup>.

La presentazione di un autonomo documento di programmazione consentirebbe alle competenti Commissioni parlamentari di aprire una discussione su questo specifico argomento che potrebbe sfociare anche nell'adozione di atti di indirizzo al Governo sulle linee strategiche della

---

<sup>11</sup> Si ricorda che tale disposizione è stata riprodotta all'articolo 10, comma 1, lettera a), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

programmazione<sup>12</sup>. Al tempo stesso ciò darebbe modo di collocare i singoli programmi su cui sarà espresso il parere da parte delle medesime Commissioni in una cornice unitaria, collegandoli a chiari indirizzi strategici.

In questo modo, l'Italia si porrebbe sulla scia della disciplina già adottata in altri Paesi europei, quale ad esempio Francia, in cui il Governo presenta in Parlamento un apposito documento denominato libro bianco in cui vengono identificati gli obiettivi della difesa e sicurezza nazionale francese per gli anni successivi<sup>13</sup>. In applicazione delle priorità individuate con il libro bianco viene poi approvata una legge di programmazione militare di cinque anni – a cui si è di recente affiancato un *budget* per la difesa di durata triennale - sulla cui applicazione il Governo è chiamato a presentare al Parlamento un apposito rapporto annuale. Analogamente, nel Regno Unito il settore degli armamenti si sviluppa lungo le linee indicate dalla *Defence Industrial Strategy* (DIS)<sup>14</sup>, che individua i principi del *procurement* del Ministero della difesa; identifica le tecnologie chiave che il Regno Unito deve mantenere e stabilisce la gestione dei programmi lungo l'intero ciclo di vita degli stessi<sup>15</sup>.

Infine, riguardo al profilo della gestione dei sistemi d'arma, dovrebbe essere affrontato il tema della logistica e della manutenzione dei mezzi, dal momento che non appaiono ancora del tutto risolti i problemi di separazione nella gestione, anche nell'eventualità che le diverse Forze armate adottino gli stessi mezzi. Poiché tali problemi - come ha sottolineato il Capo di stato maggiore della difesa – sono anche originati dal dettato della legge sui Vertici militari e del relativo regolamento di attuazione che assegna ai Capi di stato maggiore di Forza armata, anziché al Capo di stato maggiore della difesa, la responsabilità dell'efficienza logistica dei loro mezzi<sup>16</sup>, si potrebbe valutare l'opportunità di modificare la disciplina vigente, al fine di consentire una maggiore integrazione

---

<sup>12</sup> Si veda al riguardo quanto previsto dall'articolo 124 del Regolamento della Camera dei deputati, che disciplina le modalità di esame, da parte delle Commissioni competenti per materia, delle relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici.

<sup>13</sup> L'ultimo è stato presentato nel giugno 2008 e copre un periodo di 15 anni. Tra le altre cose il documento definisce le aree nelle quali la Francia deve mantenere la competenza sovrana a livello nazionale, come la deterrenza nucleare, i missili balistici e la *cyber-security*, ovvero le aree nelle quali la capacità tecnologica può essere sviluppata in cooperazione con l'industria europea.

<sup>14</sup> L'ultima è del 2005.

<sup>15</sup> La Commissione Difesa della Camera dei comuni partecipa alla stesura del documento tramite audizioni del Ministro responsabile per il *procurement* militare e supervisiona l'applicazione della DIS. In applicazione della DIS sono poi emanati una serie di indirizzi strategici: la *Defence Technology Strategy* (DTS, 2006) che identifica le priorità tecnologiche specifiche per ogni settore della DIS e gli obiettivi per gli investimenti in ricerca e sviluppo militare; la *Defence Innovation Strategy* (2007), che promuove una cultura dell'innovazione della difesa e il *Defence Technology Plan* (2008) fornisce una lista ragionata in base ai costi delle priorità identificate dal DTS.

<sup>16</sup> Infatti, l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), della legge 18 febbraio 1997, n. 25 assegna ai Capi di stato maggiore di Forza armata la responsabilità dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate e, conseguentemente, l'articolo 12, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, affida agli stessi la diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro.

fra le componenti logistiche di tutte le Forze armate. Ciò potrebbe essere realizzato istituendo un unico centro di responsabilità, superando i problemi di separazione che, a causa di alcune rigidità della normativa vigente, ancora si riscontrano tra le diverse Forze armate. A questo riguardo, potrebbe risultare molto utile la realizzazione di un sistema informatico centralizzato che consenta di gestire unitariamente le scorte e la logistica con il contributo di tutte le Forze armate. Inoltre, qualora le imprese produttrici siano in grado di realizzare consistenti economie di scala e sappiano mettere a frutto l'esperienza che deriva dalla conoscenza diretta dei sistemi di armamento, potrebbe essere loro affidata la gestione della logistica e della manutenzione dei sistemi di armamento. Ciò non toglie, comunque, che si dovrebbe adeguatamente valorizzare l'area tecnico-industriale della Difesa, in modo da consentire la realizzazione di tali attività anche in economia, ove ciò risulti economicamente conveniente ovvero quando ne derivino vantaggi dal punto di vista operativo.

Infine, considerata la delicatezza della materia, dovrebbe essere attentamente valutata l'opportunità di prevedere il divieto per i responsabili del *procurement* militare di assumere incarichi dirigenziali nelle industrie degli armamenti per un congruo periodo di tempo decorrente dalla data di cessazione dal servizio.

## **2. I FINANZIAMENTI EROGATI DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa non esauriscono il quadro dei finanziamenti destinati ai programmi di armamento. Infatti, va considerato che una parte non trascurabile delle risorse in esame è allocata nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, in quanto finalizzata alla valorizzazione e alla promozione dei settori produttivi a più elevato contenuto tecnologico, compreso appunto quello della difesa.

Come ha ricordato nel corso della sua audizione l'allora Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola, l'industria della difesa per provvedere alle esigenze strategiche di tutela degli interessi essenziali di difesa nazionale necessita di tecnologie avanzate, di eccellenza, che comportano elevatissimi costi fissi in ricerca e sviluppo e lunghi periodi per il rientro finanziario non sostenibili realisticamente da alcun bilancio aziendale senza il concorso di finanziamenti pubblici.

Tale esigenza si è manifestata soprattutto a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, allorquando molti Governi, soprattutto quelli europei,

consolidarono vere e proprie *partnership* finanziarie con le maggiori aziende del settore, sollevandole, in tutto o in parte, dal rischio e dall'onere finanziario<sup>17</sup>.

Fu così che l'Italia, nel 1985, per dotarsi di strumenti comparabili a quelli che avevano appena lanciato la Francia e l'Inghilterra, istituì, con la legge n. 808, una misura di promozione pubblica del settore aerospaziale e dell'elettronica connessa alla difesa.

Dal 1988, inizio della sua effettiva attuazione, fino al luglio del 2008, la legge n. 808 ha consentito l'erogazione di finanziamenti per 2,9 miliardi di euro, di cui, 1,3 miliardi destinati ai progetti di ricerca e di sviluppo aziendali riguardanti la sicurezza nazionale.

In particolare, grazie a tale legge sono stati attuati importanti partenariati fra l'Italia e altri Paesi europei, soprattutto Francia e Regno Unito, per realizzare prodotti tecnologici di eccellenza: quali ad esempio lo sviluppo italo-francese della famiglia del bimotore ATR e il programma EH-101, nato dalla necessità delle Forze armate italiane e inglesi di disporre di un elicottero medio-pesante.

Il fenomeno del finanziamento pubblico dell'industria della difesa si consolidò ulteriormente in Italia agli inizi degli anni novanta quando la crisi della finanza pubblica, da un lato, si riflesse negativamente sui volumi pluriennali delle commesse militari a più elevato contenuto tecnologico, dall'altro, determinò maggiori difficoltà per le aziende e per tutto il sistema produttivo di accedere al credito ordinario a causa dell'impennata del debito pubblico che assorbiva ingenti risorse dal sistema creditizio.

Per superare queste difficoltà, contemperando le esigenze di politica industriale con quelle di sicurezza nazionale, la legge n. 421 del 1996 attribuì all'allora Ministero dell'industria, oggi Ministero dello sviluppo economico, la possibilità di finanziare programmi *hi-tech* di interesse delle Forze armate nel quadro delle esigenze prioritarie individuate dal Ministero della difesa. In seguito, con le leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005, venne estesa l'area di possibile applicazione degli strumenti della citata legge n. 421, razionalizzando l'impiego delle risorse pubbliche in tutto il settore.

Il Ministero dello sviluppo economico, su impulso e di concerto con la Difesa, ha così impiegato i fondi disponibili, pari a circa 4,7 miliardi di euro in tredici anni, per attuare programmi di grande importanza per le Forze armate e di rilievo strategico per lo sviluppo e l'innovazione delle industrie, in particolare dell'aerospazio e della difesa. Si pensi, ad esempio, al sistema elettronico di navigazione e di combattimento della portaerei Conte di Cavour, alla promozione dell'area dell'avionica militare e dell'industria nazionale nel settore delle comunicazioni, soprattutto nella difficile fase di passaggio dall'analogico al

---

<sup>17</sup> Si veda in proposito l'Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola, nella seduta della Commissione Difesa del 16 settembre 2009.

digitale, alla realizzazione del programma FREMM, all'acquisizione di nuovi veicoli blindati per l'esercito e al grande programma, assolutamente innovativo denominato Forza NEC (*Network Enabled Capabilities*), ai programmi spaziali nell'area dell'osservazione della terra dal cielo, quali, nell'area delle telecomunicazioni, i programmi COSMO-Sky-Med e il SICRAL B che concorre a dare all'Arma dei carabinieri collegamenti protetti e cifrati.

Nell'ambito dei programmi finanziati congiuntamente dai due citati dicasteri, va inoltre ricordato il Programma Eurofighter, che è stato sostenuto dal Ministero dello sviluppo economico grazie alle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e a quelle rese disponibili da successivi interventi legislativi.

Nonostante che i finanziamenti erogati dal Ministero dello sviluppo economico, risultino indispensabili per la realizzazione di programmi di armamento, il coordinamento tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero della difesa ai fini dell'individuazione dei programmi da finanziare non è regolato da norme cogenti, ma più che altro è affidato al rapporto dialettico che di fatto si instaura tra i diversi soggetti coinvolti: Ministero dello sviluppo economico e imprese da un lato, Ministeri della difesa e dello sviluppo economico dall'altro. Questo modo di procedere, tuttavia, rischia di generare un'anomalia nel sistema del *procurement* militare, in quanto il Ministero della difesa per veicolare le proprie esigenze deve attivare un rapporto diretto non con le imprese, ma con il Ministero dello sviluppo economico a cui le imprese stesse avanzano delle proposte per la realizzazione di sistemi che ritengono utili sviluppare. In sostanza, i programmi nascono dall'incontro di due visioni (quella della difesa e quella del sistema industriale italiano) che trovano la loro sintesi grazie all'attività del Ministero dello sviluppo economico.

Potrebbe essere quindi molto utile rafforzare il coordinamento tra i due ministeri, attraverso l'introduzione di un'apposita disciplina che delinea con chiarezza ruoli e competenze degli stessi, per coniugare al meglio le esigenze strategiche della Difesa con gli obiettivi fondamentali di competitività del nostro sistema industriale.

In questo quadro, andrebbe altresì affrontato il tema del controllo parlamentare sui programmi di armamento finanziati dal Ministero dello sviluppo economico. A questo riguardo, va ricordato innanzitutto che la legge n. 808 del 1985, per quanto riguarda il settore aeronautico, prevede che ogni anno sia presentata al Parlamento la relazione sull'industria aeronautica redatta dal Ministro dello sviluppo economico. Tuttavia, per quanto attiene ai singoli programmi di armamento che attingono alle risorse stanziare dal Ministero dello sviluppo economico, va sottolineato come essi, derivando da finanziamenti approvati con legge, non rientrino nel novero di quelli che, ai sensi della legge Giacchè, devono essere trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari

competenti. Poiché, per altro, negli ultimi anni, il Ministero della difesa ha provveduto opportunamente a trasmettere per il parere anche i citati programmi, appare opportuno integrare la legislazione vigente prevedendo per il Governo un esplicito vincolo in tal senso.

Tutto ciò comunque non assicurerebbe alle Camere né una visione di insieme che consenta di ricollegare i singoli programmi alle strategie che sovrintendono all'erogazione delle risorse complessivamente disponibili nei due dicasteri né tanto meno strumenti idonei per poter incidere su tali strategie. Infatti, la stessa relazione sull'industria aeronautica - come ha avuto modo di sottolineare il Ministro dello sviluppo economico nel corso della sua audizione<sup>18</sup> - pur offrendo una panoramica dell'intero settore, rappresenta soltanto uno "strumento *post*" cioè un documento di consuntivo, che non assicura un coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari nella fase della programmazione degli interventi.

Potrebbe quindi risultare opportuno far confluire nel medesimo documento riassuntivo di cui si è detto nel paragrafo precedente anche i programmi di armamento finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, in modo da offrire al Parlamento un quadro della situazione veramente esaustivo.

---

<sup>18</sup> Si veda in proposito la seduta della Commissione Difesa del 16 settembre 2009.

### 3. IL QUADRO FINANZIARIO

Nel corso dell'indagine conoscitiva particolare attenzione è stata dedicata al tema delle risorse finanziarie destinate ai programmi di armamento.

Un panorama delle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero della difesa è stato fornito dai rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato. In particolare, è stato evidenziato che, a partire dal 2003 e fino al 2008, la spesa del Ministero della difesa è stata pari a circa l'1,5 per cento del prodotto interno lordo. Tale percentuale cresce intorno al 4,3-4,4 per cento se calcolata con riferimento alla spesa finale del bilancio dello Stato - cioè al totale delle spese correnti e di conto capitale - e si attesta intorno al 5 per cento, se computata in relazione alla spesa primaria - cioè alla spesa finale al netto degli interessi passivi, come risulta dalla tabella che segue:

**Tabella 1**

		<b>Spesa finale del Ministero della difesa(*)</b>					
		<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008(***)</b>
<b>Stanziamen- ti definitivi di competenza</b>	<b>di</b>	21.373	21.203	21.335	20.533	22.443	23.664
	<i>di cui spesa primaria(**)</i>	21.369	21.198	21.331	20.512	22.438	23.660
	% rispetto al PIL	1,6%	1,5%	1,5%	1,4%	1,5%	1,5%
	% rispetto al totale della spesa finale dello Stato	4,6%	4,5%	4,4%	4,3%	4,4%	4,3%
	% della spesa primaria rispetto a quella dello Stato	5,5%	5,3%	5,2%	5,1%	5,1%	5,1%
<b>Impegni</b>		21.221	21.064	21.276	20.398	21.743	22.787
	<i>di cui spesa primaria (**)</i>	21.217	21.059	21.272	20.377	21.738	22.782
	% rispetto al PIL	1,6%	1,5%	1,5%	1,4%	1,4%	1,4%
	% rispetto al totale della spesa finale dello Stato	4,7%	4,7%	4,6%	4,4%	4,4%	4,3%
	% della spesa primaria rispetto a quella dello Stato	5,6%	5,4%	5,4%	5,1%	5,1%	5,1%
(*) al netto del rimborso di passività finanziarie (Titolo III)							
(**) al netto degli interessi passivi							
(***) dati provvisori							

Esaminando la composizione di tale spesa, è stato evidenziato come si registri una netta prevalenza della spesa di parte corrente, che ammonta a circa l'85 per cento del totale, di cui buona parte relativa al personale, rispetto alla spesa in conto capitale, che assorbe invece il rimanente 15 per cento, come emerge dalla seguente tabella, che raggruppa le spese per categoria economica:

Tabella 2

<b>Ministero della difesa: impegni di spesa per raggruppamento di categoria economica (milioni di euro)</b>						
	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008*</b>
<b>Spese correnti</b>	<b>18.581</b>	<b>18.573</b>	<b>18.728</b>	<b>18.896</b>	<b>18.664</b>	<b>19.499</b>
Personale (inclusa IRAP)	13.268	14.115	14.764	15.327	15.570	16.160
Consumi intermedi	5.017	4.145	3.649	3.203	2.754	2.991
Altre spese correnti	296	314	316	367	340	349
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>2.640</b>	<b>2.490</b>	<b>2.548</b>	<b>1.502</b>	<b>3.079</b>	<b>3.288</b>
Investimenti fissi lordi	2.630	2.462	2.512	1.474	3.057	3.264
Altre spese in conto capitale	10	29	36	28	22	24
<b>Totale spesa finale</b>	<b>21.221</b>	<b>21.064</b>	<b>21.276</b>	<b>20.398</b>	<b>21.743</b>	<b>22.787</b>
<b>Spese correnti</b>	<b>87,6%</b>	<b>88,2%</b>	<b>88,0%</b>	<b>92,6%</b>	<b>85,8%</b>	<b>85,6%</b>
Personale (inclusa IRAP)	62,5%	67,0%	69,4%	75,1%	71,6%	70,9%
Consumi intermedi	23,6%	19,7%	17,1%	15,7%	12,7%	13,1%
Altre spese correnti	1,4%	1,5%	1,5%	1,8%	1,6%	1,5%
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>12,4%</b>	<b>11,8%</b>	<b>12,0%</b>	<b>7,4%</b>	<b>14,2%</b>	<b>14,4%</b>
Investimenti fissi lordi	12,4%	11,7%	11,8%	7,2%	14,1%	14,3%
Altre spese in conto capitale	0,0%	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
<b>Totale spesa finale</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

\* Dati provvisori

La spesa del Ministero della difesa, per altro, nel periodo considerato, risulta caratterizzata da una sensibile riduzione della spesa per consumi intermedi che



passa dal 24 al 13 per cento delle spese totali. Su tale riduzione hanno inciso proprio le modalità di contabilizzazione delle spese per l'acquisto delle forniture militari che, con l'introduzione dei sistemi *dual use* utilizzabili sia in campo civile sia in campo militare, sono state progressivamente spostate tra quelle in conto capitale, ad eccezione di quelle destinate ad esclusivo uso militare, come risulta dalla tabella che segue:

**Tabella 3**

Ministero della difesa: stanziamenti definitivi di competenza per forniture militari (milioni di euro)									
Previsioni definitive di competenza	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Investimenti correnti:</b>	<b>2.484</b>	<b>1.552</b>	<b>1.351</b>	<b>971</b>	<b>923</b>	<b>447</b>	<b>187</b>	<b>174</b>	<b>110</b>
Ammodernamento e rinnovamento	2.484	1.552	1.351	971	923	447	187	174	110
<b>Investimenti C/Capitale:</b>	<b>324</b>	<b>1.306</b>	<b>1.805</b>	<b>2.698</b>	<b>2.629</b>	<b>2.434</b>	<b>2.490</b>	<b>1.467</b>	<b>3.192</b>
Attrezzature e impianti	193	1.129	1.520	2.328	2.295	2.239	2.251	1.240	2.924
Ammodernamento e rinnovamento	-	99	147	239	179	80	124	158	190
Ricerca scientifica	132	78	138	131	155	115	115	69	78
Fondo investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale investimenti</b>	<b>2.808</b>	<b>2.858</b>	<b>3.156</b>	<b>3.669</b>	<b>3.552</b>	<b>2.881</b>	<b>2.677</b>	<b>1.641</b>	<b>3.302</b>
Investimenti classificati in parte corrente sul totale degli investimenti	88%	54%	43%	26%	26%	16%	7%	11%	3%
Investimenti classificati in conto capitale sul totale degli investimenti	12%	46%	57%	74%	74%	84%	93%	89%	97%

E' opportuno sottolineare che i criteri adottati per la registrazione di tali risorse nel bilancio dello Stato, ai sensi della legislazione contabile nazionale, risultano sensibilmente diversi da quelli applicati dall'ISTAT in conformità con le prescrizioni dettate dal Sistema europeo dei conti (cosiddetto SEC95), ai fini della determinazione di uno dei principali parametri di Maastricht, vale a dire l'indebitamento netto. Da qui la necessità per l'ISTAT di armonizzare, attraverso una serie di operazioni di rettifica e di integrazione, come meglio si vedrà in

seguito, i conti del bilancio dello Stato con i criteri contabili adottati in ambito comunitario, al fine di rendere tali dati omogenei con quelli presentati dagli altri Stati membri.

Come sottolineato dai rappresentanti dell'ISTAT, nel corso della loro audizione del 5 maggio 2009, l'ISTAT, nell'ambito delle statistiche di finanza pubblica, elabora annualmente la ripartizione della spesa pubblica tra diverse funzioni - di primo e di secondo livello, secondo la classificazione internazionale COFOG (*Classification of the Functions of Government*) – sulla base dei servizi prodotti dall'amministrazione pubblica. Nell'ambito di tale ripartizione figura anche la spesa per il servizio «difesa», che viene comunicata sia all'Eurostat sia al Fondo monetario internazionale e, successivamente, pubblicata *on-line* nel sito Internet dell'ISTAT.

La classificazione COFOG prevede per la divisione difesa cinque gruppi di secondo livello che sono: difesa militare, difesa civile, aiuti militari all'estero, ricerca e sviluppo e, infine, altre spese della difesa non altrove classificate.

Dagli ultimi dati disponibili al momento dello svolgimento della citata audizione relativi all'anno 2007, è emerso che la spesa per la difesa è risultata pari a 21,6 miliardi di euro, corrispondenti al 2,9 per cento di tutta la spesa pubblica. Mediamente, nel periodo 2000-2006 tale percentuale è stata del 2,7 per cento, a fronte di una spesa media europea nel medesimo periodo che si è mantenuta intorno al 3 per cento della spesa pubblica.

Poiché la funzione difesa è l'unica in cui le spese non sono imputabili ad altri soggetti che fanno parte delle amministrazioni pubbliche, ma sono a totale carico dello Stato, la fonte principale dei dati che l'ISTAT rielabora è rappresentata dal rendiconto generale dello Stato, redatto dalla Ragioneria generale, parificato dalla Corte dei conti e approvato dal Parlamento.

Tali dati debbono essere sottoposti ad aggiustamenti e trattamenti statistici di varia natura per essere ricondotti alle definizioni e agli schemi del Sistema europeo dei conti.

Per quanto riguarda la spesa per armamenti, un problema che costringe ad operare rettifiche sta nel fatto che, sebbene fin dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha introdotto modifiche e integrazioni all'allora vigente disciplina contabile, sia stata formalmente adottata per il bilancio dello Stato la classificazione economica e funzionale della spesa prescritta dal SEC95, di fatto, gli schemi di contabilità europea non sono stati recepiti in pieno.

Ad esempio, per quanto riguarda la difesa, le spese per armamenti pesanti derivanti da contratti pluriennali, come accennato in precedenza, sono registrate tra gli investimenti, ancorché la classificazione SEC le consideri spese strumentali per la produzione del servizio «difesa» e ne preveda la registrazione nell'ambito dei consumi intermedi. Ciò comporta la necessità di rettificare i dati

contabili risultanti rendiconto generale dello Stato per trasferire nei consumi intermedi le spese per armamenti originariamente registrate tra gli investimenti.

Un altro importante motivo per cui sono necessari “aggiustamenti” dei dati contabili riguarda il momento di registrazione delle operazioni. Infatti, in Italia, la maggior parte degli enti, a cominciare dallo Stato per arrivare a tutti gli altri enti a diversi livelli di governo, usano delle contabilità di tipo finanziario che si avvalgono di due tipologie di registrazione: la competenza giuridica e la cassa, mentre il SEC95 richiede per tutti i settori istituzionali dell'economia l'adozione del principio *accrual* che prevede la rigorosa applicazione della competenza economica. Secondo tale principio, le operazioni debbono essere registrate nel momento in cui si verificano le transazioni economiche e sono prodotti gli effetti economici sugli operatori ossia esse debbono essere registrate nel momento in cui un valore economico è creato, trasformato o eliminato, o allorché crediti e debiti insorgono, sono trasferiti o vengono estinti. Le basi informative delle pubbliche amministrazioni, invece, poiché fondate sulla competenza finanziaria, ossia sulla competenza giuridica e sulla cassa, non lasciano individuare il momento della registrazione secondo la competenza economica. Al fine di colmare questa lacuna, l'ISTAT utilizza i dati disponibili nella contabilità finanziaria applicando il criterio della maggiore vicinanza di tali dati rispetto all'effettiva insorgenza di crediti o di debiti cioè rispetto al criterio della competenza economica.

E' stato così deciso che la competenza giuridica è più vicina alla competenza economica per le operazioni di produzione, quali redditi e consumi intermedi, e per le operazioni di redistribuzione, quali prestazioni e imposte. Per le rimanenti operazioni, invece, e soprattutto per le spese in conto capitale, le maggiori garanzie di avvicinarsi all'insorgere di crediti e debiti, sono offerte dalla cassa.

Nel caso specifico delle spese per la difesa, quindi, si utilizzano gli impegni di bilancio per i redditi da lavoro dipendente e per i consumi intermedi, mentre si usano i pagamenti, cioè i dati di cassa, per gli investimenti.

Tuttavia, per quanto riguarda i beni per uso militare, che essendo classificati come consumi intermedi dovrebbero essere contabilizzati al momento dell'impegno di spesa, si pone un problema specifico per le spese oggetto di contratti pluriennali per le quali Eurostat aveva rilevato una disomogeneità di trattamento tra i vari Paesi europei.

Nel 2006, dopo un acceso dibattito, approfondimenti e consultazioni, l'Eurostat ha preso una decisione riguardo al trattamento delle spese militari oggetto di contratti pluriennali che si fonda sulla considerazione che la spesa per l'acquisto di beni militari, in quanto compresa tra i consumi intermedi, deve essere registrata nel momento in cui avviene lo scambio tra venditori e acquirenti, ovvero allorquando i beni entrano come *input* nel processo produttivo, a

prescindere quindi dal momento in cui viene giuridicamente trasferita la titolarità del bene.

In applicazione di questo principio e al fine di ottenere un trattamento omogeneo, l'Eurostat, il 9 marzo 2006, ha pubblicato alcune regole di contabilizzazione che hanno riguardato prevalentemente due tipologie di acquisizioni di beni militari non convertibili a scopi civili: i contratti di *leasing* e gli acquisti nel quadro di contratti a lungo termine.

Nel caso dei contratti di *leasing* di beni militari non convertibili a scopi civili, si presuppone che il rischio dell'operazione rimanga a carico delle autorità militari committenti che, di fatto, ne acquisiscono subito la proprietà economica al momento della consegna. Al pari del *leasing* finanziario la registrazione dell'operazione avviene nei conti nazionali per un ammontare pari al valore totale dei beni nel momento di stipula del contratto, e non, quindi, alla chiusura del contratto. L'operazione finanziaria di contropartita fa nascere, quindi, un debito verso i fornitori che sarà estinto periodicamente con il pagamento del canone.

L'altra tipologia affrontata nella decisione dell'Eurostat riguarda gli acquisti di sistemi complessi di apparecchiature e mezzi ad esclusivo uso militare nel quadro di contratti a lungo termine, quali velivoli, navi, veicoli corazzati, sistemi complessi di difesa e così via. Secondo le regole generali, essi vanno registrati tra i consumi intermedi nel momento della consegna, quando cioè sono idonei a entrare nel processo produttivo.

Così, nel caso di consegne graduali di esemplari uguali, o parti simili di equipaggiamenti, la registrazione dei costi deve seguire la cadenza delle consegne e non la stipula o la conclusione del contratto. Lo stesso vale nel caso di sistemi complessi i cui costi devono essere registrati nel momento della consegna di ciascuna parte del sistema e non nel momento in cui termina il contratto.

Infine, nel caso di costruzioni a esclusivo impiego militare - quindi non convertibili per uso civile - i relativi costi debbono essere registrati nel momento della consegna delle stesse, ad ultimazione dei lavori, quando, cioè, esse entrano nel processo produttivo delle amministrazioni pubbliche e non in base agli stati di avanzamento dei lavori. Il bene militare è, infatti, considerato un bene intermedio e, quindi, può essere utilizzato come input solo nel momento in cui è effettivamente operativo.

Per altro, considerata la difficoltà di rendere retroattiva la citata decisione, che avrebbe potuto compromettere le registrazioni effettuate nel passato, l'Eurostat, con una specifica norma transitoria, ha dato la possibilità ai singoli Stati membri di applicare i nuovi principi a partire dal 2005, salvaguardando in tal modo tutte le registrazioni effettuate fino al 2004.

In Italia, per ottemperare alle decisioni dell'Eurostat, l'ISTAT ha stipulato, nel settembre del 2007, una convenzione con lo stato maggiore della difesa e la Ragioneria generale dello Stato per lo scambio di informazioni e dati sulle spese militari. In base a questa convenzione, i dati sulle consegne e i relativi pagamenti sono forniti dallo stato maggiore della difesa.

In particolare, l'articolo 3 della convenzione stabilisce che: "Il Ministero della difesa, di concerto con la Ragioneria dello Stato, si impegna a fornire trimestralmente le informazioni e i dati sulle spese militari per armamenti effettuate con contratti o convenzioni pluriennali con società pubbliche e private, nazionali e internazionali. I dati dovranno far riferimento all'ammontare delle consegne, all'ammontare dei pagamenti e all'ammontare delle chiamate di fondi avvenute nel trimestre di riferimento. Inoltre, per i nuovi programmi di spesa, il Ministero della difesa si impegna a fornire le informazioni sulle convenzioni e i contratti stipulati nel trimestre di riferimento, con i relativi piani finanziari e di consegna dei beni e servizi."

La convenzione sta trovando progressiva attuazione, dal momento che i dati sulle consegne sono forniti con regolarità dallo stato maggiore della difesa mentre, per quanto riguarda i pagamenti, poiché i relativi dati non sono ancora forniti dal Ministero per singoli programmi, l'ISTAT elabora le sue stime in modo forfaitario sulla base dei soli mandati di pagamento. Il Ministero della difesa, per altro, si sta attrezzando per fornire anche una ripartizione dei pagamenti in base ai programmi, in modo da consentire all'ISTAT di quantificare eventuali differenze tra i pagamenti e le consegne in relazione ai singoli programmi e per determinare conseguentemente il sorgere di debiti o crediti.

Attualmente, comunque, ogni trimestre, lo stato maggiore della difesa fornisce il valore delle consegne suddiviso in dieci grandi gruppi di progetti che vanno dai sistemi satellitari, ai mezzi terrestri, navali e aerei e così via. Di questi dieci gruppi l'ISTAT, nel fornire i dati provvisori sino al 2008, quali risultanti dalla tabella che segue, ha auspicato di poter ottenere questa ripartizione anche per i pagamenti, completando, così, l'insieme delle informazioni di dettaglio.

Tabella 4

<b>Spese pluriennali per armamenti (milioni di euro)</b>					
<b>Programmi pluriennali</b>	<b>Pagamenti effettuati a tutto il 2004</b>	<b>Consegne</b>			
		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008*</b>
Sistemi satellitari	793,2	20,2	20,6	269,8	158,4
Mezzi terrestri	1.713,4	53,1	36,1	82,2	155,6
Mezzi navali	3.257,8	52,0	139,5	36,9	145,9
Mezzi aerei	11.180,7	1.448,1	1.423,6	1.403,2	1.623,3
Sistemi missilistici	1.881,4	121,4	90,1	543,5	524,8
Sistemi d'arma e materiali d'armamento	481,4	15,3	28,8	35,3	291,9
Sistemi c4I	263,1	26,3	41,9	201,4	154,5
Ricerca scientifica	563,4	117,6	71,6	71,7	62,6
Infrastrutture	884,5	178,2	159,7	207,4	336,5
Ammodernamenti minori, supporti addestrativi/operativi/logistici	3.637,7	65,3	194,4	161,3	313,6
<b>Totale consegne</b>	<b>24.656,5</b>	<b>2.097,4</b>	<b>2.206,4</b>	<b>3.012,7</b>	<b>3.767,0</b>
<b>Pagamenti**</b>	<b>24.656,5</b>	<b>3.870,0</b>	<b>2.988,0</b>	<b>3.029,0</b>	<b>2.545,0</b>
<b>Differenza competenza-cassa</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.772,6</b>	<b>-781,6</b>	<b>-16,3</b>	<b>1.222,0</b>
* Dati provvisori					
** Per gli anni 2005-2008 stima Istat sui mandati di pagamento					

Per altro, è stato rilevato che, attualmente, non risultano modalità di concertazione tra le varie amministrazioni coinvolte (Ministero della difesa, ISTAT e Ministero dell'economia) per concordare i tempi di consegna dei sistemi di armamento al fine di minimizzarne l'impatto sui conti pubblici, evitando che, ove possibile, un eccessivo volume di consegne si verifici nel medesimo esercizio finanziario. A tal fine, si potrebbe anche prevedere, sfruttando una possibilità

contemplata dalla decisione Eurostat del 2006, un'articolazione di ogni singolo programma per moduli di attuazione e consegna successivi in modo da ripartire gli oneri su più esercizi finanziari.

Più in generale, riguardo al rapporto tra le diverse amministrazioni, è emerso un difetto di coordinamento tra Ministero della difesa e Ragioneria generale dello Stato in merito agli impegni pluriennali assunti dall'amministrazione della difesa nell'ipotesi di programmi di armamento realizzati attraverso la cooperazione internazionale, che sfuggono al monitoraggio della Ragioneria in quanto i decreti ministeriali che li autorizzano non sono trasmessi a quest'ultima, ma soltanto alla Corte dei conti<sup>19</sup>.

Ciò comporta evidenti problemi soprattutto nel caso dell'adozione di misure di contenimento della spesa adottate dal Ministero dell'economia attraverso la tecnica della riduzione lineare degli stanziamenti di bilancio, poiché il rischio che si corre è quello di incidere su stanziamenti di bilancio sui quali erano già stati assunti impegni internazionali e da considerarsi per ciò stesso "incomprimibili". Tale rischio si è concretizzato nel 2006 quando, con la legge finanziaria, fu disposta la riduzione lineare degli stanziamenti per investimenti fissi lordi, tra cui anche quelli per armamenti nella misura del 40 per cento. Con riferimento a tale anno, come risulta dalle precedenti tabelle 2 e 3, si è assistito a una notevole riduzione della spesa per l'anno 2006, che è scesa a circa 1,5 miliardi di euro a fronte di un livello medio di circa 3 miliardi di euro. Tale riduzione non si è però registrata anche negli anni successivi, in quanto il nuovo livello di spesa, quale risultante dalla decurtazione precedentemente disposta, non era sufficiente all'attuazione degli accordi in essere. Si è reso così necessario, a partire dall'anno 2007, attraverso alcune norme contenute nelle finanziarie 2007, 2008 e 2009, riallineare gli stanziamenti del bilancio della difesa agli impegni presi a livello internazionale, con un conseguente "rimbalzo" rispetto agli stanziamenti 2006.

Da qui l'esigenza di modificare la legislazione vigente nel senso di prevedere che i decreti di autorizzazione dei programmi di armamento debbano essere adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, (o comunque sentito quest'ultimo) come per altro già previsto per i programmi concernenti la realizzazione dei programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali, finanziati dall'apposito fondo istituito dalla citata legge finanziaria per il 2007<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Si veda al riguardo l'audizione del direttore generale del Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Biagio Mazzotta, nella seduta della Commissione Difesa dell'11 marzo 2009.

<sup>20</sup> In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali.

#### **4. I CONTROLLI SUI PROGRAMMI DI ARMAMENTO: DISCIPLINA VIGENTE E PROCEDURA PARLAMENTARE**

La disciplina legislativa vigente in materia di programmi di armamento presenta alcuni profili problematici che riguardano principalmente i rapporti Governo-Parlamento.

Innanzitutto, come già evidenziato in precedenza, ai sensi della citata disciplina, devono essere trasmessi per il parere parlamentare soltanto i programmi di armamento finanziati dal Ministero della difesa e non anche quelli sostenuti dal Ministero dello sviluppo economico.

Inoltre, nell'ambito dei programmi facenti capo al Ministero della difesa non devono essere altresì trasmessi per il parere quelli destinati al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte. La logica sottesa a tale criterio sta nel fatto che si intende assicurare la possibilità di pronunzia da parte del Parlamento per i programmi riconducibili a un incremento delle capacità operative dello strumento militare, demandando invece alla sola decisione governativa le altre fattispecie, nel presupposto che per queste ultime la valutazione parlamentare sia già stata assolta in tempi precedenti.

Si tratta di un criterio che, tuttavia, suscita perplessità dal momento che essendo il quadro di riferimento molto dinamico, nulla esclude che in ordine al medesimo armamento di cui si intenda semplicemente mantenere le dotazioni, il Parlamento, in presenza di uno scenario mutato rispetto al passato, possa svolgere una diversa valutazione in termini di priorità e di opportunità.

Suscita altresì perplessità l'ulteriore criterio adottato ai fini dell'individuazione dei programmi che devono essere trasmessi per il parere ossia quello del relativo finanziamento a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio. La nozione di ordinario stanziamento di bilancio, infatti, non ha mai trovato una puntuale definizione normativa a causa della difficoltà di collegarla a parametri obiettivi.

Tale difficoltà risulta oggi ancora più evidente ove si consideri che la legge n. 196 del 2009, recante la nuova disciplina contabile, all'articolo 23, sembra implicitamente escludere la possibilità di collegare tale nozione al parametro forse più obiettivo utilizzato in via di prassi nel passato, ossia quello della spesa storica. Infatti, tale articolo vieta la formulazione delle previsioni di spesa sulla base del mero calcolo della spesa storica incrementale e conferma la funzione programmatica del bilancio a legislazione vigente affermatasi negli ultimi anni, per effetto della quale, invece, sono consentite significative rimodulazioni tra molteplici voci di spesa.

Ne consegue che il concetto di ordinario stanziamento di bilancio risulta, oggi forse più di prima, quanto mai sfuggente poiché non consente di individuare una



netta linea di demarcazione tra ciò che dovrebbe essere autorizzato in via amministrativa e ciò che, invece, dovrebbe essere finanziato con legge.

A questo riguardo significativo è il fatto che il Ministro della difesa nell'audizione del 18 novembre 2008 ha sottolineato come dall'attuazione della legge Giacchè emerga un esclusivo utilizzo del bilancio ordinario come fonte di finanziamento, mentre non si è mai fatto ricorso a finanziamenti autorizzati per legge.

Tutto ciò considerato, risulterebbe forse opportuno ancorare a parametri obiettivi la distinzione tra programmi finanziabili con legge e quelli finanziabili a valere sul bilancio, salvo modificare la legislazione vigente nel senso di prevedere, come di fatto già avviene in via di prassi, che i programmi di armamento, a prescindere dalla propria forma di finanziamento, debbano essere trasmessi per il parere parlamentare.

A tale disciplina legislativa, per molti aspetti carente, si affianca una procedura parlamentare per l'esame dei programmi di armamento che appare presentare anch'essa numerosi profili problematici.

Innanzitutto, in entrambe le Camere i programmi di armamento sono assegnati per il parere alla sola Commissione Difesa e non anche alla Commissione Bilancio.

Ciò suscita più di una perplessità dal momento che il finanziamento di tali programmi a valere sugli "stanziamenti ordinari" di bilancio non risulta di per sé garanzia sufficiente ad assicurarne nel tempo la copertura finanziaria, dal momento che, da un lato, la nozione di ordinario stanziamento, come detto, non risulta ancorata a parametri obiettivi, dall'altro, tali stanziamenti sono soggetti a frequenti rimodulazioni.

In primo luogo, andrebbe quindi valutata l'opportunità di prevedere che i programmi di armamento siano assegnati alla Commissione Bilancio ai fini dell'espressione del suo parere sui profili di carattere finanziario.

In secondo luogo, si potrebbe rendere la programmazione finanziaria relativa ai programmi stessi più stringente, senza tuttavia escludere quei margini di flessibilità normalmente necessari a piani di investimento che si protraggono per numerosi anni. Un simile obiettivo potrebbe essere realizzato attraverso quegli strumenti previsti dalla vigente disciplina contabile che consentono alla legge finanziaria – divenuta ora legge di stabilità - di riprogrammare talune autorizzazioni di spesa in funzione delle effettive esigenze. Tale soluzione, che implicherebbe innanzitutto il trasferimento degli stanziamenti di bilancio in materia di armamenti nell'alveo della legislazione sostanziale di spesa, avrebbe il pregio di mantenere fermi i vincoli finanziari derivanti dal *plafond* delle risorse stanziate, rendendo però del tutto trasparenti le eventuali rimodulazioni operate nel corso degli anni dalla stessa legge di stabilità, opportunamente illustrate da

un'apposita relazione tecnica, che potrebbe recare una proiezione delle risorse programmate anche per un congruo periodo successivo al triennio. Le rimodulazioni che si intendono introdurre attraverso legge finanziaria, potrebbero per altro essere opportunamente preannunciate e motivate dal Governo alle Commissioni parlamentari competenti, con congruo anticipo rispetto all'apertura della sessione di bilancio, all'atto della presentazione del documento riassuntivo che dovrebbe collegare i singoli programmi di armamento alle linee strategiche del dicastero, a cui dianzi si è fatto cenno.

In terzo luogo, si potrebbe modificare la normativa vigente nel senso di prevedere una sospensione dei termini per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari nelle more della sessione di bilancio.

Va infatti considerato che le rimodulazioni delle risorse di bilancio risultano molto frequenti di anno in anno nel corso della sessione di bilancio che segna il passaggio dal quadro finanziario relativo al triennio in corso a quello successivo.

La programmazione finanziaria, quale risultante dal bilancio pluriennale, è infatti aggiornata annualmente per "scorrimento" durante la sessione di bilancio. Ciò comporta che le previsioni di spesa per il primo e il secondo anno del nuovo triennio si sovrappongano a quelle concernenti il secondo e il terzo anno del precedente triennio, mutandone, talvolta anche sensibilmente, l'ammontare.

E' evidente che in presenza di tali rimodulazioni l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti durante la sessione di bilancio non può fondarsi su un quadro finanziario stabile. Infatti, i programmi di armamento trasmessi per il parere continuano a fare riferimento al vecchio triennio finanziario i cui stanziamenti, per il secondo e terzo anno, risultano affievoliti, ma non ancora sostituiti, dal nuovo quadro finanziario risultante dai documenti di bilancio presentati dal Governo al Parlamento, in quanto essi possono essere oggetto di modifiche in sede di esame parlamentare.

La sospensione dei termini per l'espressione dei pareri durante la sessione di bilancio, quindi, consentirebbe alle Commissioni di esprimersi soltanto in presenza di un quadro finanziario divenuto definitivo con l'approvazione della manovra.

Inoltre, considerata la rilevanza che la spesa per armamenti riveste per la difesa nazionale, andrebbe valutata l'opportunità di stabilire che le deliberazioni del Governo che dispongono variazioni delle risorse destinate ai programmi di armamento siano sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa, in coerenza con quanto previsto per le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 18 febbraio 1997, n. 25. In questo modo, si riuscirebbe ad assicurare una sede qualificata di riflessione, fin dal momento della loro impostazione, sulle conseguenze di tali misure sulla difesa nazionale.

Infine, va sottolineato come non sia stata ancora prevista alcuna procedura di controllo sistematico sull'attuazione dei programmi di armamento su cui le Commissioni parlamentari hanno espresso il proprio parere. Si tratta di una lacuna non trascurabile che si va ad aggiungere alla mancata previsione normativa di un obbligo per il Governo di comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, analogamente a quanto avviene in altri ordinamenti, eventuali sensibili superamenti dei limiti di spesa originariamente previsti, ovvero differimenti o rinunce a programmi sui quali le Commissioni hanno già espresso il loro parere.

Proprio al fine di colmare tali lacune, si potrebbe valutare l'opportunità di istituire all'interno della Commissione Difesa un Comitato permanente simile a quello che fu costituito dalla IV Commissione della Camera dei deputati nella X Legislatura, il 31 gennaio 1989, in sede di prima attuazione della legge Giacchè, aggiornandone adeguatamente le funzioni<sup>21</sup>.

Si ricorda che a tale Comitato fu demandato, oltre all'espressione dei pareri sui progetti di legge, anche *“l'esame delle questioni relative ai sistemi d'arma e quindi lo svolgimento dell'attività istruttoria in ordine alle richieste dei relativi pareri da parte del Governo, restando inteso che, nella fattispecie, tale esame preliminare deve sfociare in una proposta alla Commissione, competente in via esclusiva all'espressione di tali pareri, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento”*<sup>22</sup>. In questo modo, in sostanza, pur rimanendo correttamente in capo alla Commissione plenaria la deliberazione di un parere rivolto al Governo, si attribuiva a tale organismo specializzato, lo svolgimento della fase istruttoria, preliminare alla deliberazione del parere. Al Comitato, tuttavia, non venivano affidate funzioni particolarmente innovative, in quanto non era previsto lo svolgimento di alcuna specifica attività funzionale alla fase istruttoria.

Sulla base di quanto visto in precedenza, invece, si potrebbe pensare all'ipotesi di affidare a tale Comitato anche il compito di monitorare lo stato di attuazione dei programmi già deliberati, ai fini della presentazione di una relazione periodica alla Commissione, che dovrebbe avvenire prima della scadenza del termine per la trasmissione alle Camere del citato documento riassuntivo da parte del Governo. Così facendo, infatti, non solo si riuscirebbe ad avere una visione complessiva e dinamica dei programmi in corso, ma si disporrebbe, all'interno di una sede particolarmente qualificata, di elementi istruttori dettagliati sull'evoluzione di ciascun programma. In tal modo, potrebbe

---

<sup>21</sup> Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, *“Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la Commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria”*.

<sup>22</sup> Si veda al riguardo l'intervento del Presidente della Commissione Difesa, Lelio Lagorio, nella seduta del 31 gennaio 1989.

svolgersi in maniera strutturata tutta quella complessa attività di controllo, attualmente dispersa negli atti di sindacato ispettivo dei singoli deputati che, per quanto preziosi, risultano per loro stessa natura inadeguati ad offrire una sistematica visione d'insieme della materia. Ciò risulterebbe di particolare rilievo sia ai fini dell'esame del citato documento riassuntivo sia in relazione al controllo sui programmi più complessi che, essendo realizzati in più fasi e richiedendo una pronuncia parlamentare sull'avvio di ciascuna di esse, necessitano di una conoscenza approfondita sul loro stato di attuazione.

Inoltre, anche alla luce della recente evoluzione della disciplina comunitaria, di cui si dirà tra breve, andrebbe altresì previsto che le relazioni illustrative, che corredano i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, dovrebbero precisare se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per esigenze di segretezza, indicandone le ragioni. La stessa precisazione, per altro, dovrebbe essere contenuta nel predetto documento riassuntivo, con riferimento a ciascun programma d'arma, compresi quelli *in itinere*, per i quali si sia già fatto ricorso alla medesima deroga.

Infine, andrebbe affrontato il tema del carattere vincolante o meno del parere espresso dalle Commissioni parlamentari competenti. In proposito, al di là dei problemi pratici a cui darebbe luogo l'attribuzione di un vincolante carattere al parere parlamentare - a causa della difficoltà di rendere convergenti i pareri espressi dalle due Camere in mancanza di un meccanismo di *navette*<sup>23</sup> - si rileva che, in tal modo, si finirebbe per introdurre una forma di codecisione Governo-Parlamento non prevista dalla Carta costituzionale. Una soluzione sicuramente meno problematica, anche perché già ampiamente sperimentata in altre occasioni, potrebbe essere invece quella di prevedere un obbligo per il Governo di tornare nuovamente davanti alle Commissioni, qualora non intendesse recepire il parere da esse reso, spiegandone le ragioni, fermo restando che, in tale caso, a conclusione del nuovo passaggio parlamentare il programma potrebbe essere comunque adottato dal Governo.

## 5. L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO EUROPEO

L'esigenza di programmazione e razionalizzazione della spesa del settore della difesa si è posta anche a livello europeo. A questo proposito, nel corso dell'indagine, è stato osservato come sia necessario superare il frazionamento del mercato europeo della difesa. Infatti, se a livello di organizzazione societaria,

---

<sup>23</sup> Tali problemi, per altro, potrebbero essere risolti riconoscendo carattere vincolante ai due pareri soltanto nelle parti che recano identiche prescrizioni.

l'industria europea si è notevolmente razionalizzata, in quanto attraverso acquisizioni, alleanze e scambi di pacchetti azionari è giunta alla costituzione di quattro gruppi di dimensioni europee (EADS, Thales, BAE System e Finmeccanica), a livello industriale, invece, non è avvenuto altrettanto, posto che tali società, anche a causa della difficoltà a integrare le produzioni a livello transnazionale, come si vedrà in seguito, continuano ad avere impianti, linee di produzione e uffici dislocati nelle diverse nazioni.

In questa situazione, il mercato europeo risulta non solo quantitativamente più ristretto di quello statunitense,<sup>24</sup> ma soprattutto caratterizzato dalla netta prevalenza di alcuni mercati nazionali e dalla dispersione delle risorse su numerosi programmi di armamento. Sotto il primo profilo basti pensare che circa il 75 per cento della spesa è concentrata in Francia, Gran Bretagna e Germania, mentre il restante 25 per cento fa capo ai rimanenti Stati membri dell'Unione europea; sotto il secondo profilo, invece, va sottolineato come gli Stati Uniti, sebbene destinino ai programmi di armamento risorse di gran lunga superiori a quelle investite dall'Europa, hanno in corso di sviluppo 27 programmi principali contro gli 89 europei censiti dalla Commissione europea<sup>25</sup>.

Per fare fronte a questa situazione, sono in corso diverse iniziative per giungere alla realizzazione di un mercato europeo integrato della difesa, in un processo che è oramai in corso dagli anni Novanta.

### **5.1 L'OCCAR (*Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement*)**

La prima iniziativa, in ordine di tempo, per giungere alla realizzazione di un mercato unico della difesa è stata la costituzione dell'OCCAR (*Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement*), che è un'organizzazione multinazionale per la gestione dei programmi di armamento in cooperazione, creata attraverso una convenzione, ratificata da sei Stati (Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito).

L'inizio dell'Organizzazione è stato segnato dalla dichiarazione franco-tedesca di Baden Baden, a valle delle missioni di Petersberg del 1992, con l'enunciazione dei principi sulla cooperazione internazionale, che sono stati trasformati successivamente nei principi dell'OCCAR.

---

<sup>24</sup> In particolare, nel 2006 la spesa europea per le acquisizioni e la ricerca è stata di 40 miliardi di euro a fronte dei 141 miliardi di euro degli Stati Uniti; quella per la ricerca è stata di 10 miliardi di euro contro i 58 miliardi di euro degli Stati Uniti. Si vedano al riguardo i dati forniti dall'Eda – *European Defence Agency*, <http://www.eda.europa.eu>.

<sup>25</sup> Si veda la riguardo l'audizione di rappresentanti dello IAI, nella seduta della Commissione Difesa del 13 gennaio 2009.

Nel 1998, completata l'attività preparatoria, si è giunti alla firma della convenzione e al processo di ratifica da parte dei Parlamenti nazionali delle prime quattro nazioni partecipanti, che si è concluso nel 2001, a cui hanno aderito poco dopo il Belgio, nel 2003, e la Spagna, nel 2005. L'Italia ha ratificato la convenzione nel 2000, con la legge 15 novembre 2000, n. 348.

I principi istituzionali su cui si fonda l'organizzazione sono cinque: favorire il rapporto costo-efficacia nella gestione delle cooperazioni in materia di programmi di armamento; armonizzare i requisiti delle varie nazioni e le tecnologie disponibili; creare una base industriale competitiva in ambito europeo; rinunciare al principio del *juste retour* e aprire alle altre nazioni<sup>26</sup>.

In concreto la missione dell'OCCAR consiste nell'agevolare e gestire i programmi di collaborazione nel campo degli armamenti e dei dimostratori tecnologici durante tutta la durata del sistema: dalla definizione alla dismissione e ritiro dal servizio.

Ai programmi possono partecipare anche Stati non membri attraverso la stipula di appositi accordi internazionali ratificati dai Parlamenti nazionali<sup>27</sup>.

L'OCCAR è formata oltre che dai sei Stati membri, anche dall'amministrazione esecutiva, denominata OCCAR-EA (OCCAR *Executive Administration*) il cui ufficio centrale è a Bonn, che si occupa della gestione diretta dei programmi di armamento.

Al di sopra degli organi amministrativi vi sono alcuni comitati specialistici formati dalle sei nazioni partecipanti (*In-Service Support committee, Future Task & Policy committee, Finance committee, Security committee, Programme Committees*).

Il massimo organo decisionale dell'OCCAR è il cosiddetto «*Board of Supervisors*» formato dai Ministri della difesa dei sei Paesi membri che ne hanno delegato la partecipazione ai Direttori nazionali degli armamenti o ai loro equivalenti.

Attualmente vi sono poi sette divisioni, ognuna delle quali incaricata di gestire un programma, vale a dire:

- il programma A400M per la realizzazione di un velivolo di trasporto strategico;

---

<sup>26</sup> La rinuncia al principio del *juste retour*, ossia al principio che prevede un ritorno in termini di lavoro per le industrie nazionali pari ai costi sostenuti da quella nazione per la partecipazione al programma di armamento, implicherebbe che tale ritorno dovrebbe essere valutato non sul singolo programma ma su più programmi suddivisi in più anni. Tuttavia, per ragioni di politica industriale, questo principio non viene sempre seguito e per la maggior parte dei programmi OCCAR si continua a usare il principio per cui il finanziamento concesso da ciascun paese deve essere uguale al ritorno in termini di lavoro per le rispettive industrie nazionali.

<sup>27</sup> Ai sensi del Capitolo X della Convenzione, infatti, l'OCCAR può cooperare sia con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, quali ad esempio la NATO, sia con Paesi non membri.

- il programma Boxer per la realizzazione di un veicolo blindato multiruolo a cui partecipano la Germania e l'Olanda, sebbene quest'ultima non aderisca all'OCCAR;

- il programma Cobra per la realizzazione di un sistema radar a controbatteria a cui partecipano Francia, Germania e Regno Unito, che già si trova nella fase di sviluppo e produzione e che è anche stato usato in combattimento in Iraq e Libano;

- il programma Fregata Europea Multi-Missione (FREMM), che riguarda la realizzazione di fregate multimissione italo-francesi, il cui piano di finanziamento cominciato nel 2006 dovrebbe concludersi nel 2022. Per l'Italia sono previste 10 unità navali, di cui 6 già ordinate e confermate, da consegnare fra il 2013 e il 2017, e le 4 rimanenti legate alla conferma delle cosiddette *tranches conditionelles*, ossia le opzioni;

- il programma di comunicazione *European Secure Software Defined Radio* (ESSOR) a cui partecipano oltre a tre nazioni OCCAR, fra cui l'Italia, anche la Finlandia, la Polonia e la Svezia;

- il programma Tigre per la realizzazione di un elicottero da combattimento multiruolo in tre versioni (una per la Francia, una per la Germania e una per la Spagna);

- il programma missilistico FSAF-PAAMS a cui partecipano tre nazioni (Italia, Francia e il Regno Unito).

Il portafoglio complessivo, ossia il costo totale dei citati programmi calcolato in funzione delle singole fasi della programmazione, supera di poco i 45 miliardi di euro<sup>28</sup>.

Ai fini della gestione dei programmi, l'OCCAR opera su incarico degli Stati (anche non membri) che glieli affidano in gestione dopo aver realizzato una pianificazione comune di sviluppo.

L'integrazione di un nuovo programma richiede la firma di tre documenti: una *integration decision*, a cura del *Board of Supervisors*; un *memorandum of*

---

<sup>28</sup> A tali programmi se ne aggiungono altri di prossima integrazione, ossia:

- il programma MUSIS (*Multinational Space-based Imaging System*), un sistema di sorveglianza satellitare che riunisce cinque nazioni OCCAR (Italia, Francia, Germania, Spagna e Belgio) più la Grecia. Il programma ha lo scopo di sviluppare un sistema di satelliti, che sostituiranno, in Italia, il COSMO-SkyMed e, in Francia e in Germania, i satelliti di osservazione dell'attuale generazione;

- il programma UGTV (*Unmanned Ground Tactical Vehicle*), relativo alla realizzazione di un veicolo tattico terrestre non pilotato;

- il programma BIO EDEP, finalizzato alla realizzazione di una famiglia di sistemi per la scoperta di agenti biologici;

- il programma *Advanced Unmanned Air Vehicles* (A-UAV), effettuato in cooperazione fra Spagna, Germania e Francia per la realizzazione di un aereo non pilotato a grande autonomia;

- il programma DIRCM, relativo ad un sistema di contromisure per i missili aria-aria sviluppato da Francia e Germania.

*understanding*, sviluppato non sotto la responsabilità dell'OCCAR, ma sotto quella delle nazioni, anche se l'OCCAR facilita il dialogo fra di esse; infine, il documento più importante, la *programme decision* che specifica le obbligazioni fra gli Stati partecipanti e l'OCCAR ed è legalmente vincolante per tutti gli Stati partecipanti al programma, siano o meno essi Stati membri dell'OCCAR.

In particolare, la *programme decision* stabilisce gli obiettivi del programma con riferimento ai tempi di realizzazione del sistema, ai costi e alle prestazioni tecnico-operative, l'impegno finanziario per l'intera durata del programma, la procedura contrattuale e i vari livelli di approvazione e, infine, tratta gli aspetti della sicurezza in due documenti allegati denominati *programme security instruction* (PSI) e la *security classification guide* (SCG).

Con riferimento agli aspetti legati alla sicurezza, è importante inoltre ricordare che, attualmente, vige un accordo di sicurezza che coinvolge i sei Stati membri dell'OCCAR. Se alcuni Paesi non membri dell'OCCAR partecipano a un programma, è necessario un accordo di sicurezza separato, in modo da permettere la trattazione degli aspetti di sicurezza anche per i Paesi non membri. Questo accordo di sicurezza viene negoziato in parallelo con il *memorandum of understanding* e con la *programme decision*.

Per quanto riguarda la NATO, è stato sottoscritto dal Segretario generale della NATO e dal Direttore dell'OCCAR un accordo di sicurezza per lo scambio di informazioni sulla gestione dei programmi OCCAR che potrebbero richiedere l'accesso a informazioni NATO classificate.

Durante il processo di integrazione, l'OCCAR si occupa anche della negoziazione del contratto con la controparte industriale. Il documento necessario per gestire un programma è il contratto firmato dal Direttore dell'OCCAR, in nome e per conto delle Nazioni partecipanti, e le controparti industriali, a cui sono allegati i citati documenti in materia di sicurezza.

Il sistema di gestione dei programmi è basato su un insieme di norme, regolamenti e direttive, denominato OCCAR management procedures (OMPs), approvati dal *Board of Supervisors*. Le OMPs sono costituite da dodici procedure gestionali che trattano vari aspetti (gestione dei programmi, integrazione, aspetti legali, *procurement*, *term and condition* contrattuali, personale, reclutamento, eccetera) e sono oggetto di revisione periodica. Inoltre, ogni anno, il *Board of Supervisors* approva l'*OCCAR business plan*, in cui viene fornito il quadro dei piani di gestione dei diversi programmi.

Per quanto concerne le relazioni fra i vari organismi dell'OCCAR e le nazioni, per ogni programma viene indicato il *Programme board*, che è una versione ridotta del *Board of Supervisors*, in quanto vi partecipano solamente i Direttori nazionali degli armamenti delle nazioni partecipanti al programma e ha la funzione di fornire le direttive strategiche al programma stesso. Al di sotto del



*Programme board* si colloca il *Programme committee*, l'organismo deputato alla supervisione del programma, formato dai capi del *procurement* interessato.

Il Direttore dell'OCCAR è direttamente responsabile verso il comitato di programma; a sua volta, la divisione di programma, a capo della quale vi è il *programme manager*, è direttamente responsabile verso il direttore dell'OCCAR.

L'organizzazione vanta un *budget* operativo di circa 4 miliardi di euro per l'anno 2009, ossia la quantità di danaro che le nazioni partecipanti hanno approvato per il medesimo anno, un personale di 230 unità<sup>29</sup> a fronte di un bilancio dell'Unione europea destinato alla difesa di circa 50 miliardi con 20.000 addetti, per la parte governativa, e circa 150.000 addetti, per la parte industriale.

Nell'ottica dell'evoluzione della politica europea di sicurezza e difesa, si prevede che nel 2015-2020 l'OCCAR possa giungere a gestire per conto dell'Agenzia europea della difesa, come meglio si vedrà in seguito, 10-15 programmi di armamento e, quindi, che possa espandersi in modo da soddisfare i requisiti operativi armonizzati nell'ambito dell'Agenzia stessa.

## **5.2 L'Agenzia europea della difesa**

La seconda iniziativa in ordine di tempo è stata l'istituzione dell'Agenzia europea degli armamenti. Tale Agenzia, a differenza dell'OCCAR, non è espressione di una cooperazione multilaterale di alcuni Stati membri dell'Unione, ma rappresenta una realtà istituzionale dell'Unione, costituita per dare supporto alla politica europea di sicurezza e difesa (PESD) avviata nel 1999. Lo scopo dell'Agenzia europea della difesa è quello di supportare 26 degli Stati membri dell'Unione<sup>30</sup> nel loro impegno per migliorare le capacità di difesa europee nel campo della gestione della crisi, nonché sostenere la PESD.

In particolare, l'EDA assolve a quattro funzioni principali, ciascuna delle quali affidata ad un direttorato: promuovere la cooperazione nel campo degli armamenti; migliorare la base tecnologica e industriale della difesa; supportare la creazione di un mercato europeo della difesa competitivo; promuovere le attività della ricerca nel campo della difesa.

Per quanto riguarda le relazioni con l'OCCAR bisogna innanzitutto sottolineare che parte delle attività dell'OCCAR, vale a dire quelle relative alla creazione della base industriale europea e all'armonizzazione dei requisiti sono state trasferite all'Agenzia europea della difesa all'atto della sua costituzione.

<sup>29</sup> Le persone che operano nelle imprese con cui l'OCCAR si interfaccia, invece, sono circa 10.000.

<sup>30</sup> La Danimarca, infatti, non vi prende parte in quanto usufruisce sulla materia della difesa di una clausola di *opting out*.

In estrema sintesi, quindi, si può dire che l'Agenzia europea per la difesa agisce come gli stati maggiori nazionali, analizzando le capacità e armonizzando i requisiti fra le varie nazioni. Svolta questa funzione, l'EDA assegna la gestione dei programmi all'OCCAR che agisce, quindi, come braccio operativo dell'Agenzia europea per la difesa.

A tal proposito, si sta predisponendo un progetto di protocollo per una collaborazione tra OCCAR ed EDA. In futuro, l'EDA potrebbe essere l'ambiente dove – sulla base della volontà dei Paesi membri - si svilupperanno le idee fino al momento di passare alla fase di acquisizione e di sviluppo del progetto. A questo punto, il progetto passerebbe all'OCCAR, che si presenterebbe come un'agenzia di acquisizione con una struttura esistente e capace.

L'EDA è guidata dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea e gli Stati membri vi prendono parte attraverso *Steering board* (Comitati direttivi) chiamati a riunirsi in quattro configurazioni: con i Ministri della difesa; con i Direttori nazionali degli armamenti; con i Direttori della ricerca tecnologica e con quelli della pianificazione della politica militare in funzione dei differenti argomenti in discussione nelle riunioni.

L'Agenzia ha già sviluppato una nuova formula per realizzare investimenti congiunti nella ricerca tecnologica, i *joint Investment Programmes* (programmi congiunti di investimento), che rappresentano progetti complessi che coprono varie aree tecnologiche e sono basati sulla competizione e non sul principio del *juste retour*.

Nel campo dello sviluppo delle capacità militare, l'Agenzia ha elaborato una *Long term Vision*, che prende in considerazione non solo i fattori militari, ma anche quelli ambientali, economici, culturali demografici, energetici, relativi alla *global governance* e al diritto internazionale. Dalla *long Term Vision* è stato ricavato un *Capability Development Plan* (piano di sviluppo delle capacità). Sulla base del piano sono state ricavate ventiquattro azioni, di cui dodici prioritarie, che forniscono le aree su cui lavorare congiuntamente. Le principali sono: *network enabled capability* (NEC); contromisure mine marittime (MMCM); sorveglianza marittima (MARSUR - MARitime SURveillance); *intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance architecture* (ISTAR); supporto medico; esternalizzazioni del supporto logistico; lotta ai dispositivi esplosivi improvvisati e difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare. In sostanza, attraverso tali azioni, si incoraggiano le nazioni, che stanno lavorando in questi settori in maniera autonoma, a coordinarsi.

L'Agenzia ha poi stabilito un codice di condotta su base volontaria in materia di *procurement* nel settore della difesa per gli Stati membri, da applicarsi su base volontaria, non vincolante e a livello intergovernativo. Il codice, approvato nel 2005 e in vigore dal 2006, in sostanza, intende spingere gli Stati membri a

rispettare un certo grado di competizione negli acquisti quando gli stessi Stati stessi derogano alle regole comunitarie. In particolare, si prevede l'apertura dei rispettivi mercati nazionali attraverso gare pubblicizzate su un apposito Bollettino Elettronico dei contratti e una supervisione dell'Agenzia sul rispetto delle regole stabilite.

Il 15 maggio 2006 è stato poi adottato un secondo codice sulle migliori pratiche per i fornitori, che fa da corollario al primo, con lo scopo di estendere i vantaggi di una giusta concorrenza fino ai *subcontractor* che non vogliono candidarsi come fornitori principali. Lo strumento elettronico di supporto a tale codice è l'*Elettronic Bulletin Board*.

### **5.3 Le più recenti iniziative assunte dall'Unione europea e dagli Stati membri**

La Commissione europea, nel dicembre 2006, ha emesso una comunicazione interpretativa sull'articolo 296 del Trattato istitutivo delle Comunità europee, divenuto ora articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che esclude dalle disposizioni del mercato interno le misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno degli Stati membri e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Con la comunicazione la Commissione ha inteso chiarire le condizioni, i limiti e le modalità applicative dell'eccezione di sicurezza nazionale in tema di norme comunitarie applicabili agli appalti di forniture e servizi militari, al fine di contrastare l'interpretazione estensiva di tale disposizione fin ad allora adottata dagli Stati dell'Unione.

In particolare, fra le linee guida della Comunicazione vi è la conferma, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che le eccezioni devono essere decise e motivate caso per caso e che deve essere dimostrato che l'applicazione della normativa europea non avrebbe consentito di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro.

Successivamente, la Commissione, con "il pacchetto difesa", ha inteso regolamentare il mercato in settori sensibili. Innanzitutto, con la direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, che disciplina le procedure di aggiudicazione, si prende atto del fatto che il mercato della difesa non può essere gestito secondo le regole del mercato civile. Fino a pochi anni fa il fatto che non esistesse una disciplina *ad hoc* che tenesse conto delle peculiari esigenze del mercato della difesa, infatti, aveva in qualche modo indotto gli Stati membri ad aggirare l'ostacolo attraverso il ricorso alla deroga di cui all'articolo 296 del Trattato.

Con tale direttiva, in sostanza, si mettono a punto una serie di regole che rappresentano un compromesso tra l'esigenza di aprire il mercato europeo nel settore della difesa a un minimo di competizione e quella di tutelare determinate capacità nazionali facendole sviluppare verso una dimensione europea. Proprio per tale ragione la direttiva non prevede la procedura aperta - quella cioè in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta - che rappresenta invece la regola nel mercato civile, perché ritenuta inadeguata a fronte delle esigenze di riservatezza e sicurezza delle informazioni. Sono invece previste la procedura ristretta - secondo cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e soltanto quelli invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta - e quella negoziata, attraverso la quale, con pubblicazione del bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da esse scelti e negoziano con uno o più di

essi le condizioni dell'appalto sulla base delle indicazioni del bando di gara. In queste due procedure i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto sono l'offerta economicamente più vantaggiosa<sup>31</sup> ovvero il prezzo più basso.

In alternativa a tali due procedure, se le stesse sono ritenute dall'amministrazione aggiudicatrice non idonee all'aggiudicazione dell'appalto, si può ricorrere al dialogo competitivo: in questa procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare, sulla base delle necessità di massima indicate dall'amministrazione aggiudicatrice che quindi avvierà un dialogo con i candidati ammessi al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le proprie necessità. Criterio di aggiudicazione è dato dall'offerta economicamente più vantaggiosa.

Infine, qualora la pubblicazione del bando comporti la diffusione al pubblico di informazioni che potrebbero essere utilizzate contro l'interesse pubblico, in particolare in materia di difesa o sicurezza, è consentito, a determinate condizioni, il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. La direttiva consentirà comunque di tutelare gli acquisti che coinvolgono capacità tecnologiche e industriali ritenute di interesse strategico. In particolare, dalla direttiva sono esclusi, principalmente, i contratti per i quali l'applicazione della direttiva stessa obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni il cui rilascio è considerato contrario agli interessi essenziali della sua sicurezza, ovvero quando i contratti riguardano un programma di cooperazione fra due o più Stati membri che comporti un'attività di ricerca e sviluppo, o infine quando gli stessi sono assegnati da un Governo ad un altro per la fornitura di materiale militare o sensibile.

Pertanto, nella direttiva sono state inserite una serie di clausole volte a salvaguardare le forme di cooperazione che, comunque, l'Europa ha messo in campo in questi anni e che rappresentano un successo per l'integrazione europea, come ad esempio i programmi di cooperazione intergovernativa (Eurofighter, NH90, EH101) che sono soggetti a regole che garantiscono un certo livello di competizione o i programmi che fanno capo all'Agenzia europea e all'OCCAR. Resta ferma, comunque, la possibilità per gli Stati membri di invocare l'articolo 296 del Trattato, secondo l'interpretazione che ne ha dato la Commissione europea nella sua comunicazione di cui prima si è detto.

Sempre nell'ambito del pacchetto difesa, è stata approvata dal Parlamento europeo nel dicembre 2008 la direttiva 2009/43/CE concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa che impone agli Stati membri di

---

<sup>31</sup> il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non consente solo una concorrenza di prezzo, ma anche una concorrenza di altri fattori.

procedere a un sistema di controllo comune sui trasferimenti di prodotti militari all'interno dell'Unione europea.

Finora, sempre in base all'articolo 296, tutti gli Stati membri hanno considerato i trasferimenti da uno Stato a un altro come esportazioni. Ai sensi della nuova direttiva, invece, queste operazioni sono considerate esportazioni, soltanto quando sono indirizzate verso l'esterno dello spazio comune europeo, oltre i confini europei. Ai fini dei trasferimenti interni, la direttiva fissa quindi una serie di modalità cioè stabilisce l'introduzione di una serie di licenze, determinando alcuni criteri per l'assegnazione delle stesse.

Infine, nella stessa prospettiva si colloca la LOI, lettera di intenti, sulla base della quale nel 2000 è stato sottoscritto un Accordo quadro tra Francia, Gran Bretagna, Germania, Svezia, Spagna e Italia, destinato a dare ai Paesi con maggiori componenti industriali - circa il 90 per cento del complesso industriale dell'Unione europea - regole comuni in settori determinanti per la cooperazione. L'Accordo è stato ratificato dall'Italia con la legge 17 giugno 2003, n. 148.

Il 13 marzo 2008 il comitato esecutivo dell'Accordo quadro ha approvato un emendamento all'articolo 16 dell'accordo stesso che riguarda la cosiddetta «licenza per componenti», ossia la possibilità data all'interno di uno stesso gruppo industriale o di gruppi industriali associati nella produzione di un determinato equipaggiamento di trasferire componenti da un paese all'altro, dovendo sottostare a un'unica autorizzazione iniziale e non ad autorizzazioni date volta per volta.

Il legislatore nazionale sarà quindi chiamato a procedere al recepimento di tali direttive e alla ratifica del citato emendamento all'accordo quadro<sup>32</sup>.

Nel caso della direttiva sulle acquisizioni il suo recepimento comporterà l'elaborazione di un codice degli appalti pubblici militari che affianchi l'attuale codice per gli appalti pubblici civili, in modo da offrire alle amministrazioni lo strumento attraverso il quale procedere nelle acquisizioni.

Nel caso, invece, dei trasferimenti la situazione è molto complessa, in quanto la legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dalla legge 17 giugno 2003, n. 148, dovrebbe essere rivista alla luce delle citate iniziative europee che

---

<sup>32</sup> In proposito, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 luglio 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), il Governo è stato delegato ad adottare i decreti legislativi occorrenti per dare attuazione a numerose direttive tra cui anche la citata direttiva 2009/81/CE, indicata nell'allegato B. Per le direttive il cui termine di recepimento scade nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 96, come nel caso della direttiva in esame - il cui termine è scaduto il 21 agosto 2010 - i decreti legislativi dovranno essere adottati entro il medesimo termine di tre mesi. Gli schemi dei citati decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nel citato allegato B sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza di quello previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 90 giorni.

presuppongono, da un lato, un sistema di controlli molto semplificato per la circolazione del materiale all'interno dell'Unione europea, dall'altro, che la responsabilità riguardo al rispetto delle regole che gli Stati fissano per l'esportazione a Paesi terzi debba essere trasferita maggiormente verso le imprese certificate dai governi, attraverso la verifica dell'affidabilità dei sistemi di autocontrollo interni alle imprese stesse.

Dagli elementi emersi nel corso dell'indagine, non si può che convenire sulla necessità di un'integrazione del mercato europeo della difesa, in primo luogo, come premessa indispensabile per la realizzazione di una spesa nel settore razionalizzata e maggiormente efficiente. D'altra parte, lo stato dei progressi conseguiti in vista della realizzazione di un mercato europeo integrato della difesa non appare ancora pienamente soddisfacente, come dimostra anche il fatto che, nel corso dell'indagine conoscitiva, sono emersi dubbi riguardo ai risultati fin qui conseguiti dall'Agenzia europea per la difesa<sup>33</sup>. Risulta del pari evidente che l'attuazione della direttiva relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza rappresenterà un banco di prova significativo tutti gli Stati membri - compresa l'Italia nei cui confronti sono state avviate diverse procedure di infrazione per non corretta attuazione dell'articolo 296 del Trattato istitutivo della Comunità europea - per verificare la loro effettiva volontà di aprire il settore al principio della competizione.

## **6. Le industrie della difesa**

Un quadro generale della situazione delle industrie operanti nel settore della difesa è stato fornito nel corso dell'indagine conoscitiva dai rappresentanti dell'Associazione Industrie per l'Aerospazio, i sistemi e la difesa (AIAD), che raggruppa la maggior parte delle società operanti nel settore dell'aerospazio e della difesa. A tale quadro si sono poi aggiunti gli specifici contributi resi dai rappresentanti dei principali gruppi industriali del settore: Finmeccanica, Fincantieri, Iveco e Avio.

I rappresentanti dell'AIAD hanno sottolineato innanzitutto come tale settore, nel 2007, abbia fatto registrare un fatturato stimato intorno ai 12 miliardi di euro e una bilancia commerciale con un *sur plus* delle esportazioni rispetto alle importazioni di circa 4,5 miliardi di euro. Gli addetti diretti del settore sono circa 60.000, ma ad essi bisogna aggiungere anche gli occupati dell'indotto, per un ammontare complessivo quantificabile tra le 150.000 e le 200.000 unità. Si tratta quindi di un settore produttivo che offre un notevole contributo al nostro paese non soltanto sotto l'aspetto tecnologico, ma anche per quanto concerne la forza lavoro.

<sup>33</sup> Si veda l'audizione dei rappresentanti dell'istituto Affari internazionali, nella seduta della Commissione Difesa del 13 gennaio 2009.

E' stata quindi sottolineata, alla luce dell'attuale crisi economica, l'esigenza di dare sostegno agli investimenti per mantenere i livelli occupazionali, anche in considerazione del fatto che, nel 95 per cento dei casi, gli investimenti tecnologici nel settore della difesa generano delle fortissime ricadute anche sul mercato civile, non solo nel settore dello spazio, ma anche in quello delle componenti navale, terrestre e aeronautica. Inoltre, è stata rimarcata la necessità di assicurare una pianificazione rigorosa della spesa destinata agli armamenti, evitando fluttuazioni nell'erogazioni delle risorse pubbliche.

A tal riguardo è stato ricordato come le imprese del settore siano costrette ogni anno ad affrontare il problema dei pagamenti da parte del committente pubblico. In molti casi, infatti, i pagamenti iniziano soltanto dalla seconda metà dell'anno, generando difficoltà non solo per le grandi imprese, ma soprattutto per le piccole e medie che, avendo minori possibilità di ottenere anticipazioni o forme di pagamento *pro solvendo* e *pro soluto* da parte del sistema creditizio, sono costrette comunque a sopportare sensibili oneri finanziari. Si tratta quindi di una penalizzazione per le piccole e medie imprese che, tra l'altro, debbono anche affrontare le difficoltà nascenti da un fenomeno diffuso in una situazione di crisi quale quella attuale, ossia la tendenza della grande impresa a riportare al proprio interno i lavori che normalmente sono esternalizzati a beneficio delle imprese più piccole. In questo quadro, sono state pertanto sollecitate misure per favorire l'accesso al credito delle imprese minori e per favorire i consorzi tra di esse affinché possano realizzarsi programmi comuni di investimento. Infine, considerato che numerosi programmi non sono più nazionali, ma in cooperazione internazionale, è stata richiamata l'attenzione sulla esigenza di mantenere all'interno del paese un adeguato ritorno tecnologico, attraverso la negoziazione di *offset* diretti che assicurino una ricaduta tecnologica sul territorio nazionale, in modo da evitare che la piccola e media impresa perda professionalità e tecnologie.

## **6.1 Finmeccanica**

Come evidenziato dal presidente, Pier Francesco Guarguaglini<sup>34</sup>, Finmeccanica è il maggiore gruppo italiano operante nell'alta tecnologia, nei settori aeronautico, elicotteristico, dell'elettronica per la difesa, dello spazio, dell'energia e dei trasporti. I ricavi del gruppo per l'anno 2008, comprendendo anche quelli derivanti dalla società americana *DRS Technologies*, recentemente acquisita, sono risultati pari a circa 17 miliardi e 100 milioni di euro di cui l'82 per cento relativi all'aerospazio e alla difesa.

Il gruppo ha ormai assunto una dimensione multinazionale tanto che nel 2008 soltanto il 30 per cento del suo fatturato è stato prodotto in Italia e il 70 per cento

<sup>34</sup> Si veda la seduta della Commissione Difesa del 1° aprile 2009.



nel resto del mondo, soprattutto in Gran Bretagna (13 per cento) e Stati Uniti (12 per cento). E' stato sottolineato come per il gruppo risulti abbastanza difficile acquisire ordini da Paesi europei, mentre la situazione migliora con i programmi internazionali, come dimostra il fatto che Finmeccanica partecipa alla realizzazione in cooperazione internazionale di importanti programmi come l'EFA, il Tornado, gli elicotteri NH90 e AW-101, le fregate FREMM e Orizzonte, i siluri leggeri MU90, e il sistema satellitare per l'osservazione della terra Cosmo-SkyMed.

Per quanto riguarda i programmi più significativi a cui prende parte Finmeccanica, sono stati ricordati quelli relativi ai settori aeronautico, elicotteristico, ai sistemi radar, alle comunicazioni, agli armamenti e ai sistemi satellitari.

Facendo riferimento al settore aeronautico, è stato ricordato il C27-J, che è un velivolo da trasporto tattico per la cui fornitura Finmeccanica ha stipulato un contratto con l'Esercito degli Stati Uniti, nonché l'M-346, l'addestratore avanzato di nuova generazione, che vede l'interessamento dell'Italia e degli Emirati Arabi, con possibilità di un successivo ampliamento delle forniture all'India, all'Arabia Saudita e alla Grecia.

Nel campo elicotteristico è stato segnalato l'AW101, risultante da un programma sviluppato assieme alla Gran Bretagna, nonché la famiglia Lynx, un elicottero della Gran Bretagna.

Nel campo dei sistemi radar sono stati ricordati il Vixen-E e il Seaspray, rispettivamente radar da combattimento e di sorveglianza, entrambi a scansione elettronica. Si tratta di due radar molto avanzati, di cui uno verrà adottato dalla Gran Bretagna, mentre l'altro è già stato adottato dalla Guardia costiera degli Stati Uniti. Accanto a questi due radar compaiono tutta una serie di sistemi di visione notturna ad infrarossi che vengono utilizzati a bordo di navi, elicotteri, carri armati e velivoli corazzati. Infine, vi è l'EMPAR, impiegato sulle navi FREMM ed Orizzonte, che verrà ulteriormente migliorato.

Nel campo delle comunicazioni è stato menzionato un lettore di targhe per il controllo della velocità adottato dai Carabinieri e anche da alcune città degli Stati Uniti, quali New York e Los Angeles.

Per quanto riguarda gli armamenti, sono stati citati i cannoni navali di medio calibro da 76mm venduti a quasi tutte le Marine del mondo, che sono stati migliorati nel corso del tempo, tanto da essere adottati anche dalla Marina americana. Infine, relativamente all'attività *under water*, sono stati ricordati i siluri Black shark e MU-90.

Riguardo ai sistemi satellitari, è stato citato il programma Cosmo-SkyMed per l'osservazione della Terra che svolge un'attività sia civile sia militare: esso opera

con maggior precisione e segretezza se l'attività riguarda il campo militare e con minor precisione per attività civili.

Anche il Presidente Guarguaglini, così come i rappresentanti dell'AIAD, ha richiesto un rafforzamento del contributo pubblico alla ricerca, posto che esso risulta nettamente inferiore a quello assicurato dai principali paesi industrializzati. Infatti, mentre l'Italia destina alla ricerca e allo sviluppo il 9 per cento della spesa complessiva, gli Stati Uniti ne destinano ben il 53 per cento, la Francia il 50 per cento e la Gran Bretagna il 45 per cento. Si tratta, quindi, di una differenza sensibile che rischia di alterare la competizione internazionale a svantaggio dell'industria italiana, soprattutto ove si consideri la prospettiva di una maggiore apertura dei mercati alla concorrenza.

In questo quadro, sono stati sollecitati miglioramenti delle procedure per perfezionare e velocizzare i programmi, in quanto, soprattutto nell'ambito della partecipazione a programmi internazionali, eventuali ritardi nell'erogazione dei finanziamenti possono porre l'Italia, in una posizione di svantaggio rispetto agli altri *partner*. In particolare, è stato sottolineato come i programmi che passano attraverso il Ministero dello sviluppo economico devono essere realizzati di concerto tra il Ministero della difesa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante lo svolgimento di ben 37 fasi procedurali, che comportano inevitabili ritardi. Per quanto riguarda invece i rapporti con l'estero, sul fronte delle esportazioni è stato chiesto un maggior supporto pubblico, mentre per quanto concerne le importazioni è stata sollecitata una politica più incisiva di *offset* per le tecnologie. Sempre sul fronte dell'utilizzo delle ricadute tecnologiche, inoltre, è stata segnalata la necessità di un maggior coordinamento tra le amministrazioni competenti al fine di sfruttare adeguatamente le tecnologie duali. Infine, analogamente a quanto rilevato dai rappresentanti dell'AIAD, è stata richiesta una maggiore certezza nelle risorse programmate per un arco di tempo pluriennale, anche perché i programmi che si realizzano in cooperazione internazionale si sviluppano per periodi che vanno dai dieci ai quindici anni.

## 6.2 Fincantieri

Come evidenziato dall'amministratore delegato Giuseppe Bono<sup>35</sup>, Fincantieri opera nel settore delle navi mercantili, precisamente nella fascia alta (crociere e traghetti di dimensione e qualità superiori) e in quello delle navi militari, dei megayacht, del *refitting*, ossia del loro restauro e ammodernamento, nonché della manutenzione. A Fincantieri fa capo anche Marine Systems – una società che si occupa della componentistica – che, pur essendo stata sviluppata all'interno del gruppo, è divenuta un'unità di *business* autonoma.

<sup>35</sup> Si veda la seduta della Commissione Difesa del 23 giugno 2009.

In particolare, per quanto riguarda le navi militari, è stato ricordato come, verso la metà degli anni '90, dopo un quindicennio di stasi, furono lanciati da parte della Marina e dei Governi dell'epoca alcuni programmi di ammodernamento, sostenuti poi dai Governi successivi, che hanno consentito a Fincantieri – grazie anche all'esperienza maturata nel settore civile – di sviluppare importanti tecnologie e di realizzare un'ampia gamma di prodotti quasi unica al mondo.

Negli ultimi anni, Fincantieri, prevedendo che le grandi commesse della Marina si sarebbero esaurite, ha cercato di prevenire il calo della domanda, lanciando nuovi *business* da inserire nei cantieri militari, ad esempio quello dei megayacht, ossia quello degli yacht oltre i settanta metri che, essendo realizzati con una tecnologia abbastanza simile a quella usata nella cantieristica militare, si prestano ad essere costruiti nei cantieri militari, al coperto. In questa stessa prospettiva, Fincantieri ha anche lanciato il business del *refitting* e della manutenzione, sulla base della considerazione che l'aumento delle flotte, anche commerciali, spingerà sempre più gli armatori a concentrarsi nelle loro attività e ad affidare ai costruttori la manutenzione e l'operabilità del ciclo di vita della nave. Inoltre, come tutte le industrie nazionali della difesa, anche Fincantieri ha cominciato a realizzare al proprio interno molti componenti difficilmente reperibili dall'esterno (eliche, alcuni motori, sistemi di stabilizzazione, eccetera) anche vendendoli a terzi attraverso *Marine System*. Recentemente Fincantieri si è sviluppata anche nel settore dell'automazione navale attraverso la costituzione di una *joint venture* al 50 per cento con la ABB Italia, nella convinzione che i sistemi di automazione saranno sempre più sofisticati e richiederanno sempre meno personale militare con conseguenti vantaggi non solo in termini di costi, ma anche in termini di fornitura di navi con requisiti più flessibili rispetto alle attuali varie classificazioni delle navi militari.

Alla riduzione tendenziale delle commesse interne si è poi aggiunta la crisi mondiale che ha investito anche il settore della cantieristica. Nei primi cinque mesi dell'anno 2009 - con riferimento a tutta la cantieristica - gli ordini sono stati infatti il 90 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Al fine di mantenere l'assetto produttivo esistente, Fincantieri ha cercato di fronteggiare tale situazione, in primo luogo, rendendo la localizzazione dei cantieri (ben otto su tutto il territorio nazionale<sup>36</sup>), ancorché in astratto economicamente poco conveniente, un suo punto di forza e di flessibilità, realizzando in ciascun cantiere la costruzione di singoli pezzi successivamente assemblati, in modo da poter effettuare consegne in tempi ravvicinati; in secondo luogo, facendo crescere il settore militare, che attualmente rappresenta il 20-25 per cento del fatturato totale, pur in presenza di una diminuzione della domanda

<sup>36</sup> Monfalcone (Gorizia), Marghera (Venezia), Ancona, Sestri Ponente (Genova), Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante (Genova), Muggiano (La Spezia), Palermo e Castellammare di Stabia (Napoli).

interna, attraverso un incremento degli investimenti all'estero, soprattutto negli Stati Uniti.

E' stato infatti sottolineato che, sebbene in molti settori esista un *gap* tecnologico tra gli Stati Uniti e l'Europa, nel campo navale, invece, tale *gap* è registrabile in senso opposto. Infatti, gli europei - soprattutto gli italiani, ma anche i francesi e per certi versi i tedeschi - dispongono di tecnologie più evolute rispetto a quelle americane. Pertanto, alla fine dell'anno 2008 Fincantieri su sollecitazione della Marina e del Congresso americani ha acquistato alcuni cantieri nella regione dei grandi laghi in vista della realizzazione per la Marina militare americana di un grande programma denominato LCS (*Littoral Combat Ship*) per la costruzione di navi da pattugliamento per il controllo delle coste americane, destinate a far fronte alle nuove esigenze di sicurezza nazionale.

In questo contesto nazionale e internazionale in continua evoluzione, è stata sottolineata l'esigenza di una riqualificazione della spesa pubblica mediante:

- una concentrazione degli sforzi soltanto sui programmi in cui vi siano delle eccellenze nazionali da salvaguardare, anziché attraverso la partecipazione a tutti i maggiori programmi internazionali (europei o americani);

- la stipula di nuovi contratti che comprendano tutto il ciclo di vita della nave, in modo da alleggerire le Forze armate dall'onere della manutenzione, analogamente a quanto avviene in Inghilterra, Stati Uniti e Francia;

- l'eventuale rimodulazione dei programmi di acquisizione in funzione delle risorse effettivamente disponibili per l'approntamento dei mezzi, in modo da evitare il rischio che una parte consistente dei mezzi acquistati rimanga di fatto inutilizzata;

- un maggior sostegno alla ricerca e alla formazione del personale come misura indispensabile per favorire la competizione internazionale.

### 6.3 Iveco

Come sottolineato da Roberto Cibrario Assereto, *Senior vicepresident Special Vehicles* della IVECO Spa<sup>37</sup>, IVECO rappresenta la principale realtà industriale italiana nel campo dei mezzi terrestri. La società è posseduta al 100 per cento dal gruppo FIAT e si occupa di uno dei settori fondamentali del gruppo, insieme alle automobili e alle macchine agricole e per le costruzioni.

L'Iveco è infatti uno dei più importanti costruttori di veicoli industriali a livello mondiale, ha un fatturato di circa 11 miliardi di euro, con un *trend* di crescita che è stato interrotto dalla crisi economico-finanziaria, manifestatasi nel corso del 2008. L'azienda ha circa 28.000 dipendenti, 27 stabilimenti produttivi sparsi in

<sup>37</sup> Si veda la seduta della Commissione Difesa del 14 ottobre 2009.

sedici Paesi; distribuisce i propri prodotti tramite una rete di 700 concessionarie e dispone di 6.000 centri di assistenza in oltre cento Paesi. Il settore *Special Vehicles* rappresenta circa il 10 per cento del fatturato, con oltre un miliardo di euro ed è in costante crescita negli ultimi anni; il 70 per cento circa di tale fatturato viene dedicato ai clienti esteri.

Tuttavia, IVECO non è solo un'azienda di produzione; essa è anche un operatore logistico di tutto rispetto, in grado di assicurare, nel mondo, l'assistenza a un parco di veicoli circolanti di quasi 3 milioni di camion. L'azienda rende disponibili queste capacità e competenze anche a supporto di tutta la pubblica amministrazione: Forze armate, vigili del fuoco, Polizia, protezione civile. Un'opportunità questa, secondo i responsabili dell'azienda, oggi non ancora del tutto utilizzata, che potrebbe invece offrire importanti economie ed efficienze operative, grazie a una rete globale per il supporto logistico e manutentivo integrato. Si tratta per altro di un'opzione che, ad avviso dell'azienda, potrebbe essere meglio sviluppata in tempi brevi, nel contesto di quella *partnership* con le Forze armate, già ampiamente sperimentata per lo sviluppo dei mezzi, e potrebbe essere foriero di benefici per l'intero paese non solo nell'attuale situazione di crisi della finanza pubblica, ma anche in futuro. Le società che operano nella divisione *Special Vehicles* sono tre: IVECO Astra, con un fatturato di circa 300 milioni di euro, 600 dipendenti e con sede e stabilimento a Piacenza; IVECO Magirus, con un fatturato di circa 300 milioni di euro, 1200 dipendenti e con stabilimenti in Italia, Germania, Francia e altri Paesi; IVECO *Defence Vehicles*, con un fatturato di 500 milioni di euro, 800 dipendenti, e con stabilimenti a Bolzano e a Vittorio Veneto.

L'Astra di Piacenza progetta, produce e assiste la gamma alta dei veicoli militari per impieghi logistici, con cabine blindate e non, utilizzati dall'Esercito italiano e da molte altre Forze armate.

IVECO Magirus opera dal 1864 nel settore dell'antincendio e della protezione civile e commercializza i propri prodotti in tutto il mondo.

IVECO *Defence Vehicles* produce un'ampia gamma di prodotti, dai veicoli più piccoli, per impieghi logistici e tattici, al notissimo Lince, ai camion militari, ai blindati e corazzati della società consortile IVECO-Oto Melara. Tali prodotti possono essere classificati in tre grandi famiglie: i veicoli *Armoured*, ovvero blindati e corazzati, i veicoli Multiruolo e i camion.

Per quanto riguarda i veicoli blindati, è stato sottolineato innanzitutto come già dalla metà degli anni '80 del secolo scorso i gruppi FIAT e Finmeccanica, primi in Europa ad adottare questo approccio, hanno deciso di coordinare e di integrare - prima in un consorzio e più recentemente in un'unica società, IVECO-Oto Melara - le loro attività nei blindati e nei corazzati, realizzando un unico referente nazionale in questo settore, in modo da consolidare la forte *partnership* con

l'Esercito e l'amministrazione della Difesa. Questa tipologia di prodotti, infatti, non si sviluppa autonomamente, ma richiede uno stretto rapporto di collaborazione che inizia proprio dalle specifiche esigenze operative delle Forze armate italiane. Il primo esempio di successo di questa collaborazione si è avuto nel settore dei blindati ruotati. A partire dal Centauro è stata infatti sviluppata una famiglia di veicoli blindati medi ad alta protezione (VBM) o Freccia, che costituirà la principale piattaforma del futuro Esercito italiano e sarà destinata a equipaggiare le brigate medie. Attualmente è prevista una fornitura complessiva di 249 unità per l'esercito italiano e vi è un interesse in merito all'acquisizione del veicolo anche da parte della Spagna e della Grecia. L'evoluzione della gamma porterà ad una nuova piattaforma anfibia, 8x8, in grado di coniugare il massimo livello di protezione con un'eccellente navigabilità.

Per quanto riguarda i veicoli Multiruolo, è stato evidenziato come la gamma dei prodotti sia in forte crescita, coerentemente con le nuove esigenze di una moderna Forza armata, particolarmente centrata sul fabbisogno delle operazioni di mantenimento della pace e di ricostruzione.

IVECO è in grado di coprire, con prodotti esistenti e con nuovi sviluppi, l'intero spettro dell'offerta – dai veicoli leggeri sino alle 26 tonnellate del Veicolo tattico multiruolo medio (VTMM) - assicurando il massimo della protezione unitamente a un'elevatissima mobilità. In questo ambito, si colloca anche il famoso veicolo tattico multiruolo leggero (VTMLM) Lince che è stato costruito secondo una concezione modulare, innovativa nel settore. Il cuore del veicolo è rappresentato dalla cellula di sopravvivenza - frutto dello studio su materiali avanzati - dotata di speciali sedili antiesplorazione<sup>38</sup>. Anche in questo caso, secondo l'azienda, è stato centrale il rapporto di *partnership* tra Difesa e industria, che ha condotto a notevoli risultati, come dimostra il fatto che il prodotto è stato venduto agli eserciti di nove Paesi europei, per oltre 2.500 unità e che il veicolo sta diventando uno *standard* di riferimento in questo settore. In proposito, sono stati evidenziati i vantaggi che si otterrebbero da un supporto logistico integrato che, applicato a tutta la flotta, con l'attuale ampiezza di consesso multinazionale, porterebbe significative opportunità in termini di efficienza e di risparmio anche al nostro paese.

Un altro prodotto della gamma dei veicoli Multiruolo è costituito dal VTMM che è un veicolo ad alta protezione che si pone in continuità con il Lince ed è destinato all'assolvimento dei compiti specialistici a supporto delle unità impegnate in missioni di *peacekeeping*. A differenza del *Lince*, che si colloca nel segmento delle 7,5 tonnellate, il VTMM si posiziona nel segmento 18 tonnellate nella versione 4x4 e 25 tonnellate nella versione 8x8, conservando in ogni

---

<sup>38</sup> La forma del veicolo è stata studiata per permettere, in caso di esplosione di una mina, che la forza sprigionata si propaghi verso i lati. Grazie a queste caratteristiche il veicolo possiede un elevato livello di protezione contro il fuoco delle armi leggere, gli IED e le mine.

condizione climatica e di lavoro, tutte le caratteristiche di mobilità e di agilità proprie del *Lince*.

Infine, per quanto riguarda i camion, IVECO è uno dei più importanti costruttori di veicoli industriali a livello mondiale, con una gamma completa di autocarri tattici che sono venduti agli eserciti di 80 Paesi. Si tratta di veicoli che sono impegnati in teatri operativi per assicurare il rifornimento e la movimentazione di quanto occorre alle forze impegnate sul campo. Tali veicoli, pur avendo un compito logistico e non *combat*, necessitano di un'adeguata protezione assicurata tramite specifici *kit* di blindatura montabili sulle cabine dei veicoli (i cosiddetti *add on*).

Nell'ambito di questo scenario complesso, sono stati sollecitati alcuni interventi, in parte già evidenziati nel corso delle audizioni di altri operatori del settore di cui dianzi si è dato conto. In particolare, è stata evidenziata la necessità di una programmazione adeguata degli investimenti per lo sviluppo di nuovi mezzi e percorsi snelli per consentire una veloce operatività delle soluzioni e, quindi, anche processi di acquisizione e autorizzazione all'*export* snelli e affidabili. In questo contesto, si inquadra, quindi, anche la richiesta di certezza nella copertura finanziaria dei programmi. Per l'industria, infatti, è indispensabile poter contare su di un piano di acquisizione pluriennale, caratterizzato da tempi certi. E' stato sottolineato al riguardo come nessun comparto industriale possa investire, sviluppare prodotti e garantire il livello occupazionale senza un quadro di riferimento certo. Inoltre, è stato evidenziato come nel 2009 soltanto una quota minoritaria (circa 400-500 milioni di euro) degli investimenti nei programmi di armamento facenti capo al Ministero della difesa sia destinata al settore terrestre. Nella prospettiva di un significativo recupero di risorse da destinare al settore, si potrebbe cogliere l'opportunità della collaborazione tra Difesa e industria nella logistica e manutenzione, capitalizzando i possibili risparmi che ne deriverebbero.

Infine, allo scopo di valorizzare le eccellenze tecnologiche nazionali, viene ritenuto centrale il rapporto tra industria, Governo e Forze armate, in modo da far diventare sistema la collaborazione che si è creata per la realizzazione del *Lince*. La partecipazione attiva delle industrie è considerata, infatti, un elemento essenziale per poter apportare le esperienze derivanti dal quotidiano competere in Paesi europei ed esteri.

Per quanto riguarda l'*export*, invece, è stata sottolineata l'esigenza che il nostro paese si ponga come parte attiva nel promuovere lo sviluppo di relazioni tra Governi, in ambito sia europeo sia atlantico, al fine di promuovere efficacemente i prodotti di eccellenza nazionale, sviluppare nuovi prodotti e sistemi in collaborazione con i *partner* internazionali.

## 6.4 Avio

Una delegazione della Commissione Difesa si è recata in missione a Colleferro (Roma), per visitare gli stabilimenti Avio<sup>39</sup>. Nel corso della visita i responsabili della società hanno illustrato la struttura dell'azienda e le sue principali attività. In particolare, è stato evidenziato innanzitutto che Avio opera nel settore della produzione e progettazione di motori aeronautici civili, militari, e dei lanciatori spaziali; dispone di stabilimenti dedicati alla revisione dei motori in servizio, ed è la prima azienda al mondo per le trasmissioni meccaniche aeronautiche e, in Europa, per la propulsione spaziale a solido.

Tutto ciò consente all'azienda di realizzare un fatturato annuo di 1.700 milioni di euro - di cui il 92 per cento derivante dalle esportazioni - che viene investito per oltre il 12 per cento in ricerca e sviluppo, tanto che la società collabora con tutte le principali Università e centri di ricerca in Italia e con alcuni tra i maggiori centri di ricerca aerospaziali mondiali.

Nell'azienda sono occupati 5.500 dipendenti, di cui 5.000 in Italia; oltre 1.000 dipendenti sono ingegneri e tecnici. Per quanto riguarda la struttura societaria, è stato ricordato che Avio, fondata nel 1908, è stata parte del Gruppo Fiat sino al 2003, attualmente è invece controllata dal fondo Cinven e da Finmeccanica.

Venendo alle attività aziendali, è stato sottolineato che quelle nel campo della Difesa riguardano la propulsione per tutti i principali programmi delle Forze armate italiane con particolare riferimento all'Aeronautica e alla Marina. Ad esempio, Avio partecipa con una quota del 20 per cento ai "programmi motore" dei velivoli Typhoon e Tornado; fornisce gli apparati propulsivi di portaerei e fregate; è *partner* della General Electric con una quota del 40 per cento per la motorizzazione dell'elicottero NH90. Inoltre, partecipa ad alcuni tra i più importanti programmi internazionali come l'F22, l'A400M, il C130J, l'Apache e Black Hawk, l'US101 (Marine One).

Con riferimento alle attività specifiche per la Difesa (Divisione AeroEngine Militare), Avio ha segnalato tre tematiche: il programma JSF, con particolare riguardo al ritorno industriale atteso dalle sue due motorizzazioni (programmi F135 e F136); la manutenzione delle flotte militari italiane; le recenti politiche di acquisizione dei nuovi sistemi d'arma.

Quanto alla prima tematica è stato evidenziato che il programma di sviluppo della motorizzazione per il JSF sarà quasi certamente l'ultimo per velivoli pilotati dall'uomo e, quindi, anche per i sistemi propulsivi caratteristici di tali applicazioni. È fondamentale quindi per Avio avere una partecipazione qualificata ad un programma internazionale così importante, in quanto solo attraverso un ruolo

---

<sup>39</sup> La missione ha avuto luogo il 7 ottobre 2009 e vi hanno preso parte, oltre al Presidente Edmondo Cirielli, i deputati Giacomo Chiappori (LNP), Giulio Marini (PdL) e Antonio Ruggia (PD).



attivo nello sviluppo di tale motorizzazione sarà possibile mantenere ed incrementare il *know-how* nazionale in discipline e tecnologie di ultima generazione con importanti ricadute anche per il mercato aeronautico civile.

Infatti, considerato che il ruolo di programma trainante e di riferimento per lo sviluppo di *know-how* è stato svolto negli ultimi anni dal motore EJ200 (Typhoon), la cui produzione dovrebbe terminare nel 2017, il JSF dovrebbe svolgere il ruolo di naturale «staffetta» tecnologica per proiettare l'industria motoristica nazionale nei prossimi 35-40 anni e per garantire un'occupazione che Avio stima, per il solo programma F136, in 500 addetti. L'obiettivo è quello di ottenere un ritorno industriale adeguato alle capacità tecniche e produttive dell'azienda e della sua filiera di fornitori italiani nonché un fatturato che consenta di garantire un livello di occupazione stabile. L'Avio è coinvolta attualmente in negoziazioni con le società di riferimento per entrambe le motorizzazioni.

Quanto al ritorno industriale previsto, per il programma F135 è stata ipotizzata una produzione per 9 anni su licenza (il progetto è infatti sviluppato interamente negli Stati Uniti da Pratt&Whitney), con un fatturato stimato in 100 milioni di dollari, mentre per il programma F136 le responsabilità di progetto e sviluppo nonché la produzione del 5 per cento del motore dovrebbero aver luogo in Italia, con un ricavo stimato di 3.800 milioni di dollari. In proposito, Avio ha già firmato, sia con General Electric, sia con Rolls-Royce il «Memorandum Of Agreement» per una co-partecipazione al programma F136 a vita intera; un analogo accordo, sempre per una partecipazione del 5 per cento, è stato siglato in Olanda per la società DutchAero, di proprietà Avio. Complessivamente, la motorizzazione F136 garantirebbe alla società uno sviluppo del fatturato pari a 7.600 milioni di dollari.

Per favorire e sostenere lo sviluppo del «sistema-paese» attraverso la partecipazione dell'industria italiana nel programma, Avio ha chiesto quindi di ribadire il supporto italiano allo sviluppo del motore F136; di non operare scelte definitive fino a quando non saranno chiare le soluzioni che potranno essere richieste dallo scenario americano e dai Paesi con i quali sono state definite ipotesi di collaborazione (Olanda e Norvegia); di assicurare la necessaria flessibilità e reversibilità alle eventuali decisioni italiane che anticipino queste scadenze.

Quanto al settore della manutenzione motori, Avio ha ricoperto storicamente un ruolo estremamente rilevante nell'ambito della Difesa, arrivando a soddisfare più dell'80 per cento dei fabbisogni di servizi per i motori aeronautici e navali delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato. Il livello di attività si è progressivamente ridotto e, dal 2001 ad oggi, si è più che dimezzato soprattutto per la riduzione delle risorse disponibili. Pur nella scarsità delle risorse finanziarie, per evitare perdita di capacità strategiche e consentire un supporto efficiente ed efficace all'operatività dei mezzi della difesa, è stata segnalata la necessità di disporre di una pianificazione pluriennale di fondi, nonché investire

in tecnologie di riparazione di ultima generazione, sviluppando il *know-how* necessario per operare sui motori più avanzati, in modo da garantire l'autonomia nazionale e vantaggi anche in termini di efficienza logistica, risparmi sul ciclo di vita del prodotto e allungamento della catena del valore fornito dall'industria italiana.

Con riferimento al tema dell'acquisizione dei nuovi sistemi d'arma, è stato segnalato come le scelte effettuate nel settore Difesa producano un impatto strategico, non solo sull'attività internazionale di Avio, ma anche su tecnologia, *know-how* di sistema e capacità di supporto alle esigenze operative nazionali. Infine, è stato sottolineato che, contestualmente all'acquisto di nuovi sistemi d'arma, è necessario continuare ad acquisire tutti i fattori di supporto della propulsione a favore dell'industria specialistica nazionale, in un'ottica sia strategica, ai fini dell'operatività delle Forze armate, sia di sviluppo del «sistema-paese». La propulsione, infatti, è un'area tecnologica confinata e strategica che richiede una gestione in servizio dedicata. Alla luce dell'esigenza della difesa di acquisire il supporto in servizio assieme al nuovo sistema d'arma, secondo i responsabili AVIO, si dovrebbe quindi esplorare la possibilità di adottare modelli cooperativi tra aziende velivoliste (o cantieri), aziende motoriste e personale delle Forze armate.

## CONCLUSIONI

Gli elementi emersi nel corso dell'indagine conoscitiva convergono su un dato e cioè che nel breve e nel medio periodo la difesa dovrà provvedere al *procurement* militare attraverso risorse che, a causa della crisi economica internazionale, appaiono sempre più limitate. Si tratta, ovviamente, di un problema che non riguarda solo l'Italia, ma che si pone a livello internazionale.

In ambito europeo, come visto, si sta cercando di affrontare la situazione attraverso numerosi interventi di razionalizzazione del settore che, dal lato dell'offerta, mirano all'integrazione e all'apertura ad una maggiore concorrenza dei mercati nazionali e dal lato della domanda sono volti allo sviluppo della cooperazione, all'armonizzazione dei requisiti e delle tecnologie disponibili.

Sul primo versante si collocano le due recenti direttive relative, rispettivamente, agli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza e alla semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa, nonché la modifica all'articolo 16 dell'Accordo quadro che riguarda la cosiddetta «licenza per componenti». Sul secondo versante, invece, possono essere sostanzialmente poste l'istituzione dell'*Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement* (OCCAR) e dell'Agenzia europea della difesa.

Si tratta di iniziative da cui si attendono benefici in termini di riduzione dei costi e che non solo necessitano di essere recepite tempestivamente nell'ordinamento nazionale, ma richiedono comportamenti conseguenti sia da parte delle imprese private sia da parte del committente pubblico.

Nel corso dell'indagine è infatti emerso che le imprese nazionali si troveranno sempre più esposte alla competizione internazionale e dovranno poter contare su interventi pubblici che consentano di porle su un piano di parità rispetto alle concorrenti straniere, salvaguardando le eccellenze nazionali. In particolare, è stata sottolineata l'esigenza che l'Italia si ponga sempre più come parte attiva nello sviluppare relazioni con altri governi, in ambito sia europeo sia atlantico, al fine di promuovere efficacemente i prodotti di eccellenza nazionale, sviluppare nuovi prodotti e sistemi in collaborazione con *partner* internazionali. In questa prospettiva, è stata sottolineata la necessità sia di incrementare le risorse destinate alla ricerca, che appaiono sensibilmente inferiori a quelle investite dai principali *partner* europei, sia di assicurare maggiore puntualità nell'erogazione delle risorse, posto che eventuali ritardi penalizzano soprattutto le piccole e medie imprese che hanno minori possibilità di accedere al credito. Al fine di liberare risorse da destinare a tali finalità, potrebbe risultare vincente una strategia che miri a razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate alla logistica e

alla manutenzione dei sistemi di armamento. Ciò potrebbe essere realizzato istituendo un unico centro di responsabilità, superando i problemi di separazione che, a causa di alcune rigidità della normativa vigente, ancora si riscontrano tra le diverse Forze armate. A questo riguardo, potrebbe risultare molto utile la realizzazione di un sistema informatico centralizzato che consenta di gestire unitariamente le scorte e la logistica con il contributo di tutte le Forze armate. Inoltre, qualora le imprese produttrici siano in grado di realizzare consistenti economie di scala e sappiano mettere a frutto l'esperienza che deriva dalla conoscenza diretta dei sistemi di armamento, potrebbe essere loro affidata la gestione della logistica e della manutenzione dei sistemi di armamento. Ciò non toglie, comunque, che si dovrebbe adeguatamente valorizzare l'area tecnico-industriale della Difesa, in modo da consentire la realizzazione di tali attività anche in economia, ove ciò risulti economicamente conveniente ovvero quando ne derivino vantaggi dal punto di vista operativo.

La centralità del tema delle risorse destinate ai sistemi d'armamento è dimostrata dalla sempre maggiore attenzione che in ambito europeo viene riconosciuta al problema dell'individuazione di adeguati criteri di contabilizzazione delle spese per armamenti. La decisione assunta da Eurostat nel 2006 dopo accesi dibattiti, approfondimenti e consultazioni, in merito al trattamento delle spese militari oggetto di contratti pluriennali, che sostanzialmente prescrive l'imputazione dell'onere in bilancio non già al momento del pagamento, ma all'atto della consegna del bene, imporrà giocoforza un maggiore coordinamento da parte delle amministrazioni interessate non solo ai fini di una corretta registrazione contabile della spesa, ma anche in vista di una minimizzazione dell'impatto della stessa sul bilancio annuale. Va quindi valutata molto positivamente la convenzione stipulata nel 2007 tra stato maggiore della difesa e la Ragioneria generale dello Stato per lo scambio di informazioni e dati sulle spese militari. Si tratta, per altro, solo di un primo passo che si auspica conduca, nel prossimo futuro, alla definizione di opportune procedure che, ferma restando la necessità di rispondere tempestivamente alle esigenze operative, consentano, ove possibile, di modulare le consegne in vista di un'oculata ripartizione della spesa sui bilanci annuali. In particolare, sfruttando una possibilità già contemplata dalla decisione Eurostat del 2006, i programmi di spesa della difesa, a tal fine, potrebbero essere articolati in diversi moduli di consegna.

Tali misure, tuttavia, sebbene utili sotto il profilo finanziario, non consentono di dare una risposta esaustiva al principale elemento di criticità della pianificazione generale e del connesso processo di acquisizione delle capacità operative, che è stato rilevato nel corso dell'indagine conoscitiva, ossia quello dell'incertezza delle disponibilità finanziarie nel medio e nel lungo termine, insita nella modalità di predisposizione del bilancio della difesa che avviene con le medesime regole vigenti per tutti i dicasteri e che, quindi, è legato a decisioni e scelte effettuate

sostanzialmente nella contingenza dell'anno finanziario di riferimento. Tali decisioni, ovviamente, si riflettono anche sui programmi di armamento, posto che tali programmi, in quanto finanziati in gran parte attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa, subiscono all'atto della costruzione del bilancio lo stesso trattamento delle altre voci di spesa. La nozione di ordinario stanziamento infatti non è di per sé idonea ad assicurare la stabilità nel tempo delle risorse destinate ai programmi di armamento, in quanto essa non ha mai trovato una puntuale definizione normativa a causa della difficoltà di collegarla a parametri obiettivi. Tale difficoltà risulta oggi ancora più evidente ove si consideri che la legge n. 196 del 2009, recante la nuova disciplina contabile, all'articolo 23, sembra implicitamente escludere la possibilità di collegare tale nozione al parametro forse più obiettivo utilizzato in via di prassi nel passato, ossia quello della spesa storica.

La nozione di ordinario stanziamento, quindi, in mancanza di un adeguato coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze, che predispose le eventuali misure di contenimento della spesa, e il Ministero della difesa, responsabile della programmazione di settore, si è quindi rivelata del tutto inadeguata a preservare le risorse da misure di riduzione trasversale degli stanziamenti di bilancio, anche nel caso in cui tali misure risultino suscettibili di incidere su impegni internazionali già assunti, come avvenuto, ad esempio, in occasione della manovra finanziaria per l'anno 2006. Per evitare tali inconvenienti, si potrebbe rendere la programmazione finanziaria più stringente, senza tuttavia escludere quei margini di flessibilità normalmente necessari a piani di investimento che si protraggono per numerosi anni. Un simile obiettivo potrebbe essere realizzato attraverso quegli strumenti previsti dalla vigente disciplina contabile che consentono alla legge finanziaria – divenuta ora legge di stabilità - di riprogrammare talune autorizzazioni di spesa in funzione delle effettive esigenze. Tale soluzione, che implicherebbe innanzitutto il trasferimento degli stanziamenti di bilancio in materia di armamenti nell'alveo della legislazione sostanziale di spesa, avrebbe il pregio di mantenere fermi i vincoli finanziari derivanti dal *plafond* delle risorse stanziare, rendendo però del tutto trasparenti le eventuali rimodulazioni operate nel corso degli anni dalla stessa legge di stabilità, opportunamente illustrate da un'apposita relazione tecnica, che potrebbe recare una proiezione delle risorse programmate anche per un congruo periodo successivo al triennio.

I problemi di coordinamento tra amministrazioni competenti si accentuano ove si consideri che una parte non trascurabile delle risorse destinate ai programmi di armamento è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico in quanto finalizzata alla valorizzazione e alla promozione dei settori produttivi a più elevato contenuto tecnologico, compreso appunto quello della difesa.

Alla luce di tali difficoltà, dovrebbero essere introdotte più stringenti modalità di coordinamento tra le diverse amministrazioni, valorizzando adeguatamente l'esperienza maturata nei rapporti tra Ministero della difesa e Ministero dello sviluppo economico, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), riguardo al coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze nelle procedure di assunzione di spesa nei programmi derivati da accordi internazionali.

In questa prospettiva, dovrebbe essere attentamente considerata la possibilità di facilitare il dialogo tra le diverse amministrazioni fin dai primi atti di programmazione, attraverso la predisposizione da parte del Ministero della difesa di un *rolling document*, ossia di un documento di programmazione pluriennale da aggiornare di anno in anno, che dovrebbe tenere conto anche degli specifici contributi resi dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda, rispettivamente, le risorse destinate alla ricerca e il quadro complessivo delle risorse disponibili. A tal fine, considerata la rilevanza che la spesa per armamenti riveste per la difesa nazionale, andrebbe valutata l'opportunità di stabilire che tale documento nonché le deliberazioni del Governo che dispongono variazioni delle risorse destinate ai programmi di armamento siano sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa - nella sua qualità di organo di alta consulenza e informazione del Presidente della Repubblica - in modo da assicurare una sede qualificata di riflessione, fin dal momento della loro impostazione, sulle conseguenze di tali misure sulla difesa nazionale.

In particolare, il documento dovrebbe uniformare le diverse informazioni - aggiornate sulla base dell'evoluzione della situazione sia gestionale sia programmatica, esponendo in un contesto unitario e dinamico il quadro strategico, i programmi di armamento in corso, quelli da avviare e le risorse disponibili - e potrebbe essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari con congruo anticipo rispetto all'apertura della sessione di bilancio.

Si tratterebbe infatti di un documento prezioso dal punto di vista del controllo parlamentare considerato che, al momento, tale controllo si manifesta esclusivamente attraverso l'espressione sui singoli programmi di armamento e non anche sul quadro complessivo della programmazione. Non si è infatti rivelato uno strumento adeguato a tal fine la nota integrativa che corredo lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il cui esame parlamentare risulta assorbito all'interno della più ampia procedura di esame dei documenti di finanza pubblica che ha ad oggetto non solo il citato stato di previsione, ma anche il disegno di legge finanziaria che quasi inevitabilmente finisce per catalizzare la discussione. La presentazione al Parlamento di un autonomo documento di programmazione consentirebbe alle competenti Commissioni di aprire una discussione su questo specifico argomento che potrebbe sfociare anche

nell'adozione di atti di indirizzo al Governo sulle linee strategiche della programmazione. Al tempo stesso ciò darebbe modo di collocare i singoli programmi su cui sarà espresso il parere da parte delle medesime Commissioni in una cornice unitaria, collegandoli a chiari indirizzi strategici.

Sempre sul fronte parlamentare, dovrebbero essere risolte le numerose questioni ancora aperte che rendono il controllo svolto dalle Commissioni competenti non pienamente soddisfacente.

In primo luogo, dovrebbe essere definito in modo esaustivo il novero dei programmi oggetto del controllo parlamentare, includendo in esso tutti i programmi di armamento a prescindere dalla loro forma di finanziamento, a valere o meno sugli ordinari stanziamenti del Ministero della difesa, compresi quelli destinati al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, in ordine ai quali il Parlamento, in presenza di uno scenario mutato rispetto al passato, potrebbe svolgere nel tempo una diversa valutazione in termini di priorità e di opportunità.

In secondo luogo, in sede di controllo, dovrebbero essere maggiormente approfonditi i profili finanziari dei programmi di armamento sui quali le Commissioni competenti sono chiamate ad esprimere il proprio parere, in quanto, come detto, il finanziamento di tali programmi a valere sugli stanziamenti ordinari di bilancio non risulta di per sé garanzia sufficiente ad assicurarne nel tempo la copertura finanziaria. A tal fine, dovrebbe essere valutata l'opportunità, da un lato, di assegnare tali programmi anche alla Commissione Bilancio, affinché essa possa esprimersi sui profili di carattere finanziario, dall'altro, di prevedere una sospensione dei termini per l'espressione dei pareri nelle more della sessione di bilancio, allorquando il quadro finanziario per il nuovo triennio non è ancora ben definito.

In terzo luogo, non è stata ancora prevista alcuna procedura di controllo sistematico dell'attuazione dei programmi di armamento su cui le Commissioni parlamentari si sono già pronunciate. Si tratta di una lacuna non trascurabile che si va ad aggiungere alla mancata previsione normativa di un obbligo per il Governo di comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, analogamente a quanto avviene in altri ordinamenti, eventuali sensibili superamenti dei limiti di spesa originariamente previsti, ovvero differimenti o rinunce a programmi sui quali le Commissioni hanno già espresso il loro parere.

Proprio al fine di colmare tali lacune, si potrebbe valutare l'opportunità di istituire all'interno della Commissione Difesa un Comitato permanente simile a quello che fu costituito dalla IV Commissione della Camera dei deputati nella X Legislatura, il 31 gennaio 1989, in sede di prima attuazione della legge Giacchè, aggiornandone adeguatamente le funzioni. A tale Comitato potrebbe essere affidato non solo il compito di provvedere alla fase istruttoria, preliminare alla

deliberazione del parere sui singoli programmi di armamento da parte della Commissione, ma anche quello di monitorare lo stato dei programmi già deliberati ai fini della presentazione di una relazione periodica alla Commissione, che dovrebbe avvenire prima della scadenza del termine per la trasmissione alle Camere del citato documento riassuntivo da parte del Governo. Così facendo, infatti, non solo si riuscirebbe ad avere una visione complessiva e dinamica dei programmi in corso, ma si disporrebbe, all'interno di una sede particolarmente qualificata, di elementi istruttori dettagliati sull'evoluzione di ciascun programma. In tal modo, potrebbe svolgersi in maniera strutturata tutta quella complessa attività di controllo, attualmente dispersa negli atti di sindacato ispettivo dei singoli deputati che, per quanto preziosi, risultano per loro stessa natura inadeguati ad offrire una sistematica visione d'insieme della materia. Ciò risulterebbe di particolare rilievo sia ai fini dell'esame del citato documento riassuntivo sia in relazione al controllo sui programmi più complessi che, essendo realizzati in più fasi e richiedendo una pronuncia parlamentare sull'avvio di ciascuna di esse, necessitano di una conoscenza approfondita sul loro stato di attuazione.

Andrebbe altresì previsto, anche alla luce della recente evoluzione della disciplina comunitaria, che le relazioni illustrative che corredano i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, dovrebbero precisare se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche per esigenze di segretezza, indicandone le ragioni. La stessa precisazione, per altro, dovrebbe essere contenuta nel predetto documento riassuntivo, con riferimento a ciascun programma d'arma, compresi quelli *in itinere*, per i quali si sia già fatto ricorso alla medesima deroga.

Inoltre, considerata la delicatezza della materia, dovrebbe essere attentamente valutata l'opportunità di prevedere il divieto per i responsabili del *procurement* militare di assumere incarichi dirigenziali nelle industrie degli armamenti per un congruo periodo di tempo decorrente dalla data di cessazione dal servizio.

Infine, andrebbe affrontato il tema del carattere vincolante o meno del parere espresso dalle Commissioni parlamentari competenti. In proposito, al di là dei problemi pratici a cui darebbe luogo l'attribuzione del carattere vincolante al parere parlamentare - a causa della difficoltà di rendere convergenti i pareri espressi dalle due Camere in mancanza di un meccanismo di *navette* - si rileva che, in tal modo, si finirebbe per introdurre una forma di codecisione Governo-Parlamento non prevista dalla Carta costituzionale. Una soluzione sicuramente meno problematica, anche perché già ampiamente sperimentata in altre occasioni, potrebbe essere invece quella di prevedere un obbligo per il Governo di tornare nuovamente davanti alle Commissioni, qualora non intendesse



recepire il parere da esse reso, spiegandone le ragioni, fermo restando che, in tale caso, a conclusione del nuovo passaggio parlamentare il programma potrebbe essere comunque adottato dal Governo.

Si tratta, come è evidente, di una pluralità di interventi, coerente con la complessità e l'ampiezza dei profili legati all'acquisizione dei programmi di armamento, che richiederebbero una complessiva "risistemazione" della disciplina vigente. Non di meno, per altro, alcuni interventi, soprattutto quelli relativi al controllo parlamentare e ai rapporti Governo-Parlamento, quali ad esempio la periodica presentazione da parte del Governo di un complessivo documento di programmazione, potrebbero essere realizzati, in mancanza di sostanziali impedimenti derivanti dalla legislazione vigente, anche attraverso l'adozione di atti di indirizzo che impegnino il Governo a darvi seguito.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

<b>ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:</b>	
Elezione del Presidente .....	122
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	123
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6- <i>quinquies</i> . Riprogrammazione del Fondo infrastrutture ». Atto n. 268 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	123
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. Atto n. 261 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	125
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	126
<b>ALLEGATO</b> ( <i>Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	129
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	128
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	128

#### **ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI**

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente provvisorio Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, indi del presidente eletto Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

#### **Elezione del Presidente.**

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	44
Maggioranza assoluta dei voti .....	23

Hanno riportato voti:

Giancarlo GIORGETTI ...	24
Bruno TABACCI .....	18
Schede bianche .....	2

Proclama eletto presidente il deputato Giancarlo Giorgetti che invita quindi ad assumere la Presidenza.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Gioacchino Alfano, Aracu, Baccini, Barretta, Biava, Bitonci, Boccia, Borghesi, Calvisi, Cambursano, Capodicasa, Catone, Ceroni, Cesario, Ciccanti, Commercio, Corsaro, D'Amico, De Micheli, Duilio, Fallica, Franzoso, Galletti, Genovese, Giancarlo Giorgetti, Labocchetta, Leone, Lo Presti, Marchi, Marinello, Cesare Marini, Marsilio, Milanese, Misiani, Moroni, Nannicini, Polledri, Rubinato, Sereni, Simonetti, Tabacci, Toccafondi, Vannucci e Ventura.

#### Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti ..... 44

Hanno riportato voti:

Giuseppe Francesco	
Maria MARINELLO .....	25
Gian Luca GALLETTI ...	19

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Giuseppe Francesco Maria Marinello e Gian Luca Galletti.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti ..... 44

Hanno riportato voti:

Massimo Enrico	
CORSARO .....	23
Maino MARCHI .....	20
Schede bianche .....	1

Proclama eletti segretari i deputati Massimo Enrico Corsaro e Maino Marchi.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:

Gioacchino Alfano, Aracu, Baccini, Barretta, Biava, Bitonci, Boccia, Borghesi, Calvisi, Cambursano, Capodicasa, Catone, Ceroni, Cesario, Ciccanti, Commercio, Corsaro, D'Amico, De Micheli, Duilio, Fallica, Franzoso, Galletti, Genovese, Giancarlo Giorgetti, Labocchetta, Leone, Lo Presti, Marchi, Marinello, Cesare Marini, Marsilio, Milanese, Misiani, Moroni, Nannicini, Polledri, Rubinato, Sereni, Simonetti, Tabacci, Toccafondi, Vannucci e Ventura.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

**La seduta comincia alle 15.15.**

Schema di di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6-*quinquies*. Riprogrammazione del Fondo infrastrutture».

Atto n. 268.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di delibera.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che lo schema di delibera non è corredato dal prescritto parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con il menzionato parere.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di delibera del CIPE, che provvede alla riprogrammazione delle risorse del Fondo infrastrutture. In proposito, ricorda preliminarmente che l'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di tale Fondo, che è destinato, in via prioritaria, al finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Rammenta altresì che il medesimo articolo ha demandato ad apposita delibera del CIPE, sentita la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, il riparto delle risorse del Fondo, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85 per cento degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013.

Ricorda, inoltre, che il CIPE ha provveduto ad assegnare al Fondo infrastrutture risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, attribuendo, con la delibera n. 112/2008, 7.356 milioni per interventi su infrastrutture, reti e servizi per la mobilità di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, con la delibera n. 3/2009, ulteriori 5.000 milioni di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In proposito, segnala che, in questo quadro, 1 miliardo di euro è destinato ad interventi di messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro per l'edilizia carceraria, così che la disponibilità effettiva da destinare al riparto programmatico da parte del CIPE è risultata di 3.800 milioni di euro. Sulla base delle risorse assegnate dalle citate delibere n. 112/2008 e n. 3/2009, con la successiva delibera n. 51 del 26 giugno 2009, il CIPE ha approvato il quadro delle disponibilità del Fondo infrastrutture, che è stato suc-

cessivamente oggetto di diversi aggiornamenti, esaminati anche di recente da questa Commissione.

Per quanto attiene allo schema di delibera in esame, fa presente che esso propone una ulteriore rimodulazione delle risorse del Fondo infrastrutture non ancora assegnate dal CIPE con apposite delibere, in conseguenza dell'attuazione di specifiche disposizioni recate dalla legge finanziaria 2010 che prevedono l'utilizzo delle disponibilità del Fondo infrastrutture per specifiche finalità. Al riguardo, ricorda infatti che l'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 prevede, al comma 55, che il CIPE individui i programmi da sostenere per le necessità del settore agricolo, destinando a tale scopo 100 milioni, nonché dispone, al comma 219, lo stanziamento di 500 milioni di euro per l'attuazione del programma di interventi per la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti. Osserva, poi, che con lo schema di delibera in esame, il CIPE indica l'ammontare residuo disponibile delle risorse del Fondo infrastrutture in 1.424,2 milioni di euro. Rispetto all'importo complessivo del Piano, pari a 7.121 milioni di euro, infatti, il CIPE quantifica le somme già assegnate al 31 dicembre 2009 con specifiche delibere in 5.096,8 milioni di euro, di cui 861,9 milioni al Centro-Nord e 4.234,9 milioni al Mezzogiorno, considerando anche la riserva destinata all'Abruzzo, pari a 408,5 milioni. Rileva, quindi, che rispetto all'importo complessivo del Piano risultano ancora da assegnare 2.024,2 milioni. Considerata la necessità – espressa nella presa d'atto della delibera – di dare immediata attuazione agli interventi in tema di agricoltura e di edilizia carceraria disposti dalla legge finanziaria 2010 a valere sul Fondo infrastrutture, per un importo pari a complessivi 600 milioni di euro, le disponibilità effettive residue per il finanziamento degli interventi previsti nel Quadro di dettaglio risultano pertanto pari a 1.424,2 milioni. In proposito, fa presente che lo schema di delibera in esame stabilisce l'assegnazione di tali risorse, da effettuare con successive apposite delibere,

a specifiche priorità, relative a opere di difesa idraulica in ambiti urbani di rilevanza sopranazionale, opere di manutenzione della rete stradale e ferroviaria, per un importo complessivo non superiore a 560 milioni, opere per il superamento delle emergenze idriche, interventi in sicurezza di opere stradali e ferroviarie, trasporto metropolitano, piastre logistiche ed opere infrastrutturali con capitali privati in misura superiore al 50 per cento. Segnala, quindi, che rispetto agli importi considerati dallo schema di delibera il CIPE, come peraltro già indicato nel « Programma delle infrastrutture strategiche », presentato alle Camere in allegato allo Schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, ha provveduto ad ulteriori assegnazioni nella seduta del 22 luglio 2010, con la destinazione di 292 milioni alla manutenzione della rete ferroviaria, 268 milioni alla manutenzione della rete stradale e 28,82 milioni alla linea C della metropolitana di Roma. Conseguentemente, rispetto al Quadro di dettaglio allegato allo schema di delibera in esame, le risorse del Fondo infrastrutture « ancora da assegnare » ammonterebbero a 835,3 milioni.

Maino MARCHI (PD), riservandosi di intervenire nel prosieguo dell'esame dello schema di delibera, osserva che il quadro aggiornato di dettaglio del piano degli interventi non prevede l'effettiva assegnazione di risorse al completamento dell'asse autostradale Salerno – Reggio Calabria. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di voler indicare come si intenda provvedere al finanziamento del completamento dell'autostrada A3 in modo da garantire il rispetto degli impegni assunti al riguardo dal Presidente del Consiglio dei ministri in occasione delle comunicazioni svolte in Assemblea lo scorso 29 settembre.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di delibera ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17.**

**Atto n. 261.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto dello schema, che, in applicazione dell'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, provvede a dettare disposizioni in materia di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In proposito, ricorda che l'articolo 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, ha stabilito, fra l'altro, che le amministrazioni dello Stato, in esito alla riduzione degli assetti amministrativi prevista dall'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, provvedano ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74, nonché a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero

dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione dell'articolo 74.

Dopo aver illustrato brevemente le singole disposizioni dello schema e le stime relative ai risparmi complessivi derivanti dal provvedimento, rileva che il provvedimento non sembra presentare profili finanziari problematici. Propone, quindi, di esprimere una valutazione favorevole sullo schema.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI, indi del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato.** (Parere alla VII Commissione).

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2010.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, comunica che il Governo ha trasmesso il prescritto aggiornamento della relazione tecnica riferito al testo trasmesso dal Senato (*vedi allegato*), nonché alcune note

tecniche relative alle modifiche adottate dalla VII Commissione, che sono a disposizione dei componenti della Commissione. Ritiene pertanto preferibile proseguire l'esame partendo dalle questioni relative al testo trasmesso dal Senato. Al riguardo, con riferimento all'articolo 4, ritiene che debba essere inserita nella disposizione normativa la specificazione, indicata nella relazione tecnica, che ai componenti della Commissione non spettano compensi, né rimborsi spese. Ciò al fine di garantire l'effettiva invarianza degli oneri. Si sofferma, quindi, sull'articolo 19, comma 5, che estende alle titolari di assenti di ricerca le disposizioni relative alla tutela della maternità previste nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e dal decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007. Ricorda, in particolare, che viene esteso il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e, conseguentemente, alle stesse viene corrisposta da parte dell'INPS, quali iscritte alla gestione separata, un'indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria, indennità autofinanziata con uno specifico contributivo aggiuntivo previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007. Evidenzia, inoltre, che il successivo comma 8 del medesimo articolo 19 dispone che, « ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la vigente normativa », con la conseguenza che la durata degli assegni di ricerca viene automaticamente prorogata del corrispondente periodo di astensione obbligatoria per maternità previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Rileva che la relazione tecnica motiva l'estensione di tali benefici evidenziando che, ad oggi, la normativa in materia di tutela della maternità e della malattia nei confronti dei predetti soggetti non è stata oggetto di univoca applicazione. I relativi

costi quantificati in 20 milioni di euro annui derivano, come indicato dalla relazione tecnica, non dalla corresponsione della indennità di maternità, la quale si autofinanzia con il previsto contributo aggiuntivo, ma dalla corresponsione degli assegni di ricerca nei mesi di proroga del contratto. Segnala che tale precisazione contenuta nel documento in questione fa presupporre che, durante i periodi di astensione obbligatoria per maternità, alle titolari degli assegni di ricerca spetta l'intero importo degli stessi, in aggiunta alla corresponsione della specifica indennità di maternità da parte dell'INPS. Rileva inoltre che tale doppio sostegno economico assume carattere asistemico rispetto alla generale normativa posta a tutela della maternità, tenuto conto che i predetti benefici riguardano solamente la ristretta platea di soggetti titolari di « assegni di ricerca », i quali sono equiparati, ai soli fini previdenziali, alle forme flessibili di lavoro autonomo. Rileva che vanno, peraltro, considerati anche i possibili effetti emulativi da parte di altre categorie. Segnala, comunque, in ordine alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 19, comma 5, che non risulta accolto l'emendamento di modifica dell'articolo 25, comma 11, teso a far slittare dal 2010 al 2011 la decorrenza di detto onere. Come peraltro evidenziato dallo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel documento all'esame, le risorse derivate dall'articolo 25, comma 11, presenterebbero una disponibilità sufficiente ad assicurare una idonea copertura solo a partire dal 2011. Ciò stante, la verifica positiva della relazione tecnica è condizionata alla presentazione di apposito emendamento modificativo dell'anzidetto articolo 25, comma 11, secondo periodo, facendo decorrere l'onere dal 2011 e introducendo apposita clausola di salvaguardia, nonché all'espunzione dal testo della predetta relazione tecnica dell'ultimo periodo relativo all'articolo 19, comma 5.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea che i documenti richiamati dal relatore sono stati trasmessi da poco tempo e, data

la complessità della materia e dei rilievi formulati, richiedono un maggiore approfondimento. Evidenzia in particolare che, ad una prima lettura, emergerebbe un parere negativo generalizzato sulla maggior parte delle modifiche apportate in VII Commissione.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, fa presente che la sua proposta di limitare la discussione, per il momento, al solo aggiornamento della relazione tecnica rispetto al testo trasmesso dal Senato, era volta proprio a garantire la possibilità di un maggiore approfondimento ai commissari.

Massimo VANNUCCI (PD), pur apprezzando la proposta di metodo formulata dal relatore, ritiene tuttavia necessario che la Commissione Bilancio esamini il provvedimento nel suo complesso, dal momento che la Commissione di merito ha introdotto numerose modifiche al testo trasmesso dal Senato, rispetto alle quali la Ragioneria generale dello Stato ha formulato valutazioni assai critiche.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea che nella documentazione trasmessa emerge una sostanziale identità di vedute tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Ragioneria generale dello Stato. Evidenzia quindi che le eventuali condizioni rispetto al testo della VII Commissione non rappresenterebbero, comunque, una destrutturazione del testo, ma sarebbero il frutto di un lavoro condiviso.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che la nota elaborata dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alle modifiche introdotte dalla VII Commissione appare di difficile lettura, dal momento che essa fa riferimento a proposte emendative presentate nella Commissione di merito, anziché alle disposizioni introdotte o modificate da tali proposte emendative. In ogni caso, ritiene necessario esaminare il testo trasmesso dal Senato e le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento, rilevando in

particolare l'esigenza di verificare se sussista una adeguata copertura finanziaria per le misure previste dall'articolo 5-*bis*, che prevedono l'istituzione di un fondo per la valorizzazione del merito accademico. A suo avviso, è comunque opportuno arrestare la corsa di questo provvedimento, per il quale si sta addirittura ipotizzando di rinviare l'avvio della sessione di bilancio, che già avrà una durata inferiore a quella prevista nella vigenza dell'abrogata legge n. 468 del 1978. In proposito, nel rilevare che il Ministro dell'economia e delle finanze, nel corso della sua audizione nell'ambito dell'esame preliminare dello Schema della Decisione di finanza pubblica per l'anno 2011-2013, ha sottolineato la centralità dei temi dell'innovazione, dell'istruzione e del sostegno all'istruzione e alla ricerca, ritiene che la prossima legge di stabilità potrebbe rappresentare la sede idonea ad individuare risorse aggiuntive destinate ad interventi in tali importanti settori, mentre non appare utile proseguire sulla strada di introdurre pesanti correzioni in un provvedimento che presenta evidenti problemi di copertura.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, ribadisce la sua proposta di limitare la presente discussione al testo trasmesso dal Senato, rinviando ad un momento successivo l'esame sulle modifiche apportate dalla VII Commissione.

Chiara MORONI (FLI) evidenzia che la documentazione trasmessa dal Governo riguarda anche il testo come modificato dalla Commissione cultura, e ritiene pertanto che la discussione debba essere complessiva. Con particolare riferimento all'articolo 5-*bis*, recante misure per la valorizzazione dei ricercatori, fa presente che da tale documentazione emerge la richiesta di una specifica relazione tecnica. Osserva, con riferimento a tale questione, che è necessario individuare coperture effettive ed immediatamente efficaci e ritiene necessario attendere la trasmissione dell'apposita reazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di rinviare il seguito dell'esame al

termine delle votazioni dell'Assemblea per consentire il necessario approfondimento dei contenuti dei documenti trasmessi dal Governo.

Chiara MORONI (FLI) chiede se l'esame verterà solo sul testo trasmesso dal Senato o sull'intero provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, precisa che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo nella sua completezza.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che l'Assemblea è convocata per esaminare lo schema della Decisione di finanza pubblica e che quindi non vi sarebbe il tempo sufficiente per approfondire la documentazione trasmessa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta di domani, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà dieci minuti dopo il termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 15.45, riprende alle 19.**

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nel segnalare che sono in corso approfondimenti in ordine agli effetti finanziari del provvedimento e alle coperture finanziarie da esso previste, rinvia il seguito del suo esame ad una seduta da convocare nella mattinata di domani.

**La seduta termina alle 19.05.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 380 del 12 ottobre 2010, a pagina 48, seconda colonna, ventisettesima riga, le parole: « articolo 11 » sono sostituite dalle seguenti « articolo 14 ».



ALLEGATO

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO XIII

Roma,

13 OTT. 2010

Prot. Nr. 0086355  
Rif. Prot. Entrata Nr. 0085916

All'Ufficio Coordinamento Legislativo  
- UL Economia  
- UL Finanze  
S E D E

OGGETTO: A.C. 3687 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario". Il aggiornamento Relazione Tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica, aggiornata, trasmessa dall'Ufficio Legislativo MFUR con nota dell'11 ottobre 2010.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 4, si ritiene che debba essere inserita nella disposizione normativa la specificazione, indicata in relazione tecnica, che ai componenti della commissione non spettano compensi né rimborsi di spese. Ciò al fine di garantire l'effettiva invarianza degli oneri.

In relazione all'articolo 19, comma 5, si formulano le seguenti considerazioni.

La norma estende alle titolari di assenti di ricerca le disposizioni relative alla tutela della maternità previste nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e dal Decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007.

In particolare, viene esteso il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità) e, conseguentemente alle stesse viene corrisposta da parte dell'INPS - quali iscritte alla "gestione separata" - un'indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria, indennità autofinanziata con uno specifico prelievo contributivo aggiuntivo previsto dall'articolo 7 del DM 12 luglio 2007.

*An*

Si evidenzia, inoltre, che il successivo **comma 8 del medesimo articolo 19**, dispone che *"Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la vigente normativa"*, con la conseguenza che la durata degli assegni di ricerca viene automaticamente prorogata del corrispondente periodo di astensione obbligatoria per maternità previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001.

La presente Relazione Tecnica motiva l'estensione di tali benefici evidenziando che, ad oggi, la normativa in materia di tutela della maternità e della malattia nei confronti dei predetti soggetti non è stata oggetto di univoca applicazione.

I relativi costi quantificati in 20 milioni di euro annui derivano – come indicato dalla stessa Relazione Tecnica – non dalla corresponsione della indennità di maternità la quale si autofinanzia con il previsto contributo aggiuntivo, ma dalla corresponsione degli assegni di ricerca nei mesi di proroga del contratto.

Tale precisazione contenuta nel documento in questione fa presupporre che, durante i periodi di astensione obbligatoria per maternità, alle titolari degli assegni di ricerca spetta l'intero importo degli stessi, in aggiunta alla corresponsione della specifica indennità di maternità da parte dell'INPS.

Tale doppio sostegno economico assume, quindi, carattere asistemico rispetto alla generale normativa posta a tutela della maternità, tenuto conto i predetti benefici riguardano solamente la ristretta platea di soggetti titolari di "assegni di ricerca", i quali sono equiparati, ai soli fini previdenziali, alla forme flessibili di lavoro autonomo,

Vanno, peraltro, considerati anche i possibili effetti emulativi da parte di altre categorie.

Si segnala, comunque, in ordine alla copertura dell'onere derivante dall'**art. 19 comma 5**, che, allo stato, non risulta accolto l'emendamento di modifica dell'**art. 25 comma 11**, teso a far slittare, dal 2010 al 2011, la decorrenza di detto onere.

Come, peraltro, evidenziato dallo stesso MIUR nel documento all'odierno esame, le risorse individuate dall'**art. 25 comma 11**, presenterebbero una disponibilità sufficiente ad assicurare una idonea copertura solo a partire dal 2011.

Ciò stante, la verifica positiva della Relazione Tecnica è condizionata alla presentazione di apposito emendamento modificativo dell'anzidetto **art. 25, comma 11**, secondo periodo, facendo decorrere l'onere dal 2011 ed introducendo apposita clausola di salvaguardia, nonché all'espunzione dal testo della predetta Relazione Tecnica dell'ultimo periodo relativo all'articolo 19, comma 5.

*m*  
Il Ragioniere Generale dello Stato  
*Carro*

Prot: RGS 0085916/2010

**DISEGNO DI LEGGE** AC 3687, approvato dal Senato il 29 luglio 2010.

“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.”

#### Relazione tecnica

Il disegno di legge consta di 25 articoli e prevede, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione finalizzato ad aumentarne efficienza ed efficacia, una revisione della normativa relativa all'autonomia delle università, con l'ampiamento dei margini di autodeterminazione e responsabilità.

Ai fini degli effetti della disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, si fa presente che gli interventi di cui al disegno di legge comportano maggiori spese che trovano compensazione nelle economie di spesa nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

Il titolo I reca norme relative all'organizzazione del sistema universitario.

In particolare, l'articolo 1 detta i principi ispiratori della riforma valorizzando, fra l'altro, l'autonomia organizzativa per le università virtuose: viene infatti previsto che gli atenei che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di eccellenza nella didattica e nella ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, anche per quanto concerne la governance, sulla base di accordi di programma con il MIUR e con verifica periodica dei risultati (comma 2). Nel contempo, è prevista la possibilità di accordi di programma per favorire le università svantaggiate (comma 5).

All'articolo 2 (Organi e articolazione interna delle università) vengono individuati e definiti gli organi di governo delle università e la loro articolazione, con l'osservanza di principi e criteri direttivi sulla base dei quali le università provvedono a modificare i propri statuti, e con invarianza della spesa. Nello specifico si prevede:

al comma 1:

– alla lettera i), la composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici membri non elettivi, ad eccezione di una rappresentanza elettiva degli studenti, il che determina un risparmio sia in termini di costo delle relative procedure, sia in termini di spese di funzionamento dell'organo. Allo stato attuale il Consiglio di amministrazione è composto da un numero più elevato di componenti, in particolare da 25/60 unità. Pur considerando la previsione della non appartenenza di una parte dei consiglieri (non meno di tre se il CdA è composto da 11 membri) e non inferiore a due se composto da un numero di membri inferiore a due) ai ruoli dell'ateneo e la designazione di componenti tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovate competenze in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello, è possibile stimare una notevole riduzione dei costi per lo svolgimento delle sedute, riduzione che potrebbe quantificarsi in almeno 1.000.000 di euro per gettoni di presenza (considerando il costo minimo di 100 euro a seduta per soggetto, per un totale di 11 sedute l'anno, moltiplicato per il totale degli atenei statali pari a circa 60).

Prpt: RGS 0085916/2010

- alla lettera *m*), la sostituzione della figura del direttore generale a quella dell'attuale direttore amministrativo; la previsione che il trattamento economico del direttore generale sia determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 2:

- alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*), la riorganizzazione dell'intera struttura universitaria ed in particolare di quella dipartimentale, cui sono attribuiti i compiti didattici attualmente esercitati dai consigli di facoltà. Ne conseguirà una razionalizzazione ed una riduzione di organismi attualmente operanti nel campo della didattica. Inoltre, la previsione di un numero minimo di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato afferenti al singolo dipartimento, rapportata alle dimensioni dell'ateneo (numero minimo 35 ovvero 45 nelle università con organico di professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità), comporterà una riduzione del numero dei dipartimenti, con economie di spesa e una distribuzione più adeguata delle risorse finanziarie, anche tenuto conto dell'istituzione, peraltro facoltativa, di strutture di raccordo proporzionate alle dimensioni ed alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo fermo restando che il numero delle stesse non può essere superiore a 12. Si ipotizzano riduzioni sul numero dei Dipartimenti universitari che si possono quantificare in circa n.700 con un risparmio atteso di circa €. 35.000.000 per le sole spese di funzionamento di tali strutture.

- alla lettera *e*), la semplificazione dell'articolazione interna, prevista per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, che potrà comportare economie di spesa e una distribuzione più adeguata delle risorse finanziarie;

- alla lettera *f*), l'istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera *c*) ove esistenti non determina oneri per compensi, indennità o rimborsi spese;

- alla lettera *g*), l'istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti/studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica. Tale disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto la commissione dovrà operare senza l'attribuzione di alcun compenso o gettone di presenza. Non sono previste inoltre spese di missione, atteso che i componenti saranno rispettivamente scelti all'interno della stessa struttura e fra gli iscritti presso l'ateneo;

al comma 3, l'adozione di specifiche modalità di organizzazione per gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, che non dà luogo ad oneri aggiuntivi ed è necessaria in quanto le peculiarità di dette istituzioni richiedono modelli organizzativi differenziati sia sotto il profilo dell'offerta formativa che delle dimensioni;

al comma 6, la costituzione di una commissione, composta da tre membri in possesso di adeguate competenze professionali, con il compito di predisporre le opportune modifiche statutarie, solo in caso di mancato rispetto da parte dell'università del termine previsto al comma 1. Dunque le eventuali spese di missione possono quantificarsi in un importo massimo di 4.000 euro, e trovano copertura negli ordinari stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per tale tipologia di spesa. La copertura viene prevista nell'ambito delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario di competenza e trattasi di spese eventuali in quanto si attiva la Commissione, solo in caso di mancato rispetto dell'università del termine previsto al comma 1 e i componenti della stessa potrebbero non generare costi di missione o limitarli entro i limiti delle disponibilità qualora scelti da zone limitrofe.

Prot: RGS 0085916/2010

All'articolo 3:

– ai commi da 1 a 4, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'attività didattica, di ricerca e gestionale e di ottimizzare l'utilizzazione di strutture e di risorse, viene prevista la fusione o l'aggregazione di due o più università ivi compresi gli Istituti tecnici superiori di cui al Capo II del DPCM 25 gennaio 2008 in strutture federative, sulla base di un progetto che tiene conto anche della compatibilità finanziaria. Tale previsione è volta a generare rilevanti economie di spesa. L'entità delle predette economie di spesa dipende dal progetto di fusione o federazione tuttavia, si può effettuare una stima di massima che tiene conto dei seguenti parametri: nell'ipotesi di offerta congiunta dei servizi fra due atenei, prendendo a riferimento il costo medio delle spese generali di funzionamento degli atenei statali pari a 16 milioni di euro (87 atenei) e un numero di atenei potenziali attuatori della norma pari al 15%, il risparmio presunto è pari a circa 30 milioni di euro;

al comma 5, sono previsti incentivi finanziari per il trasferimento per mobilità di professori e ricercatori, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali incentivi non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto sono concessi nei limiti delle disponibilità annue del fondo di finanziamento ordinario delle università. La previsione di incentivi per il trasferimento per mobilità di professori e ricercatori viene prevista nell'ambito del fondo di finanziamento ordinario destinato alle università qualora esistenti le relative risorse finanziarie.

Il titolo II reca norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario.

In particolare, all'articolo 4 (Fondo per il merito) viene istituito, presso il Ministero, un fondo speciale finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali *standard* e, per gli iscritti agli anni successivi mediante criteri nazionali *standard* di valutazione, con lo scopo di erogare premi di studio e buoni studio che prevedano una quota da restituire al termine degli studi, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito. Il fondo garantirà altresì prestiti d'onore. Tali interventi sono cumulabili con le borse di studio della Legge 390/1991. L'istituzione di un apposito comitato consultivo presso il Ministero non prevede oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto formato da rappresentanti dei Ministeri interessati e dei rappresentanti dei donatori senza il rimborso di spese per compensi e rimborsi.

L'articolo 5 reca una delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Per quanto concerne il comma 3 lettera f) la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività comporta una previsione di spesa di circa 11 milioni di euro in relazione al personale in servizio ed alle future assunzioni legate all'espletamento delle procedure di valutazione comparativa in essere (si veda l'Allegato 1). Trattandosi di un onere *una tantum*, la relativa copertura è limitata al primo ed al secondo anno di applicazione della disposizione e viene assicurata dall'articolo 25, comma 11;

L'articolo 7, comma 2, non genera oneri aggiunti in quanto i docenti vengono collocati in aspettativa senza assegni e comunque il collocamento in aspettativa è disposto dal rettore sentite le strutture di appartenenza del docente, le quali assicurano la copertura delle ore di didattica rimaste scoperte. Per quanto concerne l'eventuale ricongiunzione dei periodi contributivi, a carico degli interessati, la norma è meramente confermativa di quella

Prot: RGS 0085916/2010

già vigente e pertanto opera solo laddove la legislazione lo consente, non ampliando la platea dei beneficiari.

All'articolo 7, comma 5, viene favorita la mobilità con criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro senza oneri aggiuntivi.

All'articolo 8, comma 3, s prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotti un regolamento per la rimodulazione della progressione economica per i professori assunti ai sensi della presente legge senza oneri aggiuntivi.

All'articolo 10, comma 1 si prevede l'istituzione di un collegio di disciplina per il quale non sono previsti oneri a favore dei componenti per compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Il Titolo III reca norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento.

All'articolo 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale) si prevedono, in particolare, al comma 3:

– alla lettera e), la formazione di un'unica commissione di cinque membri per le procedure di abilitazione per ciascun settore scientifico-disciplinare; il funzionamento di tale commissione non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto non si prevede la corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

– alla lettera f), la possibilità per gli atenei di esonerare parzialmente i commissari dalla ordinaria attività didattica assicurando lo svolgimento delle loro attività senza oneri aggiuntivi, anche attraverso una razionalizzazione dell'attività didattica. Ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso da determinarsi con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo onere sarà a carico delle università dove si svolge la procedura, come già previsto dalla normativa vigente e pertanto non comporterà oneri aggiuntivi. L'esonero parziale dall'attività didattica ordinaria avviene solo a richiesta dell'interessato ed è riferito ad un solo docente per ateneo e per macro area concorsuale pertanto l'impatto stimato sulla didattica dei singoli Atenei è pressoché nullo. Si evidenzia inoltre che esistono già disposizioni che permettono il parziale esonero dell'attività didattica per i soggetti che ricoprono cariche accademiche o che fanno parte del CUN

– alla lettera n), che le procedure si svolgano presso gli atenei, che rendono disponibili le strutture e il supporto di segreteria e sostengono gli oneri per il funzionamento, alla stregua di quanto avviene attualmente per le procedure di valutazione comparativa ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210. Di detti oneri si terrà conto in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, come previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230. Considerato che le procedure annue da attivare possono ipotizzarsi, per effetto delle riduzioni dei settori scientifico-disciplinari, da circa 370 a circa 190 (35 per cento in meno delle attuali) e che sono previsti almeno 5 componenti per la commissione nazionale (con un numero medio di 5 sedute di un giorno ciascuna e con un trattamento di missione di 700 euro in totale per soggetto), si prevede un costo annuo di circa 17.000.000 di euro a fronte di quello sostenuto per le attuali procedure, pari a circa 25.000.000 di euro.

All'articolo 17 commi 2 e 3 (chiamate dei professori), al comma 2 viene assicurata la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, degli scatti e della dinamica della progressione di carriera e la copertura finanziaria dell'art. 21 comma 5 mediante la programmazione triennale.

Prot: RGS 0085916/2010

L'articolo 18 prevede, in via sperimentale, l'adozione della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero, per la selezione dei progetti di ricerca finanziati a carico di fondi già previsti a legislazione vigente, il Fondo sanitario nazionale e il FIRST di competenza del MIUR, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare per il FAR. La norma non comporta spesa in quanto attiene esclusivamente alle modalità di valutazione dei progetti di ricerca da finanziare, cui si provvede a valere sulle risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 19 (Assegni di ricerca), il comma 5 prevede una disciplina univoca di tutela della maternità e di congedo per malattia per i titolari di assegni di ricerca, estendendo ai predetti soggetti le disposizioni vigenti per i lavoratori a progetto e categorie assimilate. Ciò in quanto, in mancanza di specifiche previsioni in materia, le predette norme di tutela, con particolare riferimento a quelle relative alla maternità, non sono state finora applicate in maniera univoca ai titolari di assegno di ricerca. Il rinvio alle disposizioni in materia di congedo per malattia non comporta oneri in quanto richiama espressamente l'applicazione alla categoria in esame di norme già applicate di fatto. Per quanto concerne le disposizioni in materia di tutela della maternità, al fine di stimare il numero dei potenziali destinatari, si è tenuto conto del numero dei titolari di assegni di ricerca al 31 dicembre 2009 (circa 13.000) di cui circa il 51% di genere femminile, ipotizzando che una percentuale del 30% di esse possa beneficiare di astensione obbligatoria per maternità e conseguente estensione del contratto per un periodo di 18 mesi. Sono stati quindi quantificati i costi derivanti dalla corresponsione dell'assegno nei sei mesi di proroga del contratto (vd. Allegato 2) sulla base di una stima del costo medio dell'assegno di ricerca. All'onere derivante dalla disposizione, quantificato in 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010, si provvede ex art. 25, comma 11, secondo periodo, mediante corrispondente riduzione dell'importo del rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici per il rinnovo del Senato e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, di cui all'art. 1, comma 5, primo periodo, della legge n. 157 del 1999. Tenuto conto che per l'anno 2010 la somma disponibile in bilancio da poter destinare all'iniziativa risulta pari ad euro 1.936.575,08, la norma di cui all'articolo 25, comma 11, presenta una idonea copertura a decorrere dal 2011.

Al comma 6 del medesimo articolo si prevede che l'importo dell'assegno di ricerca sia determinato dall'ateneo sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro. Tale disposizione non determina oneri aggiuntivi in quanto le istituzioni potranno procedere al conferimento di assegni soltanto in presenza delle relative disponibilità di bilancio.

All'articolo 20 (Contratti per attività di insegnamento), si prevede che il conferimento degli incarichi in questione avvenga nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal bilancio degli atenei e nel rispetto dei limiti previsti dal citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

All'articolo 21 (Ricercatori a tempo determinato), si prevede che per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione. Al comma 8 il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a) è pari al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno, per quelli della lettera b) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Prot: RGS 0085916/2010

Il rinnovo del contratto non può tradursi automaticamente in una immissione nei ruoli in quanto quest'ultima rimane subordinata al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e all'esito positivo della prevista procedura di valutazione.

L'art. 22 (Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori) interviene sull'applicazione ai professori universitari della disposizione che consente ai dipendenti pubblici, di restare in servizio per un ulteriore biennio, recando una norma di interpretazione autentica intesa a risolvere l'abbondante contenzioso in atto generatosi in ordine alle motivazioni di diniego addotte da alcune università, anche con pronunce degli organi giurisdizionali aditi, favorevoli ai ricorrenti. La disposizione in sostanza ratifica la prassi già adottata dalle università che, nella loro autonomia, hanno ritenuto di non concedere al richiedente la possibilità di proseguire il servizio per un ulteriore biennio, anche in considerazione delle limitate risorse esistenti in bilancio.

All'articolo 23 (Disciplina dei lettori di scambio), si prevede che in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedano l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire incarichi annuali a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità. La relativa copertura finanziaria è assicurata nell'ambito dei predetti accordi culturali.

In conclusione si osserva che il disegno di legge, ad esclusione di quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera f) e dell'articolo 19, comma 5 alla copertura del quale si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 11, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come disposto nella clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 25, comma 11, ultimo periodo, in quanto lo stesso, essendo preordinato alla riorganizzazione del sistema universitario, comporterà economie di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO\*     NEGATIVO

\* condizionata; veggasi unica lettera

Il Ragioniere Generale dello Stato  
*Caruso*

13 OTT. 2010



Prot. R.G.S. C085916/2010

## Allegato 1

Impatto delle misure previste dall'articolo 5, comma 3 lettera f)

Tipologia	N.	Stipendio attuale	Stipendio adeguamento	con incremento di spesa (1)
Ricercatori non confermati e procedure in corso	1375	32.170,57	40.040,87	10.821.662,50

(1) Per l'adeguamento della retribuzione iniziale dei ricercatori non confermati al livello della retribuzione dei ricercatori con un anno di anzianità, ai sensi del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.

Prot: RGS 0085916/2010

## Allegato2

Stima applicazione DLgs 276/2003 art. 66 alle donne con assegno di ricerca nell'ipotesi che il 30% usufruisca dell'astensione per maternità

numero assegnisti	di cui donne	stima costo medio assegno di ricerca	costo estensione periodo di maternità
13.000	6.500	21.000	20.475.000

dati al 31.12.2009

Prot: RGS 0085916/2010

Allegato 3

	<b>Numero di soggetti che cesseranno dal servizio per effetto dell'abolizione del biennio</b>	<b>Punti organico equivalenti</b>	<b>Costo</b>
2011	1.029	857	€ 101.530.504
2012	1.301	1.072	€ 126.990.137
2013	1.347	1.092	€ 129.324.035
<b>Totale</b>	<b>3.677</b>		<b>€ 357.844.676</b>

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	140
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo e abbinate (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	141
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	144

#### ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:

Elezione del presidente .....	141
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	141

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03565 Fluvi: Soggetti che si sono avvalsi della possibilità di estinguere le controversie tributarie dinanzi alla Corte di cassazione, prevista dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 40 del 2010 .....	142
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	146
5-03566 Fugatti: Criteri di quantificazione delle sanzioni per irregolarità da parte dei concessionari nella gestione in via telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento .....	143
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	147
5-03567 Barbato: Immobili sussistenti sull'area demaniale del Poligono di tiro a segno di Castellammare di Stabia .....	143
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	158
Sull'ordine dei lavori .....	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	143

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 12.15.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che i deputati Matteo Bragantini, Giampiero Catone e Bruno Tabacci cessano di far parte della Commissione, mentre entrano a farne parte i deputati Aldo Di Biagio e Alessandro Montagnoli.

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**Nuovo testo C. 3687 Governo e abbinate.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Ventucci, aveva illustrato il contenuto del provvedimento, formulando inoltre una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Alberto FLUVI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, richiamando le considerazioni critiche già espresse sul provvedimento dal deputato Causi nella seduta del 29 settembre 2010, in occasione dell'esame in sede consultiva del testo del disegno di legge trasmesso dal Senato.

Maurizio BERNARDO (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 12.25.**

#### **ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI**

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente provvisorio Cosimo VENTUCCI, indi del presidente eletto Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

#### **Elezione del presidente.**

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente. Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 41

Maggioranza assoluta dei voti: 22

*Hanno riportato voti:*

Conte: 29

Schede bianche: 12

Proclama eletto presidente il deputato Gianfranco Conte, che invita ad assumere la Presidenza.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Angelucci, Berardi, Bernardo, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cera, Comaroli, Conte Gianfranco, D'Antoni, Del Tenno, Di Biagio, Dima, Fluvi, Fogliardi, Fontana Vincenzo Antonio, Forcolin, Fugatti, Germanà, Graziano, Leo, Marchignoli, Messina, Milanese, Misuraca, Montagnoli, Occhiuto, Pagano, Pepe Antonio, Piccolo, Pizzetti, Proietti Cosimi, Pugliese, Savino, Siliquini, Soglia, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Ventucci, Verini.

#### **Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti: 42

*Hanno riportato voti:*

Ventucci: 25

D'Antoni: 17

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Cosimo Ventucci e Sergio Antonio D'Antoni.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti: 42

*Hanno riportato voti:*

Soglia: 25

Fogliardi: 17

Proclama eletti segretari i deputati Gerardo Soglia e Giampaolo Fogliardi.

*Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:* Angelucci, Berardi, Bernardo, Carrella, Causi, Ceccuzzi, Cera, Comaroli, Conte Gianfranco, D'Antoni, Del Tenno, Di Biagio, Dima, Fluvi, Fogliardi, Fontana Vincenzo Antonio, Forcolin, Fugatti, Germanà, Graziano, Leo, Marchignoli, Messina, Milanese, Misuraca, Montagnoli, Occhiuto, Pagano, Pepe Antonio, Piccolo, Pizzetti, Proietti Cosimi, Pugliese, Romano, Savino, Siliquini, Soglia, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Ventucci, Verini.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia la Commissione, augurando a tutti i componenti di proseguire nel proficuo lavoro che ha finora caratterizzato questo primo scorcio della Legislatura.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e Sonia Viale.*

**La seduta comincia alle 15.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-03565 Fluvi: Soggetti che si sono avvalsi della possibilità di estinguere le controversie tributarie dinanzi alla Corte di cassazione, prevista dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 40 del 2010.**

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD), rileva innanzitutto come la propria interrogazione sia volta a conoscere quante imprese si siano avvalse della possibilità di estinguere le controversie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, prevista dall'articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge n. 40 del 2010, a prescindere dai casi specifici, che pure hanno riguardato importanti gruppi di rilievo nazionale. Sottolinea infatti l'attualità del tema della deflazione del contenzioso tributario, segnatamente per quanto riguarda le liti pendenti in Cassazione e, in particolare modo, quelle relative a violazioni rilevanti anche ai fini penali.

A tale proposito, ricorda come le audizioni svolte dalla Commissione sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria abbiano consentito di evidenziare come i primi due gradi di giudizio, davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali, si concludano mediamente in tempi relativamente brevi, mentre la definizione dei procedimenti di natura tributaria davanti alla Corte di cassazione comporta una durata molto più ampia, in genere di alcuni anni.

Dal momento che i ricorsi pendenti innanzi al giudice di legittimità sono alcune migliaia, evidenzia come, anche alla luce dei dati forniti quest'oggi dal Sottosegretario, la norma citata in precedenza non sia riuscita, purtroppo, a produrre gli auspicati effetti deflativi.

Rileva quindi la necessità di assicurare che i tempi per la definizione delle controversie tributarie divengano compatibili con le esigenze degli operatori economici, ritenendo che debba essere dedicata una particolare attenzione, in tale ottica, al potenziamento della sezione tributaria della Suprema Corte, alla quale è attribuita la decisione dei ricorsi in tale materia.

**5-03566 Fugatti: Criteri di quantificazione delle sanzioni per irregolarità da parte dei concessionari nella gestione in via telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.**

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio FUGATTI (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta del Sottosegretario, che giudica esaustiva, riservandosi di effettuare una compiuta valutazione della documentazione fornita dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

**5-03567 Barbato: Immobili sussistenti sull'area demaniale del Poligono di tiro a segno di Castellammare di Stabia.**

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco BARBATO (IdV) esprime delusione per una risposta che, come accade sovente, non consente di fare luce sulla vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

Manifesta sorpresa, in particolare, per la dichiarazione dell'Agenzia del demanio di non avere intrapreso alcuna iniziativa volta al rilascio dell'immobile indicato nell'atto di sindacato ispettivo, la quale costituisce un'ulteriore testimonianza della condizione di sfascio che caratterizza la gestione del demanio pubblico.

Si riserva, quindi, di assumere nuove iniziative e di fornire all'amministrazione

competente la documentazione comprovante i fatti richiamati nell'interrogazione, ritenendo singolare e intollerabile che l'esigenza di una corretta gestione dei beni demaniali possa divenire fonte di discriminazioni.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Sull'ordine dei lavori.**

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), con riferimento all'interrogazione n. 5-03566 Fugatti, svolta nella seduta odierna, ritiene opportuno appurare se sia necessario un intervento legislativo, ai fini della determinazione delle sanzioni da irrogare ai concessionari inadempienti, anche nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, ovvero se sia sufficiente l'adozione di provvedimenti amministrativi, sottolineando come, nel primo caso, l'entità delle somme e la necessità di tutelare gli interessi dell'Erario impongano di procedere con urgenza.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che il Governo, prima di assumere ulteriori iniziative in merito, anche di tipo legislativo, abbia intenzione di attendere la conclusione dei procedimenti pendenti dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 13 ottobre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario  
(Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato, ed abb.)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 3687, approvato dal Senato, recante « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, e le abbinate proposte di legge;

rilevato come la Commissione di merito abbia recepito l'osservazione, relativa al comma 9 dell'articolo 4, contenuta nel parere espresso dalla VI Commissione all'esito dell'esame in sede consultiva del testo del disegno di legge trasmesso dal Senato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 3-*bis*, il quale prevede che l'Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di specificare se il trasferimento si riferisca anche ai beni del demanio statale ovvero solo ai beni del patrimonio dello Stato, di

precisare che il trasferimento avviene a titolo gratuito, di prevedere la retrocessione allo Stato degli immobili trasferiti, nel caso in cui cessino le finalità istituzionali che hanno motivato il trasferimento, o qualora i beni stessi siano utilizzati in difformità da tali finalità, nonché di introdurre elementi di cautela per quanto riguarda i beni del demanio storico artistico, eventualmente escludendo tale categoria di beni dal trasferimento;

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 3-*bis*, il quale prevede, tra l'altro, che i trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità in favore delle università statali e di quelle non statali legalmente riconosciute sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, la quale risulta sostanzialmente ripetitiva del disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera l-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, che consente la deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione;

c) con riferimento alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 4, la quale prevede, tra l'altro, che i versamenti effettuati da privati, società, enti e fondazioni in favore del Fondo per il merito degli studenti universitari sono, a partire dal 2012, « deducibili dall'imposta sul reddito gravante



sul donatore nella misura dell'80 per cento», valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con quella di cui al comma 9 del medesimo articolo 4, che include tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF le erogazioni liberali versate al predetto Fondo, al fine di eliminare sovrapposizioni tra le due agevolazioni;

*d)* ancora con riferimento alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 4, valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di correggere la dizione «deducibili dall'imposta», nel senso di prevedere la deducibilità dal reddito imponibile del soggetto donatore dei versamenti effettuati al già citato Fondo, ovvero di prevederne la detraibilità dall'imposta lorda.

## ALLEGATO 2

**5-03565 Fluvi: Soggetti che si sono avvalsi della possibilità di estinguere le controversie tributarie dinanzi alla Corte di cassazione, prevista dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 40 del 2010.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame l'Onorevole interrogante, nel ritenere che l'estinzione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione mediante il pagamento del 5 per cento del valore della lite, prevista all'articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 (convertito dalla legge 22 maggio 2010 n. 73), si configura come una sostanziale sanatoria, chiede di conoscere il numero delle imprese, società, soggetti che si sono avvalsi di detta disposizione ed abbiano ottenuto la prevista attestazione da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria comprovante la regolarità dell'istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto.

In proposito si evidenzia che la norma di cui al decreto-legge n. 40 del 2010 è diretta, in un'ottica di deflazione e semplificazione del contenzioso tributario, a contenere la durata dei processi tributari in ossequio al principio della ragionevole durata degli stessi, così come previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. In particolare, la norma prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore delle disposizione in esame, « che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado » per le quali l'Amministrazione finanziaria dello Stato risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio.

Nel merito dell'interrogazione in esame si osserva che i contribuenti interessati alla definizione dovevano depositare – entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione – apposita istanza presso la Suprema Corte.

L'articolo 48-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), ha modificato la lettera b), comma 2-bis, dell'articolo 3 del decreto-legge 40 del 2010, prevedendo che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria rilascino attestazioni « comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto ».

Ciò posto, l'Agenzia delle entrate riferisce che risultano effettuati n. 177 versamenti sul codice tributo 8109 (« Definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge del 25 marzo 2010, n. 40 »), mentre le istanze di definizione – trasmesse ad oggi all'Agenzia dalla Corte di Cassazione, per gli adempimenti di cui all'articolo 48-ter del decreto-legge n. 78 del 2010 – ammontano a n. 105.

L'Agenzia delle entrate fa presente, infine, che la ricognizione dei dati finalizzata al rilascio delle attestazioni relative alla regolarità dell'istanza ed al pagamento integrale di quanto dovuto non è stata ancora ultimata da parte delle competenti strutture territoriali.

## ALLEGATO 3

**5-03566 Fugatti: Criteri di quantificazione delle sanzioni per irregolarità da parte dei concessionari nella gestione in via telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al documento di sindacato ispettivo in esame, si riportano di seguito gli elementi trasmessi dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Il 10 maggio 2007 la Procura Regionale per il Lazio della Corte dei Conti ha avviato un procedimento per danno erariale nei confronti dei dieci concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, relativo a talune inadempienze di obblighi previsti nella Convenzione di concessione.

Gli inadempimenti in questione riguardavano ritardi nell'avviamento della rete telematica, nel completamento dell'attivazione della stessa nei tempi previsti, nel completamento del collegamento alla rete telematica di tutti gli apparecchi di gioco, nel mancato rispetto dei livelli di servizio previsti per la fornitura di messaggi di risposta relativi alla raccolta dei dati di gioco a seguito di specifica richiesta di AAMS.

La Procura quantificava il danno erariale cagionato dai concessionari complessivamente in circa 98 miliardi di Euro.

Sulla scorta di quanto appena illustrato AAMS il 22 giugno dello stesso anno provvedeva a notificare a tutti i concessionari gli atti di contestazione per l'applicazione delle penali previste dalla Convenzione di concessione in relazione ai descritti inadempimenti, conformandosi agli importi indicati dalla Corte dei Conti.

Avverso tali atti i concessionari proponevano impugnativa innanzi al Tar del Lazio, il quale, con ordinanza del 25 luglio

2007, accoglieva l'istanza di sospensiva e, successivamente, nel merito annullava gli atti di contestazione adottati da AAMS con censure riferite non all'*an*, bensì ai *quantum*, ritenuto lesivo dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità ed al mancato rispetto delle regole del « giusto procedimento ».

Le sentenze di merito recano la data del 23 gennaio 2008.

Nelle more del giudizio, peraltro, interveniva la Risoluzione n. 7-00254, cosiddetta Risoluzione Nannicini, approvata dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati in data 26 luglio 2007, con la quale il Parlamento impegnava il Governo a procedere immediatamente, al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio (con la salvaguardia delle conseguenti entrate erariali) alla revisione delle Convenzioni di concessione, d'intesa con i soggetti interessati, prevedendo, in particolare, che l'eventuale applicazione di penali fosse comunque disposta nel rispetto, tra gli altri, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

I contenuti della predetta Risoluzione parlamentare venivano fatti propri dal Vice-Ministro dell'Economia del tempo, il quale, sull'argomento, il 1° agosto 2007 emanava apposita direttiva rivolta al Direttore Generale di AAMS.

In attuazione della richiamata Risoluzione parlamentare, e conformemente alla direttiva impartita, venivano predisposti Atti aggiuntivi alla Convenzione di concessione finalizzati, tra l'altro, alla rimodu-

lazione del sistema delle penali, introducendo, accanto al principio del danno effettivamente arrecato, anche i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Tale testo veniva sottoposto al preventivo esame del Consiglio di Stato, che con il parere n. 3926-2007, emesso dalla III Sezione nelle adunanze del 13 novembre e del 4 dicembre 2007, esprimeva il proprio autorevole assenso, osservando che la Commissione prevista dall'articolo 27, comma 4, della Convenzione di concessione, nominata a cura del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed a cui era demandata, relativamente alla quarta penale, la « definizione delle procedure e dei criteri per la rilevazione, il calcolo e l'arrotondamento delle penali in questione », dovesse essere costituita da tre esperti « estranei all'Amministrazione ».

Successivamente, sulla base della nuova formulazione dell'atto di concessione, come validata dal Consiglio di Stato e recepita in apposito Atto aggiuntivo, il 6 giugno 2008 AAMS riavviava, nei confronti dei concessionari, il procedimento sanzionatorio relativo a tutte e quattro le penali, con specifica riserva, in relazione alla quarta, di dare corso ad ulteriori attività all'esito dei lavori della Commissione sopra indicata.

Tale Commissione veniva nominata con Decreto direttoriale del 13 novembre 2008, giusta delega formale del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La Commissione in questione, cui – si ribadisce – era attribuito l'incarico di « definire le procedure e i criteri per la rilevazione, il calcolo e l'arrotondamento delle penali in questione » veniva costituita, nelle persone del Dott. Domenico Oriani, ex Magistrato della Corte dei conti, in qualità di Presidente, e dal Prof. Andrea Monorchio, ex Ragioniere generale dello Stato, e dal Dott. Adelchi D'Ippolito, Magistrato in servizio, quali componenti.

Gli atti di irrogazione delle sanzioni, relativamente alle prime tre penali, anch'essi impugnati dai concessionari, venivano riconosciuti peraltro legittimi dal Tar del Lazio con sentenze depositate nei mesi di novembre e dicembre 2009, nelle quali

veniva dato atto all'Amministrazione di aver rispettato sia le regole del « giusto procedimento » che i criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Nei confronti dei provvedimenti di cui trattasi pende, tuttavia, ricorso inoltrato davanti all'organo di appello da parte dei concessionari medesimi.

Per quanto concerne la quarta penale, la Commissione dianzi citata concludeva i lavori con la predisposizione di apposita relazione datata 16 luglio 2009.

Nel documento finale in parola la Commissione definiva i criteri applicativi per la concreta determinazione amministrativa della quarta penale ma, oltre ad escludere che l'inadempimento di cui alla quarta penale potesse determinare effetti negativi sull'entità del tributo dovuto, segnalava comunque la possibilità che l'applicazione di detti criteri potesse violare proprio i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Rimetteva quindi al potere discrezionale dell'Amministrazione l'adozione, ove ciò fosse avvenuto, di idonee misure correttive.

Alla luce delle perplessità manifestate dalla Commissione, AAMS ha chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato se tali risultati fossero coerenti con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, posti come fondamentali in sede giurisdizionale e parlamentare, al fine di orientare l'attività discrezionale nel caso in cui fosse stato ritenuto necessario farvi ricorso.

Il 23 marzo 2010 l'Avvocatura dello Stato, nel condividere la fondatezza delle perplessità manifestate, individuava inoltre, quale particolare elemento di criticità la disarmonia esistente all'interno del sistema delle penali convenzionali, suggerendo un intervento che riconducesse nel giusto equilibrio l'intero apparato sanzionatorio e rappresentando l'opportunità di seguire, a tal fine, un criterio di omogeneità metodologica rispetto alle tre penali già irrogate.

Conseguentemente, sulla questione veniva richiesto il parere del Consiglio di Stato, quale massimo organo consultivo.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 02525/2010 del 20 luglio 2010 ha rite-

nuto fondata la necessità di un intervento normativo, sia sotto il profilo della coerenza con l'intero sistema delle penali, sia sotto il profilo del rispetto dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità, orientando l'intervento medesimo anche in relazione alle soglie da introdurre nella determinazione massima delle penali applicabili.

Da tutto quanto illustrato, si può facilmente evincere che l'azione amministra-

tiva nella materia in questione è stata costantemente improntata al rispetto dei principi posti come ineludibili sia dalla giurisprudenza in senso generale, che negli atti di giurisdizione relativi alla materia medesima, ed ha doverosamente tenuto conto delle direttive parlamentari e delle indicazioni degli organi consultivi.

Con riferimento, infine, al dettaglio dei criteri tecnici fissati dalla Commissione, si rinvia all'annessa Relazione.

<b>Commissione tecnica nominata con decreto direttoriale - AAMS</b> 13 novembre 2008, n. 1648/CGV	ROMA
<b>RELAZIONE</b>	

**Definizione delle procedure e dei criteri per la rilevazione, il calcolo e l'arrotondamento delle penali relative al mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all'allegato n. 3 della Convenzione di concessione**

## **Indice dei contenuti**

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. AMBITO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE**
- 3. METODOLOGIA DI LAVORO**
- 4. NOTAZIONI SPECIFICHE**
- 5. CRITERI PER LA RILEVAZIONE, IL CALCOLO E L'ARROTONDAMENTO DELLE PENALI.**
- 6. CRITERI APPLICATIVI.**

## 1. INTRODUZIONE

1.1. L'art. 27, comma 4, della convenzione di concessione avente ad oggetto l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito, mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse, (art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.) stabilisce che le penali previste nell'"allegato tre" alla convenzione stessa siano determinate e applicate "in conformità a procedure e criteri di rilevazione, calcolo e arrotondamento" definiti da un'apposita Commissione tecnica costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze o suo delegato (**Allegato 4**).

1.2. Con nota n. 24378 dell'11 novembre 2008 (**Allegato A**), il Ministro dell'economia e delle finanze ha conferito al dr. Diego Rispoli – dirigente generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito AAMS) – formale delega per la nomina della Commissione tecnica di cui al citato articolo 27, comma 4, della convenzione di concessione;

1.3. Con decreto direttoriale n. 1648/CGV del 13 novembre 2008 (**Allegato B**) è stata nominata detta Commissione tecnica con l'incarico di definire le procedure ed i criteri applicativi delle penali connesse alla eventuale inosservanza dei livelli di servizio previsti nel suddetto *allegato 3* alla convenzione, con particolare riferimento alla prestazione indicata al par. 2, lett. b) e con successivo decreto direttoriale n. 639/Strategie/UD del 23 marzo 2009 (**Allegato C**) è stato costituito l'Ufficio di segreteria integrato da personale tecnico di Sogei S.p.A., partner tecnologico di AAMS.

## 2. AMBITO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

2.1 Il lavoro della Commissione riguarda l'individuazione dei criteri di applicazione delle penali riferite al primo periodo di vigenza della convenzione e cioè dal 1° luglio 2005 fino alla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo che ha, con l'*allegato 3-bis*, riformulato "i livelli di servizio" e rimodulato il sistema delle penali.

L'ambito di attività della Commissione è, dunque, limitato all'applicazione delle penali riguardanti il solo gateway di accesso poiché per le altre componenti della rete telematica sono previste e già comminate specifiche penali.

## 3. METODOLOGIA DI LAVORO

3.1 Per individuare i criteri e delimitare i parametri di quantificazione dell'obbligazione risarcitoria, la Commissione ha ritenuto necessario acquisire una visione d'insieme della configurazione strutturale e funzionale della rete telematica al fine di individuare con esattezza la funzione che doveva svolgere il c.d. gateway di accesso come condizione per valutare la "congruità" della misura sanzionatoria, anche sotto il profilo della deterrenza e della sua "funzione coercitiva", rispetto alla specifica natura delle prestazioni implicate e degli effetti connessi a possibili ritardi e inadempienze.

3.2 Avvalendosi della struttura dell'Ufficio di Segreteria, la Commissione:

Handwritten signature and initials in the right margin, possibly reading 'C' and 'DM'.



- ha proceduto alla puntuale ricostruzione, sulla base della documentazione giuridica, amministrativa e tecnica relativa alla rete per la gestione telematica del gioco al fine di delineare esattamente il ruolo e le funzioni attribuite e svolte dal gateway di accesso (**Allegato 1**);
- ha proceduto, altresì, alla ricostruzione del quadro normativo del settore in ragione delle indicazioni che l'evoluzione dello stesso potesse fornire sulle impostazioni di lavoro (**Allegato 2**).
- ha proceduto alla acquisizione dei dati relativi al volume complessivo delle entrate derivanti dagli apparecchi di gioco nel periodo considerato e, rispetto alle stesse, la quota di pertinenza dei concessionari (**Allegato 3**);
- ha, infine, proceduto alla raccolta su supporto informatico della documentazione di maggior rilievo concernente le convenzioni di concessione intervenute nel 2004 e nel 2008 (**Allegato 4**).

La Commissione, inoltre, ha preso atto delle principali modifiche apportate all'originario impianto contrattuale che consistono:

- nella più puntuale definizione degli adempimenti previsti nel capitolato tecnico, in particolare di quelli complessi e di difficile comprensione al fine di eliminare le antinomie tra i contenuti convenzionali e quelli recati dal documento tecnico;
- nella riformulazione di alcune disposizioni che, a causa delle ambiguità contenute nel testo originario, non hanno potuto trovare applicazione. Questo vale, ad esempio, per l'uso dei termini "apparecchio collegato" ed "apparecchio connesso" alla rete telematica di AAMS contenuti nel "nomenclatore unico delle definizioni" di cui all'*allegato 1* della Convenzione di concessione;
- nella più precisa delimitazione di taluni adempimenti a carico dei concessionari, al fine di tener conto del ruolo e del "peso" effettivo degli attori secondari della c.d. filiera produttiva. Si consideri, in proposito, il "peso contrattuale" del "terzo incaricato della raccolta", la cui figura coincide, generalmente, con il proprietario/possessore dell'apparecchio;
- nell'esplicitazione dei criteri di attuazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nel caso di applicazione delle penali convenzionali.
- nella riconfigurazione "modulare" della nuova convenzione riguardo le clausole concernenti le garanzie ed i casi di revoca e decadenza.



#### 4. NOTAZIONI SPECIFICHE

4.1 Come già accennato, sono state apportate all'originaria convenzione una serie di modifiche per adeguarla alla evoluzione subita dalla normativa di settore soprattutto in chiave di "securizzazione" degli apparecchi di gioco e per tener conto della risoluzione n. 7/00254 del 26 luglio 2007 della VI Commissione (finanze) della Camera dei Deputati (atto n. 8/00077) che ha impegnato il Governo ad adottare tutte le necessarie iniziative per "procedere immediatamente" alla revisione della vigente convenzione "prevedendo, in particolare, che l'eventuale applicazione di penali sia disposta nel principio di ragionevolezza e proporzionalità" (**Allegato D**).

4.2 Sulla natura e sulla funzione della penale nel rapporto intercorrente tra Amministrazione e concessionario di pubblico servizio, il Collegio rinvia, in termini di piena condivisione, a quanto affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 3926/2007 espresso nelle adunanze del 13 novembre e 4 dicembre 2008, secondo il quale "nei rapporti con la pubblica amministrazione, la clausola penale non può avere natura e finalità meramente punitiva, ma assolve, almeno in parte, alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria"; e, con riferimento al consolidato orientamento della suprema Corte di Cassazione, riconosce che, anche se le penali convenzionali operano alla presenza del solo dato obiettivo dell'inadempimento degli obblighi convenzionalmente assunti dai concessionari e sono indipendenti dalla sussistenza o meno di un danno effettivo arrecato agli interessi erariali, non possono le stesse andare "oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale" (**Allegato E**).

4.3 Il richiamo a tale limite implica che il carattere punitivo e risarcitorio della penale deve concorrere alla migliore esecuzione delle prestazioni di servizio tutelando al tempo stesso l'interesse pubblico alla conservazione del rapporto contrattuale.

Principio, questo, che ha trovato generale applicazione nel settore dei lavori pubblici, laddove l'entità della penale non poteva superare il limite dell'utile dell'impresa, vale a dire il 10% dell'ammontare netto contrattuale, così come statuito dall'art. 117, comma 3, del DPR 21-12-1999 n. 554, successivamente sostituito dal Codice per gli appalti che, per gli aspetti esecutivi dei contratti pubblici, ha rinvio alla disciplina dettata dal Codice civile, in particolare per la materia che ci occupa, all'art. 1384.

#### 5. CRITERI PER LA RILEVAZIONE, IL CALCOLO E L'ARROTONDAMENTO DELLE PENALI

5.1 L'art. 27 della convenzione di servizio prevede l'applicazione di penali a carico dei concessionari, nella misura indicata nell'*allegato contrattuale 3 bis*, per l'accertata violazione degli obblighi concernenti i livelli di servizio prescritti nell'*allegato 3, par.2*, alla convenzione medesima.



5.2 Appare utile rimarcare che i livelli di servizio del gateway di accesso sono diretti a garantire, nella configurazione strutturale e funzionale di dettaglio della rete telematica descritta nell'allegato 1), l'accesso diretto da parte di AAMS ai dati registrati negli apparecchi di gioco per misurarne la regolarità, in modalità idonee a consentire di soddisfare le richieste d'informazioni provenienti da AAMS su almeno il 5% degli apparecchi di gioco collegati alla rete per ciascun giorno solare.

Il ruolo assegnato a tale apparato nella rete telematica porta a escludere che il mancato conseguimento del livello di servizio imposto dalla convenzione possa determinare effetti negativi sull'entità del prelievo unico erariale (PREU), di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Ciò, perché l'apparecchio di gioco deve conseguire per essere utilizzato il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al rilascio del quale segue l'iscrizione dell'apparecchio medesimo nella banca dati di AAMS che si configura come un "pubblico registro" degli apparecchi contrassegnandone l'intera vita operativa.

E quel che più conta è che l'obbligo del pagamento del tributo erariale (PREU) discende automaticamente e direttamente dalla sola iscrizione (rilascio nullamosta) a far data dalla stessa, nella misura risultante dal volume di gioco registrato nei contatori degli apparecchi.

Peraltro, è convenzionalmente previsto, a presidio del regolare adempimento dell'obbligazione tributaria, che il pagamento del PREU debba avvenire, in caso di assenza di dati di lettura aggiornati del contatore, nella misura forfetaria fissata con appositi decreti direttoriali per ciascun periodo contabile.

Alla esatta quantificazione del tributo dovuto, ai fini anche dell'eventuale conguaglio si procede, successivamente sulla base della lettura dei contatori installati nei singoli apparecchi.

5.3 I livelli di servizio del gateway di accesso sono diretti a garantire, secondo la previsione contrattuale che qui interessa:

- la risposta (messaggio) alle richieste di AAMS entro 30 minuti dalla richiesta, a meno dei casi previsti al *p.to b)*, *par. 1* del summenzionato *allegato 3 bis* alla convenzione;

5.4 Per il mancato conseguimento dei descritti livelli di servizio la disciplina contrattuale prevede:

- una penale di 50 (cinquanta) euro per ogni ora di ritardo successiva ai primi 30 minuti per la violazione del livello di servizio di cui al punto precedente);

5.5 Per quanto concerne le modalità di interrogazione, è previsto che qualora la prima interrogazione, contrassegnata dai messaggi di codice n. 113 e n. 114, resti senza risposta, deve essere seguito, entro le ore 16 della stessa giornata, da una seconda interrogazione.

La configurazione operativa del sistema centrale (**Allegato 1**) esclude la possibilità di inviare alcun messaggio di risposta oltre la mezzanotte del giorno in cui è stata fatta l'interrogazione.

## 6. CRITERI APPLICATIVI

La Commissione, in base alle considerazioni sin qui illustrate, ritiene di indicare i seguenti criteri:

6.1 L'obbligazione va considerata adempiuta nel caso di risposta alla interrogazione di almeno uno dei due messaggi.

6.2 Va parimenti considerata adempiuta l'obbligazione con il messaggio 501 contenente il motivo della mancata estrazione dei dati in quanto tale messaggio prova che il sistema è attivo e che non è in condizione di fornire le informazioni richieste per cause non imputabili al concessionario.

6.3 La fattispecie di violazione del livello di servizio si realizza al momento dell'omessa o ritardata risposta alla seconda richiesta, poiché solo con la seconda richiesta si completa l'iter d'interrogazione basato, appunto, su due inviti.

6.4 La penale non può essere applicata oltre la mezzanotte del giorno della interrogazione, in quanto il sistema centrale prevede per il gateway, così come per ogni altra componente del sistema stesso, che l'abbinamento tra interrogazione e messaggi di risposta sia consentito esclusivamente quando entrambi avvengono nella stessa giornata.

Quanto sopra in ragione del meccanismo di reiterazione periodica dell'interrogazione per ciascun apparecchio.

Diversamente, andando oltre la mezzanotte del giorno dell'interrogazione nel calcolo della penale, si verrebbero a creare sovrapposizioni progressive sullo stesso apparecchio nel caso di mancata risposta nelle successive interrogazioni.

Ancora più grave l'ulteriore conseguenza costituita dal fatto che, essendo inibito al concessionario di trasmettere messaggi oltre la mezzanotte, si verrebbe a sanzionare un comportamento omissivo non correlato alla sua effettiva durata.

6.5 La penale va applicata allorquando a seguito della interrogazione:

- è assente qualunque tipo di messaggio di notifica e di risposta;
- è presente un messaggio di notifica identificato dal codice 500, che indica, cioè, la corretta ricezione del messaggio di richiesta, senza alcun messaggio di risposta;

C  
K  
du

- è presente un messaggio di risposta, identificato dal codice 113 o 114, pervenuto successivamente alla conclusione della prima ora di ritardo rispetto ai 30 minuti fissati come termine ordinario.

7. I criteri di applicazione delle penali per il malfunzionamento del gateway di accesso che la Commissione ha definito sono basati sulla corretta lettura degli obblighi contrattuali interpretati in funzione dell'entità degli interessi pubblici coinvolti nonché dei meccanismi e delle logiche di funzionamento del sistema complessivo di gestione.

La Commissione non ha ritenuto di indicare ulteriori criteri idonei a consentire il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della penale cui far ricorso qualora dall'applicazione dei criteri innanzi enunciati l'entità della stessa risulti violare gli anzidetti principi.

Dovrà essere l'Amministrazione a valutare la possibilità di adottare misure correttive idonee a ricondurre a razionalità amministrativa l'applicazione del sistema sanzionatorio.

Roma, 16 LUG. 2010

La Commissione:

Presidente

dr. Domenico ORIANI

*Domenico Oriani*

Membro

prof. Andrea MONORCHIO

*Andrea Monorchio*

Membro

dr. Adelchi D'IPPOLITO

*Adelchi D'ippolito*

## ALLEGATO 4

**5-03567 Barbato: Immobili sussistenti sull'area demaniale del Poligono di tiro a segno di Castellammare di Stabia****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in merito alla richiesta di rilascio dell'immobile detenuto « *sine titulo* » dal signor Vittorio Cascone da parte del competente Ufficio dell'Agenzia del demanio nella provincia di Napoli. In particolare, l'interrogante, premettendo che il suddetto immobile risulta ubicato nell'area del Poligono di tiro a segno di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, attualmente appartenente al Demanio dello Stato, ritiene si sia verificata una « inaccettabile discriminazione » sussistendo, nella medesima area demaniale, diversi altri immobili parimenti occupati « *sine titulo* » da privati nei cui confronti, tuttavia, non risultano esservi state richieste di rilascio dei rispettivi alloggi da parte degli Uffici demaniali territorialmente competenti.

Al riguardo, l'Agenzia del demanio ha rappresentato quanto segue.

L'intero complesso, appartenente al demanio pubblico dello Stato – Ramo Esercito, risulta in consegna al Ministero della Difesa, che ne ha concesso l'uso gratuito alla Sezione di Tiro a segno, sulla base delle disposizioni del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, oggi abrogato e sostituito dall'articolo 250 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordina-

mento militare). In base a tale disposizione la vigilanza è affidata al Ministero della Difesa.

In ragione di ciò e delle competenze spettanti al cennato Dicastero, nessuna iniziativa è stata intrapresa nei confronti del Sig. Cascone da parte dell'Agenzia del Demanio.

Il Ministero della Difesa, tuttavia, ha riferito di non disporre di elementi istruttori al riguardo in quanto nelle particelle catastali indicate nel documento di sindacato ispettivo formulato dall'interrogante non sussistono alloggi in diretta gestione da parte del Ministero della Difesa.

L'Agenzia del Territorio, nel rappresentare che la problematica sollevata dall'Onorevole interrogante attiene ad aspetti che esulano dalla propria competenza, ha provveduto, altresì, ad eseguire una consultazione della banca dati catastale, da cui è emerso che, al numero di partita sopra richiamato, sono intestate proprio le unità immobiliari urbane identificate al foglio 6, particelle 94 e 107. Pertanto, non trova conferma nelle risultanze catastali quanto riportato nel documento di sindacato ispettivo in esame in merito alla mancata riferibilità degli immobili ivi menzionati alla partita n. 1579.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del presidente .....	159
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	160
Comunicazioni del presidente .....	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	161
ERRATA CORRIGE .....	161

#### ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente provvisorio Paola FRASSINETTI, indi del presidente eletto Valentina APREA.

**La seduta comincia alle 13.50.**

#### Elezione del presidente.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente. Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: .....	44
Maggioranza assoluta dei voti: .....	23

Hanno riportato voti:

Aprea .....	22
Giulietti .....	2
Rivolta .....	1
Schede bianche .....	18
Schede nulle .....	1

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Aprea, Bachelet, Barbaro, Barbieri, Capitanio Santolini, Carlucci, Carra, Caval-

lotto, Ceccacci Rubino, Centemero, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Drago, Farina Renato, Frassinetti, Ghizzoni, Giammanco, Giulietti, Goisis, Granata, Grimoldi, Lainati, Latteri, Levi, Lolli, Lusetti, Mazzarella, Mazzuca, Melandri, Murgia, Nicolais, Orsini, Palmieri, Parisi Massimo, Pes, Rivolta, Rossa, Russo Antonino, Scalera, Siragusa e Zazzera.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, non essendo stata ottenuta da alcun candidato la maggioranza assoluta dei voti, avverte che si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Indice quindi la seconda votazione per l'elezione del presidente della Commissione.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	44
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Aprea .....	25
Giulietti .....	3
Schede bianche .....	15
Schede nulle .....	1

Proclama eletto presidente la deputata Valentina Aprea, che invita ad assumere la presidenza.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Aprèa, Bachelet, Barbaro, Barbieri, Capitano Santolini, Carlucci, Carra, Cavallotto, Ceccacci Rubino, Centemero, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Drago, Farina Renato, Frassinetti, Ghizzoni, Giammanco, Giulietti, Goisis, Granata, Grimoldi, Lainati, Latteri, Levi, Lolli, Lusetti, Mazzarella, Mazzuca, Melandri, Murgia, Nicolais, Orsini, Palmieri, Parisi Massimo, Rampelli, Rivolta, Rossa, Russo Antonino, Scalera, Siragusa e Zazzera.

#### **Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.**

Valentina APREA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti ..... 44

Hanno riportato voti:

Frassinetti .....	24
Nicolais .....	18
Schede bianche .....	2

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Paola Frassinetti e Luigi Nicolais.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti ..... 44

Hanno riportato voti:

Rivolta .....	25
De Torre .....	17
Schede bianche .....	2

Proclama eletti segretari i deputati Paola Goisis e Maria Letizia De Torre.

*Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:*

Aprèa, Bachelet, Barbaro, Barbieri, Capitano Santolini, Carlucci, Cavallotto, Ceccacci Rubino, Centemero, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Drago, Farina Renato, Frassinetti, Ghizzoni,

Giammanco, Giulietti, Goisis, Granata, Grimoldi, Lainati, Latteri, Levi, Lolli, Lusetti, Mazzarella, Mazzuca, Melandri, Murgia, Nicolais, Orsini, Palmieri, Parisi Massimo, Pes, Rampelli, Rivolta, Rossa, Russo Antonino, Scalera, Siragusa, Zazzera.

#### **Comunicazioni del presidente.**

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia innanzitutto per la fiducia che ancora una volta le è stata riconosciuta, ribadendo la scelta già fatta all'inizio della legislatura. Sottolinea che, anche in questa occasione, si è trattato di un voto non solo formale ma, pur nel rispetto delle diverse posizioni, finalizzato a riconoscere l'intenso lavoro che fin qui la Commissione ha svolto in maniera condivisa. A tal proposito, ricorda qualche dato relativo all'attività svolta dalla Commissione dalla data del suo insediamento ad oggi. La Commissione Cultura è quella che si è riunita per il tempo complessivo maggiore – 437 ore e 50 minuti – ed il numero di sedute tra i più alti fra le Commissioni permanenti. Ricorda che l'attività legislativa, primaria e secondaria, è stata caratterizzata in questi 28 mesi di lavoro dall'approvazione di nove leggi, per la maggior parte licenziate in sede legislativa. In questo senso, sottolinea che la Commissione Cultura della Camera dei deputati è l'organo parlamentare che ha approvato il maggior numero di provvedimenti in sede legislativa – nove – sia in questo, che nell'altro ramo del Parlamento. Aggiunge che anche nell'ambito dell'attività di espressione dei pareri su atti del Governo – decreti legislativi, regolamenti e decreti ministeriali –, la Commissione Cultura della Camera ha approvato il maggior numero di pareri, più di quanto non abbiano fatto altre Commissioni: 46 provvedimenti.

Evidenzia che si è trattato di un'attività intensa, caratterizzata anche dal rispetto delle prerogative delle forze di opposizione. Desidera ricordare, infatti, che, delle leggi approvate, il 30 per cento sono state proposte dai gruppi di opposizione. Rammenta inoltre che anche nell'ambito



dell'attività di sindacato ispettivo, in particolare nel caso delle interrogazioni a risposta in Commissione, la VII Commissione ha fatto registrare in questi due anni e mezzo di attività circa l'85 per cento di risposte alle interrogazioni presentate, ed ancora una volta si tratta della percentuale più alta fatta registrare tra tutte le Commissioni; ben al di sopra della media del 64 per cento di questa prima metà di legislatura. Precisa che molte riforme sono state realizzate in questi due anni e mezzo di legislatura nei settori di competenza della Commissione, grazie al lavoro coordinato, realizzato fra tutte le forze politiche. Il merito della Commissione cultura, riconosciuto anche dal Governo, è stato quello di approfondire i progetti di riforma – come per esempio quello dei cicli scolastici – attraverso audizioni, dibattiti, confronti, che hanno permesso di esprimere articolati pareri al Governo. Anche laddove è stato utilizzato lo strumento della decretazione d'urgenza, come nel caso della disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche, approvata lo scorso giugno, la Commissione cultura della Camera dei deputati non ha esitato ad apportare dei miglioramenti significativi, caratterizzando l'attività legislativa non in modo formale ma sostanziale. Ricorda tuttavia che vi sono provvedimenti di riforma importanti che attendono ancora di essere licenziati dalla Commissione. Pensa innanzitutto alla riforma dello spettacolo dal vivo, la cosiddetta legge Carlucci – De Biasi, ma anche alla riforma relativa alla disciplina concernente la costruzione degli impianti sportivi e a quella sulla nuova *governance* per le scuole e sul nuovo stato giuridico degli insegnanti. Auspica che tali progetti riformatori potranno, ancora una volta, essere migliorati in maniera condivisa. Rileva quindi che la Commissione ha avviato la procedura per approvare, per la decima volta, un provvedimento in sede legislativa: la disciplina relativa alla ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.

Richiama infine l'auspicio espresso da Paola Mastrocola nel suo libro *Una barca nel bosco*, per precisare che la Commis-

sione ha cominciato a tirare fuori dal bosco le tante barche che vi stazionavano, come già aveva avuto modo di ricordare al momento del suo insediamento in Commissione. In particolare, si può dire che la scuola e l'università abbiano cominciato a muovere i primi passi per recuperare le aspettative tradite del giovane Gaspare, il protagonista « talentuoso » di quella storia, facendo sì che i percorsi scolastici ed universitari diventino percorsi di ciascuno, capaci di assecondare le aspettative di tutti, in armonia con gli obiettivi della nazione. Con altrettanta consapevolezza, è cosciente che la strada per un'inversione di tendenza verso il pieno successo formativo dei giovani è ancora lunga e richiederà ancora attenzione e capacità di intervento da parte della Commissione. Esprime quindi l'auspicio che si continui ancora insieme a percorrere la strada già tracciata, per condurre a termine il lavoro che ancora resta da completare, fino all'ultimo giorno della legislatura, breve o lunga che sia.

#### **La seduta termina alle 15.40.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 19.50.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 377 del 5 ottobre 2010:

a pagina 155, prima colonna, venticinquesima riga, dopo la cifra « 11 » inserire la parola: « Leoluca »

a pagina 170, prima colonna, quarantaduesima riga, sostituire la cifra « 19 » con la seguente: « 49 »

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 379, del 7 ottobre 2010 a pagina 37, diciannovesima riga, sostituire l'ultima lettera della parola con la seguente: « i ».

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del Presidente .....	162
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	163
RISOLUZIONI:	
7-00393 Bratti: Iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene.	
7-00405 Zamparutti: Iniziative legislative per il ripristino dell'obiettivo di qualità del benzo(a)pirene ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	163
SEDE REFERENTE:	
Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (Pdl) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	166
AVVERTENZA .....	166

#### ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente provvisorio Salvatore MARGIOTTA, indi del presidente eletto Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

#### Elezione del presidente.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	42
Maggioranza assoluta dei voti .....	22

Hanno riportato voti:

Angelo ALESSANDRI .....	23
Sergio Michele PIFFARI .	15
Ermete REALACCI .....	1
Guido DUSSIN .....	1
Schede bianche .....	2

Proclama eletto presidente il deputato Angelo Alessandri, che invita quindi ad assumere la Presidenza.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Alessandri, Aracri, Benamati, Bocci, Bonciani, Braga, Bratti, Cosenza, De Siano, Di Cagno Abbrescia, Dionisi, Guido Dussin, Esposito, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Gibiino, Ginoble, Iannarilli, Iannuzzi, Lanzarin, Libè, Lisi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Mondello, Morassut, Motta, Nucara, Piffari, Pili, Pizzolante, Realacci, Scalia, Scilipoti, Stradella, Togni, Tortoli, Vella, Vessa e Viola.

**Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.**

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti ..... 42

*Hanno riportato voti:*

Roberto TORTOLI ..... 22

Salvatore MARGIOTTA .. 18

Schede nulle ..... 2

Proclama eletti vicepresidenti i deputati: Roberto Tortoli e Salvatore Margiotta.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti ..... 42

*Hanno riportato voti:*

Sergio PIZZOLANTE ..... 21

Mauro LIBÈ ..... 20

Schede nulle ..... 1

Proclama eletti segretari i deputati: Sergio Pizzolante e Mauro Libè.

*Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:* Alessandri, Aracri, Benamati, Bocci, Bonciani, Braga, Bratti, Cosenza, De Siano, Di Cagno Abbrescia, Dionisi, Guido Dussin, Esposito, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Gibiino, Ginoble, Iannarilli, Iannuzzi, Lanzarin, Libè, Lisi, Lupi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Mondello, Morasut, Motta, Nucara, Piffari, Pili, Pizzolante, Realacci, Scilipoti, Stradella, Togni, Tortoli, Vella, Vessa e Viola.

**La seduta termina alle 15.35.**

**RISOLUZIONI**

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, il territorio e il mare, Roberto Menia.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**7-00393 Bratti: Iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene.**

**7-00405 Zamparutti: Iniziative legislative per il ripristino dell'obiettivo di qualità del benzo(a)pirene.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, in data di 12 ottobre scorso, è stata presentata la risoluzione n. 7-00405, a prima firma dell'onorevole Zamparutti, vertente su materia identica a quella della risoluzione 7-00393, a prima firma dell'onorevole Bratti, e che, pertanto, si procederà alla discussione congiunta delle due risoluzioni.

Alessandro BRATTI (PD), illustrando la risoluzione a sua prima firma, sottolinea la situazione critica determinatasi con il recepimento della direttiva 2008/50/CE, in occasione del quale il Governo ha cercato di dare una certa sistematicità alla materia della qualità dell'aria, abrogando però il decreto legislativo n. 152 del 2007 che aveva dato attuazione alla cosiddetta « direttiva metalli », normando su un componente altamente tossico come il benzo(a)pirene.

A tale proposito fa notare come lo schema di decreto legislativo, ora decreto legislativo n. 155 del 2010, facesse riferimento ai « termini prescritti », e quindi al 1° gennaio 1999 (termine indicato dal decreto ministeriale 25 novembre 1994 richiamato dal decreto legislativo n. 152 del 2007), per indicare la data a partire della quale non andava superata la media annua di 1 nanogrammo a metro cubo di benzo(a)pirene nell'aria delle aree urbane con più di 150 mila abitanti. Aggiunge che nel decreto legislativo adottato in via definitiva, su indicazione recata nel parere reso dalla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato, è

stata introdotta invece la data del 31 dicembre 2012, determinando così grossi problemi, non solo nella città di Taranto dove lo stabilimento dell'ILVA è il principale responsabile della produzione di benzo(a)pirene, ma anche in tutte le città con più di 150.000 abitanti.

Ritiene pertanto che andrebbe richiesto al Governo un impegno a riconsiderare la data del 31 dicembre 2012, adottando un'iniziativa normativa tesa a ripristinare i limiti e la tempistica per il raggiungimento dell'obiettivo di qualità per il benzo(a)pirene previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2007.

Conclude rappresentando l'opportunità di procedere, prima della votazione sulla risoluzione, ad audizioni di soggetti che possano fornire alla Commissione elementi di valutazione in ordine ad un inquinante altamente pericoloso, come il benzo(a)pirene.

Ermete REALACCI (PD) rileva come il recepimento della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria sia stato fraudolentemente utilizzato per procedere alla modifica della normativa nazionale, non strettamente coinvolta dalle prescrizioni della direttiva medesima. Nello stigmatizzare tale comportamento del Governo, fa notare come analoga situazione si stia ripetendo anche in occasione del recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in occasione del quale il Governo sta procedendo ad una modifica sistematica della normativa sui rifiuti.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), riservandosi di intervenire sul merito delle risoluzioni in titolo, fa notare l'opportunità di procedere ad audizioni dei soggetti che possano attestare i danni derivanti alla salute umana e all'ambiente dal benzo(a)pirene, con particolare riferimento all'area di Taranto.

Il sottosegretario Roberto MENIA ricorda che il decreto legislativo n. 155/2010 ha previsto, per il benzo(a)pirene, un valore obiettivo pari a 1 ng/m<sup>3</sup>, da raggiungere entro il 31 dicembre 2012 su tutto il

territorio nazionale, in piena conformità a quanto stabilito dalla direttiva comunitaria 2004/107/CE. Al fine di assicurare il perseguimento di tale valore, il decreto ha definito un quadro istituzionale e procedurale idoneo affinché le autorità regionali e locali possano attivare tutti gli adempimenti necessari a svolgere, in modo corretto e continuativo, il monitoraggio di questa sostanza ed a individuare gli interventi da attuare per il risanamento. Il precedente decreto ministeriale 25 novembre 1994 prevedeva, per il benzo(a)pirene, un equivalente obiettivo di qualità (1 ng/m<sup>3</sup>) da rispettare, peraltro, solo presso alcuni grandi centri urbani a partire dal 1999. Tale obiettivo non aveva tuttavia mai trovato una reale applicazione. Questo perché il benzo(a)pirene, essendo un inquinante caratterizzato da specifiche tipicità, ha sempre determinato notevoli difficoltà tecniche e gestionali per le amministrazioni locali competenti, anche per l'assenza di metodi di analisi e verifica scientificamente provati. Agli organi tecnici e ai laboratori regionali e provinciali preposti al controllo e all'assicurazione di qualità dei dati era, infatti, affidata l'applicazione delle procedure per il corretto funzionamento degli strumenti di misura e la garanzia di qualità dei dati. In particolare, le valutazioni sullo stato degli inquinamenti causati dagli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) – analisi delle cause e dei processi di diffusione, individuazione delle aree critiche – e le linee guida per gli interventi di prevenzione e gestione delle situazioni critiche dovevano essere inclusi nei piani regionali e locali per la qualità dell'aria elaborati secondo le norme all'epoca vigenti. Per recepire la direttiva, si è, quindi, reso necessario adeguare, nel diritto interno, procedure e metodi di misura alle nuove regole comunitarie, secondo la logica propria di queste ultime, che, diversamente da quella sottesa al decreto ministeriale del 1994, tendente all'acquisizione di conoscenze, punta sul monitoraggio e sull'individuazione e l'adozione delle misure di risanamento e di prevenzione, prevedendo poteri sostituitivi in caso di inadempienza dei soggetti pre-

posti. In questo nuovo quadro di riferimento, è apparso dunque incongruo mantenere vigente un obiettivo di qualità in un numero limitato di città da raggiungere sulla base di piani regionali impostati su norme abrogate nel 1999 in quanto difformi da quelle stabilite a livello europeo. Altrettanto incongruo sarebbe stato porre un limite vincolante da subito su tutto il territorio nazionale ancora prima di impostare una rete di monitoraggio che consentisse controlli effettivi. L'unica soluzione razionale era, pertanto, quella adottata con il decreto legislativo n. 155/2010, ossia quella di conformarsi all'ordinamento comunitario stabilendo, per il benzo(a)pirene, un valore obiettivo pari a 1 ng/m<sup>3</sup>, da raggiungere entro il 31 dicembre 2012 su tutto il territorio nazionale, e di definire un quadro istituzionale e procedurale idoneo affinché le autorità regionali e locali possano attivare tutti gli adempimenti necessari a svolgere, in modo corretto e continuativo, il monitoraggio di questa sostanza ed a individuare gli interventi da attuare per il risanamento e la prevenzione, prevedendo altresì, specifici obblighi, per lo Stato, in caso di inadempienza delle Amministrazioni preposte. Il Governo ritiene che l'obbligo di realizzare un idoneo monitoraggio e di svolgere una precisa istruttoria per la selezione degli interventi di risanamento, potrà consentire, a differenza di quanto avvenuto in passato, l'attuazione effettiva di misure concrete ed efficaci. Resta peraltro inteso che, per assicurare il conseguimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre 2012, il processo di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria e di analisi e selezione degli interventi dovrà essere immediatamente intrapreso dalle competenti autorità, sotto il coordinamento del Ministero dell'ambiente. Si ribadisce, dunque, che il decreto legislativo n. 155/2010 non ha determinato alcun peggioramento delle precedenti condizioni di qualità dell'aria (alla luce del fatto che il decreto ministeriale 25 novembre 1994, era rimasto inattuato, come già chiarito) ma ha creato, invece, le condizioni affinché sia effettivamente realizzata una concreta attività di

risanamento, da avviare immediatamente e da concludere in tempi certi. Osserva, in ultimo, che, fin dalla prima stesura, il testo del decreto legislativo presentato alle competenti Commissioni parlamentari e dalle stesse approvato prevedeva che il decreto ministeriale 25 novembre 1994 fosse abrogato e che il valore obiettivo del benzo(a)pirene fosse perseguito negli stessi termini fissati per gli altri inquinanti di cui alla direttiva 2004/107/CE, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria (ossia entro il 31 dicembre 2012). Infine, ritiene vada sottolineato che queste previsioni contenute nel decreto legislativo sono state specificamente condivise anche dalle autorità regionali e locali in sede di Conferenza Unificata.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta, riservandosi di sottoporre all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta da più parti avanzata di procedere ad audizioni informali nell'ambito della discussione medesima.

**La seduta termina alle 16.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

**La seduta comincia alle 16.**

**Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.**

**C. 2780 Mario Pepe (Pdl).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione Affari Costituzionali sul nuovo testo della proposta di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 6 maggio 2010.

Considerato l'orientamento al trasferimento alla sede legislativa, manifestato da alcuni gruppi per le vie brevi, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di tale trasferimento del nuovo testo della proposta di legge n. 2780, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.*

*Atto n. 250.*

*Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.*

*Atto n. 252.*

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del presidente .....	167
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	168

#### ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente provvisorio Silvia VELO, indi del presidente eletto Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### Elezione del presidente.

Silvia VELO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	41
Maggioranza assoluta dei voti .....	21

Hanno riportato voti:

Mario VALDUCCI .....	24
Deborah BERGAMINI ....	1
Schede nulle .....	2
Schede bianche .....	14

Proclama eletto presidente il deputato Mario Valducci, che invita quindi ad assumere la presidenza.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Bergamini, Biasotti, Boffa, Bonavitacola, Buonanno, Cardinale, Cesaro, Colucci, Compagnon, Crosio, Desiderati, Distaso, Di Vizia, Fiano, Antonino Foti, Garofalo, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Grimaldi, Iapicca, Landolfi, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Mereu, Giorgio Merlo, Meta, Monai, Nicco, Nizzi, Pionati, Piso, Proietti Cosimi, Simeoni, Terranova, Testoni, Toto, Tullo, Valducci, Velo.

#### Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Mario VALDUCCI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti .....	41
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Silvia VELO .....	19
Luca Giorgio BARBARESCHI .....	15
Maurizio IAPICCA .....	1

Settimo NIZZI .....	1
Francesco PROIETTI	
COSIMI .....	1
Schede nulle .....	1
Schede bianche .....	3

Proclama eletti vicepresidenti i deputati  
Silvia Velo e Luca Giorgio Barbareschi.

Comunica il risultato della votazione  
per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti .....	41
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Gianluca BUONANNO ...	23
Carlo MONAI .....	17
Schede nulle .....	1

Proclama eletti segretari i deputati  
Gianluca Buonanno e Carlo Monai.

*Hanno preso parte alla votazione per  
l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i  
deputati:*

Bergamini, Biasotti, Boffa, Bonavita-  
cola, Buonanno, Cardinale, Cesaro, Co-  
lucci, Compagnon, Crosio, Desiderati, Di-  
staso, Di Vizia, Fiano, Antonino Foti,  
Garofalo, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Gi-  
nefra, Grimaldi, Iapicca, Landolfi, La-  
ratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Me-  
reu, Giorgio Merlo, Meta, Monai, Nicco,  
Nizzi, Pionati, Piso, Proietti Cosimi, Si-  
meoni, Terranova, Testoni, Toto, Tullo,  
Valducci, Velo.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.25 alle 15.35.



## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione .....	170
5-02053 Froner: Ritardo nell'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 215 del 1992 a favore dell'imprenditoria femminile .....	170
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	179
5-02432 Polledri: Attuazione delle disposizioni a favore delle società di vendita di gas in casi di emergenza climatica .....	170
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	181
5-02809 Vannucci: Graduatoria e valutazione dei progetti di innovazione tecnologica relativi al bando pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 2 settembre 2008 (supplemento ordinario n. 207) .....	171
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	183
5-02925 Tullo: Finanziamento del prototipo di nave multiuso per la Marina e la Protezione civile.	
5-03076 Tullo: Iniziative a sostegno dei cantieri liguri di Fincantieri .....	171
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	185
5-03078 Bocci: Proroga dei tempi previsti per l'erogazione del contributo in conto energia per gli impianti fotovoltaici .....	171
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	187
5-03089 Pili: Rilancio del progetto « Miniera centrale Sulcis » .....	171
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> .....	188
5-03166 Fiano: Vicende relative al commissariamento della sede ACI di Milano .....	172
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i> .....	189
5-03250 Froner: Interventi e spese nel settore del turismo e costi del portale <i>www.italia.it</i> .	172
<i>ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)</i> .....	191
5-03276 Margiotta: Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti .....	172
<i>ALLEGATO 9 (Testo integrale della risposta)</i> .....	193
5-03470 Marchi: Regolamento del fondo di investimento per le piccole e medie imprese .	173
<i>ALLEGATO 10 (Testo integrale della risposta)</i> .....	195
<b>ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:</b>	
Elezione del presidente .....	173
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	173

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i> ) .....	174
ALLEGATO 11 (Rilievi proposti dalla X Commissione) .....	197
ALLEGATO 12 (Rilievi deliberati dalla X Commissione) .....	203
SEDE REFERENTE:	
Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi e C. 3133 Poli ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	175
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	178

## INTERROGAZIONI

Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI, indi del vicepresidente Laura FRONER. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sonia Viale.

**La seduta comincia alle 9.****Variatione nella composizione della Commissione.**

Raffaello VIGNALI, *presidente*, comunica che il deputato Antonio Angelucci, appartenente al gruppo parlamentare Popolo della Libertà, cessa di far parte della Commissione.

Comunico, inoltre, che sono entrati a far parte della Commissione i deputati appartenenti al gruppo parlamentare Popolo della Libertà Giorgio Jannone e Gianfranco Miccichè; quest'ultimo, essendo componente del Governo, verrà sostituito dal deputato Giuseppe Marinello.

**5-02053 Froner: Ritardo nell'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 215 del 1992 a favore dell'imprenditoria femminile.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura FRONER (PD) ringrazia preliminarmente il sottosegretario Saglia per la risposta che, tuttavia, in questa sede avrebbe dovuto essere resa dal ministro Carfagna. Replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta perché, al di là delle buone intenzioni, non manifesta interventi concreti a favore dell'imprenditoria femminile. Non è stata fornita, infatti, alcuna indicazione riguardo agli impegni finanziari relativi al sesto bando caduti in perenzione. Ricordato che, lo scorso 29 settembre, il sottosegretario allo sviluppo economico, in risposta all'interrogazione Vannucci 5-01399 sul medesimo argomento, aveva assicurato di avere inoltrato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia tutte le richieste di rassegnazione delle somme perenti, sottolinea tuttavia che al momento questi fondi non sono stati ancora assegnati alle imprese. Auspica pertanto un più intenso impegno del Governo sul versante dell'imprenditoria femminile, anche in considerazione dell'elevato rendimento di questo settore in un momento di crisi economica.

**5-02432 Polledri: Attuazione delle disposizioni a favore delle società di vendita di gas in casi di emergenza climatica.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo POLLEDRI (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della

risposta. Sottolinea che il sistema delle penali è corretto e che vi è un documento del Ministero che testimonia che si è verificato un problema con Snam Rete Gas quale fornitore di ultima istanza. Nei mesi di dicembre 2009 – gennaio 2010, in condizioni climatiche eccezionali, le società di vendita del gas si sono trovate ad acquistare a prezzi eccessivamente elevati la fornitura di gas, poiché da quanto risulta Snam Rete Gas non ha attinto allo stoccaggio, ma letteralmente « taglieggiato » il fornitore intermedio. Ricorda infine che sulla questione è stata effettuata una segnalazione anche da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

**5-02809 Vannucci: Graduatoria e valutazione dei progetti di innovazione tecnologica relativi al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2008 (supplemento ordinario n. 207).**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che giudica parziale e limitata. Non sono stati infatti chiariti i criteri di valutazione dei progetti finanziati né le prospettive dei 105 progetti dichiarati idonei. Nello specifico, lamenta che il progetto di ANCI Servizi, che potrebbe avere forti ricadute positive sulla produzione nel settore calzaturiero, sia stato dichiarato idoneo solo parzialmente, ottenendo un costo agevolabile totale di circa 17 milioni di euro e un contributo complessivo di circa 103 mila euro per le imprese partecipanti in area convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).

**5-02925 Tullo: Finanziamento del prototipo di nave multiuso per la Marina e la Protezione civile.**

**5-03076 Tullo: Iniziative a sostegno dei cantieri liguri di Fincantieri.**

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo

su analoga materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario TULLO (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, precisando che le informazioni rese in questa sede erano già in gran parte contenute nell'intervento del rappresentante Governo sulla mozione Vico 1-00311, nel corso della seduta dell'Assemblea del 9 marzo 2009. Pur apprezzando la conferma del finanziamento di due navi multiruolo, sottolinea l'urgenza di interventi volti all'adeguamento infrastrutturale dei siti produttivi di Fincantieri e, in particolare, di quelli di Castellammare, Palermo e Ancona, che nell'ultimo periodo hanno fatto ampio ricorso alla cassa integrazione. Sottolinea, infine, che l'emergenza ulteriore causata dalla recente alluvione in Liguria impone interventi urgenti anche nel cantiere di Sestri Ponente, non solo per il suo adeguamento infrastrutturale, ma anche per la sua messa in sicurezza sotto il profilo idrogeologico.

**5-03078 Bocci: Proroga dei tempi previsti per l'erogazione del contributo in conto energia per gli impianti fotovoltaici.**

Laura FRONER (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Laura FRONER (PD) prende atto della risposta.

**5-03089 Pili: Rilancio del progetto « Miniera centrale Sulcis ».**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mauro PILI (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto e ringrazia per la risposta il rappresentante del Governo. Sottolinea l'emergenza industriale che riguarda il settore energetico in Sardegna e l'urgenza della realizzazione del progetto « Miniera centrale del Sulcis ». Auspica che il Governo si faccia garante del rispetto delle normativa europea in merito alla procedura di gara e che si affronti la questione del monopolio detenuto da Enel ed Eos, evidenziando altresì la necessità di svincolare al più presto la regione Sardegna da questa situazione di debolezza che determina un prezzo notevolmente più alto dell'energia rispetto a quello praticato nelle altre regioni.

**5-03166 Fiano: Vicende relative al commissariamento della sede ACI di Milano.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Emanuele FIANO (PD) ringrazia preliminarmente il sottosegretario Saglia che ha gentilmente fornito la risposta al posto del ministro Brambilla. Replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che non ha fornito chiarimenti in merito alle domande poste nel suo atto ispettivo. In primo luogo, non vi è alcuna spiegazione in merito all'incompatibilità di Massimiliano Ermolli quale commissario straordinario e candidato alle elezioni. In secondo luogo, il Governo non ha risposto sulla questione che lo stesso Ermolli, già consigliere di amministrazione di una società che detiene rapporti contrattuali di natura commerciale con la stessa ACI di Milano. Avrebbe inoltre avuto piacere di conoscere i vizi di forma nella presentazione di una seconda lista esclusa dalle elezioni, richiamati ma non chiariti dalla risposta fornita. Ribadisce pertanto un giudizio fortemente negativo sulla risposta del Ministero del turismo, ricordando che sulla questione dell'ACI di Milano sono in corso procedimenti giu-

risdizionali di cui si attende fiduciosamente la conclusione.

**5-03250 Froner: Interventi e spese nel settore del turismo e costi del portale [www.italia.it](http://www.italia.it).**

Laura FRONER (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia il sottosegretario Saglia per la sua costante presenza in Commissione, stigmatizzando tuttavia l'assenza del ministro Brambilla che ha delegato ad un altro rappresentante del Governo la risposta ad interrogazioni di competenza del proprio Dicastero.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Laura FRONER (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Auspicando un confronto diretto con il ministro competente, giudica abnorme il finanziamento destinato al Portale soprattutto se paragonato ai contenuti assai modesti delle informazioni fornite. Giudica altresì insoddisfacente il contenuto dello spot promozionale dell'Italia organizzato dalla Presidenza del Consiglio che peraltro non includeva la montagna come meta turistica, riconosciuta dall'Unesco tra i beni appartenenti al Patrimonio dell'Umanità. Ribadisce, infine, la necessità di più incisivi interventi a favore al turismo volti alla tutela dell'immagine dell'Italia all'estero e al sostegno degli operatori del settore.

**5-03276 Margiotta: Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Salvatore MARGIOTTA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la puntualità della risposta, ma non intende aggiungere commenti politici sulla posizione

della regione Basilicata in merito alla questione oggetto del suo atto ispettivo.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, in attesa dell'arrivo del sottosegretario all'economia, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 10.05.**

**5-03470 Marchi: Regolamento del fondo di investimento per le piccole e medie imprese.**

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Maino MARCHI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la tempestività della risposta, in cui si manifesta la possibilità di aggregazione tra piccole imprese per consentire il loro accesso ai finanziamenti previsti dal Fondo di investimento. Ritiene tuttavia che, trattandosi di un fondo d'investimento per piccole e medie imprese, non si dovrebbe ricorrere ad operazioni di aggregazione per consentire alle piccole imprese di ottenere finanziamenti. Sollecita, pertanto, il Governo a mettere in campo più incisive azioni di sostegno alle piccole imprese, maggiormente colpite dalla crisi e più esposte ai colpi della criminalità organizzata soprattutto sul versante dell'usura.

Laura FRONER, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.15.**

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE,  
DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI**

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente provvisorio Raffaello VIGNALI, indi del presidente eletto, Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Elezione del presidente.**

Raffaello VIGNALI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	42
Maggioranza assoluta dei voti .....	22

*Hanno riportato voti:*

Dal Lago .....	25
Lulli .....	1
Schede bianche .....	16

Proclama eletto presidente il deputato Manuela Dal Lago.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Abrignani, Allasia, Berruti, Brugger, Colaninno, Dal Lago, De Corato, Fadda, Formisano, Froner, Galati, Gava, Golfo, Iannaccone, Jannone, Lazzari, Lulli, Maggioni, Marchioni, Marinello, Martella, Mazzocchi, Milanato, Mistrello Destro, Pelino, Peluffo, Pezzotta, Polidori, Portas, Quartiani, Raisi, Ruggeri, Sanga, Scajola, Scarpetti, Testa, Torazzi, Verdini, Versace, Vico, Vignali e Zunino.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia i colleghi deputati per l'onore che gli hanno conferito affidandogli la presidenza della Commissione.

**Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.**

Manuela DAL LAGO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti .....	42
--------------------------	----

*Hanno riportato voti:*

Vignali .....	24
Froner .....	17
Schede bianche .....	1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Raffaello Vignali e Laura Froner.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti 42

*Hanno riportato voti:*

Lazzari .....	24
Fadda .....	17
Schede bianche .....	1

Proclama eletti segretari i deputati Luigi Lazzari e Paolo Fadda.

*Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:* Abrignani, Allasia, Berruti, Brugger, Colaninno, Dal Lago, De Corato, Fadda, Formisano, Froner, Galati, Gava, Golfo, Iannaccone, Jannone, Lazzari, Lulli, Maggioni, Marchioni, Marinello, Martella, Mazzocchi, Milanato, Mistrello Destro, Pelino, Peluffo, Pezzotta, Polidori, Portas, Quartiani, Raisi, Ruggeri, Sanga, Scajola, Scarpetti, Testa, Torazzi, Verdini, Versace, Vico, Vignali e Zunino.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, invita i gruppi parlamentari a comunicare le designazioni dei rispettivi rappresentanti in Commissione, in vista della riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.**

**Atto n. 250.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 30 settembre 2010.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, ribadito che la normativa in esame ha un fortissimo impatto sul sistema delle imprese, illustra la proposta di rilievi (*vedi allegato 11*).

Andrea LULLI (PD), nell'esprimere apprezzamento per l'articolata proposta di rilievi presentata dal relatore Vignali, esprime tuttavia perplessità sul contenuto del decreto legislativo che, come sottolineato anche dalla Conferenza Stato-regioni, per molti aspetti eccede i limiti della delega affidata al Governo. Riterrebbe altresì opportuno alla lettera *p*) della proposta di rilievi espungere il riferimento alla soppressione del comma 1 dell'articolo 17, recante modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Rileva che sarebbe stato preferibile procedere ad un periodo di sperimentazione del nuovo sistema sussistendo condizioni molto diversificate tra Nord e Sud, ma anche all'interno dello stesso territorio. La nuova normativa rischia di appesantire gli adempimenti burocratici per le imprese senza risolvere i problemi dello smaltimento dei rifiuti. Dichiarando quindi il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di rilievi che giudica corretta, essendo tuttavia riferita ad un provvedimento il cui contenuto non appare condivisibile.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, riformula la proposta di rilievi nel senso indicato dal deputato Lulli.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara il voto favorevole sulla proposta di rilievi formulata dal relatore. Ricordato il proprio gruppo è stato sempre molto critico nei confronti della normativa in esame, sottolinea il forte impatto che lo schema di decreto in esame ha sul mondo delle imprese e non può quindi che concordare

sui rilievi formulati dal relatore, che indicano in modo puntuale le criticità delle disposizioni di cui allo schema di decreto.

Fabio GAVA (PdL), espresso apprezzamento per l'approfondito lavoro svolto dal relatore, osserva che le disposizioni in esame, come sovente accade nei provvedimenti di recepimento delle disposizioni comunitarie, possono accrescere le complicazioni burocratiche che le imprese devono quotidianamente affrontare.

Salvatore RUGGERI (UdC), espresso apprezzamento per l'accurato lavoro svolto dal relatore, dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi la proposta di rilievi, come riformulata (*vedi allegato 12*).

**La seduta termina alle 15.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza dal presidente Manuela DAL LAGO.*

**La seduta comincia alle 15.50.**

**Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.**

**C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi e C. 3133 Poli.**  
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, ricorda che attualmente la disciplina della professione di estetista è recata dalla legge n. 1 del 1990.

Le proposte di legge C. 3107 (Milanato ed altri) e C. 3133 (Poli ed altri), di contenuto sostanzialmente analogo, sono volte a introdurre una nuova regolamentazione della professione di estetista più organica ed attuale (ric conducendo nella

sfera operativa di tale professione anche le pratiche bionaturali), mentre la proposta di legge C. 3116 (Mazzocchi ed altri) ha un contenuto più ampio, in quanto, oltre a ridisciplinare l'attività di estetista al fine di assicurarne una maggiore preparazione e formazione professionale, interviene a disciplinare *ex novo* sia la figura di onico-tecnico sia la figura di tecnico dell'abbronzatura artificiale.

In particolare, le analoghe proposte di legge C. 3107 e C. 3133 intendono introdurre una nuova disciplina dell'attività professionale di estetista – che viene ridefinita come attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali – per renderla più rispondente alla domanda e alle esigenze degli utenti intervenendo sia sull'oggetto della professione, che sui percorsi formativi e l'esercizio dell'attività. Pertanto, l'articolo 1 definisce le finalità della nuova disciplina dell'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali.

Con l'articolo 2 si prevede la definizione di tale attività individuando un primo ambito professionale di prestazione di servizi di bellezza e di benessere, riconducibile sostanzialmente al profilo classico dell'attività di estetista previsto dalla legge n. 1 del 1990. In via strettamente connessa con il profilo di estetista, la norma prevede la definizione di un secondo ambito professionale che fa riferimento allo svolgimento di pratiche estetiche e bionaturali le quali, stimolando le risorse naturali dell'individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psicofisico, generando una migliore qualità della vita. L'attività può essere svolta utilizzando varie tecniche manuali e di massaggio e ricorrendo all'applicazione di prodotti cosmetici e all'utilizzazione di apparecchi appositamente fabbricati e predisposti ad uso estetico. Si fanno rientrare nell'attività professionale in questione anche le pratiche di decorazione e di pigmentazione corporea (tatuaggio) e di foratura di parti superficiali del corpo (*piercing*), al fine di porre rimedio alla

situazione attuale che vede queste pratiche spesso esercitate da soggetti senza titolo e senza la necessaria formazione.

Con riferimento ai requisiti di accesso professionale, l'articolo 3 prevede che l'esercizio dell'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche e bionaturali sia subordinato al conseguimento di apposita abilitazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo – successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado – rispondente ai livelli essenziali di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005. Il percorso formativo si suddivide in due percorsi propedeutici. Il primo è un corso base, della durata di tre anni, che darà accesso alla qualifica di operatore professionale, ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato. L'obiettivo è quello di consentire ai giovani abilitati di affinare la propria preparazione, maturando esperienza pratica quali lavoratori dipendenti presso centri o imprese del settore. Il secondo percorso, successivo al conseguimento dell'abilitazione di base, è un corso di qualificazione professionale della durata di due anni con esame finale teorico-pratico, il cui superamento consente di ottenere il diploma professionale di tecnico in scienze estetiche e bionaturali, con valore abilitante all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale.

L'articolo 4 stabilisce le competenze delle regioni in materia di abilitazione professionale, demandando la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame ad un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni. La norma, al fine di rendere maggiormente omogeneo il livello delle conoscenze professionali, indica le materie fondamentali oggetto di studio.

L'articolo 5 è volto a stabilire alcune condizioni essenziali per l'esercizio dell'attività professionale disciplinata dalle proposte di legge. In primo luogo, la norma stabilisce che l'attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali sia esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme

vigenti, da iscrivere, secondo i rispettivi requisiti, nell'albo provinciale delle imprese artigiane ovvero nel registro delle imprese. Inoltre, la norma dispone che presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività debba essere designato almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. L'attività può essere esercitata professionalmente in locali ubicati nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nonché in luoghi di cura o di riabilitazione, centri e stabilimenti terapeutici o termali o altri centri e complessi ricettivi e di intrattenimento, con i quali siano stipulate convenzioni scritte concernenti modalità e condizioni delle prestazioni professionali da effettuare.

L'articolo 6 intende definire, sul piano giuridico e sotto un profilo organizzativo, l'attività dei centri benessere, al fine di dare una risposta effettiva ai diversi problemi che si sono creati nella realtà operativa dei medesimi centri. Si prevede, pertanto, che l'attività professionale oggetto del provvedimento possa essere esercitata nell'ambito di apposite strutture organizzate per offrire trattamenti diversificati e fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare secondo requisiti di capacità tecnica e organizzativa, in ambienti dotati di requisiti e di impianti conformi alle norme di tutela dell'igiene, della sanità e della sicurezza e nel rispetto delle norme in materia di pubblicità sanitaria, applicabili alle attività professionali svolte. I centri benessere possono essere costituiti in forma di impresa singola o societaria, ovvero in forma di consorzio o di società consortile, nel rispetto delle condizioni di compatibilità eventualmente stabilite per l'esercizio delle professioni. Vengono quindi stabilite dalla norma le attività che possono essere svolte nei centri benessere oltre a quella di estetista. Al fine di definire con chiarezza i relativi rapporti di imputazione patrimoniale del centro benessere, anche nei rapporti con la clientela, si prevede che la gestione commerciale e l'amministrazione



dei centri benessere siano affidate a un direttore responsabile, anche a fini di legale rappresentanza.

L'articolo 7 affida alla Conferenza Stato-regioni il compito di definire i criteri in merito al regime autorizzativo per l'avvio e per l'esercizio dell'attività, nel rispetto dei principi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da garantire condizioni quanto più omogenee sul territorio nazionale in merito all'accesso al mercato e all'esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore.

L'articolo 8 disciplina il sistema sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi relativi al possesso dell'abilitazione professionale e al regolare esercizio dell'attività.

Infine, con l'articolo 9 vengono previste apposite norme finali e transitorie. Tra l'altro, si dispone che i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista prevista dalla legge n. 1 del 1990, che dimostrino di avere svolto professionalmente, per almeno due anni, le pratiche bionaturali individuate in base ad accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni, sono equiparati ai nuovi soggetti abilitati.

Si dispone quindi l'abrogazione della legge n. 1 del 1990.

Passando ad esaminare la proposta C. 3116, si rileva che essa è volta a contrastare l'abusivismo e la concorrenza sleale nel campo delle attività estetiche, introducendo una nuova regolamentazione chiara ed esaustiva che garantisca la preparazione e formazione professionale degli estetisti.

Il Capo I (articoli 1-10) disciplina la figura dell'estetista professionale, la cui attività comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo prevalente di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e può essere svolta utilizzando tecniche manuali, apparecchiature ad uso estetico e mediante l'applicazione dei prodotti cosme-

tici. L'attività di estetista professionale comprende anche quella di massaggiatore. All'estetista professionale è consentita la collaborazione con il medico.

L'esercizio dell'attività di estetista professionale — che può avvenire in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali — è condizionata all'iscrizione ad un apposito Albo nazionale. Tale iscrizione è subordinata ad un percorso formativo che, presupponendo il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, richiede in primo luogo la frequenza di un corso regionale di estetista professionale della durata di tre anni e il superamento del relativo esame finale teorico-pratico. Al termine di tale corso regionale è previsto un periodo di sei mesi di praticantato formativo, da svolgere presso un estetista professionale. Infine, concluso il praticantato, occorre superare un esame di Stato organizzato dal Collegio nazionale degli estetisti professionali, condizione necessaria per l'iscrizione all'Albo. A garanzia dei clienti viene previsto l'obbligo della formazione e dell'aggiornamento professionale continuo.

La proposta di legge reca inoltre una norma transitoria che prevede la possibilità per gli estetisti artigiani, che abbiano conseguito la qualificazione ai sensi della legge n. 1 del 1990, e che non siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di divenire comunque estetisti professionali previo superamento dell'esame di Stato e conseguente iscrizione all'Albo entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. Qualora, invece, l'estetista artigiano non intenda conseguire il titolo professionale potrà comunque proseguire il mestiere di estetista artigiano secondo le norme dettate dal Capo IV della legge.

Il Capo IV (articoli 27-29) disciplina l'attività dell'estetista artigiano, cioè dell'estetista che abbia conseguito la propria qualificazione sotto la vigenza della legge n. 1 del 1990.

A differenza dell'estetista professionale, l'estetista artigiano può utilizzare solamente alcune apparecchiature ad uso este-

tico tassativamente elencate, non può svolgere l'attività di massaggiatore e, se intende svolgere la professione di onicotecnico o di tecnico dell'abbronzatura artificiale, deve conseguire le relative abilitazioni prescritte dalla proposta in esame. Non sembrerebbe consentita la collaborazione tra estetista artigiano e medico. Inoltre, l'estetista artigiano non può ricoprire l'incarico di direttore tecnico di alcuna impresa terza.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, si applicano le pene di cui all'articolo 348 del codice penale. (in materia di abusivo esercizio di una professione) all'estetista artigiano che abusivamente esercita le attività riservate all'estetista professionale. Inoltre, l'estetista artigiano che esercita le attività di sua competenza in difformità delle norme del provvedimento in esame è passibile della sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 15.000 euro.

Il Capo II (articoli 11-18) disciplina *ex novo* l'attività di onicotecnico, che consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali, nell'applicazione di unghie artificiali, e comunque in tutto ciò che riguarda il trattamento di bellezza delle mani e dei piedi, mentre il Capo III (artt. 19-26) disciplina *ex novo* l'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale, che comprende tutte le prestazioni relative all'utilizzo di apparecchiature generanti raggi ultravioletti utilizzate a fini estetici presenti in esercizi aperti al pubblico. Per entrambe tali nuove figure professionali si istituisce il rispettivo Elenco nazionale (presso il Collegio nazionale degli estetisti professionali). L'iscrizione nel rispettivo Elenco è condizione necessaria per l'esercizio delle attività di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale. Sono previsti requisiti soggettivi analoghi per l'esercizio di tali attività: diploma di scuola secondaria di secondo grado; frequenza di un corso regionale comprendente 450 ore di forma-

zione e superamento dell'esame finale teorico-pratico; praticantato formativo della durata di tre mesi presso un'impresa di omologo settore. Per entrambe le nuove figure professionali è quindi prevista una disciplina transitoria per i soggetti che già svolgono la relativa attività alla data di entrata in vigore della legge.

Il Capo V (articoli 30-32), che reca le disposizioni finali, prevede che le attività disciplinate dal provvedimento possono essere svolte, a determinate condizioni, insieme all'attività di acconciatore. Inoltre, per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, a chiunque esercita l'attività di estetista professionale senza la necessaria iscrizione all'Albo professionale si applicano le pene di cui al citato articolo 348 c.p. nonché la sanzione amministrativa da 7.000 a 15.000 euro. La stessa sanzione amministrativa è prevista per l'esercizio delle attività di onicotecnico o di tecnico dell'abbronzatura artificiale senza essere iscritto nei rispettivi Elenchi. Inoltre, chiunque richiede prestazioni riservate alla professione di estetista professionale ovvero prestazioni di onicotecnico o di tecnico dell'abbronzatura artificiale a soggetti che non sono in possesso del necessario titolo abilitante è passibile della sanzione amministrativa da 1.500 a 7.000 euro.

Si dispone, infine, l'abrogazione della citata legge n. 1 del 1990.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-02053 Froner: Ritardo nell'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 215 del 1992 a favore dell'imprenditoria femminile.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che il rilancio di misure di sostegno all'imprenditoria femminile, specie nelle Regioni del Sud, rientra fra le azioni prioritarie perseguite dal Ministro per le pari opportunità.

L'Interrogante chiede notizie in merito all'erogazione dei contributi a favore dei soggetti destinatari delle agevolazioni previste dal sesto bando di cui alla legge n. 215 del 1992 recante « Azioni positive per l'imprenditoria femminile ».

Il bando cui fa riferimento l'Onorevole Interrogante risale al dicembre 2005, poco prima che le competenze in materia fossero trasferite al Ministero per le pari opportunità.

Infatti, solo nel 2006, con il decreto legge n. 181 del 2006, convertito in legge n. 233 del 2006, è stato disposto il trasferimento delle competenze in materia di imprenditoria femminile dal Ministero dello Sviluppo Economico al Ministero per le pari opportunità.

Si sottolinea, inoltre, che sia gli impegni finanziari relativi al menzionato bando, risalenti all'anno 2004, che le somme derivanti da restituzioni e revoche da parte di imprese agevolate ai sensi della legge 215/1992 (il cui importo ammontava a circa 1 milione di euro) non sono stati trasferiti al Dipartimento per le pari opportunità.

Infatti nell'anno 2007 l'allora Ministro per le pari opportunità, Onorevole Barbara Pollastrini, ha espresso parere favorevole al trasferimento delle suddette

somme sul capitolo 7420 di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.

Quanto, più in generale, all'efficacia delle misure disposte ai sensi della legge 215 del 1992, si ritiene da superare il modello dei finanziamenti « a pioggia » finora utilizzato, che ha dimostrato la carenza di un monitoraggio costante degli effetti in termini di incremento dell'occupazione femminile.

Proprio partendo da tale considerazione, si sta lavorando, nel quadro del più ampio Piano per il Sud, per reperire nuove risorse, attinte da fondi europei, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese femminili operanti nel Mezzogiorno attraverso la costituzione di una garanzia a carico del Fondo per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 1996 e la erogazione di un contributo in conto interessi.

Lo scopo che si intende conseguire è quello di promuovere l'eguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica ed imprenditoriale con l'obiettivo di incrementare l'occupazione femminile e lo sviluppo di imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile mediante l'attivazione di strumenti finanziari agevolati per favorire l'accesso al credito.

Si tratterebbe di un importante tassello nelle politiche volte a raggiungere l'obiettivo qualificante, indicato dalla Strategia di Lisbona, del 60 per cento di occupazione femminile entro il 2010.

Le imprese dirette da donne o a prevalente partecipazione femminile costitui-

scono infatti un valore aggiunto per la crescita socio-economica del nostro Paese.

I dati Unioncamere riferiti all'anno 2009 dimostrano che la quota delle imprese a conduzione femminile è aumentata rispetto al 2008 (dal 25,5 al 25,6 per cento).

A sostenere la crescita delle imprese al femminile hanno contribuito in maniera significativa anche le attività avviate da donne immigrate da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, a testimonianza che un'integrazione all'insegna del rispetto e della legalità è possibile per il bene del nostro Paese e della nostra economia.

Le imprese al femminile risultano concentrate soprattutto nel commercio, nell'agricoltura e nei servizi. Se si escludono le imprese individuali e quelle costituite in forma di società di capitale, le restanti aziende a conduzione femminile (società di persone, cooperative, consorzi e altre forme) fanno segnare un aumento di 592 unità a fine 2009, pari ad una crescita dello 0,2 per cento rispetto al 2008.

Si segnala, inoltre, che il Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro previsto dal Codice per le pari opportunità, con provvedimento del 9 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2010, n. 159, ha formulato per l'anno in corso il « Programma Obiettivo per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile, per il superamento delle disparità salariali e nei percorsi di carriera, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, per la creazione di progetti

integrati di reti ». Si tratta di azioni positive volte a finanziare progetti (tetto massimo di finanziamento pari a 200 mila euro) che favoriscono l'occupazione femminile, l'inserimento e il reinserimento lavorativo di donne e le imprese femminili.

Si ricorda, inoltre, che il 24 febbraio 2009, presso il Dipartimento per le pari opportunità, si è insediato il Comitato per l'imprenditoria femminile, presieduto dal Ministro per le pari opportunità e composto dalle rappresentanti di associazioni di categoria, il cui compito è quello di definire indirizzi di programma innovativi per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e di fornire un valido supporto alle donne imprenditrici.

Il Comitato svolge una funzione di indirizzo, coordinamento, concertazione e programmazione generale in ordine agli interventi previsti in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile, promuovendo altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.

Fra le iniziative poste in essere dal citato Comitato si segnala che il 15 maggio 2009, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, è stato presentato alla stampa il progetto « La città dell'imprenditoria Femminile », con un CD- Rom ideato e realizzato dal Dipartimento per le Pari Opportunità e da *futuro@lfemminile* di Microsoft Italia, per offrire alle donne che desiderano avviare una propria attività imprenditoriale tutti gli strumenti utili a facilitarne la realizzazione.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-02432 Polledri: Attuazione delle disposizioni a favore delle società di vendita di gas in casi di emergenza climatica.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.

In base alla normativa vigente (decreto-legge n. 164 del 2000) le società di vendita, che forniscono gas al mercato civile con consumi inferiori a 200.000 metri cubi annui, hanno l'obbligo di mantenere le forniture a tali clienti nel periodo invernale, da attuare sia predisponendo adeguati volumi di gas a mezzo di importazione o di erogazione dallo stoccaggio, sia mediante una adeguata attività di programmazione della richiesta dei propri clienti finali in condizioni di normale esercizio e di punta di consumo.

Le stesse società, pertanto, prenotano sulle reti di trasporto e di distribuzione, gestite da soggetti regolati, una capacità di trasporto e distribuzione adeguata in funzione di tali consumi, che viene pagata mediante tariffe determinate dalle imprese di trasporto e distribuzione, in funzione di criteri stabiliti ed approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Ove tale capacità, prenotata dalle imprese di vendita, sia superata oltre determinate tolleranze, possono essere previste penali di supero, determinate anch'esse sulla base dei criteri definiti dalla citata Autorità, che hanno la funzione di obbligare le imprese di vendita, a vantaggio del sistema, a una corretta programmazione.

Le imprese, infatti, possono effettuare scelte più o meno cautelative nella stima delle capacità necessarie, sulla base dei consumi storici dei clienti e, quindi, comprare più o meno capacità di trasporto, valutando il rischio di esporsi a penali di

supero, nel caso di consumi particolarmente elevati da parte dei loro clienti e, quindi, tenerne conto nelle loro offerte di prezzo di fornitura agli stessi.

Nel caso specifico del periodo invernale 2009/2010, globalmente non rigido anche se sono state riscontrate isolate punte di freddo in alcune località, il ciclo invernale si è chiuso al 31 marzo 2010 con una significativa rimanenza di gas negli stocaggi.

Le imprese di vendita ivi operanti, tranne isolate eccezioni, hanno superato tali eventi senza problemi e, solo per poche imprese, che avevano prenotato capacità rivelatesi poi insufficienti, hanno trovato applicazione le penalizzazioni previste.

La procedura di emergenza climatica per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, operativa dal 2004, che ha subito successivi affinamenti (l'ultimo è del dicembre 2008), non ha trovato applicazione dato che non si è verificata nell'inverno 2009/2010 nessuna situazione di emergenza climatica.

Tale procedura prevede, comunque, la temporanea sospensione delle penali di supero di capacità ai punti di ingresso dall'estero del gas, nel caso sia dichiarata una situazione di emergenza climatica in prospettiva, al fine di massimizzare le importazioni, o la possibilità di autorizzare l'erogazione dello stoccaggio strategico. La stessa procedura però, in caso di punte locali di freddo, non prevede la

sospensione delle penali relative alla programmazione di capacità sulla rete di trasporto e distribuzione.

Il MISE si farà, quindi, parte attiva presso la competente Autorità per l'energia elettrica e il gas diretto perché, nella

sua autonomia, valuti eventuali modifiche delle disposizioni contenute nei Codici di rete e di distribuzione o di variazioni del sistema delle penali, anche in caso di punte locali di freddo in cui si verifichi il supero di tali capacità.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-02809 Vannucci: Graduatoria e valutazione dei progetti di innovazione tecnologica relativi al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2008 (supplemento ordinario n. 207).**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si forniscono gli elementi di risposta.

In data 24 maggio 2010 è stata pubblicata la graduatoria dei programmi ammissibili per il bando « Nuove Tecnologie per il Made in Italy ».

La suddetta graduatoria è stata stilata sulla base dei risultati delle valutazioni espresse dal Comitato di esperti per l'espletamento delle attività di istruttoria e valutazione, di cui ai decreti del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 dicembre 2009 e del 18 febbraio 2010.

Essa riporta l'elenco dei programmi ammissibili in ordine decrescente in relazione al punteggio assegnato, individuando quelli agevolabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili – pari a 190 milioni di euro, a valere sulla quota di risorse del Fondo per la competitività e lo sviluppo (articolo 6 c. 1 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, con il quale è stato emanato il bando relativo al Progetti di Innovazione Industriale Nuove Tecnologie per il Made in Italy) – e fino ad esaurimento delle stesse.

Il 24 maggio 2010 con decreto direttoriale « per l'attuazione del bando relativo al Progetti di Innovazione Industriale Nuove Tecnologie per il Made in Italy sono stati assegnati euro 120.000.000,00 cofinanziati dal FESR, per la concessione delle agevolazioni ».

Il 26 maggio 2010 un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico ha incrementato le risorse finanziarie nazionali destinate al citato bando, per un importo

pari ad euro 36.975.0000. Successivamente all'incremento di risorse disponibili, il 28 maggio 2010 è stato adottato il decreto direttoriale, pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2010 (Supplemento Ordinario n. 147), recante le nuove graduatorie dei programmi ammissibili per il bando « Nuove Tecnologie per il Made in Italy ». Con tale bando sono stati ammessi al finanziamento, o hanno visto un aumento del contributo concedibile ulteriori 19 progetti.

Relativamente al progetto presentato da Anci Servizi Srl »*FFW – le radici del futuro*», il Comitato di esperti per l'espletamento delle attività di istruttoria e valutazione di cui ai già decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, ha attribuito al programma un punteggio complessivo pari a 45,2 risultante dalla somma dei singoli punteggi, valutati secondo i criteri stabiliti dal citato bando (articolo 10, c. 5). Sulla base di tale valutazione il programma è risultato in posizione 136 della graduatoria del 28 maggio 2010 (che ricomprende tutti progetti ammessi) ed ha ottenuto, a fronte di una spesa presentata di euro 35.489.770, un costo agevolabile totale di 17.422.370,95 ed un contributo complessivo concedibile di 102.753,47 che costituisce un finanziamento parziale del progetto « Parzialmente Agevolabile con sole risorse PON ricerca e competitività 2007-2013(P3). Il programma è risultato cioè finanziabile per la sola parte svolta da una delle imprese partecipanti in area convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).

Poiché al momento non sono disponibili nuove risorse nazionali che consentirebbero un ulteriore finanziamento per le attività svolte dalle imprese nel centro Nord nell'ambito del programma Anci, il Ministero dello Sviluppo Economico ha coinvolto le diverse Regioni interessate, al

fine di verificare la possibilità di assicurare, attraverso i rispettivi possibili cofinanziamenti, una più condivisa politica d'intervento sul territorio in un settore, quale la ricerca e l'innovazione che rivestono assoluta rilevanza per il sostegno e lo sviluppo dell'economia del Paese.



## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-02925 Tullo: Finanziamento del prototipo di nave multiuso per la Marina e la Protezione civile.****Interrogazione n. 5-03076 Tullo: Iniziative a sostegno dei cantieri liguri di Fincantieri.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La cantieristica è il comparto che presenta il più elevato e il più articolato grado d'interrelazione con il resto del sistema produttivo nazionale, il che le conferisce un valore strategico di rilievo, proprio perché essa si configura come uno dei pochi settori industriali italiani in grado di competere con forza ed efficienza sui mercati internazionali.

Nel 2009 il forte impatto negativo della crisi globale di fine 2008 ha colpito, in misura superiore alle attese, il settore della navalmeccanica.

Tale crisi ha determinato, infatti, una significativa riduzione dei traffici marittimi, con una riduzione del 10 per cento nel 2009 rispetto al 2008, cui si è accompagnato un crollo degli ordini per nuove unità navali a livello mondiale e la cancellazione degli ordini già emessi.

La riduzione della domanda di nuove unità navali nel 2010 è stata drastica, con un calo degli ordini del 71 per cento rispetto al 2008 e dell'86 per cento rispetto al 2007.

Ciò ha determinato un livello degli ordinativi attestatosi ai minimi storici rispetto alla crisi della metà degli anni '80.

La contrazione risulta evidente in termini di valore degli investimenti in nuove navi, che nel 2009 sono diminuiti dell'88 per cento, rispetto al 2008.

Tale andamento sta determinando un riassetto del settore della navalmeccanica costringendo numerosi *players* al ridimensionamento strutturale o alla chiusura, con forti tagli e un massiccio ricorso agli

ammortizzatori sociali che vanno a impattare su più del 20 per cento dell'occupazione del settore.

Si segnala che a oggi, a livello europeo, sono stati persi c.a. 40.000 posti di lavoro nella navalmeccanica.

La situazione attuale, inoltre, ha portato alcuni operatori alla riconversione dei propri stabilimenti, come nel caso del cantiere tedesco Nordseewerke, che ha orientato la produzione verso la costruzione di componenti per parchi eolici offshore, con inevitabili ricadute negative sui livelli occupazionali.

Altri *players* versano in estrema difficoltà in quanto si ritrovano senza commesse o con portafogli ordini esigui, come nel caso della cantieristica turca, con la quasi totalità dei cantieri che esaurirà il carico di lavoro entro il 2011.

In altri casi si registrano situazioni in cui le società si trovano in uno stato d'insolvenza o sono state messe in vendita dallo Stato (come ad esempio in Croazia e Polonia).

In merito alla situazione di Fincantieri, a giugno 2010 sono stati perfezionati 2 nuovi ordini per la costruzione di navi da crociera commissionate dalla Carnival, il più grande operatore del settore.

La situazione appare anche più critica per quanto riguarda la costruzione dei traghetti e dei mega yacht rispetto ai quali il mercato globale è ancora fermo.

Tale stato di cose si riflette sull'operatività di alcuni siti produttivi di Fincantieri, in particolare in quelli di Castellam-

mare, Palermo e Ancona, dove nell'ultimo periodo si è fatto ampio ricorso alla cassa integrazione.

Per sostenere la ripresa del settore, in particolar modo nei cantieri in maggiore difficoltà, il 18 dicembre 2009 è stato firmato un accordo tra Ministero dello Sviluppo Economico, Fincantieri e le Istituzioni locali, che riafferma gli impegni di tutti i sottoscrittori dell'accordo.

In particolare, per quanto riguarda le due navi della capitaneria di porto è in corso di espletamento la gara di aggiudicazione premesso che, in fase di prequalifica, Fincantieri è risultata essere l'unica società qualificata per accedere al bando di gara; mentre per il finanziamento delle 2 navi multiruolo della protezione civile, l'articolo 4 del decreto-legge 40/2010 permette lo stanziamento necessario per l'av-

vio di tale programma, oltre che per l'avvio delle attività in altri settori ritenuti di grande rilevanza per lo sviluppo del Paese.

Per quanto riguarda, infine, l'adeguamento infrastrutturale dei siti produttivi di Fincantieri, sono stati attivati specifici tavoli tecnici con le Regioni e gli Enti locali interessati per definire gli investimenti necessari alla loro realizzazione.

Sulla base di tale situazione, il Governo e, in particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico, continuerà a seguire con grande attenzione l'evolversi della situazione sia con riferimento alle commesse internazionali che a quelle nazionali e per tale motivo riconvocherà un tavolo per il 28 ottobre 2010, con Fincantieri, le parti sociali e le istituzioni locali interessate.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-03078 Bocci: Proroga dei tempi previsti per l'erogazione del contributo in conto energia per gli impianti fotovoltaici.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in titolo gli interroganti informano che la Regione Umbria ha recentemente varato una normativa che promuove la realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia e a basso impatto paesaggistico per favorire l'integrazione del reddito agrario dei coltivatori diretti.

Inoltre si rende noto che, molti enti locali del territorio umbro stanno procedendo alla progettazione e alla realizzazione di impianti fotovoltaici che rischierebbero, se non ultimati entro il 31 dicembre 2010, di veder ridotto il contributo in conto energia per effetto delle nuove tariffe.

Si fa presente che la legge n. 129/2010 (misure urgenti in materia di energia), prevede le condizioni per la « proroga » delle tariffe incentivanti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

In particolare, tali tariffe continueranno ad applicarsi ai soggetti che:

concluderanno l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010;

comunicheranno all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.a.), la fine lavori, entro la medesima data;

entreranno in esercizio entro il 30 giugno 2011.

In tutti i casi in cui gli impianti non rientrano nella tempistica sopra descritta,

si applicherà il decreto ministeriale 06 agosto 2010 recante il nuovo conto energia per gli impianti che entrano in esercizio nel 2011, con cui si aggiornano le tariffe incentivanti e si semplificano ulteriormente gli adempimenti per l'accesso all'incentivo, orientando maggiormente la diffusione del fotovoltaico verso applicazioni integrate nelle strutture edilizie.

Con particolare riguardo ai livelli dell'incentivo, le nuove tariffe, tenendo conto del criterio dell'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio, apportano riduzioni non superiori alle riduzioni del costo dei moduli registrato a livello nazionale ed internazionale, consentendo di attirare investimenti sia in termini di entità che di prospettive di crescita industriale.

Il nuovo decreto, inoltre, coerentemente con la finanziaria 2008 (articolo 2, comma 173, legge 244 del 2007), favorisce le iniziative in materia da parte degli enti locali e prevede che gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti pubblici responsabili siano gli stessi enti locali, possano godere delle tariffe previste per gli impianti realizzati su edifici, cioè per quelle, allo stato, più elevate.

Tale trattamento è riservato agli impianti degli enti locali che operino in regime di scambio sul posto oppure che entrino in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si siano concluse, con l'assegnazione, prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo.

## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-03089 Pili: Rilancio del progetto «Miniera centrale Sulcis».****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Riguardo all'interrogazione in esame, va segnalato, innanzitutto, che, in data 4 agosto 2010, in attuazione dell'articolo 38, comma 4, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Legge sviluppo), è stato emanato il decreto ministeriale, a mia firma, con cui è stato costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un apposito Gruppo di lavoro denominato « Progetto Sulcis ». A tale Gruppo di lavoro, da me coordinato, è assegnato, in particolare, il compito di definire la fattibilità tecnica ed economica del « progetto integrato fra miniera di carbone del Sulcis e centrale termoelettrica con cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta ».

Il Gruppo di lavoro è, altresì, incaricato di organizzare le attività occorrenti per la realizzazione del suddetto progetto e concluderà la propria attività con la gara internazionale per la concessione della « licenza integrata ».

Come affermato nelle premesse al decreto ministeriale sopra citato, il progetto Sulcis consentirà di dare « una prospettiva industriale e di mercato ai programmi di messa in produzione e rilancio della miniera del Sulcis »; inoltre, il progetto stesso conferirà un « forte impulso all'economia locale a motivo dell'impiego di manodopera qualificata nella realizzazione e nell'esercizio degli impianti »; infine, consentirà all'Italia « di acquisire una posizione di avanguardia su soluzioni tecnologiche innovative per la lotta contro i cambiamenti climatici ». Ciò, anche per onorare gli impegni assunti dal nostro Paese in sede europea e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra.

Il Progetto in questione è già stato segnalato sia nel Set-Plan che nell'ambito della piattaforma tecnologica europea *zeroemission*, dove i rappresentanti italiani lo hanno citato come possibile progetto dimostrativo per il CCS (*Carbon Capture and Storage*).

Quanto, poi, all'opportunità, segnalata nell'atto in esame, di valutare « l'ipotesi di coinvolgimento diretto, in regime di autoproduzione, delle industrie energivore del Sulcis », occorre rilevare che l'autoproduzione (legge n. 80/2005) è stata sostanzialmente superata come strategia dalla sopra citata legge n. 99/2009; d'altra parte, va anche ricordato che l'autoproduzione ha rivelato problemi di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto ha innescato procedure di infrazione in ambito europeo. Nulla, peraltro, sembra ostare ad un coinvolgimento, ad altro titolo, delle industrie energivore sarde nel Progetto Sulcis.

Per quel che concerne, infine, la richiesta, formulata nell'atto di che trattasi, di valutare « l'ipotesi di promuovere in sede comunitaria uno slittamento dei tempi di scadenza del regolamento n. 147/2002 », si segnala che è in corso di discussione, in sede europea, la possibilità di un siffatto slittamento (del punto si è discusso nella riunione, del 21 settembre 2010, del settore concorrenza UE in merito alla proposta di Regolamento sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura delle miniere di carbone); inoltre, sono già stati prorogati di un anno, fino alla data del 31 dicembre 2011, i termini previsti dalla legge n. 99/2009, all'articolo 38, comma 4.

## ALLEGATO 7

**Interrogazione n. 5-03166 Fiano: Vicende relative al commissariamento della sede ACI di Milano.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Al fine di fornire gli elementi di risposta all'interrogazione in oggetto occorre svolgere alcune considerazioni anche di carattere giuridico, tese a correttamente inquadrare la vicenda.

Con riferimento all'ipotesi ricorrente nel caso che ci occupa — relativo alle dimissioni della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione di un ente pubblico —, la stessa giurisprudenza amministrativa ha ribadito più volte, anche di recente, la piena legittimità del provvedimento di commissariamento (cfr. ad esempio TAR Lazio n. 2300 del 2009). In proposito, è stato reiteratamente affermato che sia corretta e non illogica la valutazione svolta in ordine al fatto che le dimissioni della maggioranza dei consiglieri di amministrazione, determinando sostanzialmente la paralisi dell'organo e quindi dell'ente, concretizzano per quest'ultimo un grave motivo in quanto comprovante più che una difficoltà una vera e propria impossibilità di funzionamento. La valutazione operata dall'Amministrazione in casi analoghi è stata reputata ineccepibile. In un caso del genere la difficoltà di funzionamento è *in re ipsa* e non necessita di motivazioni ulteriori, non potendo certamente operare un Ente senza il suo organo collegiale di amministrazione.

Conseguentemente, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, nel caso di specie sussistevano i presupposti per il commissariamento.

Con riguardo poi alla questione concernente la scelta del soggetto da nominare Commissario, la normativa vigente

non indica specifici requisiti che questi deve possedere, tuttavia è evidente che debba trattarsi di personalità di esperienza e competenza in materia, ovviamente priva di legami o interessi personali, diretti o indiretti, con l'ente commissariato. Tale è il caso del Commissario che è stato nominato dal Ministro del turismo, il quale, come peraltro ribadito nel comunicato diramato dalla direzione dell'AC Milano il giorno 30 giugno 2010, non versa in alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi prospettate dagli interroganti, né in qualsiasi altra situazione di incompatibilità.

Peraltro, con riferimento alle situazioni di incompatibilità, va rilevato che le uniche previsioni espresse di ineleggibilità sono riferite ai dipendenti dell'A.C., e ai componenti di ogni altro Consiglio direttivo o di Collegio dei revisori dei conti degli A.C (articolo 53 comma 3 e ultimo comma Statuto).

Va inoltre ribadito che, tra i compiti del Commissario, non rientrava quello di pronunciarsi sulla regolarità della presentazione delle liste di coloro che intendevano essere eletti. Tale compito è demandato ad una Commissione apposita che, per quanto riguarda l'AC di Milano, è composta da autorevoli giuristi che, da molti anni, fanno parte anche della stessa Commissione giuridica dell'ente. Tale Commissione, in piena autonomia, ha riscontrato vizi di forma in una delle due liste presentate per il rinnovo degli organi, di tale gravità da determinarne, in base al regolamento, la sua esclusione dalla competizione elettorale.

Quanto poi alla regolarità e al possesso dei requisiti dei componenti della lista rimasta in gara, anche in questo caso l'accertamento era di esclusiva competenza della Commissione che, a suo insindacabile giudi-

zio, non ha riscontrato impedimenti di sorta a carico dei soggetti che ne facevano parte.

L'operato del Commissario risulta quindi del tutto legittimo perché pienamente coerente con i compiti di istituto.

## ALLEGATO 8

**Interrogazione n. 5-03250 Froner: Interventi e spese nel settore del turismo e costi del portale *www.italia.it*.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Laura Froner ha presentato l'interrogazione in oggetto, per la quale richiede la risposta orale in X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) concernente:

il costo del video promozionale sul turismo realizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

l'effettiva spesa di 15,5 milioni di euro per il funzionamento del Dipartimento dello sviluppo e competitività del turismo, inizialmente fissata in 642.960 euro;

la spesa effettiva per la riedizione del portale *www.italia.it*;

le iniziative per abbattere l'IVA sui pacchetti turistici per la destagionalizzazione ed il sostegno del turismo sociale, anche riformando l'attuale procedura di erogazione e gestione dei buoni vacanze;

le misure che si intendono adottare per favorire la riqualificazione energetica ed il recupero edilizio delle imprese ricettive italiane.

In risposta a tale interrogazione occorre svolgere le seguenti brevi considerazioni.

In primo luogo occorre far presente che le spese di funzionamento del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo derivano dalle risorse stanziare nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli stanziamenti relativi all'anno 2009 si sono così evoluti:

Iniziale 642.960,00;

Finale 15.535.012,93.

La differenza tra iniziale e finale è data dai seguenti stanziamenti:

10.000.000,00 trasferiti dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, unitamente al trasferimento delle funzioni relative alla realizzazione e gestione del Portale Italia per 3 anni;

4.500.000,00 quale somma complessiva stanziata per la Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quanto poi alle risorse relative alla realizzazione e gestione del Portale *www.Italia.it*, si precisa che esse ammontano a euro 5.950.000,00 pervenute al bilancio del Dipartimento a seguito di un accordo di più ampia portata con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Per quanto concerne il video promozionale sul turismo si fa presente che lo stesso ha comportato un onere di euro 19.500 IVA esclusa.

Relativamente alla questione fiscale, si fa presente che per favorire il turismo ed abbattere l'IVA sui pacchetti turistici, sono stati proposti in varie sedi alcuni emendamenti governativi, su proposta del Ministro del turismo, in attesa di copertura, allo stato non ancora autorizzata.

Per quanto riguarda l'erogazione e la gestione dei buoni vacanza in sede di recente rinnovo da un lato, gli stessi sono

stati rifinanziati con riferimento anche a nuove e maggiori risorse, dall'altro è stato esteso l'ambito di applicazione dei soggetti destinatari dei buoni vacanza sia con riferimento alla residenza sia con riferimento ai nuclei familiari.

Quanto poi alle misure che si intendono adottare per favorire la riqualificazione energetica ed il recupero edilizio delle imprese ricettive italiane, si fa presente che tali problematiche esulano dalle competenze del Ministro del turismo.



## ALLEGATO 9

**Interrogazione n. 5-03276 Margiotta: Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'articolo 45 della Legge Sviluppo (n. 99/2009) prevede l'istituzione di un fondo volto a ridurre il prezzo alla pompa dei carburanti per le regioni caratterizzate dalla presenza di produzioni di idrocarburi, attraverso l'aumento dal 7 al 10 per cento dell'aliquota di prodotto dovuta dai titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi.

Si aggiunge che nel medesimo articolo sono indicati anche alcuni benefici a favore dei residenti delle regioni in cui sono presenti rigassificatori *offshore*. Per tale specifico caso non viene, tuttavia, ancora individuata la fonte di alimentazione del fondo, determinandone, dunque, per il momento, l'esclusione dall'applicazione.

Occorre altresì sottolineare che una differenziazione del prezzo alla pompa mediante una diminuzione delle accise su base regionale è di difficile attuazione e non risulta praticabile sia poiché in contrasto con l'assetto normativo comunitario sia perché le accise vengono applicate ai depositi fiscali.

Non è, dunque, possibile garantire che il prodotto immesso al consumo venga destinato alla regione interessata, in quanto tali depositi possono allocare il prodotto in varie regioni.

Anche alla luce delle considerazioni sopraindicate, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico hanno predisposto uno schema di decreto finalizzato a proporre, nell'ambito delle finalità e nel rispetto della norma, una soluzione in grado di fornire benefici diretti ai residenti maggiorenni, muniti di

patente di guida, delle regioni interessate, mediante una carta elettronica ricaricabile per il rifornimento di carburanti.

Tale schema indica, inoltre, due tipologie di erogazione. La prima si attiva in caso di beneficio su base annua *pro capite* inferiore a 30 euro, prevedendo un versamento alle regioni interessate dell'intero importo corrispondente. La seconda, invece, per la quale si predisporrà un « bonus carburanti » attraverso una carta elettronica dedicata, si attiva in caso di beneficio su base annua *pro capite* superiore a 30 euro.

Si precisa che l'attuazione di tale processo avverrà attraverso procedure semplificate in modo da rendere veloce, efficace ed economica l'erogazione, attraverso una convenzione con un concessionario in grado di garantire la distribuzione del beneficio attraverso una capillare diffusione nella regione interessata.

In relazione al quesito riguardante la quantificazione dell'importo per la Basilicata (32.929.972 milioni di euro), si informa che quanto indicato dall'Onorevole interrogante (32 milioni di euro) risulta sostanzialmente corretto.

Nella tabella che depositerò qui in Commissione, oltre alla ripartizione per singolo beneficiario (ai sensi del decreto proposto – patentato maggiorenne), è riportato l'importo esatto relativo alle diverse regioni interessate, da cui vanno detratte le spese di erogazione che non incidono comunque in maniera rilevante.

A tale proposito, si aggiunge che la Basilicata è la regione maggiormente interessata da tale provvedimento, data la notevole produzione di idrocarburi ivi allocata.

Per tutte le altre regioni coinvolte si registrano, invece, valori trascurabili in caso di erogazione diretta per singolo beneficiario, inferiore o paragonabile al costo di erogazione.

Infine, si segnala che, in merito al provvedimento di cui sopra, la Conferenza Unificata ha espresso il parere e il decreto ministeriale è, quindi, in corso di emanazione.

**Interrogazione n. 5-03470 Marchi: Regolamento del fondo di investimento per le piccole e medie imprese.**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-03470 l'onorevole Maino Marchi pone quesiti in ordine al fondo di investimento per le piccole e medie imprese.

Al riguardo, si fa presente che in data 18 marzo 2010, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze insieme a Cassa depositi e prestiti, ABI, Confindustria e alle principali banche del Paese è stata costituita la Società di Gestione del Risparmio (« SGR ») per gestire le risorse raccolte tramite la sottoscrizione di quote di un fondo chiuso riservato a investitori qualificati.

In data 24 agosto 2010, la Banca d'Italia ha approvato contestualmente l'iniziativa e il Regolamento del Fondo. I tempi impiegati finora per le varie fasi procedurali sono stati estremamente contenuti a conferma della volontà di dare corso all'operazione.

Il Fondo avrà una durata complessiva di 15 anni, di cui 5 anni per l'investimento, 7 anni per il disinvestimento e altri 3 anni per un'eventuale proroga. Nonostante non sia stata lanciata una fase di raccolta fondi (*fund raising*), come è tradizione nel caso di fondi di *private equity*, sono state effettuate sottoscrizioni per 1,2 miliardi. Tali risorse saranno investite in aziende che hanno indicativamente un fatturato tra i 10 e 100 milioni.

In particolare, attraverso il Fondo si vuole contribuire a creare una fascia più ampia di aziende in crescita e di « medi campioni nazionali », ossia aziende che, pur mantenendo la flessibilità e l'innovatività tipica delle piccole e medie aziende italiane, possano disporre di una struttura patrimoniale adeguata per competere an-

che sui mercati internazionali. A tal fine, le strategie di disinvestimento del Fondo dovranno mirare quanto più possibile all'allargamento della compagine societaria privata e alla quotazione di queste imprese sui mercati specializzati del segmento piccole e medie imprese.

Due sono gli obiettivi principali:

a) favorire la patrimonializzazione delle imprese per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine;

b) incentivare il processo di aggregazione tra le PMI, le quali potrebbero:

appartenere allo stesso settore o essere operanti nello stesso distretto industriale;

appartenere a settori adiacenti (integrazione orizzontale);

essere operanti nell'ambito del processo produttivo (a monte o a valle) o della fornitura di servizi (integrazione verticale).

Con riferimento alla richiesta contenuta nell'interrogazione intesa ad estendere i criteri di investimento prendendo in considerazione tutte le piccole e medie imprese italiane, si fa presente che il fondo ha lo scopo di sostenere la capitalizzazione delle imprese, attraverso partecipazioni di minoranza.

Ad esempio, un'impresa con fatturato di 5 milioni di euro ha un patrimonio stimabile di circa 1-2 milioni di euro. In tale ipotesi, l'ingresso con minoranza richiederebbe un investimento tendenzialmente inferiore al milione di euro. L'investimento globale di 1,2 miliardi di euro

con tagli unitari di 1 milione implicherebbe la gestione di un portafoglio di 1.200 imprese. Poiché il rapporto tra imprese analizzate e imprese investite generalmente è di 1 a 20, la società di gestione dovrebbe analizzare 24 mila imprese in 5 anni, 5 mila imprese all'anno. Tale situazione non è compatibile con un fondo di *private equity*, in quanto richiederebbe una capacità di analisi, selezione e monitoraggio delle aziende partecipate assolutamente non sostenibile con la struttura di una società di gestione del risparmio. Infatti, il Fondo Italiano di Investimento SGR S.p.A. avrà un dimensionamento di circa 50 persone e costi contenuti, anche per dare un segnale di morigeratezza al mercato.

Inoltre, le imprese di piccole dimensioni non presentano i requisiti minimi di struttura manageriale, organizzativa, pianificazione e controllo idonea a favorire l'ingresso nel capitale di azionisti terzi e, in particolare, di un fondo di *private equity*.

Tuttavia, il Fondo opererà per favorire aggregazioni tra imprese e, a tal fine, è possibile che esso investa in società che provengono dall'aggregazione di piccole aziende che – singolarmente – non avrebbero raggiunto la soglia minima prevista per le società *target* (fatturato inferiore a 10 milioni di euro). Pertanto, attraverso queste operazioni potranno essere salvaguardate anche quelle opportunità che dovessero interessare le imprese di piccole dimensioni.

## ALLEGATO 11

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250.**

**RILIEVI PROPOSTI DALLA X COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante: « Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive »;

rilevato che il provvedimento presentato alle Camere è di particolare importanza poiché recepisce in modo tempestivo la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, modificando la parte del decreto legislativo 152/2006 (cd. « Codice ambientale ») relativa ai beni giunti a fine vita, innovando relativamente alle nozioni di « rifiuto », « sottoprodotto », « riciclaggio », « recupero » e responsabilità dei gestori di rifiuti, e definendo le priorità date nella gestione dei rifiuti;

rilevato che viene rafforzata la politica industriale in materia di rifiuti, ampliando la nozione di « recupero », allargata a qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali, a fronte della più limitata definizione contenuta nella direttiva 2006/12/CE;

considerato che, anche alla luce delle difficoltà applicative e dei ritardi nell'avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) da parte dell'amministrazione competente, il quadro sanzionatorio previsto dal SISTRI appare eccessivo e che occorrerebbe rimodularlo proporzionando la sanzione alla gravità della violazione

commessa e tenendo conto degli adempimenti tecnici e amministrativi che dovranno affrontare le imprese soprattutto quelle di piccola dimensione;

considerato che la proroga per l'entrata in vigore del regime transitorio per il passaggio dall'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) alla tariffa d'igiene ambientale (TIA) è scaduta il 30 giugno 2010 e non è stata più rinnovata, e, in attesa dell'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione di coefficienti di produzione omogenei previsto dall'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006, sarebbe opportuno mantenere l'attuale sistema di prelievo al fine di evitare distorsioni della concorrenza derivanti da aumenti tariffari che variano a seconda del territorio;

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto ove siano recepiti i seguenti rilievi:

*a)* prevedere per un periodo di tempo (di almeno 6 mesi), la sussistenza delle due modalità di registrazione al SISTRI, con il regime nuovo e con quello tradizionale utilizzabili in alternativa, in attesa del completamento della fase distributiva che permetta a tutte le imprese, soprattutto a quelle di piccola dimensione, di essere poste nelle condizioni di adempiere agli obblighi e agli adempimenti previsti dal nuovo sistema;

*b)* in attesa della determinazione omogenea dei nuovi coefficienti previsti

dall'articolo 238 del Decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedere il mantenimento dell'attuale sistema di prelievo TARSU o TIA dove questa sia stata adottata in via sperimentale;

c) apportare all'articolo 178- bis (articolo 3 dello schema di decreto) le seguenti modificazioni:

al comma 1 prevedere il concerto del Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di rispettiva competenza, quello dei Ministri della Salute, delle Infrastrutture e trasporti, delle Politiche agricole e forestali e dell'Economia, nonché il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città ed Autonomie Locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

sempre al comma 1 sostituire il periodo « evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato » con il seguente: « tenendo conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali, sanitari ed ambientali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno »;

al comma 2 sopprimere la lettera a);

al comma 4, sostituire le parole: « I decreti di cui al comma 1 » con le seguenti: « I decreti di cui al comma 2 ». (Si ritiene, infatti, necessario il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico nella definizione di misure che possono determinare nuovi e rilevanti obblighi, nonché costi, per l'intero sistema dei produttori e dei distributori di beni);

d) in considerazione del fatto che rispetto alla Direttiva 2008/98/CE, il testo proposto dal Ministero irrigidisce il concetto di gerarchia del trattamento dei rifiuti – nella Direttiva infatti si parla di « ordine di priorità » e non di « gerarchia » – e che, inoltre, lo schema di decreto prevede uno scostamento da tale gerarchia solo in via eccezionale, per singoli flussi di rifiuti, sulla base di appositi successivi decreti (commi 2, 3 e 4); in considerazione altresì del fatto che anche il comma 6 (che

lascia al recupero di energia da rifiuti un ruolo assolutamente marginale) appare molto più restrittivo rispetto al disposto della direttiva, al fine di garantire che non si generino disparità nel recepimento tra diversi Stati membri, che potrebbero comportare svantaggi competitivi per le imprese italiane, apportare all'articolo 179 (articolo 4 della proposta) le seguenti modificazioni:

ai commi 2 e 3, ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola « gerarchia », con le seguenti: « ordine di priorità »; inoltre, al comma 2, sostituire le parole: « La gerarchia del trattamento dei rifiuti stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale » con le seguenti: « Nell'applicare l'ordine di priorità dei rifiuti sopra indicata, le Pubbliche amministrazioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, adottano misure che conseguano il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti »;

sopprimere il comma 4;

e) in relazione all'articolo 180-bis (articolo 6 dello schema di decreto) introdurre una previsione che consenta una gestione operativa da parte delle imprese, ovvero una disposizione che consenta alle attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti di essere ammesse a godere del regime agevolato di cui agli articoli 214 e 216 e ai conseguenti decreti di attuazione 5 febbraio 1998 e n. 161 del 2002, per i prodotti e i materiali ottenuti ed ivi individuati. Analoga considerazione vale per l'attività di recupero introdotta dalla nuova direttiva consistente nella semplice verifica dei requisiti necessari per un nuovo impiego dei materiali; in particolare, in relazione al comma 2, poiché la responsabilità estesa del produttore del prodotto è regolata dall'apposito articolo 178-bis, che già prevede successivi decreti

attuativi in materia, sopprimere le parole da: « anche attraverso » alla fine del comma, al fine di migliorare il coordinamento fra articoli ed evitare duplicazioni di procedure e provvedimenti attuativi concernenti la stessa materia;

f) al comma 1, lettera a) dell'articolo 181 (articolo 7 dello schema di decreto) è necessario chiarire come si raccordano gli obiettivi qui definiti con quelli contenuti nell'articolo 205 (« Misure per incentivare la raccolta differenziata ») e nell'allegato E alla Parte IV del decreto;

g) apportare all'articolo 183 (articolo 10 dello schema di decreto) le seguenti modificazioni:

in relazione al comma 1, lettera z), punto 5, occorre chiarire quali siano le categorie di rifiuto per le quali dovrebbero essere definite specifiche modalità di gestione del deposito temporaneo. Tali misure devono essere definite a seguito di una apposita consultazione con i rappresentanti dei soggetti economici interessati;

in relazione al comma 1, lettere cc) e cc-bis) desta perplessità il fatto che in un testo volto al recepimento della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE venga inserita una definizione non prevista dalla medesima Direttiva e che nemmeno viene ripresa da norme nazionali vigenti. Si tratta del « digestato di qualità » (ottenuto da digestione anaerobica), che si contrappone alla definizione di « compost di qualità » (ottenuto da digestione aerobica). Non si comprende l'inserimento di questa definizione, perché poi la stessa non viene ripresa in altri articoli del testo in esame. Poiché tali definizioni andrebbero ad incidere sulla normativa settoriale dei fertilizzanti (ora dettata dal decreto legislativo n. 75 del 26 aprile 2010 in sostituzione del decreto legislativo 217/2006 – « Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti », a cui si fa riferimento anche nella definizione di « compost di qualità ») si riterrrebbe opportuno che le stesse venissero discusse nell'ambito della Commissione tecnico consultiva per i fertilizzanti (prevista dal decreto legislativo 75/2010 e che

stabilisce i criteri, anche ambientali, dell'ammissibilità dei fertilizzanti sul mercato) e non nell'ambito della revisione del Codice ambientale. Tale distinzione fra compost e digestato, infatti, sembrerebbe incidere sulla definizione di « ammendanti » di cui al decreto legislativo 75/2010, provvedimento che – quando parla di ammendante compostato – non fa differenze sul metodo di preparazione: digestione aerobica o anaerobica; l'importante è che il prodotto finale abbia particolari caratteristiche di stabilizzazione;

h) all'articolo 184-bis (articolo 12 dello schema di decreto) sopprimere il comma 2; in alternativa prevedere nell'adozione dei decreti il concerto del Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, dei Ministri della salute, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole e forestali e dell'economia, nonché il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città ed Autonomie Locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

i) all'articolo 184-ter (articolo 12 dello schema di decreto) prevedere il concerto del Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, dei Ministri della Salute, delle Infrastrutture e Trasporti, delle Politiche agricole e forestali e dell'Economia, nonché il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città ed Autonomie Locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. Al comma 3 dopo le parole: « legge 30 dicembre 2008, n. 210 » inserire le seguenti: « e la Circolare del Ministero dell'Ambiente 28 giugno 1999, prot. N. 3402/V/MIN »; sopprimere conseguentemente l'ultimo periodo;

l) in relazione all'articolo 188 (articolo 15, comma 1, lettera a) dello schema di decreto) prevederne la sostituzione con il seguente:

« *Articolo 188 – Responsabilità della gestione dei rifiuti. – 1. Il produttore o il detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento oppure li consegnano*

ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti in conformità degli articoli 177 e 179.

2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, qualora il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2 lettera a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; o

b) nel caso in cui, entro il termine di 15 giorni dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, tali soggetti ricevano dal suddetto sistema di tracciabilità la comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 14 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009; o

c) nel caso in cui, alla scadenza del predetto termine, tali soggetti abbiano provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 14 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sessanta giorni e la comunicazione è effettuata alla regione.

2-bis. Qualora il produttore e il detentore non siano iscritti al sistema di tracciabilità di rifiuti di cui all'articolo 189, comma 3, la responsabilità è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione, di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto 17 dicembre 2009, controfirmata e

datata in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione della predetta scheda. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

3. La responsabilità dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del presente decreto, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta comunali ed intercomunali o a piattaforme private autorizzati per le operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) ai sensi dell'articolo 208, 213 o 216 del presente decreto, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione o contratto;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario.

4. Nel caso di conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta comunali ed intercomunali o a piattaforme private, autorizzate per le operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) ai sensi dell'articolo 208, 213 o 216 del presente decreto, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione o contratto, è esclusa la responsabilità del produttore per l'esecuzione di un'operazione completa di recupero o smaltimento.

5. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.



6. *I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.* »;

*m)* all'articolo 195, comma 1 lettera *r)* (articolo 17 dello schema di decreto), anche per motivi di aderenza al testo della direttiva 2008/98/CE, sarebbe opportuno aggiungere, alla fine della lettera, le seguenti parole: « , ivi inclusi i sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche. Non costituiscono raccolta di rifiuti il ritiro di beni o di prodotti dati in comodato d'uso a consumatori e utenti »;

*n)* all'articolo 197 (articolo 18 dello schema di decreto), si ritiene opportuno che anche le certificazioni ambientali ottenute ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 siano tenute in considerazione nell'ambito della programmazione provinciale delle ispezioni e dei controlli; tali certificazioni sono considerate alla stregua delle registrazioni EMAS in numerosi altri articoli del decreto legislativo 152/2006 oggi vigente (es.: articolo 209, 210 comma 3, 212 comma 9). Si propone dunque di aggiungere, dopo la parola: « (EMAS) », le seguenti parole: « e del possesso delle certificazioni ambientali ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 »;

*o)* con riferimento al sistema sanzionatorio, di cui agli articoli 30, 31 e 32 dello schema di decreto, poiché l'articolo 3 della legge comunitaria n. 88 del 2009 consente la delega a sanzionare unicamente quelle violazioni che non siano già oggetto di sanzioni penali o amministrative, mentre nel testo proposto si modificano sanzioni relative a violazioni già sanzionate (cfr. ad esempio gli articoli 255, comma 1, e 258, comma 3), occorre che il testo si limiti unicamente ad introdurre quelle sanzioni che si rendono necessarie per dare attua-

zione alle nuove norme introdotte dalla direttiva. Si rileva che, in generale, ed in rapporto alle sanzioni ad oggi previste dal decreto legislativo 152/2006, le sanzioni proposte nello schema di decreto sono molto severe. Inoltre, non è fatta distinzione fra dolo e colpa, né si prevedono condizioni particolari nel caso del cosiddetto « ravvedimento operoso ». Inoltre, occorre rimodulare il sistema sanzionatorio previsto dal SISTRI tenendo conto dei seguenti criteri: 1) la proporzionalità, commisurando la sanzione alla gravità della violazione commessa, 2) la previsione di sanzioni penali solo per le violazioni più gravi che arrecano danno all'ambiente o alla salute umana; 3) la previsione di sanzioni amministrative per gli errori formali; 4) la previsione dell'applicazione della sanzione una sola volta nel caso in cui lo stesso errore venga commesso più volte in buona fede. Prevedere inoltre la minima sanzionabilità per i soggetti che si iscrivono in ritardo al SISTRI, dati i problemi operativi prima evidenziati e che non sono imputabili alle imprese. In particolare all'articolo 34 (disposizioni transitorie e finali) prevedere una diminuzione della sanzione da ritardo per l'iscrizione al SISTRI prevista fino al 31 dicembre 2010; sembra inoltre necessario modificare il comma 4 dell'articolo 260-*bis* (di cui all'articolo 32 dello schema di decreto), definendo singole sanzioni per precise violazioni: sanzioni per « inadempimenti agli ulteriori obblighi », risulta una previsione generica e rende eccessivamente interpretabile la norma. Al medesimo articolo, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 7, relative ai certificati di analisi che devono accompagnare i rifiuti, occorre chiarire che il certificato di analisi che accompagna il trasporto è un « certificato di caratterizzazione », ammettendo cioè che possano essere riscontrate senza che ciò costituisca violazione della norma, leggere incongruenze fra i dati contenuti nel certificato e il rifiuto trasportato;

*p)* infine, quali considerazioni di carattere più generale, si osserva che parti dell'articolato dello schema di decreto di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui

rifiuti, nonché alcune proposte emendative allo stesso, formulate dalla Conferenza Unificata del 29 luglio 2010 in materia di assimilazione, esulano dai limiti della delega affidata al Governo e non trovano altresì riscontro nei contenuti della direttiva; in ragione di tali considerazioni si chiede quindi la soppressione del comma 1 dell'articolo 17 (modifiche all'articolo 195 del decreto 152) e dell'articolo 20 (modifiche all'articolo 201 del decreto

152). Si ritiene inoltre opportuno sostituire, all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), la parola: « assimilabili » con la parola: « simili », che, a differenza della prima, risulta conforme al dettato della direttiva. Si chiede infine al Governo di non accogliere l'emendamento 52 (di cui all'allegato 1) della Conferenza Unificata che, all'articolo 8 comma 1, lett. *b*), dello schema di decreto propone di sostituire il termine « smaltire » con « trattare ».

## ALLEGATO 12

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250.**

**RILIEVI DELIBERATI DALLA X COMMISSIONE**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante: « Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive »;

rilevato che il provvedimento presentato alle Camere è di particolare importanza poiché recepisce in modo tempestivo la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, modificando la parte del decreto legislativo 152/2006 (cosiddetto « Codice ambientale ») relativa ai beni giunti a fine vita, innovando relativamente alle nozioni di « rifiuto », « sottoprodotto », « riciclaggio », « recupero » e responsabilità dei gestori di rifiuti, e definendo le priorità date nella gestione dei rifiuti;

rilevato che viene rafforzata la politica industriale in materia di rifiuti, ampliando la nozione di « recupero », allargata a qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali, a fronte della più limitata definizione contenuta nella direttiva 2006/12/CE;

considerato che, anche alla luce delle difficoltà applicative e dei ritardi nell'avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) da parte dell'amministrazione competente, il quadro sanzionatorio previsto dal SISTRI appare eccessivo e che occorrerebbe rimodularlo proporzionando la sanzione alla gravità della violazione commessa e tenendo conto degli adempi-

menti tecnici e amministrativi che dovranno affrontare le imprese soprattutto quelle di piccola dimensione;

considerato che la proroga per l'entrata in vigore del regime transitorio per il passaggio dall'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) alla tariffa d'igiene ambientale (TIA) è scaduta il 30 giugno 2010 e non è stata più rinnovata, e, in attesa dell'emanazione del regolamento ministeriale per la determinazione di coefficienti di produzione omogenei previsto dall'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006, sarebbe opportuno mantenere l'attuale sistema di prelievo al fine di evitare distorsioni della concorrenza derivanti da aumenti tariffari che variano a seconda del territorio;

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto ove siano recepiti i seguenti rilievi:

*a)* prevedere per un periodo di tempo (di almeno 6 mesi), la sussistenza delle due modalità di registrazione al SISTRI, con il regime nuovo e con quello tradizionale utilizzabili in alternativa, in attesa del completamento della fase distributiva che permetta a tutte le imprese, soprattutto a quelle di piccola dimensione, di essere poste nelle condizioni di adempiere agli obblighi e agli adempimenti previsti dal nuovo sistema;

*b)* in attesa della determinazione omogenea dei nuovi coefficienti previsti

dall'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedere il mantenimento dell'attuale sistema di prelievo TARSU o TIA dove questa sia stata adottata in via sperimentale;

c) apportare all'articolo 178-*bis* (articolo 3 dello schema di decreto) le seguenti modificazioni:

al comma 1 prevedere il concerto del Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di rispettiva competenza, quello dei Ministri della Salute, delle Infrastrutture e Trasporti, delle Politiche agricole e forestali e dell'Economia, nonché il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città ed Autonomie Locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

sempre al comma 1 sostituire il periodo «evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato» con il seguente: «tenendo conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali, sanitari ed ambientali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno»;

al comma 2 sopprimere la lettera *a*);

al comma 4, sostituire le parole: «I decreti di cui al comma 1» con le seguenti: «I decreti di cui al comma 2». (Si ritiene, infatti, necessario il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico nella definizione di misure che possono determinare nuovi e rilevanti obblighi, nonché costi, per l'intero sistema dei produttori e dei distributori di beni);

d) in considerazione del fatto che rispetto alla Direttiva 2008/98/CE, il testo proposto dal Ministero irrigidisce il concetto di gerarchia del trattamento dei rifiuti – nella Direttiva infatti si parla di «ordine di priorità» e non di «gerarchia»- e che, inoltre, lo schema di decreto prevede uno scostamento da tale gerarchia solo in via eccezionale, per singoli flussi di rifiuti, sulla base di appositi successivi

decreti (commi 2, 3 e 4); in considerazione altresì del fatto che anche il comma 6 (che lascia al recupero di energia da rifiuti un ruolo assolutamente marginale) appare molto più restrittivo rispetto al disposto della direttiva, al fine di garantire che non si generino disparità nel recepimento tra diversi Stati membri, che potrebbero comportare svantaggi competitivi per le imprese italiane, apportare all'articolo 179 (articolo 4 della proposta) le seguenti modificazioni:

ai commi 2 e 3, ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola «gerarchia», con le seguenti: «ordine di priorità»; inoltre, al comma 2, sostituire le parole: «La gerarchia del trattamento dei rifiuti stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale» con le seguenti: «Nell'applicare l'ordine di priorità dei rifiuti sopra indicata, le Pubbliche amministrazioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, adottano misure che conseguano il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti»;

sopprimere il comma 4;

e) in relazione all'articolo 180-*bis* (articolo 6 dello schema di decreto) introdurre una previsione che consenta una gestione operativa da parte delle imprese, ovvero una disposizione che consenta alle attività di preparazione per il riutilizzo di rifiuti di essere ammesse a godere del regime agevolato di cui agli articoli 214 e 216 e ai conseguenti decreti di attuazione 5 febbraio 1998 e n. 161 del 2002, per i prodotti e i materiali ottenuti ed ivi individuati. Analoga considerazione vale per l'attività di recupero introdotta dalla nuova direttiva consistente nella semplice verifica dei requisiti necessari per un nuovo impiego dei materiali; in particolare, in relazione al comma 2, poiché la responsabilità estesa del produttore del

prodotto è regolata dall'apposito articolo 178-*bis*, che già prevede successivi decreti attuativi in materia, sopprimere le parole da: « anche attraverso » alla fine del comma, al fine di migliorare il coordinamento fra articoli ed evitare duplicazioni di procedure e provvedimenti attuativi concernenti la stessa materia;

*f)* al comma 1, lettera *a)* dell'articolo 181 (articolo 7 dello schema di decreto) è necessario chiarire come si raccordano gli obiettivi qui definiti con quelli contenuti nell'articolo 205 (« Misure per incentivare la raccolta differenziata ») e nell'allegato E alla Parte IV del decreto;

*g)* apportare all'articolo 183 (articolo 10 dello schema di decreto) le seguenti modificazioni:

in relazione al comma 1, lettera *z)*, punto 5, occorre chiarire quali siano le categorie di rifiuto per le quali dovrebbero essere definite specifiche modalità di gestione del deposito temporaneo. Tali misure devono essere definite a seguito di una apposita consultazione con i rappresentanti dei soggetti economici interessati;

in relazione al comma 1, lettere *cc)* e *cc-bis)* desta perplessità il fatto che in un testo volto al recepimento della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE venga inserita una definizione non prevista dalla medesima Direttiva e che nemmeno viene ripresa da norme nazionali vigenti. Si tratta del « digestato di qualità » (ottenuto da digestione anaerobica), che si contrappone alla definizione di « compost di qualità » (ottenuto da digestione aerobica). Non si comprende l'inserimento di questa definizione, perché poi la stessa non viene ripresa in altri articoli del testo in esame. Poiché tali definizioni andrebbero ad incidere sulla normativa settoriale dei fertilizzanti (ora dettata decreto legislativo n. 75 del 26 aprile 2010 in sostituzione del decreto legislativo 217/2006 – « Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti », a cui si fa riferimento anche nella definizione di « compost di qualità ») si riterrebbe opportuno che le stesse venissero discusse nell'ambito della Commissione

tecnico consultiva per i fertilizzanti (prevista dal decreto legislativo 75/2010 e che stabilisce i criteri, anche ambientali, dell'ammissibilità dei fertilizzanti sul mercato) e non nell'ambito della revisione del Codice ambientale. Tale distinzione fra compost e digestato, infatti, sembrerebbe incidere sulla definizione di « ammendanti » di cui al decreto legislativo 75/2010, provvedimento che – quando parla di ammendante compostato – non fa differenze sul metodo di preparazione: digestione aerobica o anaerobica; l'importante è che il prodotto finale abbia particolari caratteristiche di stabilizzazione;

*h)* all'articolo 184-*bis* (articolo 12 dello schema di decreto) sopprimere il comma 2; in alternativa prevedere nell'adozione dei decreti il concerto del Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, dei Ministri della salute, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole e forestali e dell'economia, nonché il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città ed Autonomie Locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

*i)* all'articolo 184-*ter* (articolo 12 dello schema di decreto) prevedere il concerto del Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, dei Ministri della Salute, delle Infrastrutture e Trasporti, delle Politiche agricole e forestali e dell'Economia, nonché il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città ed Autonomie Locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281. Al comma 3 dopo le parole: « legge 30 dicembre 2008, n. 210 » inserire le seguenti: « e la Circolare del Ministero dell'Ambiente 28 giugno 1999, prot. N. 3402/V/MIN »; sopprimere conseguentemente l'ultimo periodo;

*l)* in relazione all'articolo 188 (articolo 15, comma 1, lettera *a)* dello schema di decreto) prevederne la sostituzione con il seguente:

« *Articolo 188 – Responsabilità della gestione dei rifiuti. – 1. Il produttore o il detentore di rifiuti provvedono direttamente*

al loro trattamento oppure li consegnano ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti in conformità degli articoli 177 e 179.

2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, qualora il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2 lettera a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) nel caso in cui, entro il termine di 15 giorni dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, tali soggetti ricevano dal suddetto sistema di tracciabilità la comunicazione di accettazione dei rifiuti medesimi da parte dell'impianto di recupero o smaltimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 14 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009; o

c) nel caso in cui, alla scadenza del predetto termine, tali soggetti abbiano provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 14 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sessanta giorni e la comunicazione è effettuata alla regione.

2-bis. Qualora il produttore e il detentore non siano iscritti al sistema di tracciabilità di rifiuti di cui all'articolo 189, comma 3, la responsabilità è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione, di cui all'articolo 5, comma 8, del

decreto 17 dicembre 2009, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione della predetta scheda. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

3. La responsabilità dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del presente decreto, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta comunali ed intercomunali o a piattaforme private autorizzati per le operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) ai sensi dell'articolo 208, 213 o 216 del presente decreto, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione o contratto;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario.

4. Nel caso di conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta comunali ed intercomunali o a piattaforme private, autorizzate per le operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) ai sensi dell'articolo 208, 213 o 216 del presente decreto, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione o contratto, è esclusa la responsabilità del produttore per l'esecuzione di un'operazione completa di recupero o smaltimento.

5. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.

6. *I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.* »;

*m)* all'articolo 195, comma 1 lettera *r)* (articolo 17 dello schema di decreto), anche per motivi di aderenza al testo della direttiva 2008/98/CE, sarebbe opportuno aggiungere, alla fine della lettera, le seguenti parole: « , ivi inclusi i sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche. Non costituiscono raccolta di rifiuti il ritiro di beni o di prodotti dati in comodato d'uso a consumatori e utenti »;

*n)* all'articolo 197 (articolo 18 dello schema di decreto), si ritiene opportuno che anche le certificazioni ambientali ottenute ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 siano tenute in considerazione nell'ambito della programmazione provinciale delle ispezioni e dei controlli; tali certificazioni sono considerate alla stregua delle registrazioni EMAS in numerosi altri articoli del decreto legislativo 152/2006 oggi vigente (es.: articolo 209, 210 comma 3, 212 comma 9). Si propone dunque di aggiungere, dopo la parola: « (EMAS) », le seguenti parole: « e del possesso delle certificazioni ambientali ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 »;

*o)* con riferimento al sistema sanzionatorio, di cui agli articoli 30, 31 e 32 dello schema di decreto, poiché l'articolo 3 della legge comunitaria n. 88 del 2009 consente la delega a sanzionare unicamente quelle violazioni che non siano già oggetto di sanzioni penali o amministrative, mentre nel testo proposto si modificano sanzioni relative a violazioni già sanzionate (cfr. ad esempio gli articoli 255, comma 1, e 258, comma 3), occorre che il testo si limiti unicamente ad introdurre quelle sanzioni che si rendono necessarie per dare attua-

zione alle nuove norme introdotte dalla direttiva. Si rileva che, in generale, ed in rapporto alle sanzioni ad oggi previste dal decreto legislativo 152/2006, le sanzioni proposte nello schema di decreto sono molto severe. Inoltre, non è fatta distinzione fra dolo e colpa, né si prevedono condizioni particolari nel caso del cosiddetto « ravvedimento operoso ». Inoltre, occorre rimodulare il sistema sanzionatorio previsto dal SISTRI tenendo conto dei seguenti criteri: 1) la proporzionalità, commisurando la sanzione alla gravità della violazione commessa, 2) la previsione di sanzioni penali solo per le violazioni più gravi che arrecano danno all'ambiente o alla salute umana; 3) la previsione di sanzioni amministrative per gli errori formali; 4) la previsione dell'applicazione della sanzione una sola volta nel caso in cui lo stesso errore venga commesso più volte in buona fede. Prevedere inoltre la minima sanzionabilità per i soggetti che si iscrivono in ritardo al SISTRI, dati i problemi operativi prima evidenziati e che non sono imputabili alle imprese. In particolare, all'articolo 34 (disposizioni transitorie e finali) prevedere una diminuzione della sanzione da ritardo per l'iscrizione al SISTRI prevista fino al 31 dicembre 2010; sembra inoltre necessario modificare il comma 4 dell'articolo 260 bis (di cui all'articolo 32 dello schema di decreto), definendo singole sanzioni per precise violazioni: sanzioni per « inadempimenti agli ulteriori obblighi », risulta una previsione generica e rende eccessivamente interpretabile la norma. Al medesimo articolo, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 7, relative ai certificati di analisi che devono accompagnare i rifiuti, occorre chiarire che il certificato di analisi che accompagna il trasporto è un « certificato di caratterizzazione », ammettendo cioè che possano essere riscontrate senza che ciò costituisca violazione della norma, leggere incongruenze fra i dati contenuti nel certificato e il rifiuto trasportato;

*p)* infine, quali considerazioni di carattere più generale, si osserva che parti dell'articolato dello schema di decreto di recepimento della direttiva 2008/98/CE sui

rifiuti, nonché alcune proposte emendative allo stesso, formulate dalla Conferenza Unificata del 29 luglio u.s. in materia di assimilazione, esulano dai limiti della delega affidata al Governo e non trovano altresì riscontro nei contenuti della direttiva; in ragione di tali considerazioni, si chiede quindi la soppressione dell'articolo 20 (modifiche all'articolo 201 del decreto 152) Si ritiene inoltre opportuno sostituire,

all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), la parola: « assimilabili » con la parola: « simili », che, a differenza della prima, risulta conforme al dettato della direttiva. Si chiede infine al Governo di non accogliere l'emendamento 52 (di cui all'allegato 1) della Conferenza Unificata che, all'articolo 8 comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto propone di sostituire il termine « smaltire » con « trattare ».



# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

### S O M M A R I O

#### SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	209
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	215

#### SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	211
--	-----

#### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi .....	213
---	-----

#### ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:

Elezione del presidente .....	213
Elezione del vicepresidente e dei segretari .....	213

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	214
---	-----

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Enzo Scotti.*

#### La seduta comincia alle 11.15.

**Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.**

**C. 3241 Pianetta.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in titolo, rinviata nella seduta del 22 settembre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso: ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Rammenta, quindi, che la Commissione ha già svolto, nella seduta del 22 settembre 2010, la discussione sulle linee generali del provvedimento, al termine della quale il nuovo testo della proposta di legge n. 3241, come risultante al termine del-

l'esame degli emendamenti in sede referente, è stato adottato come testo base per il seguito della discussione.

Comunica che sono stati nel frattempo presentati emendamenti al nuovo testo della proposta di legge in discussione, adottato come testo base (*vedi allegato*).

In proposito, avverte che gli emendamenti presentati debbono essere posti in votazione in linea di principio e che essi, ove approvati, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri; in caso di approvazione in linea di principio, non si procederà, quindi, al seguito della discussione e alla votazione finale della proposta di legge. Quanto agli effetti della votazione in linea di principio, pertanto, ricorda che essa assume carattere sostanziale e definitivo solo in caso di reiezione delle proposte emendative, mentre, in caso di approvazione, l'effetto che ne consegue è di mera natura procedurale, valendo essa ai fini della trasmissione per i pareri.

Con riferimento all'articolo 1, invita quindi al ritiro dell'emendamento Mosca 1.1.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessia Maria MOSCA (PD) ritira il suo emendamento 1.1.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, avverte che saranno ora posti in votazione gli articoli 1 e 2, ai quali non sono riferiti emendamenti.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'articolo 1 e l'articolo 2.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, con riferimento all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Mosca 3.1 e invita al ritiro dell'emendamento Mosca 3.2.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessia Maria MOSCA (PD) ritira il suo emendamento 3.2.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, attesa l'esigenza di verificare se il provvedimento nel suo complesso sia destinato a subire modifiche e integrazioni, prospetta l'opportunità di accantonare l'emendamento Mosca 3.1, sul quale vi è un parere favorevole del relatore e del Governo.

La Commissione delibera, quindi, di accantonare l'emendamento Mosca 3.1.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, avverte che sarà ora posto in votazione l'articolo 4, al quale non sono riferiti emendamenti.

La Commissione approva l'articolo 4.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, considerata la complessità dell'articolo 5, prospetta l'esigenza di accantonare tutte le proposte emendative ad esso riferite.

Giovanni PALADINI (IdV), nel segnalare che il suo gruppo non ha obiezioni a procedere all'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 5, esprime forti perplessità sulle disposizioni concernenti l'aspettativa dei lavoratori pubblici e privati in esso contenute, auspicando un netto miglioramento del testo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, si riserva di valutare la predisposizione di eventuali emendamenti che possano tenere conto delle valutazioni testé formulate dal deputato Paladini.

La Commissione delibera, quindi, di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Giulio SANTAGATA (PD), in considerazione del rilievo che l'eventuale approvazione di emendamenti riferiti all'articolo 5 potrebbe avere sui profili di carattere finanziario, prospetta l'esigenza di accantonare anche l'articolo 6.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, concordando con il deputato Santagata, propone di accantonare l'articolo 6.

La Commissione delibera, quindi, di accantonare l'articolo 6.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, propone che gli emendamenti e gli articoli accantonati nella seduta odierna possano essere discussi in una nuova seduta della Commissione, da fissare per la giornata di domani, al termine della prevista seduta in sede referente.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 11.30.**

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.**

**Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, osserva che la X Commissione ha segnalato l'esigenza di esprimere il parere di competenza sul testo unificato delle

proposte di legge n. 2754 e abbinata, come risultante sulla base degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Al riguardo, mette in evidenza che il provvedimento è sostanzialmente volto a stabilire, nel quadro di uno « Statuto delle imprese », i diritti fondamentali delle imprese stesse, definendone lo status giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, relativamente alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nello *Small Business Act*, ossia l'importante documento adottato dalla Commissione europea il 25 giugno 2008, che mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese europee, affrontando i temi dell'accesso al credito, della semplificazione amministrativa, degli interventi fiscali, dell'innovazione tecnologica, dell'efficienza energetica e ambientale, nonché del sostegno agli investimenti e alla formazione.

Rileva che, dopo l'enucleazione di una serie di finalità e principi generali, tra i quali segnala quello della libertà associativa (articolo 3), il testo unificato in esame propone talune importanti misure dirette a semplificare i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni, oltre che a contrastare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, nonché disposizioni finalizzate a rafforzare la competitività delle imprese. Fa notare, peraltro, che il provvedimento in esame prevede anche l'istituzione di una apposita Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, con compiti di indirizzo e controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle predette imprese (articoli 18 e 19), nonché l'introduzione di una legge annuale per le piccole e medie imprese, diretta a definire annualmente i principali interventi normativi per la tutela e lo sviluppo delle predette imprese.

Preso atto di questa impostazione complessiva del provvedimento, si sofferma, quindi, sui profili di più diretto interesse della XI Commissione.

Fa presente, in proposito, che l'articolo 12, contenente le definizioni generali, attri-

buisce uno specifico regime alle « imprese femminili », ossia quelle con una partecipazione societaria di una quota non inferiore alla maggioranza assoluta di donne, ovvero alle « imprese giovanili », ossia quelle con una partecipazione societaria di una quota non inferiore alla maggioranza assoluta di persone sotto i 35 anni: le misure di vantaggio per tali tipologie di imprese – anche di natura fiscale – sono indicate nel successivo articolo 15. Raccomanda, pertanto, di verificare con attenzione le predette disposizioni, valutando anche eventuali modifiche e integrazioni del testo, che possano sviluppare e rendere sempre più effettivo il principio di pari opportunità, anche di tipo generazionale.

Inoltre, osserva che l'articolo 13, comma 1, alle lettere *f)* e *g)* introduce interessanti principi diretti alla diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, nonché all'adozione di politiche di detassazione e decontribuzione dei premi di produzione. In proposito, segnala l'opportunità di suggerire alla Commissione di merito possibili integrazioni delle citate disposizioni, che valorizzino ulteriormente il contributo dei lavoratori nei confronti dell'impresa.

Sottolinea poi che l'articolo 16 istituisce l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, con il compito principale di elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle imprese con meno di cinquanta addetti e predisporre il rapporto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sulla micro, piccola e media impresa, che rappresenta il principale strumento di programmazione previsto dal testo unificato medesimo e viene esaminato annualmente dal Parlamento, anche al fine della definizione di appositi indirizzi. Poiché, peraltro, con riferimento a tale Agenzia non vi sono indicazioni precise in ordine al personale utilizzabile e alle risorse umane e strumentali da destinare alla sua creazione, rileva che potrebbe ipotizzarsi di segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di individuare apposite misure al riguardo.

Rimarcata, dunque, l'assoluta validità del provvedimento, anche in funzione di

un possibile sviluppo e sostegno delle piccole e medie imprese italiane, si riserva di verificare gli elementi propositivi e gli spunti di riflessione che emergeranno del dibattito, al fine di predisporre una proposta di parere che – ove ritenuto utile dalla Commissione – possa anche fornire eventuali proposte migliorative del testo unificato in esame.

Giulio SANTAGATA (PD) chiede chiarimenti circa i termini di conclusione dell'esame del provvedimento in sede consultiva, auspicando che la Commissione possa disporre del tempo necessario per compiere riflessioni approfondite sul testo.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare come il provvedimento non risulti ancora iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea; pertanto, i tempi a disposizione per l'esame in sede consultiva dipendono dall'organizzazione dei lavori della Commissione di merito.

Giulio SANTAGATA (PD), preso atto di quanto testé precisato dal presidente, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito, dopo avere svolto le necessarie verifiche sul testo in esame, che appare, ad una prima lettura superficiale, particolarmente articolato dal punto di vista formale, ma forse povero di contenuti sostanziali.

Giovanni PALADINI (IdV), considerata la complessità del provvedimento in esame, si riserva di approfondirne il contenuto e di esprimere una posizione più definita nelle successive sedute.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto degli interventi svolti e dell'articolata relazione introduttiva, ritiene necessario concedere ai gruppi un tempo congruo di riflessione per approfondire le rilevanti questioni poste dal provvedimento, affinché si possa giungere ad una deliberazione della Commissione consapevole e ponderata.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.40.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 13 ottobre 2010.*

**Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.**

**C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 11.40 alle 11.50.

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE,  
DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI**

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente provvisorio Giuliano CAZZOLA, indi del presidente eletto Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Elezione del presidente.**

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente. Comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	42
Votanti .....	41
Astenuti .....	1
Maggioranza assoluta dei voti .....	21

Hanno riportato voti:

Moffa .....	29
Schede bianche .....	12

Proclama eletto presidente il deputato Moffa, che invita ad assumere la presidenza, rivolgendogli un breve augurio di buon lavoro.

Hanno preso parte alla votazione i deputati Baldelli, Berretta, Bobba, Boc-

cuzzi, Bonino, Caparini, Cazzola, Ceccacci Rubino, Cesa, Cosentino, Damiano, Fedriga, Vincenzo Antonio Fontana, Formichella, Antonino Foti, Gatti, Giacomoni, Giammanco, Gneccchi, Lo Monte, Lo Presti, Madia, Mannucci, Marsilio, Mattesini, Miglioli, Minardo, Mosca, Mosella, Mottola, Munerato, Paladini, Pelino, Poli, Porcino, Rampi, Mariarosaria Rossi, Saltamartini, Santagata, Scandroglio e Schirru.

Si è astenuto il deputato Moffa.

**Elezione del vicepresidente e dei segretari.**

Silvano MOFFA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti ..... 41

Hanno riportato voti:

Cazzola .....	24
Bobba .....	16
Schede nulle .....	1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Cazzola e Bobba.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti ..... 41

Hanno riportato voti:

Pelino .....	24
Mosca .....	15
Schede nulle .....	1
Schede bianche .....	1

Proclama eletti segretari i deputati Pelino e Mosca.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Baldelli, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Bonino, Caparini, Cazzola, Ceccacci Rubino, Cosentino, Damiano, Fedriga, Vincenzo Antonio Fontana, Formichella, Antonino Foti, Gatti, Giacomoni, Giammanco, Gneccchi, Lo Monte, Lo Presti, Madia, Mannucci, Marsilio, Mattesini, Miglioli, Minardo, Moffa, Mosca, Mosella, Mottola, Munerato, Paladini, Pelino, Poli,

Porcino, Rampi, Mariarosaria Rossi, Saltamartini, Santagata, Scandroglio e Schirru.

Silvano MOFFA, *presidente*, prima di passare alla prevista riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, intende rivolgere un breve indirizzo di ringraziamento nei confronti della Commissione, esprimendo a tutti i suoi componenti un augurio di buon lavoro e formulando l'auspicio che, grazie ad un confronto intenso ed aperto che sia mirato alla ricerca di punti di incontro condivisi, si possa continuare a svolgere efficacemente il proprio compito istituzio-

nale. In questo contesto, assume l'impegno ad assicurare il rispetto del Regolamento ed a garantire i diritti di tutti i gruppi parlamentari rappresentati in Commissione.

**La seduta termina alle 15.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 13 ottobre 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

## ALLEGATO

**Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali (C. 3241 Pianetta).**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ai sensi della presente legge è funzionario internazionale il cittadino italiano che:

a) a seguito di superamento di apposite procedure concorsuali, sia divenuto dipendente di un'organizzazione internazionale con funzioni professionali o direttive;

b) sia stato distaccato presso un'organizzazione internazionale dalla pubblica amministrazione ovvero dall'autorità indipendente di appartenenza con funzioni professionali o direttive.

**1. 1.** Mosca, Rampi, Codurelli.

ART. 3.

*Al comma 1, sostituire la parola: mirata con le seguenti: e l'aggiornamento formativo mirati.*

**3. 1.** Mosca, Rampi, Codurelli.

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

2-bis. Tutti i cittadini italiani che abbiano svolto attività professionali presso le

organizzazioni internazionali, anche con incarichi *pro-tempore*, e che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, sono iscritti in un apposito elenco istituito presso il Ministero degli affari esteri, al fine di fornire al medesimo Ministero un quadro chiaro delle professionalità disponibili da utilizzarsi eventualmente nell'ambito delle missioni civili alle quali l'Italia partecipa.

2-ter. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco.

**3. 2.** Mosca, Rampi, Codurelli.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

\* **5. 1.** Paladini, Porcino.

*Sopprimerlo.*

\* **5. 2.** Fedriga, Munerato.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

1. I contratti collettivi di lavoro disciplinano il diritto di riconoscere periodi di aspettativa ai coniugi di lavoratori che prestano servizio all'estero svolgendo funzioni professionali o direttive, con rapporto di lavoro dipendente, presso un'organizzazione internazionale.

**5. 3.** Porcino, Paladini.

*Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: ventiquattro mesi.*

**5. 4.** Fedriga, Munerato.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e massima di due anni.*

**5. 5.** Fedriga, Munerato.



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del presidente .....	217
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	218
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	220

#### ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente provvisorio Carlo CICCIOLO, indi del presidente eletto Giuseppe PALUMBO.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per il proprio rinnovo, mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

#### Elezione del presidente.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

#### Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	41
Maggioranza assoluta dei voti .....	21

#### Hanno riportato voti:

Palumbo .....	25
Livia Turco .....	1
Schede nulle... ..	1
Schede bianche... ..	14

Proclama eletto presidente il deputato Giuseppe PALUMBO, che invita ad assumere la presidenza.

#### Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Abelli, Argentin, Barani, Binetti, Boccia, Bossa, Bucchino, Burtone, Castellani, Cicciole, D'Anna, De Nichilo Rizzoli, De Poli, Di Virgilio, D'Incecco, Farina, Coscioni, Fucci, Grassi, Lenzi, Mancuso, Miotto, Laura Molteni, Mura, Murer, Mussolini, Palagiano, Palumbo, Pastore, Pata-

rino, Pedoto, Perina, Pisacane, Porcu, Rondini, Sarubbi, Scalera, Scapagnini, Stagno d'Alcontres, Testa Nunzio Francesco, Livia Turco e Volpi.

#### **Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti ..... 40

*Hanno riportato voti:*

Ciccioli ..... 21  
Grassi ..... 17  
Schede bianche ..... 2

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Carlo CICCIOLI e Gero GRASSI.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

*Hanno riportato voti:*

Mancuso ..... 22  
Farina Coscioni ..... 14  
Schede nulle ..... 1  
Schede bianche ..... 3

Proclama eletti segretari i deputati Gianni MANCUSO e Maria Antonietta FARINA COSCIONI.

*Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:*

Abelli, Argentin, Barani, Binetti, Boccia, Bossa, Bucchino, Burtone, Castellani, Ciccioli, D'Anna, De Nichilo Rizzoli, De Poli, Di Virgilio, D'Incecco, Farina Coscioni, Fucci, Grassi, Lenzi, Mancuso, Miotto, Laura Molteni, Mura, Murer, Mussolini, Palagiano, Palumbo, Pastore, Patardino, Pedoto, Perina, Porcu, Rondini, Sa-

rubbi, Scalera, Scapagnini, Stagno d'Alcontres, Testa Nunzio Francesco, Livia Turco e Volpi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia quindi i colleghi per la rinnovata attestazione di fiducia e auspica che la Commissione possa proseguire nella sua attività con la serenità che ne ha sino ad oggi contraddistinto i lavori e, ove possibile, in modo ancora più proficuo.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.**

**C. 1441-quater/F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1441-quater/F Governo, recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro».

Fa presente che il disegno di legge in esame era stato approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2010, dopo essere stato rinviato alla Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74

della Costituzione. Successivamente, il Senato della Repubblica ha ulteriormente modificato il disegno di legge. L'esame odierno, pertanto, si concentrerà sulle parti di competenza della Commissione, oggetto di modifiche da parte del Senato. In particolare, segnala che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società rispettivamente vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, ferme restando l'autonomia di ricerca e le funzioni attribuite a questi ultimi. La delega deve essere esercitata sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri e principi direttivi (comma 1): semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, e prevedendo altresì il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e della società Italia Lavoro S.p.A. (lettera a)). Nel corso dell'esame al Senato, è stato soppresso il riferimento all'Istituto per gli affari sociali (IAS). La soppressione risponde ad esigenze di coordinamento normativo con le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha soppresso, appunto, lo IAS, trasferendone le relative funzioni all'ISFOL, in una delle macroaree esistenti; ridefinizione del rapporto di vigilanza tra i Ministeri indicati nella disposizione e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i Ministeri stessi, la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza (lettera c)). Nel corso dell'esame del provvedimento al Se-

nato è stato soppresso il periodo che prevedeva che l'INAIL avesse la competenza ad emanare, nel quadro dei richiamati indirizzi e direttive ministeriali, specifiche direttive all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) in materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi, l'effettivo coordinamento in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale. Anche tale soppressione risponde ad esigenze di coordinamento normativo con le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, il quale ha soppresso l'ISPESL con conseguente attribuzione delle funzioni all'INAIL, il quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

Segnala, altresì, che l'articolo 20, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in materia di infortuni e igiene del lavoro. In particolare, il comma 1 incrementa, a decorrere dal 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge finanziaria per il 2006, di una somma pari a 5 milioni di euro. Detta autorizzazione di spesa è riferita ai benefici in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo o vittime del dovere, comprendendo in questa definizione tutti i dipendenti pubblici. Il comma 2, attraverso l'interpretazione autentica dell'articolo 2, lettera b), della legge-delega n. 51 del 1955, è volto ad escluderne l'applicazione non soltanto, come da essa espressamente previsto, al « lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili », ma anche al lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito. In relazione a ciò, la norma prevede che le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, attuativo della richiamata legge n. 51 del 1955, non trovino applicazione, per il periodo di loro vigenza, per i

fatti che hanno cagionato morti o lesioni avvenuti a bordo dei mezzi del naviglio di Stato derivanti dal contatto con l'amianto.

Osserva, infine, che in ogni caso, i provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del richiamato decreto del Presidente della Repubblica.

Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva che la modifica dell'articolo 20 approvata nel corso dell'esame al Senato non affronta adeguatamente il problema già evidenziato in Commissione nella precedente lettura, sulla base dei rilievi contenuti nel messaggio con cui il Presidente della Repubblica ha rinviato il provvedimento alle Camere. La norma di cui all'articolo 20 modifica, di fatto, una legge delega entrata in vigore cinquantacinque anni fa; tuttavia, la scelta di configurare tale disposizione come norma di interpretazione autentica fa sì che gli effetti retroagiscano alla data di entrata in vigore della precedente disposizione, facendo così venir meno la responsabilità penale degli ufficiali che, attualmente, sono sotto processo per i gravi danni subiti dal personale militare in seguito all'esposizione all'amianto. Si tratta, a suo avviso, di una norma scandalosa, che aggiunge al danno evidente la

beffa di stanziare 5 milioni di euro a favore delle vittime del dovere, senza specificare che tali risorse devono essere destinate agli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto a bordo del naviglio di Stato. L'attuale disciplina sugli indennizzi a favore delle vittime del dovere, infatti, potrebbe comportare l'esclusione proprio dei soggetti danneggiati in discorso. Ribadisce, infine, quanto evidenziato nel corso della precedente lettura del provvedimento, cioè che il venir meno della responsabilità penale rischia di far mancare il titolo giuridico per il risarcimento.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, sottolinea come la modifica apportata al comma 2 dell'articolo 20 nel corso dell'esame al Senato, di cui ha dato conto nella relazione, superi il rischio del venir meno del titolo giuridico per il risarcimento, evidenziato dalla collega Miotto. Ribadisce, pertanto, la sua proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri sulla situazione del comparto della castanicoltura ..... 221

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti del Tavolo nazionale del settore bieticolo-saccarifero sulle problematiche del settore ..... 221

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione Distretto del pomodoro da industria sulla crisi del comparto ..... 221

#### ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:

Elezione del presidente ..... 222

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari ..... 222

AVVERTENZA ..... 223

ERRATA CORRIGE ..... 223

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 13 ottobre 2010.*

**Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri sulla situazione del comparto della castanicoltura.**

L'audizione si è svolta dalle 11.15 alle 11.55.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 13 ottobre 2010.*

**Audizione informale dei rappresentanti del Tavolo nazionale del settore bieticolo-saccarifero sulle problematiche del settore.**

L'audizione si è svolta dalle 11.55 alle 13.10.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 13 ottobre 2010.*

**Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione Distretto del pomodoro da industria sulla crisi del comparto.**

L'audizione si è svolta dalle 13.10 alle 13.40

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI  
VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI**

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente provvisorio Roberto ROSSO, indi del presidente eletto Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Elezione del presidente.**

Roberto ROSSO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	39
Maggioranza assoluta dei voti .....	20

*Hanno riportato voti:*

Paolo Russo .....	21
Schede bianche .....	16
Schede nulle .....	2

Proclama eletto presidente il deputato Paolo RUSSO, che invita ad assumere la Presidenza.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Agostini, Beccalossi, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Marco Carra, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, De Girolamo, Delfino, Della Vedova, Di Caterina, Di Giuseppe, Dima, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Gottardo, Marrocu, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Paolo Russo, Ruvolo, Sani, Sardelli, Servodio, Taddei, Trappolino e Zucchi.

Paolo RUSSO, *presidente*, rivolge un breve indirizzo di saluto e di ringraziamento alla Commissione tutta.

**Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.**

Paolo RUSSO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti ..... 40

*Hanno riportato voti:*

Roberto Rosso .....	23
Angelo Alberto Zucchi ...	16
Massimo Fiorio .....	1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Roberto ROSSO e Angelo Alberto ZUCCHI.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti ..... 40

*Hanno riportato voti:*

Fabio Rainieri .....	23
Massimo Fiorio .....	15
Angelo Zucchi .....	1
Schede bianche .....	1

Proclama eletti segretari i deputati Fabio RAINIERI e Massimo FIORIO.

*Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:*

Agostini, Beccalossi, Bellotti, Biava, Brandolini, Callegari, Marco Carra, Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, De Girolamo, Delfino, Della Vedova, Di Caterina, Di Giuseppe, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Fiorio, Fogliato, Gottardo, Marrocu, Nastri, Negro, Nola, Oliverio, Mario Pepe (PD), Romele, Rosso, Rota, Paolo Russo, Ruvolo, Sani, Sardelli, Servodio, Taddei, Trappolino e Zucchi.

**La seduta termina alle 15.45.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.*

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168.*

*Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione.*

*SEDE REFERENTE*

*Sostegno agli agrumeti caratteristici.*

*Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.*

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250.*

*Rilievi alla VIII Commissione.*

*ERRATA CORRIGE*

*Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 6 ottobre 2010, a pagina 210, seconda colonna, quinta riga, le parole « e rinvio » sono sostituite dalle seguenti: « e conclusione – Parere favorevole ».*

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	225
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	225
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	238

##### ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:

Votazione per l'elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari, a norma dell'articolo 20, comma 5 del Regolamento.	
Elezione del Presidente .....	226
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	226
ALLEGATO 2 ( <i>Nota del Presidente Pescante sull'attività della XIV Commissione</i> ) .....	239

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	227
--	-----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito. COM(2010)289 def. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	233
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	242

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità e gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea e all'esportazione presso Paesi terzi. Atto n. 242 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	236
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	236
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	244
AVVERTENZA .....	237



**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.20.****Variazioni nella composizione della Commissione.**

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che entrano a far parte della Commissione i deputati Giovanni Fava (LNP) e Marco Fedi (PD) mentre cessano di farne parte i deputati Roberto Simonetti (LNP) e Alberto Losacco (PD).

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.**

**C. 3687 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo del disegno di legge C. 3687 trasmesso dalla VII Commissione cultura in materia di riforma dell'Università.

Sul precedente testo, la XIV Commissione ha espresso, nella seduta del 29 settembre 2010, un parere favorevole con un'osservazione volta a richiedere alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento un richiamo alla Carta europea dei ricercatori, approvata con la Raccomandazione 2005/251/CE dell'11 marzo 2005, oltre che all'articolo 17 (Chiamata dei professori), anche all'articolo 18 (valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca) e all'articolo 21 (ricercatori a tempo determinato).

Nel prendere in esame il nuovo testo, rileva preliminarmente che l'osservazione contenuta nel parere reso dalla XIV Commissione non è stata recepita dalla Commissione di merito.

Inoltre, per quel che attiene la competenza della XIV Commissione, segnala l'articolo 5, dove, tra i criteri della delega per la qualità e l'efficienza del sistema universitario è stata inserita la lettera *c-bis* che delega il Governo alla definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli Atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'Istruzione superiore.

In proposito, ricorda che con questo termine si fa riferimento al processo di armonizzazione dei vari sistemi di istruzione superiore europei, iniziato con la convenzione di Bologna del 1999, che ha l'obiettivo di creare un'Area Europea dell'Istruzione Superiore e di promuoverla poi su scala mondiale per accrescerne la competitività internazionale. Esso attualmente interessa 29 Stati europei e quindi anche Stati non appartenenti all'Unione europea come la Norvegia.

Invece, all'articolo 23, è stato introdotto un comma *2-bis* il quale contiene una disposizione interpretativa dell'articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, nel quadro dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del giugno 2001 nella causa C 212/99 in materia di collaboratori linguistici a seguito dell'attribuzione, in alcune università italiane, di tale qualifica che sostituiva, per i medesimi soggetti, quella precedente di lettore di lingua. La disposizione interpretativa è volta a precisare che il conferimento ai collaboratori linguistici di un trattamento economico equiparato a quello dei ricercatori a tempo definito proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate, già previsto dalla norma del 2004, decorre dalla data della prima assunzione in qualità di lettori di lingua e non a quella, successiva, di assunzione come collaboratori linguistici.

In proposito segnala che la disposizione interpretativa appare effettivamente coerente con il contenuto della sentenza che richiedeva il riconoscimento dei diritti quesiti ai lettori di lingua straniera.

Conclusivamente, rilevato che le modifiche introdotte dalla Commissione di interesse della XIV Commissione non appaiono presentare profili problematici per quel che attiene la compatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*), volta a ribadire il contenuto dell'osservazione già presente nel parere del 29 settembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto contrario del gruppo PD sulla proposta di parere formulata.

Francesco DIVELLA (FLI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto contrario del gruppo IdV sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE,  
DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI**

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente provvisorio Gianluca PINI, indi del presidente eletto Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Votazione per l'elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari, a norma dell'articolo 20, comma 5 del Regolamento.**

**Elezione del presidente.**

Gianluca PINI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	37
Maggioranza assoluta dei voti .	19

Hanno riportato voti:

Mario PESCANTE .....	24
Aldo BRANCHER .....	1
Schede bianche .....	12

Proclama eletto presidente il deputato Mario Pescante, che invita quindi ad assumere la presidenza.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Albonetti, Bellotti, Bindi, Brancher, Buttiglione, Calabria, Castiello, Centemero, Consiglio, Dell'Elce, Divella, Farinone, Fava, Formichella, Franceschini, Fucci, Garavini, Gottardo, Gozi, Lucà, Luongo, Martinelli, Minasso, Nicolucci, Paroli, Pepe Mario (Pdl), Pescante, Pini, Pompili, Razzi, Soro, Stanca, Stucchi, Tocci, Valentini, Zampa e Zinzi.

**Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.**

Mario PESCANTE, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti .....	37
--------------------------	----

Hanno riportato voti:

Gianluca PINI .....	23
Enrico FARINONE .....	12
Schede nulle .....	1
Schede bianche .....	1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Gianluca Pini e Enrico Farinone.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti ..... 37

Hanno riportato voti:

Giuseppina CASTIELLO .....	21
Antonio RAZZI .....	11
Annagrazia CALABRIA .....	1
Laura GARAVINI .....	1
Schede nulle .....	1
Schede bianche	2

Proclama eletti segretari i deputati Giuseppina Castiello e Antonio Razzi.

*Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:* Albonetti, Bellotti, Bindi, Brancher, Buttiglione, Calabria, Castiello, Centemero, Consiglio, Dell'Elce, Divella, Farinone, Fava, Formichella, Franceschini, Fucci, Garavini, Gottardo, Gozi, Lucà, Luongo, Martinelli, Minasso, Nicolucci, Paroli, Pepe Mario (Pdl), Pescante, Pini, Pompili, Razzi, Soro, Stanca, Stucchi, Tocci, Valentini, Zampa e Zinzi.

Mario PESCANTE, *presidente*, esprime un saluto e un ringraziamento a tutti i componenti della Commissione, con particolare riferimento agli onorevoli Pini e Farinone, che in qualità di Vicepresidenti hanno sempre collaborato con spirito costruttivo al buon andamento dei lavori, nonché ai rappresentanti dei gruppi in Commissione – in particolare, agli onorevoli Formichella, Pini e Gozi – il cui impegno ha reso possibile, in questi due anni, ottenere risultati particolarmente positivi e instaurare un clima di collaborazione e di stima reciproca che, ne è certo, caratterizzerà anche il seguito delle attività della XIV Commissione.

Desidera inoltre ricordare il lavoro sin qui svolto dalla XIV Commissione, sintetizzato in una nota pubblicata in allegato al resoconto (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.**

**Testo unificato C. 2754 Vignali e abb.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Massimo NICOLUCCI (Pdl), *relatore*, evidenzia che la X Commissione Attività produttive, ha iniziato l'esame del provvedimento in oggetto in data 1° dicembre 2009; nel corso dell'iter parlamentare al provvedimento sono state abbinare sei proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 98, C. 1225, C. 1284, C. 1325, C. 2680, C. 3191).

Nella seduta del 14 luglio 2010 la X Commissione ha adottato, quale testo base per il seguito dell'esame, il testo elaborato dal Comitato ristretto; successivamente, nella seduta del 5 ottobre, la X Commissione ha provveduto a trasmettere il testo, come risultante dalle modifiche approvate, alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

La proposta di legge C. 2754 è volta a stabilire i diritti fondamentali delle imprese definendone lo status giuridico, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, relativamente alle quali si intendono recepire le indicazioni contenute nello *Small Business Act* adottato a livello europeo.

Le principali finalità del provvedimento in esame, esplicitate dall'articolo 1, sono: riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo economico; promuovere l'inclusione delle problematiche sociali ed ambientali nello svolgimento delle attività imprenditoriali; sostenere l'avvio di

nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese; favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto internazionale; adeguare l'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

L'articolo 2 esplicita i principi fondamentali dello *status* giuridico delle imprese, tra i quali si citano: la libertà di iniziativa economica e concorrenza; la sussidiarietà orizzontale quale principio cui sono improntate le politiche pubbliche, anche per quanto riguarda l'avvio dell'attività d'impresa, la semplificazione burocratica, la tassazione, la successione d'impresa; l'adozione di norme certe sull'attività d'impresa; gli oneri procedurali relativi all'attività imprenditoriale posti a carico della pubblica amministrazione e l'innovazione per una maggiore trasparenza della P.A.; la promozione dell'aggregazione tra imprese, la garanzia di una durata dei processi civili, al fine del recupero dei crediti, non superiore all'anno.

L'articolo 3 pone il principio della libertà di associazione delle imprese, mentre l'articolo 3-*bis* prevede la legittimazione delle associazioni ad agire per la tutela di interessi relativi alla categoria rappresentata.

L'articolo 4 prevede che Stato, regioni, enti locali ed enti pubblici siano tenuti a valutare gli effetti sulle imprese delle iniziative legislative, regolamentari ed amministrative, anche mediante obbligo di consultazione delle parti interessate prima dell'approvazione delle relative proposte.

L'articolo 5 reca misure per la riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, prevedendo che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, debbano recare in allegato l'elenco

di tutti gli oneri informativi, gravanti sui cittadini e le imprese, introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

L'articolo 6 reca nuove norme in materia di analisi di impatto della regolazione, prevedendo che le amministrazioni debbano allegare agli schemi di atti normativi l'elenco degli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti. Per ciascun onere deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari.

L'articolo 7 prevede norme dirette alla semplificazione dei procedimenti per l'attività di impresa. In tale direzione, il comma 1 richiama il rispetto di alcuni principi generali dell'azione amministrativa nei confronti delle imprese, mentre il comma 2 prevede la pubblicazione e l'aggiornamento di norme e requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività imprenditoriale tramite le camere di commercio, e l'adozione di procedure semplificate e meno onerose per l'avvio e l'esercizio dell'attività. Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni statali, e gli enti e le società pubbliche, nonché le regioni e gli enti locali, assicurano il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi conseguenti ad istanze. Inoltre lo Stato e le regioni devono assicurare la più ampia applicazione del principio del silenzio-assenso. A tutela delle imprese, il comma 4 dispone che in nessun caso può costituire presupposto della motivazione un'inadempienza addebitabile alla pubblica amministrazione. Il comma 5 dispone che le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al Registro delle imprese anche per il tramite delle Agenzie per le imprese, e sono inserite dalle Camere di commercio nel Repertorio economico amministrativo (REA). Conseguentemente alle pubbliche amministrazioni, cui è garantito l'accesso telematico al Registro delle imprese, è fatto divieto di esigere copie di documentazioni già presenti nello stesso Registro. Ai sensi del comma 6 lo Stato si impegna a garantire che nei rapporti tra imprese, nonché tra imprese e pubbliche ammini-

strazioni, la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore a un anno.

Ai sensi dell'articolo 8 è fatto obbligo alla pubblica amministrazione di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale al termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese. Si prevede la nullità dell'accordo di rinuncia agli interessi di mora, sottoscritto anche successivamente al pagamento, qualora una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione. Inoltre si prevede l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 231 del 2002 (Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), in materia di ritardi di pagamento tra imprese.

L'articolo 9 dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscono le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali.

L'articolo 10 reca misure di favore per gli imprenditori in stato di insolvenza.

L'articolo 11 è volto a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e ai bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese attraverso l'istituzione di portali telematici (comma 1), nonché a facilitare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese alle gare d'appalto e a favorire l'accesso delle medesime imprese nell'aggiudicazione degli appalti (commi 2-7).

L'articolo 12 reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti di imprese, rinviando ai criteri utilizzati in ambito comunitario per la definizione di micro, piccola e media impresa e provvedendo altresì a definire i consorzi per il commercio estero, le nuove imprese, le imprese femminili, le imprese giovanili, le imprese tecnologiche.

L'articolo 13 dispone che, al fine di garantire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato favorisca in

ogni modo la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione.

L'articolo 14 reca una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi – entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge – volti alla riforma dell'imposizione tributaria gravante sulle imprese secondo principi e criteri direttivi diversificati in relazione all'imposta sui redditi, alla determinazione dell'imponibile e il versamento delle imposte, e all'IRAP. È prevista un'ulteriore delega al Governo – da esercitare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore – volta a disciplinare la facoltà di compensare i debiti relativi sia obbligazioni tributarie sia per oneri sociali con i crediti vantati nei confronti della P.A.

L'articolo 15 prevede che lo Stato garantisce regimi fiscali di maggiore vantaggio alle imprese avviate da soggetti di età inferiore a 35 anni (imprese giovanili), alle imprese tecnologiche, alle imprese femminili e alle imprese localizzate in aree svantaggiate (comma 1). Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche aree e locali a titolo gratuito per i primi cinque anni di attività (comma 3). Inoltre, le camere di commercio garantiscono formazione e assistenza anche operativa alle tipologie di imprese considerate dall'articolo in esame (comma 3).

L'articolo 16 istituisce l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di elaborare proposte volte a favorire lo sviluppo delle imprese di minore dimensione, nonché di effettuare l'analisi preventiva e la verifica successiva di impatto degli atti normativi riguardanti le imprese. L'articolo 17 dispone in merito agli organi dell'Agenzia.

Gli articoli 18, 19 e 20 istituiscono la Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, con il compito di valutare l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione in materia. La Commissione dovrà riferire annualmente alle Camere sulla sua attività e formulerà osservazioni e proposte sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente ai fini della rispondenza della medesima alla normativa europea. Gli

oneri per il funzionamento della Commissione sono posti a carico dei bilanci interni della Camera e del Senato.

L'articolo 20-*bis* introduce nell'ordinamento la « Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese ». Il provvedimento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno, intende definire indirizzi, criteri, modalità e materie di intervento per l'anno successivo a quello di presentazione, tenuto conto del rapporto dell'Agenzia e del conseguente parere parlamentare. Al disegno di legge sarà allegata una relazione sullo stato di conformità della normativa vigente ai principi ed obiettivi dello *Small Business Act*; lo stato di attuazione degli interventi programmati; l'analisi preventiva e la valutazione d'impatto; le ulteriori misure da adottare per favorire la competitività.

Gli articoli 22 e 23 dispongono, rispettivamente, in merito all'entrata in vigore della legge ed ai provvedimenti attuativi (da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore), nonché alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

Con riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che l'iniziativa intitolata *Small Business Act* (SBA) (COM(2008)394 def) per l'Europa, più volte richiamata dal provvedimento, mira a creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibili delle piccole e medie imprese europee. Esso si basa sui seguenti dieci principi destinati a guidare la formulazione delle politiche comunitarie e nazionali, nonché su misure pratiche per la loro attuazione:

sviluppo di un ambiente favorevole all'imprenditorialità al fine di agevolare la creazione di PMI, in particolare fra le donne e gli immigrati;

sostegno agli imprenditori onesti che desiderano riavviare un'attività dopo aver sperimentato l'insolvenza;

formulazione di normative conformi al principio « Pensare anzitutto in piccolo »;

adattamento delle pubbliche amministrazioni alle esigenze delle PMI ed eliminazione degli ostacoli amministrativi;

adeguamento dell'intervento politico pubblico in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e di concessione degli aiuti di Stato: a tale riguardo la Commissione nel giugno 2008 ha presentato un Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici (SEC(2008)2193), destinato alle autorità contraenti;

ricorso a tipi di finanziamento diversificati, quali i capitali di rischio, il microcredito o il finanziamento mezzanino;

adeguamento della politica del mercato interno alle caratteristiche delle PMI e miglioramento della sua governance e visibilità;

rafforzamento del potenziale d'innovazione, di ricerca e di sviluppo delle PMI, in particolare attraverso l'acquisizione delle competenze necessarie da parte degli imprenditori e del loro personale, il raggruppamento delle imprese e il coordinamento delle iniziative nazionali;

trasformazione delle sfide ambientali in opportunità nell'ambito della produzione e commercializzazione di prodotti e servizi;

apertura delle PMI ai mercati esterni.

Lo *Small Business Act* è stato formalmente adottato nelle conclusioni del Consiglio Competitività dell'1 e 2 dicembre 2008.

Con particolare riferimento all'articolo 5 (riduzione degli oneri amministrativi), il 22 ottobre 2009 la Commissione ha varato un programma di azione (COM(2009)544) volto a realizzare l'obiettivo di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi entro il 2012, fissato dal Consiglio europeo di marzo 2007. Dalla comunicazione « Legiferare con intelligenza nell'UE » (COM(2010)543) dell'8 ottobre 2010, risulta che tale obiettivo sta per essere superato e che l'attuazione del programma

comporterebbe per le imprese una riduzione degli oneri amministrativi di origine europea di 38 miliardi di euro (ovvero il 31 per cento). In tale contesto la Commissione invita gli Stati membri a sfruttare le possibilità di esenzione offerte dalla legislazione UE per certi tipi di imprese quali le PMI. Ricorda altresì che in base alle modifiche al regime IVA in materia di fatturazione introdotte di recente dalla direttiva 2010/45/CE, nel caso in cui tutte le fatture fossero inviate per via elettronica, si potrebbe conseguire a medio termine una riduzione degli oneri fino a 18 miliardi di euro. La riduzione dei costi per le formalità amministrative gravanti sulle imprese è in linea con lo *Small Business Act*, oltre ad essere uno degli ambiti fondamentali d'intervento identificati nel piano europeo di ripresa economica (COM(2008)800).

Con riferimento alla valutazione di impatto di cui all'articolo 6, nello *Small Business Act*, la Commissione sottolinea che in ossequio al principio « Pensare anzitutto in piccolo », l'UE e gli Stati membri devono valutare rigorosamente l'impatto delle future iniziative legislative e amministrative sulle PMI (cosiddetta « prova PMI »), integrandone i risultati nella formulazione delle proposte.

Considerato che i ritardi di pagamento (articolo 8) compromettono il corretto funzionamento del mercato interno, l'8 aprile 2009 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2009)126). Anche tale proposta rientra tra le misure preannunciate nello *Small Business Act*.

Nella relazione illustrativa della proposta viene sottolineato che i ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni sono ingiustificabili e devono essere sanzionati più severamente considerata la situazione più favorevole della P.A. per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti.

La futura direttiva continuerà ad applicarsi a tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione

commerciale, a prescindere dal fatto che essa abbia luogo tra imprese o tra imprese ed amministrazioni pubbliche. Viene, inoltre, mantenuto l'istituto della riserva di proprietà che riconosce al venditore il diritto di mantenere la proprietà dei beni fino al completo pagamento del loro prezzo. Infine, viene resa più stringente la disciplina in materia di recupero di crediti non contestati in base alla quale gli Stati membri devono assicurare al creditore l'ottenimento di un titolo esecutivo entro 90 giorni dalla presentazione di un ricorso o di una domanda davanti al giudice o altra autorità competente.

Per quanto riguarda i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni a fronte della fornitura di beni e servizi, in base all'accordo informale raggiunto tra Parlamento europeo e Consiglio il 13 settembre 2010 le PA dovranno pagare fornitori di beni e servizi entro 30 giorni, e comunque entro il limite massimo di 60 giorni. Tale limite è in particolare previsto per il settore della sanità, in ragione delle peculiarità delle modalità di rimborso da parte dei sistemi sanitari nei confronti delle singole aziende ospedaliere. Superato il termine fissato per il pagamento, gli interessi legali dovuti saranno maggiorati dell'8 per cento in aggiunta a un compenso per le spese di recupero pari a 40 euro.

Inoltre, al fine di potenziare l'effetto deterrente nei confronti dei debitori, vengono prospettate modifiche sostanziali alla direttiva 2000/35/CE relativamente ai seguenti aspetti:

il risarcimento da corrispondere ai creditori per i costi interni ed amministrativi generati dal ritardo di pagamento, fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali il giudice può concedere al creditore eventuali risarcimenti aggiuntivi;

la previsione per cui le clausole contrattuali gravemente inique nei confronti del creditore, relative alla data del pagamento, al tasso degli interessi di mora o ai costi di recupero, non possono essere fatte

valere oppure danno diritto ad un risarcimento. Sono sempre considerate gravemente inique le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora. È previsto, inoltre, l'obbligo per gli Stati membri di garantire che esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a clausole gravemente inique per il creditore.

Quanto alle procedure fallimentari di cui all'articolo 10, ricordo che nello *Small Business Act* si invitano gli Stati membri a fare in modo che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità. In particolare gli Stati membri dovranno: promuovere, con campagne d'informazione pubblica, atteggiamenti positivi verso imprenditori che tentano un nuovo inizio; limitare a 1 anno la durata delle procedure legali di scioglimento di un'impresa, in caso di bancarotta non fraudolenta; far sì che coloro che ritentano ottengano lo stesso trattamento di chi avvia una nuova impresa, compresi i regimi di sostegno.

Con riferimento agli appalti pubblici (articolo 11), nello *Small Business Act* la Commissione sottolinea la necessità che l'UE e gli Stati membri adeguino l'intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI, ad esempio orientando le autorità contraenti sui modi di applicare il quadro degli appalti pubblici dell'UE.

A tal fine la Commissione ha adottato nel giugno 2008 un Codice di buone pratiche volontario, destinato alle autorità contraenti, fornendo orientamenti sui modi di ridurre la burocrazia, migliorare la trasparenza e le informazioni e garantire alle PMI condizioni di parità. Intende altresì agevolare l'accesso all'informazione sulle offerte di appalto, completando i siti web dell'UE dedicati con varie iniziative quali la creazione di uno strumento online per trovare partner e una maggiore trasparenza nei requisiti degli appalti pubblici.

Dal canto loro gli Stati membri dovranno istituire portali elettronici per ampliare l'accesso all'informazione sugli ap-

palti pubblici disponibili di importo inferiore alle soglie UE, incoraggiare le loro autorità contraenti a suddividere i contratti in lotti e rendere più visibili le possibilità di subappalto; rammentare alle loro autorità contraenti l'obbligo di evitare qualifiche e requisiti finanziari sproporzionati; incoraggiare il dialogo costruttivo e la comprensione reciproca tra PMI e grandi acquirenti attraverso l'informazione, la formazione, il controllo e lo scambio di buone pratiche.

Con riferimento infine all'articolo 13 (Politiche pubbliche per la competitività) ricorda che il 23 settembre 2008, facendo seguito ad una richiesta del Consiglio Ecofin, la BEI ha deciso di destinare, nel periodo 2008-2011, una somma di 30 miliardi di euro a prestiti per le piccole e medie imprese europee, da erogare tramite banche commerciali. Nel biennio 2008-2009, sono già stati accordati alle banche intermediarie stanziamenti pari a 20.8 miliardi di euro. Nella stessa data la BEI ha inoltre deciso di proporre, entro la fine del 2008, alle banche intermediarie prodotti con ripartizione dei rischi (con i quali la BEI garantisce una parte del rischio totale assunto dalla banca intermediaria) per facilitare, tra le altre cose, l'accesso in ulteriori segmenti di mercato, quale quello delle PMI, per le quali il rischio è ritenuto troppo elevato o le garanzie sono considerate insufficienti.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.30.**



**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito.**

**COM(2010)289 def.**

(Parere alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, evidenzia come la proposta di regolamento sulle agenzie di *rating* del credito che operano nell'UE, oggi in esame per gli aspetti di merito, sia stata già oggetto di una valutazione positiva per i profili di sussidiarietà, espressa dalla XIV Commissione lo scorso 29 luglio. Appare, pertanto, opportuno richiamare brevemente in questa sede gli elementi essenziali della proposta e formulare alcune considerazioni su aspetti critici, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle numerose audizioni da parte della Commissione finanze.

La proposta prospetta una serie di incisive modifiche al pur recente regolamento (CE) n. 1060/2009, al fine di promuovere tre obiettivi: migliorare la qualità, la concorrenza e la trasparenza delle attività di *rating*, a beneficio di investitori, emittenti ed agenzie; migliorare l'efficienza delle procedure di registrazione sulle agenzie di *rating*, riducendo l'onere a carico delle entità controllate, delle autorità di vigilanza e dei contribuenti europei; assicurare una vigilanza adeguata sulle attività paneuropee delle agenzie.

Con riferimento al primo obiettivo, la proposta stabilisce:

l'obbligo per gli emittenti o i terzi collegati di disporre di un sito Internet protetto da password sul quale fornire alle agenzie di *rating* incaricate le informazioni necessarie per determinare o controllare il *rating* di credito di uno strumento finanziario strutturato;

l'obbligo per gli emittenti, al fine di evitare conflitti di interesse e di aumentare la trasparenza e la concorrenza tra le agenzie, di consentire l'accesso alle informazioni anche ad altre agenzie di *rating*, certificate o registrate, a condizione che possiedano i sistemi e la struttura organizzativa per assicurare la riservatezza dell'informazione e che utilizzino tali informazioni esclusivamente per l'emissione dei *rating*;

l'obbligo di fornire i *rating* su base annua per almeno il 10 per cento degli strumenti finanziari strutturati per i quali è stato richiesto l'accesso all'informazione al fine di garantire che tale richiesta non persegua altri scopi;

l'obbligo per le agenzie di *rating* registrate nell'UE di rendere disponibili su un sito protetto da *password* l'elenco degli strumenti finanziari strutturati sui quali stanno emettendo un *rating* di credito, informazioni riguardanti la tipologia di strumento, l'emittente e la data di inizio del processo di *rating*. Le agenzie di *rating* sono inoltre tenute a consentire l'accesso tempestivo al sito protetto a tutte le altre agenzie registrate o certificate a condizione che queste ultime siano in grado di garantire la riservatezza delle informazioni richieste.

Un secondo gruppo di modifiche concerne la sostituzione dell'attuale sistema collegiale di vigilanza sulle agenzie di *rating* con un sistema di vigilanza centralizzato che riunisca in capo alla istituenda Autorità europea di vigilanza dei mercati e strumenti finanziari (ESMA) le funzioni in materia di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell'UE nonché in materia di *rating* emessi da agenzie con sede in paesi terzi che operano nell'UE dietro certificazione o avallo. Nelle intenzioni della Commissione, tale modifica, oltre a garantire una vigilanza più efficace ed effettiva sulle agenzie di *rating* che spesso svolgono la propria attività in giurisdizioni diverse, migliorerebbe e semplificherebbe la procedura di registrazione eliminando le consultazioni

tra le varie autorità che fanno parte dei collegi.

All'ESMA sono conseguentemente attribuiti rilevanti poteri di vigilanza e di regolamentazione:

il potere di imporre l'obbligo alle agenzie di *rating*, alle persone che partecipano alle attività di *rating*, alle entità valutate e ai terzi collegati, ai terzi a cui le agenzie di *rating* hanno esternalizzato determinate funzioni o attività e ad altre persone diversamente collegate o connesse con tali agenzie o con le attività di *rating*, di fornire tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei compiti della stessa autorità;

il potere di svolgere indagini sui soggetti sopraindicati, se necessario con l'assistenza di funzionari dello Stato membro interessato, esaminando tutto il materiale rilevante ai fini dell'indagine (scritture, registri, dati, traffico telefonico, e così via), nonché chiedendo chiarimenti e ascoltando i soggetti interessati;

il potere, delegabile alle autorità competenti dello Stato interessato, di svolgere ispezioni presso la sede dei medesimi soggetti, anche senza preavviso alle autorità nazionali. Nel caso in cui i destinatari dell'ispezione si oppongano allo svolgimento dell'ispezione, lo Stato interessato dovrà adoperarsi allo scopo, se necessario anche ricorrendo alla forza pubblica. L'autorità giudiziaria nazionale potrà verificare la proporzionalità delle misure adottate dall'ESMA e chiedere a quest'ultima informazioni dettagliate in relazione alle sospette violazioni del regolamento proposto, alle ispezioni in loco e al coinvolgimento delle persone sospettate. Non avrà tuttavia il potere di esaminare la legittimità delle decisioni adottate dall'ESMA che spetta solo alla Corte di giustizia.

Anche alle autorità nazionali competenti viene attribuito il potere di vigilare e assicurare l'applicazione del regolamento direttamente, in collaborazione con altre

autorità o l'ESMA, o ancora rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

Nel caso in cui un'agenzia di *rating* commetta una delle violazioni indicate nel nuovo allegato III (violazioni connesse ai conflitti di interesse e ai requisiti organizzativi o operativi, nonché violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza e alle disposizioni in materia di informativa), l'ESMA potrà: revocare la registrazione; vietare temporaneamente all'agenzia di emettere *rating* efficaci in tutta l'UE fino a quando non sarà cessata la violazione; sospendere l'uso a fini regolamentari di *rating* emessi dall'agenzia responsabile della violazione con effetto in tutta l'UE finché non si sarà posto fine alla violazione in questione; chiedere all'emittente di prodotti finanziari strutturati di consentire l'accesso al proprio sito alle agenzie di *rating* che ne facciano richiesta. Nel caso in cui, in base al principio di proporzionalità, non sia giustificabile l'adozione di misure di vigilanza più severe o di sanzioni, l'ESMA potrà richiedere alle agenzie di *rating* di porre fine alla violazione constatata o di emanare una comunicazione pubblica. L'ESMA potrà altresì riferire i fatti alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale.

In ogni caso, prima di adottare le decisioni sopra richiamate, l'ESMA dovrà dare ai soggetti interessati l'opportunità di essere sentiti sulle questioni oggetto dei suoi rilievi, salvo nel caso in cui sia necessaria un'azione urgente per evitare un danno significativo al sistema finanziario. In quest'ultimo caso l'ESMA potrà adottare decisioni temporanee, dando quanto prima ai soggetti interessati la possibilità di esprimere le proprie osservazioni.

Particolarmente rigorosa è anche la disciplina delle sanzioni, che possono essere comminate dalla Commissione su richiesta dell'ESMA, al fine di obbligare un'agenzia di *rating* a porre fine ad una delle violazioni di cui al citato allegato III.

In particolare, la Commissione potrà imporre sanzioni di natura amministrativa dissuasive e proporzionate alla natura, alla

durata, alla gravità dell'infrazione nonché alla capacità economica dell'agenzia e, in ogni caso, non superiori al 20 per cento del reddito o del fatturato anno realizzato dall'agenzia nell'esercizio sociale precedente. Nel caso in cui l'agenzia in virtù della violazione abbia ottenuto un beneficio finanziario quantificabile, l'importo dell'ammenda dovrà essere per lo meno pari a tale beneficio.

Inoltre, la Commissione avrà il potere di applicare, su richiesta dell'ESMA, una penalità di mora di natura amministrativa al fine di obbligare i soggetti interessati a porre fine ad un'infrazione, fornire informazioni e dati esatti e completi, sottoporsi ad indagine o ad ispezioni in loco. L'importo delle penalità di mora, che sarà imposta per ogni giorno di ritardo, non potrà superare il 5 per cento del fatturato medio giornaliero dell'esercizio sociale precedente. Le decisioni della Commissione potranno essere basate solo sui rilievi ai quali le parti hanno avuto la possibilità di rispondere. La proposta riconosce alla Corte di giustizia il potere di annullare, ridurre o aumentare le penalità o le multe comminate dalla Commissione.

La proposta appare nel suo complesso condivisibile in quanto provvede, secondo un approccio pragmatico, al rafforzamento del quadro regolamentare vigente in materia di agenzie di *rating* a livello europeo, rafforzamento quanto mai necessario ed urgente alla luce dei rilevanti effetti giuridici ed economici acquisiti dai *rating* ai fini delle scelte degli intermediari, degli investitori istituzionali e dei risparmiatori e, conseguentemente, dell'impatto che essi hanno sul buon funzionamento dei mercati finanziari e sulla stessa attività di vigilanza.

È, in particolare, apprezzabile la sostituzione dell'attuale sistema collegiale di vigilanza sulle agenzie di *rating* con un sistema di vigilanza centralizzato in capo alla istituenda Autorità europea di vigilanza dei mercati e strumenti finanziari (ESMA). Questa scelta valorizza il ruolo delle nuove autorità di vigilanza europea a

favore della cui costituzione la XIV Commissione e la Camera si sono espresse in più occasioni.

Proprio alla luce di questa considerazione, non ritiene condivisibile la scelta operata dalla proposta di regolamento di attribuire la potestà sanzionatoria per le violazioni del regolamento alla Commissione europea invece che all'ESMA. Oltre a sminuire l'autonomia ed indipendenza degli organismi di vigilanza, questa soluzione, come emerso anche nel corso delle audizioni presso la Commissione finanze, introduce un elemento di potenziale frammentazione e complicazione nel nuovo quadro regolamentare d oneri aggiuntivi per i soggetti vigilati.

Indubbiamente il Trattato e la Corte di giustizia pongono limiti molto rigorosi all'attribuzione di poteri decisionali ad organismi – quali l'ESMA – non espressamente previsti dai trattati. Tuttavia, ove i poteri sanzionatori in questione non comportassero l'esercizio di un ambito eccessivo di discrezionalità si dovrebbero ritenere soddisfatti i requisiti imposti dalla Corte.

La proposta in esame presenta inoltre un'evidente lacuna, confermata anch'essa dalle audizioni presso la VI Commissione Finanze: manca una specifica considerazione dei giudizi di *rating* sui prezzi dei titoli pubblici che, soprattutto alla luce della crisi economica e finanziaria, hanno assunto un estremo ed eccessivo rilievo nella gestione dei debiti pubblici sovrani degli Stati e quindi sulla stessa stabilità finanziaria dell'area euro e dell'UE nel suo complesso.

Ciò nonostante il Parlamento europeo abbia auspicato in più occasioni, anche in sede di approvazione del regolamento n. 1060/2009, l'opportunità di affidare ad un soggetto pubblico indipendente l'espressione dei giudizi di *rating* sui debiti sovrani degli Stati dell'Unione europea o, quanto meno, all'area dell'Euro, al fine di contrastare gli eccessi di volatilità nei prezzi dei titoli pubblici e le conseguenti ricadute sulla stessa stabilità della moneta unica. È necessario quindi che la Com-

missione proceda rapidamente ad una valutazione approfondita di queste ipotesi.

A suo avviso andrebbero a questo scopo valutate due opzioni: 1) affidare i giudizi di *rating* ad organismi esistenti, quali la Corte dei conti europea, come prospettato nell'audizione presso la Commissione Finanze dal Vice presidente del Parlamento europeo Pittella; 2) costituire un'agenzia di *rating* pubblica europea.

La proposta appare, infine, pienamente conforme al principio di proporzionalità in quanto introduce a carico delle agenzie di *rating* e degli emittenti obblighi strettamente giustificati dagli obiettivi di trasparenza, concorrenza e efficiente vigilanza.

Anche le sanzioni previste in caso di violazione delle prescrizioni del regolamento n. 1060/2009, come modificato dalla proposta in esame, risultano strettamente proporzionate rispetto all'entità delle violazioni stesse.

Al fine di facilitare il successivo dibattito, ritiene quindi opportuno formulare sin d'ora una proposta di parere favorevole con alcune condizioni riferite agli aspetti critici che ha richiamato in precedenza, e che potrà essere oggetto di discussione in una prossima seduta (*vedi allegato 3*).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di prosegui-**

**mento destinati alla Comunità e gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea e all'esportazione presso Paesi terzi.**

**Atto n. 242.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2010.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.**

**Atto n. 250**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*), che potrà essere oggetto di esame nel corso di una prossima seduta.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni*

*del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella comunità.*

*Atto n. 249.*

*Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.*

*Atto n. 252.*

## ALLEGATO 1

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb.).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb. recante « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario »;

richiamato il parere approvato dalla XIV Commissione nella seduta del 29 settembre 2010;

rilevato che la Carta europea dei ricercatori approvata con la Raccomandazione 2005/251/CE dell'11 marzo 2005 reca una serie di principi generali e di requisiti che specificano i ruoli, le responsabilità e i diritti dei ricercatori, nonché dei loro datori di lavoro e/o finanziatori; la Carta riconosce il valore di tutte le forme di mobilità come strumento per migliorare lo sviluppo professionale dei ricercatori, insieme al principio che i datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che le prestazioni dei ricercatori non risentano dell'instabilità dei contratti di lavoro e dovrebbero pertanto impe-

gnarsi nella misura del possibile a migliorare la stabilità delle condizioni di lavoro dei ricercatori; la Carta riconosce altresì la libertà di ricerca, la responsabilità professionale; la diffusione e valorizzazione dei risultati; l'impegno verso l'opinione pubblica; lo sviluppo professionale continuo; l'adozione di sistemi di valutazione che consentano ad un comitato indipendente (e, nel caso dei ricercatori di comprovata esperienza, un comitato preferibilmente internazionale) di valutare periodicamente e in modo trasparente le loro prestazioni professionali;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento un richiamo alla Carta europea dei ricercatori, approvata con la Raccomandazione 2005/251/CE dell'11 marzo 2005, oltre che all'articolo 17 (Chiamata dei professori), anche all'articolo 18 (valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca) e all'articolo 21 (ricercatori a tempo determinato).

## ALLEGATO 2

**Nota del Presidente Pescante sull'attività della XIV Commissione.**

L'attività della XIV Commissione nella prima parte della legislatura è stata caratterizzata – grazie al contributo costruttivo di tutte le forze politiche – da una impressionante crescita, quantitativa e qualitativa, che ha prodotto effetti benefici per l'intervento complessivo della Camera in materia europea. È sufficiente ricordare che le sedute della XIV Commissione e di altre Commissioni in merito agli affari europei sono passate da 200, in tutta la legislatura passata, a 502 in quella in corso.

Gli effetti del lavoro svolto dalla XIV Commissione sono tangibili e misurabili in tutti e tre gli ambiti principali della propria attività: fase ascendente, cooperazione interparlamentare e fase discendente. La Commissione ha infatti attuato e promosso, per un verso, un ricorso sistematico agli strumenti già previsti dalla legislazione vigente e dal Regolamento, per altro verso, un processo di adeguamento di questi stessi strumenti, al fine di adeguarli all'evoluzione della prassi e all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

La fase ascendente rappresenta forse il fiore all'occhiello di questo avvio di legislatura: l'intervento della Commissione e quindi della Camera nella formazione della normativa europea è aumentato in modo esponenziale. In base ai dati aggiornati ad oggi, i documenti e progetti di atti dell'UE esaminati sono passati da 8, in tutta la passata legislatura (11 nei cinque della XIV Legislatura) a 69; sono stati approvati dalle Commissioni 25 documenti finali in commissione, (rispetto ai 5 della passata legislatura). La Commissione si è sinora espressa, approvando altrettanti documenti, sulla conformità con il principio di sussidiarietà di 8 progetti di atti UE, sviluppando anche in questo caso metodi e parametri di valutazione. Sono state

inoltre approvate due risoluzioni in commissione, in esito all'esame di tre risoluzioni del Parlamento europeo, e quattro risoluzioni in aula (due sui programmi legislativi della Commissione 2009 e 2010 e due sulle relazioni annuali del Governo relative alla partecipazione italiana all'UE nel 2007 e nel 2008).

Tutte le questioni di maggiore rilevanza politica o di interesse nazionale sono state così esaminate dalla Commissione politiche UE e dalle Commissioni di merito. Ciò ha reso possibile sviluppare in via sistematica il dialogo politico con la Commissione europea, con il Parlamento europeo e con il Consiglio, ai quali sono trasmessi di norma gli atti di indirizzo adottati nei confronti del Governo da organi della Camera, come previsto da un parere della giunta per il regolamento approvato su iniziativa della Commissione.

Al tempo stesso sono stati attivati strumenti di raccordo con il Governo, previsti dalla legge n. 11 del 2005, che non avevano sinora avuto applicazione o erano stati applicati in modo occasionale e riduttivo: la segnalazione motivata da parte del Governo dei progetti di atti UE di maggiore rilevanza, l'apposizione della riserva di esame parlamentare, la trasmissione delle relazioni tecniche su progetti legislativi dell'UE da parte del Governo. L'esame dei progetti di atti UE da parte della XIV Commissione si è poi tradotto generalmente in un'istruttoria articolata ed approfondita, mediante attività conoscitive mirate di rappresentanti del Governo e di tutti gli atti soggetti interessati (Autorità di regolamentazione e vigilanza, parti sociali, categorie produttive, esperti, regioni ed enti locali, europarlamentari italiani, commissari europei).

Alla crescita del numero di atti esaminati si è dunque accompagnato un incre-

mento della qualità delle pronunce della Commissione e della Camera, a differenza di quanto avvenuto in altri Parlamenti nazionali interessati più dalla quantità che dall'efficacia dell'intervento.

Si intende rivendicare a merito della XIV Commissione di aver — accanto alla piena attuazione degli strumenti di fase ascendente esistenti — riservato una forte e costante attenzione, sin dalla ratifica alla Camera del Trattato di Lisbona nel luglio 2008, all'apprestamento di strumenti e procedure per l'attuazione delle prerogative conferite dal Trattato stesso ai parlamenti nazionali. Un grande successo è sicuramente l'introduzione — con due pareri della Giunta per il Regolamento — di una specifica procedura per il controllo di sussidiarietà, che affida la competenza primaria alla Commissione politiche UE, pur con la possibilità di una remissione in aula dei documenti approvati. Si tratta di una prerogativa che non è stata ottenuta dalle omologhe Commissioni del Senato e di molti altri Parlamenti nazionali, la cui rilevanza è tanto più apprezzabile alla luce della evidente difficoltà in questa legislatura di addivenire a riforme regolamentari.

Occorre sottolineare anzi che i due pareri della Giunta richiamati, accogliendo sempre indicazioni provenienti dalla XIV Commissione, hanno introdotto altre importanti novità: la possibilità di svolgere indagini conoscitive e di utilizzare altri strumenti di istruttoria legislativa nel corso dell'esame di progetti di atti dell'UE; l'abbinamento dell'esame della relazione programmatica del Governo al programma legislativo della Commissione europea che consentirà di svolgere dal prossimo anno una vera e propria sessione di fase ascendente.

Per quanto riguarda la cooperazione interparlamentare, la Commissione ha consolidato dall'avvio della legislatura il suo ruolo sia nelle sedi di cooperazione multilaterale, quali la COSAC, sia nei rapporti bilaterali con altri parlamenti. Per quanto concerne la COSAC, la delegazione della Commissione ha contribuito attivamente alle discussioni svolte dalla Confe-

renza su molte questioni di estrema rilevanza alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona: i compiti della stessa COSAC, il controllo di sussidiarietà, il controllo parlamentare sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e sulla politica estera e di sicurezza comune; i rapporti tra parlamenti nazionali ed Istituzioni europee.

Sul piano dei rapporti bilaterali si sono registrati progressi significativi: oltre ai numerosi incontri con delegazioni di altri Parlamenti dell'UE o di Paesi terzi, la XIV Commissione ha, secondo un metodo innovativo, deciso di avviare forme di cooperazione « rafforzata » su temi di comune interesse con alcune assemblee, a partire dalla Commissione bilaterale per gli affari europei del Parlamento spagnolo.

Con riferimento alla fase discendente, non si può invece nascondere che questa prima parte della legislatura ha confermato che la disciplina legislativa e regolamentare relativa ai contenuti e all'esame del disegno di legge comunitaria — sia nella fase di predisposizione da parte del Governo sia in sede di esame parlamentare — non è compatibile con il rispetto dei termini di recepimento e di attuazione previsti. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha tentato — nonostante le lacune della disciplina vigente — uno sforzo di razionalizzazione adottando criteri particolarmente rigorosi per l'ammissibilità degli emendamenti e garantendo la chiusura dell'esame nei tempi previsti dal Regolamento. Ciò non è tuttavia sufficiente: è ineludibile la riforma della legge n. 11 del 2005, cui la Commissione ha dedicato una parte consistente dei suoi sforzi.

Si tratta infatti della priorità per i lavori della XIV Commissione nelle prossime settimane e di uno snodo essenziale per le sorti dell'intervento del Paese in fase ascendente e discendente. È stato sinora svolto un lavoro accurato e rigoroso, evitando inutili forzature e accelerazioni.

Il testo unificato approvato in Commissione qualche settimana fa costituisce il frutto di un'approfondita indagine conoscitiva e del confronto tra diverse visioni dell'Europa e del ruolo dell'Italia in Eu-



ropa. Non va trascurato il contributo assicurato nella predisposizione del testo dall'esperienza diretta e altamente qualificata maturata da alcuni dei presentatori in veste di parlamentari, ministri, membri o funzionari delle Istituzioni europee. Non a caso il testo unificato presenta notevoli punti di convergenza e poche differenze sostanziali rispetto al disegno di legge che il Governo – dopo due anni di lavoro – si appresta a presentare. Vi è certo la consapevolezza che anche la riforma della legge n. 11 del 2005 non è sufficiente: occorre – come la XIV Commissione ha già prospettato in più occasioni – adeguare anche il regolamento, sia per gli strumenti di intervento sia, soprattutto, per introdurre una sessione parlamentare

specificata per l'esame in tempi rigorosi e certi sia in commissione sia in Assemblea dei provvedimenti di attuazione della normativa europea.

Sarebbe auspicabile pertanto elaborare, subito dopo l'approvazione in prima lettura delle proposte di riforma della legge n. 11 del 2005, una proposta di riforma regolamentare a firma, se possibile, di tutti i capigruppo della Commissione. Sulle linee di riforma della legge 11 e del Regolamento sarebbe opportuno svolgere poi adeguate attività di comunicazione, mediante incontri con la stampa o seminari, al fine di sgombrare il campo dalle imprecisioni e dalle affermazioni tendenziose formulate in materia.

## ALLEGATO 3

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito. (COM(2010)289 def.).**

**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito (COM(2010)289) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

tenuto conto della valutazione positiva della conformità della proposta con il principio di sussidiarietà espressa il 29 luglio 2010;

considerato che:

il rafforzamento del quadro regolamentare vigente in materia di agenzie di *rating* a livello europeo risulta necessario ed urgente alla luce dei rilevanti effetti giuridici ed economici acquisiti dai *rating* ai fini delle scelte degli intermediari, degli investitori istituzionali e dei risparmiatori e, conseguentemente, dell'impatto che essi hanno sul buon funzionamento dei mercati finanziari e sulla stessa attività di vigilanza;

le misure contenute nella proposta sono complessivamente condivisibili, essendo intese a migliorare, secondo un approccio pragmatico, la qualità e la trasparenza delle attività di *rating*, l'efficienza delle procedure di registrazione e la vigilanza sulle attività paneuropee delle agenzie;

è, in particolare, apprezzabile la sostituzione dell'attuale sistema collegiale di vigilanza sulle agenzie di *rating* con un

sistema di vigilanza centralizzato che riunisca in capo alla istituenda Autorità europea di vigilanza dei mercati e strumenti finanziari (ESMA) le funzioni di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell'UE nonché dei *rating* emessi da agenzie con sede in paesi terzi che operano nell'UE dietro certificazione o avallo;

non è invece condivisibile la scelta operata dalla proposta di regolamento di attribuire la potestà sanzionatoria alla Commissione europea invece che all'ESMA che appare incoerente con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia ed indipendenza degli organismi di vigilanza e introduce un elemento di potenziale frammentazione e complicazione nel nuovo quadro regolamentare;

la proposta, inoltre, non reca misure specifiche in relazione ai giudizi di *rating* sui prezzi dei titoli pubblici che, soprattutto alla luce della crisi economica e finanziaria, hanno assunto un estremo ed eccessivo rilievo nella gestione dei debiti pubblici sovrani degli Stati e quindi sulla stessa stabilità finanziaria dell'area euro e dell'UE nel suo complesso;

la proposta appare pienamente conforme al principio di proporzionalità in quanto introduce a carico delle agenzie di *rating* e degli emittenti obblighi strettamente giustificati dagli obiettivi di trasparenza, concorrenza e efficiente vigilanza. Anche le sanzioni previste in caso di violazione delle prescrizioni del regolamento n. 1060/2009, come modificato

dalla proposta in esame, risultano strettamente proporzionate rispetto all'entità delle violazioni stesse;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo si adoperi nelle competenti sedi decisionali dell'UE affinché:

1) sia attribuito all'ESMA, anziché alla Commissione europea, il potere di emettere sanzioni per le violazioni del regolamento n. 1060/2009, circoscrivendo, in coerenza con i Trattati e la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'ambito discrezionale demandato allo scopo alla

medesima autorità ed assicurando la separazione tra fase istruttoria e fase giudicante;

2) si stabilisca, in alternativa, che la Commissione europea provveda, salvi i casi di manifesta illegittimità, all'automatico recepimento in propri atti giuridici delle proposte di sanzione presentate dall'ESMA;

3) la Commissione valuti in modo specifico ed approfondito – come auspicato in più occasioni dal Parlamento europeo anche in sede di approvazione del regolamento n. 1060/2009 – l'opportunità di affidare ad un soggetto pubblico indipendente l'espressione dei giudizi di *rating* sui debiti sovrani degli Stati dell'Unione europea o, quanto meno, all'area dell'Euro, al fine di contrastare gli eccessi di volatilità nei prezzi dei titoli pubblici e le conseguenti ricadute sulla stessa stabilità della moneta unica;

4) si valuti, a questo scopo, la possibilità di affidare i giudizi di *rating* sia ad organismi esistenti, quali la Corte dei conti europea, sia ad un'agenzia di *rating* pubblica europea di nuova costituzione.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250.**

**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

rilevato che l'effettivo rispetto a livello nazionale delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE necessita di una fase transitoria che consenta agli operatori del settore gli opportuni adeguamenti tecnici;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità, al fine di rendere effettive le previsioni introdotte dallo schema di decreto, di aggiungere all'articolo 34, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'ambiente, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, adegua i decreti ministeriali di attuazione del Codice alla nuova normativa dell'Unione europea. I medesimi decreti sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

Sull'esame degli atti del Governo nn. 247, 248, 256, 257, 258, 262 e 276 .....	245
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 247) .....</i>	<i>246</i>
<i>(Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 248) .....</i>	<i>247</i>
<i>(Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 256) .....</i>	<i>248</i>
<i>(Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 257) .....</i>	<i>249</i>
<i>(Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 258) .....</i>	<i>251</i>
<i>(Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 262) .....</i>	<i>252</i>
<i>(Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 276) .....</i>	<i>253</i>

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.*

**La seduta comincia alle 8.50.**

**Sull'esame degli atti del Governo nn. 247, 248, 256, 257, 258, 262 e 276.**

Il PRESIDENTE comunica che i relatori sugli atti del Governo nn. 247, 248, 256, 257, 258, 262 e 276, all'ordine del

giorno della Commissione e recanti schemi di regolamento di riordino di enti, hanno depositato le relative proposte di parere, pubblicate in allegato al resoconto.

Ricorda che, come convenuto nella precedente seduta, la votazione delle proposte medesime potrà avvenire in una seduta che sarà convocata la settimana successiva.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 9.**

ALLEGATO

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 247**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali »;

considerati i pareri interlocutori del Consiglio di Stato del 21 dicembre 2009 e del 10 maggio 2010 e le relative note di risposta dei competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, nonché il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 luglio 2010;

considerato che il Governo ha manifestato l'intendimento di recepire i rilievi e le proposte di riformulazione del testo avanzate dal Consiglio di Stato, trasmettendo alle Camere – a fini istruttori – un testo, allegato allo schema in titolo, che opera in tal senso;

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede all'articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

visto l'articolo 10-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'articolo 7, comma 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha interpretato l'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del medesimo comma nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

che sia preliminarmente riconsiderata la necessità di adottare lo schema di regolamento in titolo nell'ambito del procedimento « taglia-enti », di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, richiamato in premessa, in considerazione dell'esclusione dal suo ambito di applicazione degli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, tra i quali rientra il Banco nazionale di prova;

in subordine, che si apportino al provvedimento in titolo le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 sia riformulato in aderenza alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,

recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, come peraltro prefigurato dal testo riformulato a seguito del parere del Consiglio di Stato e trasmesso dal Governo alle Camere – a fini istruttori – allegato allo schema in titolo;

b) sia verificata la coerenza del complesso delle disposizioni dello schema di regolamento in titolo, anche nel suo testo riformulato a seguito del parere del Consiglio di Stato, con le disposizioni del citato decreto legge n. 78 del 2010, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 6 in materia di compensi attribuiti ai componenti e ai titolari di organi di enti, e in materia di numero massimo dei componenti degli organi stessi;

c) le norme che regolano il consiglio di amministrazione siano riformulate evitando di prefigurarne una composizione

che riconduca la presenza dei soggetti privati e dei soggetti pubblici locali in una posizione minoritaria, considerando che il Banco nazionale di prova opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato;

*e con la seguente osservazione:*

si invita infine il Governo a includere il Banco nazionale di prova tra gli enti per i quali l'articolo 7, comma 20 del decreto legge n. 78 del 2010 e il connesso allegato 2 al decreto medesimo prevedono la soppressione con contestuale incorporazione al fine di realizzare una riduzione di spesa e una più razionale allocazione di funzioni e compiti presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia che, quale amministrazione subentrante, può assicurare la necessaria continuità delle funzioni pubbliche già attribuite al Banco nazionale di prova a servizio delle imprese del settore e nel contempo offrire l'opportunità di azioni di promozione del comparto sia a livello nazionale che internazionale.

#### **PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 248**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione »;

considerati i pareri interlocutori del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2009 e dell'8 febbraio 2010 e le relative note di risposta dei competenti uffici del Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2010;

considerato che il Governo ha manifestato l'intendimento di recepire i rilievi e le proposte di riformulazione del testo

avanzate dal Consiglio di Stato, trasmettendo alle Camere – a fini istruttori – un testo, allegato allo schema in titolo, che opera in tal senso;

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede all'articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a valutare l'esigenza di modificare l'articolo 1 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo in aderenza alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, come peraltro prefigurato dal testo riformulato a seguito del parere del Consiglio di Stato e trasmesso dal Governo alle Camere – a fini istruttori – allegato allo schema in titolo;

si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di modificare lo schema in titolo prevedendo la riduzione delle dota-

zioni organiche del personale, in conformità ai principi di delegificazione di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007, come richiesto dal Consiglio di Stato nelle sue pronunce e come peraltro prefigurato dal testo riformulato a seguito del parere del Consiglio di Stato e trasmesso dal Governo alle Camere – a fini istruttori – allegato allo schema in titolo;

si invita infine il Governo a valutare l'eventuale esigenza di integrare lo schema di regolamento in titolo, verificando la coerenza del complesso della disciplina che regola l'Agenzia a quanto disposto dal decreto legge n. 78 del 2010, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 6 in materia di compensi attribuiti ai componenti e ai titolari di organi di enti, e in materia di numero massimo dei componenti degli organi stessi.

#### **PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 256**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento per il riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato»;

considerati il parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato formulato nell'adunanza del 18 gennaio, la relativa nota di risposta dei competenti uffici del Ministero dell'interno, nonché il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2010;

considerato che il Governo ha manifestato l'intendimento di recepire il complesso dei rilievi e delle proposte di riformulazione del testo avanzate dal Consiglio di Stato, trasmettendo alle Camere – a fini istruttori – un testo, allegato allo schema in titolo, che opera in tal senso;

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede all'articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

visto l'articolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'articolo 7, comma 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha interpretato l'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici



con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del medesimo comma nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

si invita preliminarmente il Governo a riconsiderare la necessità di adottare lo

schema di regolamento in titolo nell'ambito del procedimento « taglia-enti », di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, richiamato in premessa, in considerazione dell'assenza di un organico e dell'esclusione dal suo ambito di applicazione degli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, tra i quali rientra il Fondo in titolo;

in subordine, si invita il Governo a riformulare lo schema di regolamento in titolo in aderenza ai rilievi contenuti nelle pronunce del Consiglio di Stato, come peraltro prefigurato dal testo modificato trasmesso dal Governo alle Camere – a fini istruttori – allegato allo schema in titolo.

### PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 257

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Regolamento per il riordino dell'Accademia nazionale dei Lincei »;

considerati il parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato formulato nell'adunanza del 14 dicembre 2009, le relative note di risposta dei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2010;

considerato, in particolare, che l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, che garantisce alle Accademie e alle istituzioni di alta cultura il « diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato » e che a ciò consegue, come rammentato nelle pronunce del Consiglio di Stato, la sussistenza di una riserva di legge per quanto riguarda tutte le norme che sono dirette a limitare

l'autonomia delle accademie e « la necessità che la potestà regolamentare in delegificazione venga esercitata nei limiti stretti stabiliti dalla legge, che ne autorizza l'esercizio, e che le norme autorizzatrici stabiliscano con sufficiente precisione l'oggetto dei regolamenti in questione e i principi nell'ambito dei quali deve svolgersi quella potestà », e considerato che da ciò conseguirebbe « la necessità che le singole disposizioni del regolamento (...) debbano collegarsi, più o meno direttamente, alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di maggiore efficienza dei servizi »;

considerato che il Governo ha manifestato l'intendimento di recepire il complesso dei rilievi e delle proposte di riformulazione del testo avanzate dal Consiglio di Stato, trasmettendo alle Camere – a fini istruttori – un testo, allegato allo schema in titolo, che opera in tal senso;

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122, il quale prevede all'articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

si invita il Governo a valutare l'esigenza di riformulare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo in aderenza ai rilievi formulati nelle pronunce del Consiglio di Stato, come peraltro prefigurato dal testo riformulato a seguito del parere del Consiglio di Stato e trasmesso dal Governo alle Camere – a fini istruttori – allegato allo schema in titolo; a tal fine si segnala l'esigenza di modificare i primi due articoli dello schema di regolamento in titolo, evitando di riprodurre norme presenti nello Statuto, con la conseguenza di sottrarle all'autonomia dell'ente; di prevedere meccanismi di riduzione degli organici e delle spese per la logistica; di limitare la vigilanza del Ministero agli aspetti connessi alla gestione economico-finanziaria e contabile, all'approvazione dei regolamenti interni attinenti all'amministrazione e alla gestione economica dell'ente, nonché all'organizzazione e allo *status* del personale; di precisare le norme che presiedono all'elezione del Presidente e del Vice presidente, al fine di chiarire, in particolare, che la loro nomina da parte del Ministro ha carattere puramente dichiarativo della loro elezione da parte dell'Assemblea; di modificare l'articolo 6, eliminando il riferimento agli Accademici segretari supplenti, essendo previsti gli aggiunti ed eliminando altresì le norme concernenti il Consiglio di Presidenza ivi contenute già presenti nello Statuto;

si invita il Governo a verificare la coerenza di quanto disposto dall'articolo 7 dello schema di regolamento in titolo in merito all'attribuzione di compensi ad alcuni componenti del Collegio dei Revisori

dei conti con quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, richiamato in premessa – il quale comunque esclude dal suo ambito di applicazione gli enti indicati nella tabella C della finanziaria, tra i quali rientra l'Accademia – nonché alla luce dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato;

si prende atto che il Governo ha adeguato la composizione del Consiglio di Presidenza a quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, del richiamato decreto legge n. 78 del 2010, riducendo il numero dei membri a cinque; a tale riguardo, si invita tuttavia il Governo a valutare l'opportunità di riconsiderare tale previsione, eventualmente anche con successivo provvedimento, attesa la natura gratuita dell'incarico di componente del Consiglio che potrebbe condurre – eventualmente anche in via interpretativa – a escludere l'applicabilità del vincolo numerico recato dall'articolo 6 richiamato, per l'evidente assenza di ogni corrispondenza con le finalità di risparmio perseguite dalla norma in questione; il mantenimento dell'attuale composizione, d'altra parte, potrebbe ritenersi legittimo alla luce della normativa che disciplina il procedimento «taglia enti», che pure richiede una riduzione in termini percentuali del numero di componenti degli organi collegiali, poiché, come rilevato dal Consiglio di Stato, l'autonomia che l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione riconosce all'Accademia, impone un esercizio della potestà di regolazione mediante regolamenti di delegificazione entro i «limiti stretti stabiliti dalla legge, che ne autorizza l'esercizio», cui conseguirebbe «la necessità che le singole disposizioni del regolamento (...) debbano collegarsi, più o meno direttamente, alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di maggiore efficienza dei servizi»: ora, la riduzione del numero di componenti del Consiglio di Presidenza – in merito alla quale nulla ha rilevato il Consiglio di Stato esaminando un testo che non la prevedeva – lungi dal conseguire tali scopi, potrebbe essere considerata un elemento configurante una lesione dell'autonomia stessa.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 258**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Regolamento per il riordino dell'Istituto nazionale di beneficenza "Vittorio Emanuele III" »;

considerati i pareri interlocutori della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato formulati nelle adunanze del 18 gennaio e del 2 luglio 2010, le relative note di risposta dei competenti uffici del Ministero dell'interno, nonché il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2010;

considerato che il Governo ha manifestato l'intendimento di recepire il complesso dei rilievi e delle proposte di riformulazione del testo avanzate dal Consiglio di Stato, trasmettendo alle Camere – a fini istruttori – un testo, allegato allo schema in titolo, che opera in tal senso;

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede all'articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

visto l'articolo 10-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'articolo 7, comma 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha interpretato l'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del medesimo comma nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

si invita preliminarmente il Governo a riconsiderare la necessità di adottare lo schema di regolamento in titolo nell'ambito del procedimento « taglia-enti », di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, richiamato in premessa, in considerazione dell'assenza di un organico e dell'esclusione dal suo ambito di applicazione degli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, tra i quali rientra l'Istituto nazionale di beneficenza « Vittorio Emanuele III »;

in subordine, si invita il Governo a riformulare lo schema di regolamento in titolo in aderenza ai rilievi contenuti nelle pronunce del Consiglio di Stato, come peraltro prefigurato dal testo modificato trasmesso dal Governo stesso alle Camere – a fini istruttori – allegato allo schema in titolo;

si invita infine il Governo, ove si intenda che l'adozione del regolamento in titolo sia volta ad adeguare la disciplina

che regola l'Istituto a quella recata dal decreto legge n. 78 del 2010 richiamato in premessa, a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 2 prevedendo che lo

statuto si conformi a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge citato in materia di composizione degli organi collegiali.

### **PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 262**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento per il riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi»;

considerati i pareri interlocutori della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato formulati nelle adunanze del 18 gennaio e del 2 luglio 2010, le relative note di risposta dei competenti uffici del Ministero dell'interno, nonché il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2010;

considerato che il Governo ha manifestato l'intendimento di recepire il complesso dei rilievi e delle proposte di riformulazione del testo avanzate dal Consiglio di Stato, trasmettendo alle Camere – a fini istruttori – un testo, allegato allo schema in titolo, che opera in tal senso;

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede all'articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

visto l'articolo 10-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'articolo 7, comma 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha interpretato l'articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del medesimo comma nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

esprime

#### **PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

si invita preliminarmente il Governo a riconsiderare la necessità di adottare lo schema di regolamento in titolo nell'ambito del procedimento «taglia-enti», di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, richiamato in premessa, in considerazione dell'assenza di un organico e dell'esclusione dal suo ambito di applicazione degli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, tra i quali rientra l'Ente opere laiche palatine pugliesi;

in subordine, si invita il Governo a riformulare lo schema di regolamento in titolo in aderenza ai rilievi contenuti nelle pronunce del Consiglio di Stato, come peraltro prefigurato dal testo modificato

trasmesso dal Governo alle Camere – a fini istruttori – allegato allo schema in titolo;

si invita infine il Governo, ove si intenda che l'adozione del regolamento in titolo sia volta ad adeguare la disciplina che regola l'Ente a quella recata dal de-

creto legge n. 78 del 2010 richiamato in premessa, a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 2 prevedendo che lo statuto si conformi a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge citato in materia di composizione degli organi collegiali.

### PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 276

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante « Regolamento per il riordino dell'Istituto agronomico per l'Oltremare »;

considerati i pareri interlocutori della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato formulati nelle adunanze dell'8 marzo e del 17 maggio 2010, le relative note di risposta dei competenti uffici del Ministero degli affari esteri, nonché il parere definitivo del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2010;

considerato che il Governo ha manifestato l'intendimento di recepire il complesso dei rilievi e delle proposte di riformulazione del testo avanzate dal Consiglio di Stato, trasmettendo alle Camere – a fini istruttori – un testo, allegato allo schema in titolo, che opera in tal senso;

considerato che l'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che « gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione (...) degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine » e che l'articolo 10-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha interpretato il richiamato articolo 26, comma 1, nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, con esclusione degli enti già espressamente esclusi dal primo periodo del medesimo comma;

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede all'articolo 6 disposizioni concernenti gli organi collegiali e i titolari di organi di enti e l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

si invita preliminarmente il Governo a riconsiderare la necessità di adottare lo schema di regolamento in titolo nell'ambito del procedimento « taglia-enti », di cui

all'articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, richiamato in premessa, considerato che l'Istituto agronomico per l'Oltremare è un ente con dotazione organica inferiore alle 50 unità, compreso tra le amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualificato dall'Amministrazione proponente come ente di ricerca e dunque sottratto all'ambito di applicazione del procedimento « taglia-enti »;

in subordine, ove si intenda che l'adozione del regolamento in titolo sia

volta ad adeguare la disciplina che regola l'Istituto a quella recata dal decreto legge n. 78 del 2010 richiamato in premessa, si invita il Governo a riformulare lo schema di regolamento in titolo in aderenza ai rilievi contenuti nelle pronunce del Consiglio di Stato, come peraltro prefigurato dal testo modificato trasmesso dal Governo stesso alle Camere – a fini istruttori – allegato allo schema in titolo e, in particolare, a provvedere all'attuazione del criterio di delegificazione che richiede la riorganizzazione degli uffici ministeriali cui è attribuita la vigilanza dell'ente e ad allegare allo schema in titolo la pianta organica dell'ente, come richiesto dal parere definitivo del Consiglio di Stato.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio Piccirillo .....	255
---	-----

*Mercoledì 13 ottobre 2010. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio Piccirillo.**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e si-

curezza interna (AISI), generale Giorgio PICCIRILLO, il quale svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente D'ALEMA (PD), i senatori CAFORIO (IdV), ESPOSITO (PdL), PASSONI (PD) e RUTELLI (Misto-ApI) e i deputati BRIGUGLIO (FLI) e ROSATO (PD).

**La seduta termina alle 10.40.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana agenti e rappresentanti di commercio (FIARC) e dell'Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio italiani (USARCI) <i>(Svolgimento e conclusione)</i> .....	256

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Antonino LO PRESTI.*

#### **La seduta comincia alle 9.05.**

**Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.**

**Audizione di rappresentanti della Federazione italiana agenti e rappresentanti di commercio (FIARC) e dell'Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio italiani (USARCI).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Antonino LO PRESTI, *vicepresidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *vicepresidente*, comunica che per la Federazione italiana agenti e rappresentanti di commercio (FIARC) e per l'Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio

italiani (USARCI) sono presenti, rispettivamente, la signora Domenica Cominci, *presidente nazionale della FIARC*, e il dottor Fabio D'Onofrio, *direttore nazionale della FIARC*, il dottor Umberto Mirizzi, *presidente dell'USARCI*, il dottor Antonello Marzolla, *segretario nazionale dell'USARCI*, e il dottor Massimiliano Baldini, *dirigente dell'USARCI*.

La signora Domenica COMINCI, *presidente nazionale della FIARC*, e il dottor Umberto MIRIZZI, *presidente dell'USARCI*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Antonino LO PRESTI, *vicepresidente*, e il senatore Elio LANNUTTI (IdV).

Interviene, integrando la relazione svolta dal presidente USARCI, il dottor Antonello MARZOLLA, *segretario nazionale USARCI*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LANNUTTI (IdV), il deputato Antonino LO



PRESTI, *vicepresidente*, a più riprese, e il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, ai quali replica il dottor Antonello MARZOLLA, *segretario nazionale USARCI*.

Interviene per svolgere domande e formulare osservazioni, il deputato Giuliano CAZZOLA (PdL), al quale replicano il dottor Fabio D'ONOFRIO, *direttore nazionale FIARC*, il dottor Umberto MIRIZZI, *presidente USARCI*, e la signora Domenica COMINCI, *presidente FIARC*.

Interviene infine per porre domande e formulare osservazioni il deputato Nedo Lorenzo POLI (UdC), al quale replica il

dottor Antonello MARZOLLA, *segretario nazionale USARCI*.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *vicepresidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Audizione del procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Corrado Lembo ...	258
AVVERTENZA .....	259

*Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.*

#### La seduta comincia alle 14.55

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Audizione del procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Corrado Lembo.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Corrado Lembo.

Corrado LEMBO, *procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere*, e Antonella CANTIELLO, *sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere*, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano

PECORELLA (PdL), *presidente*, e il senatore Gerardo D'AMBROSIO (PD).

Silvio Marco GUARRIELLO, *sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere*, e Antonella CANTIELLO, *sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere*, rispondono ai quesiti posti.

Silvio Marco GUARRIELLO, *sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere*, in considerazione della delicatezza degli argomenti trattati, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta – Indi riprendono in seduta pubblica).*

Donato CEGLIE, *sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano

PECORELLA, *presidente*, e il senatore Gerardo D'AMBROSIO (PD).

Corrado LEMBO, *procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere*, risponde ai quesiti posti, indi chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta – Indi riprendono in seduta pubblica).*

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Vincenzo DE LUCA (PD).

Corrado LEMBO, *procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.30.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

PAGINA BIANCA

**A L L E G A T O**

PAGINA BIANCA

**I COMMISSIONE PERMANENTE**

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

(47)

*Presidente:* Donato BRUNO*Vicepresidenti:* Jole SANTELLI – Roberto ZACCARIA*Segretari:* Souad SBAI – Doris LO MORO

AMICI Sesa (PD)	LAFFRANCO Pietro (PdL)
BERNINI BOVICELLI Anna Maria (PdL)	LANZILLOTTA Linda (Misto-ApI)
BERTOLINI Isabella (PdL)	LO MORO Doris (PD)
BIANCONI Maurizio (PdL)	LORENZIN Beatrice (PdL)
BOCCHINO Italo (FLI)	MANTINI Pierluigi (UdC)
BORDO Michele (PD)	MINNITI Marco (PD)
BRESSA Gianclaudio (PD)	NACCARATO Alessandro (PD)
BRIGUGLIO Carmelo (FLI)	PASTORE Maria Piera (LNP) (2)
BRUNO Donato (PdL)	PECORELLA Gaetano (PdL)
CALABRIA Annagrazia (PdL) (1)	PISICCHIO Pino (Misto-ApI)
CALDERISI Giuseppe (PdL)	POLLASTRINI Barbara (PD)
CICCHITTO Fabrizio (PdL)	SANTELLI Jole (PdL)
CONTE Giorgio (FLI)	SBAI Souad (PdL)
CRISTALDI Nicolò (PdL)	SCANDEREBECH Deodato (UdC)
D'ANTONA Olga (PD)	STASI Maria Elena (PdL)
DE GIROLAMO Nunzia (PdL)	STRACQUADANIO Giorgio Clelio (PdL)
DONADI Massimo (IdV)	TASSONE Mario (UdC)
DUSSIN Luciano (LNP)	TURCO Maurizio (PD)
FAVIA David (IdV)	VANALLI Pierguido (LNP)
FERRARI Pierangelo (PD)	VASSALLO Salvatore (PD)
FONTANELLI Paolo (PD)	VOLPI Raffaele (LNP)
GIACHETTI Roberto (PD)	ZACCARIA Roberto (PD)
GIOVANELLI Oriano (PD)	ZELLER Karl (Misto-Min.ling.)
LA LOGGIA Enrico (PdL)	

---

(1) In sostituzione del Presidente del Consiglio Berlusconi.

(2) In sostituzione del Ministro Maroni.

**II COMMISSIONE PERMANENTE**

## GIUSTIZIA

(48)

*Presidente:* Giulia BONGIORNO*Vicepresidenti:* Fulvio FOLLEGOT – Federico PALOMBA*Segretari:* Ida D'IPPOLITO VITALE – Daniela MELCHIORRE

BELCASTRO Elio Vittorio (Misto-Noi Sud LA-PLI)	MELIS Guido (PD)
BERNARDINI Rita (PD)	MOLTENI Nicola (LNP)
BONGIORNO Giulia (FLI)	NAPOLI Angela (FLI)
CAPANO Cinzia (PD)	ORLANDO Andrea (PD)
CASINI Pier Ferdinando (UdC)	PALOMBA Federico (IdV)
CASSINELLI Roberto (PdL)	PANIZ Maurizio (PdL)
CAVALLARO Mario (PD)	PAOLINI Luca Rodolfo (LNP)
CIRIELLO Pasquale (PD)	PAPA Alfonso (PdL)
CONCIA Anna Paola (PD)	PICIERNO Pina (PD)
CONSOLO Giuseppe (FLI)	PITTELLI Giancarlo (PdL)
CONTENTO Manlio (PdL)	RAO Roberto (UdC)
COSTA Enrico (PdL)	REPETTI Manuela (PdL)
CUPERLO Giovanni (PD)	RIA Lorenzo (UdC)
DI PIETRO Antonio (IdV)	ROSSI Mariarosaria (PdL)
D'IPPOLITO VITALE Ida (PdL) (1)	ROSSOMANDO Anna (PD)
FERRANTI Donatella (PD)	SAMPERI Marilena (PD)
FOLLEGOT Fulvio (LNP)	SCELLI Maurizio (PdL)
GARAGNANI Fabio (PdL)	SISTO Francesco Paolo (PdL)
GHEDINI Niccolò (PdL)	TENAGLIA Lanfranco (PD)
GIRLANDA Rocco (PdL)	TIDEI Pietro (PD)
LEHNER Giancarlo (PdL)	TORRISI Salvatore (PdL)
LUSSANA Carolina (LNP)	TOUADI Jean Leonard (PD)
MANNINO Calogero (Misto)	VITALI Luigi (PdL)
MELCHIORRE Daniela (Misto-LD-MAIE)	ZAFFINI Roberto (LNP)

---

(1) In sostituzione del Ministro Alfano.



**III COMMISSIONE PERMANENTE****AFFARI ESTERI E COMUNITARI**

(47)

*Presidente:* Stefano STEFANI*Vicepresidenti:* Fiamma NIRENSTEIN – Franco NARDUCCI*Segretari:* Michaela BIANCOFIORE – Alessandro MARAN

ADORNATO Ferdinando (*UdC*)  
ANGELI Giuseppe (*FLI*)  
ANTONIONE Roberto (*PdL*)  
BARBI Mario (*PD*)  
BERSANI Pier Luigi (*PD*)  
BIANCOFIORE Michaela (*PdL*)  
BONCIANI Alessio (*PdL*)  
BONIVER Margherita (*PdL*)  
BRAGANTINI Matteo (*LNP*)  
COLOMBO Furio (*PD*)  
CORSINI Paolo (*PD*)  
D'ALEMA Massimo (*PD*)  
DEL TENNO Maurizio (*PdL*) (1)  
DI BIAGIO Aldo (*FLI*) (2)  
DOZZO Gianpaolo (*LNP*)  
EVANGELISTI Fabio (*IdV*)  
FARINA Renato (*PdL*)  
FASSINO Piero (*PD*)  
LA MALFA Giorgio (Misto-RAAdC)  
LOSACCO Alberto (*PD*)  
LUNARDI Pietro (*PdL*)  
MALGIERI Gennaro (*PdL*)  
MARAN Alessandro (*PD*)  
MECACCI Matteo (*PD*)

MERLO Ricardo Antonio (*UdC*)  
MIGLIORI Riccardo (*PdL*)  
MOLES Giuseppe (*PdL*)  
NAPOLI Osvaldo (*PdL*)  
NARDUCCI Franco (*PD*)  
NARO Giuseppe (*UdC*)  
NICOLUCCI Massimo (*PdL*) (3)  
NIRENSTEIN Fiamma (*PdL*)  
ORLANDO Leoluca (*IdV*)  
PARISI Arturo Mario Luigi (*PD*)  
PIANETTA Enrico (*PdL*)  
PICCHI Guglielmo (*PdL*)  
PINI Gianluca (*LNP*) (4)  
PISTELLI Lapo (*PD*)  
PORTA Fabio (*PD*)  
REGUZZONI Marco Giovanni (*LNP*)  
SCANDROGLIO Michele (*PdL*) (5)  
STEFANI Stefano (*LNP*)  
TEMPESTINI Francesco (*PD*)  
TREMAGLIA Mirko (*FLI*)  
VELTRONI Walter (*PD*)  
VERNETTI Gianni (*Misto-Api*)  
ZACCHERA Marco (*PdL*)

- 
- (1) In sostituzione del Viceministro Vegas.  
(2) In sostituzione del Sottosegretario Menia.  
(3) In sostituzione del Sottosegretario Craxi.  
(4) In sostituzione del Ministro Bossi.  
(5) In sostituzione del Sottosegretario Bonaiuti.

**IV COMMISSIONE PERMANENTE****DIFESA**

(45)

*Presidente:* Edmondo CIRIELLI*Vicepresidenti:* Giacomo CHIAPPORI – Francesco Saverio GAROFANI*Segretari:* Giuseppe MOLES – Federica MOGHERINI REBESANI

ASCIERTO Filippo ( <i>PdL</i> )	MARINI Giulio ( <i>PdL</i> )
BARBA Vincenzo ( <i>PdL</i> )	MARTINO Antonio ( <i>PdL</i> )
BELTRANDI Marco ( <i>PD</i> )	MAZZONI Riccardo ( <i>PdL</i> )
BOSI Francesco ( <i>UdC</i> )	MIGLIAVACCA Maurizio ( <i>PD</i> )
CHIAPPORI Giacomo ( <i>LNP</i> )	MOGHERINI REBESANI Federica ( <i>PD</i> )
CICU Salvatore ( <i>PdL</i> )	MOLES Giuseppe ( <i>PdL</i> ) (2)
CIRIELLI Edmondo ( <i>PdL</i> )	MOLGORA Daniele ( <i>LNP</i> )
DE ANGELIS Marcello ( <i>PdL</i> )	NOLA Carlo ( <i>PdL</i> ) (3)
DI STANISLAO Augusto ( <i>IdV</i> )	PAGLIA Gianfranco ( <i>FLI</i> )
FALLICA Giuseppe ( <i>PdL</i> ) (1)	PETRENGA Giovanna ( <i>PdL</i> )
FARINA Gianni ( <i>PD</i> )	PIROVANO Ettore ( <i>LNP</i> )
FIORONI Giuseppe ( <i>PD</i> )	PORFIDIA Americo ( <i>Misto</i> )
FONTANA Gregorio ( <i>PdL</i> )	RECCHIA Pierfausto ( <i>PD</i> )
GAROFANI Francesco Saverio ( <i>PD</i> )	RIGONI Andrea ( <i>PD</i> )
GIACOMELLI Antonello ( <i>PD</i> )	ROSATO Ettore ( <i>PD</i> )
GIDONI Franco ( <i>LNP</i> )	ROSSI Luciano ( <i>PdL</i> )
HOLZMANN Giorgio ( <i>PdL</i> )	RUBEN Alessandro ( <i>FLI</i> )
LA FORGIA Antonio ( <i>PD</i> )	RUGGHIA Antonio ( <i>PD</i> )
LAGANÀ FORTUGNO Maria Grazia ( <i>PD</i> )	SAMMARCO Gianfranco ( <i>PdL</i> )
LAMORTE Donato ( <i>FLI</i> )	SPECIALE Roberto ( <i>PdL</i> )
LETTA Enrico ( <i>PD</i> )	TANONI Italo ( <i>Misto-LD-MAIE</i> )
LOMBARDO Angelo Salvatore ( <i>Misto-MpA-Sud</i> )	VILLECCO CALIPARI Rosa Maria ( <i>PD</i> )
MARCAZZAN Pietro ( <i>UdC</i> )	

---

(1) In sostituzione del Sottosegretario Saglia.

(2) In sostituzione del Sottosegretario Crosetto.

(3) In sostituzione del Sottosegretario Cossiga.

**V COMMISSIONE PERMANENTE****BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE**

(47)

*Presidente:* Giancarlo GIORGETTI*Vicepresidenti:* Giuseppe Francesco Maria MARINELLO – Gian Luca GALLETTI*Segretari:* Massimo Enrico CORSARO – Maino MARCHI

ALFANO Gioacchino ( <i>PdL</i> )	FRANZOSO Pietro ( <i>PdL</i> )
ARACU Sabatino ( <i>PdL</i> )	GALLETTI Gian Luca ( <i>UdC</i> )
ARMOSINO Maria Teresa ( <i>PdL</i> )	GENOVESE Francantonio ( <i>PD</i> )
BACCINI Mario ( <i>PdL</i> )	GIORGETTI Giancarlo ( <i>LNP</i> )
BARETTA Pier Paolo ( <i>PD</i> )	LABOCSETTA Amedeo ( <i>PdL</i> )
BIAVA Francesco ( <i>PdL</i> ) (1)	LEONE Antonio ( <i>PdL</i> )
BITONCI Massimo ( <i>LNP</i> )	LO PRESTI Antonino ( <i>FLI</i> )
BOCCIA Francesco ( <i>PD</i> )	MARCHI Maino ( <i>PD</i> )
BORGHESI Antonio ( <i>IdV</i> )	MARINELLO Giuseppe Francesco Maria ( <i>PdL</i> )
CALVISI Giulio ( <i>PD</i> )	MARINI Cesare ( <i>PD</i> )
CAMBURSANO Renato ( <i>IdV</i> )	MARSILIO Marco ( <i>PdL</i> )
CAPODICASA Angelo ( <i>PD</i> )	MILANESE Marco Mario ( <i>PdL</i> ) (3)
CATONE Giampiero ( <i>FLI</i> )	MISIANI Antonio ( <i>PD</i> )
CERONI Remigio ( <i>PdL</i> )	MORONI Chiara ( <i>FLI</i> )
CESARIO Bruno ( <i>Misto</i> )	NANNICINI Rolando ( <i>PD</i> )
CICCANTI Amedeo ( <i>UdC</i> )	POLLEDRI Massimo ( <i>LNP</i> )
COMMERCIO Roberto Mario Sergio ( <i>Misto-MpA-Sud</i> )	RUBINATO Simonetta ( <i>PD</i> )
CORSARO Massimo Enrico ( <i>PdL</i> )	SERENI Marina ( <i>PD</i> )
D'AMICO Claudio ( <i>LNP</i> )	SIMONETTI Roberto ( <i>LNP</i> )
DE ANGELIS Marcello ( <i>PdL</i> ) (2)	TABACCI Bruno ( <i>Misto-Api</i> )
DE MICHELI Paola ( <i>PD</i> )	TOCCAFONDI Gabriele ( <i>PdL</i> )
DUILIO Lino ( <i>PD</i> )	TRAVERSA Michele ( <i>PdL</i> )
FALLICA Giuseppe ( <i>PdL</i> )	VANNUCCI Massimo ( <i>PD</i> )
	VENTURA Michele ( <i>PD</i> )

---

(1) In sostituzione del Sottosegretario Mantovano.

(2) In sostituzione del Sottosegretario Giorgetti Alberto.

(3) In sostituzione del Sottosegretario Ravetto.

**VI COMMISSIONE PERMANENTE****FINANZE**

(44)

*Presidente:* Gianfranco CONTE*Vicepresidenti:* Cosimo VENTUCCI – Sergio Antonio D'ANTONI*Segretari:* Gerardo SOGLIA – Giampaolo FOGLIARDI

ANGELUCCI Antonio ( <i>PdL</i> )	MARCHIGNOLI Massimo ( <i>PD</i> )
BARBATO Francesco ( <i>IdV</i> )	MESSINA Ignazio ( <i>IdV</i> )
BERARDI Amato ( <i>PdL</i> )	MILANESE Marco Mario ( <i>PdL</i> )
BERNARDO Maurizio ( <i>PdL</i> )	MILO Antonio ( <i>Misto-Noi Sud LA-PLI</i> )
CARELLA Renzo ( <i>PD</i> )	MISURACA Dore ( <i>PdL</i> )
CAUSI Marco ( <i>PD</i> )	MONTAGNOLI Alessandro ( <i>LNP</i> )
CECCUZZI Franco ( <i>PD</i> )	OCCHIUTO Roberto ( <i>UdC</i> )
CERA Angelo ( <i>UdC</i> )	PAGANO Alessandro ( <i>PdL</i> )
COMAROLI Silvana Andreina ( <i>LNP</i> )	PEPE Antonio ( <i>PdL</i> )
CONTE Gianfranco ( <i>PdL</i> )	PICCOLO Salvatore ( <i>PD</i> )
D'ANTONI Sergio Antonio ( <i>PD</i> )	PIZZETTI Luciano ( <i>PD</i> )
DEL TENNO Maurizio ( <i>PdL</i> )	PROIETTI COSIMI Francesco ( <i>FLI</i> ) (4)
DI BIAGIO Aldo ( <i>FLI</i> )	PUGLIESE Marco ( <i>PdL</i> )
DIMA Giovanni ( <i>PdL</i> ) (1)	ROMANO Francesco Saverio ( <i>Misto</i> )
FLUVI Alberto ( <i>PD</i> )	SAVINO Elvira ( <i>PdL</i> )
FOGLIARDI Giampaolo ( <i>PD</i> )	SILIQVINI Maria Grazia ( <i>FLI</i> )
FONTANA Vincenzo Antonio ( <i>PdL</i> ) (2)	SOGLIA Gerardo ( <i>PdL</i> )
FORCOLIN Gianluca ( <i>LNP</i> )	SPOSETTI Ugo ( <i>PD</i> )
FUGATTI Maurizio ( <i>LNP</i> )	STRIZZOLO Ivano ( <i>PD</i> )
GERMANÀ Antonino Salvatore ( <i>PdL</i> ) (3)	VACCARO Guglielmo ( <i>PD</i> )
GRAZIANO Stefano ( <i>PD</i> )	VENTUCCI Cosimo ( <i>PdL</i> )
LEO Maurizio ( <i>PdL</i> )	VERINI Walter ( <i>PD</i> )

---

(1) In sostituzione del Ministro La Russa.

(2) In sostituzione del Ministro Rotondi.

(3) In sostituzione del Sottosegretario Casero.

(4) In sostituzione del Ministro Ronchi.

**VII COMMISSIONE PERMANENTE**

## CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

(45)

*Presidente:* Valentina APREA*Vicepresidenti:* Paola FRASSINETTI – Luigi NICOLAIS*Segretari:* Erica RIVOLTA – Maria Letizia DE TORRE

APREA Valentina ( <i>PdL</i> )	GRIMOLDI Paolo ( <i>LNP</i> )
BACHELET Giovanni Battista ( <i>PD</i> )	LAINATI Giorgio ( <i>PdL</i> )
BARBARO Claudio ( <i>FLI</i> )	LATTERI Ferdinando ( <i>Misto-MpA-Sud</i> )
BARBIERI Emerenzio ( <i>PdL</i> )	LEVI Ricardo Franco ( <i>PD</i> )
CAPITANIO SANTOLINI Luisa ( <i>UdC</i> )	LOLLI Giovanni ( <i>PD</i> )
CARLUCCI Gabriella ( <i>PdL</i> )	LUSETTI Renzo ( <i>UdC</i> )
CARRA Enzo ( <i>UdC</i> )	MAZZARELLA Eugenio ( <i>PD</i> )
CAVALLOTTO Davide ( <i>LNP</i> )	MAZZUCA Giancarlo ( <i>PdL</i> )
CECCACCI RUBINO Fiorella ( <i>PdL</i> ) (1)	MELANDRI Giovanna ( <i>PD</i> )
CENTEMERO Elena ( <i>PdL</i> )	MURGIA Bruno ( <i>PdL</i> )
COSCIA Maria ( <i>PD</i> )	NICOLAIS Luigi ( <i>PD</i> )
DE BIASI Emilia Grazia ( <i>PD</i> )	ORSINI Andrea ( <i>PdL</i> )
DE PASQUALE Rosa ( <i>PD</i> )	PALMIERI Antonio ( <i>PdL</i> )
DE TORRE Maria Letizia ( <i>PD</i> )	PARISI Massimo ( <i>PdL</i> )
DI CENTA Manuela ( <i>PdL</i> )	PES Caterina ( <i>PD</i> )
DRAGO Giuseppe ( <i>Misto</i> )	RAMPELLI Fabio ( <i>PdL</i> )
FARINA Renato ( <i>PdL</i> ) (2)	RIVOLTA Erica ( <i>LNP</i> )
FRASSINETTI Paola ( <i>PdL</i> )	ROSSA Sabina ( <i>PD</i> )
GHIZZONI Manuela ( <i>PD</i> )	RUSSO Antonino ( <i>PD</i> )
GIAMMANCO Gabriella ( <i>PdL</i> ) (3)	SCALERA Giuseppe ( <i>PdL</i> ) (4)
GIULIETTI Giuseppe ( <i>Misto</i> )	SIRAGUSA Alessandra ( <i>PD</i> )
GOISIS Paola ( <i>LNP</i> )	ZAZZERA Pierfelice ( <i>IdV</i> )
GRANATA Benedetto Fabio ( <i>FLI</i> )	

---

(1) In sostituzione del Sottosegretario Giro.

(2) In sostituzione del Ministro Brunetta.

(3) In sostituzione del Ministro Gelmini.

(4) In sostituzione del Ministro Tremonti.

**VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

(45)

*Presidente:* Angelo ALESSANDRI*Vicepresidenti:* Roberto TORTOLI – Salvatore MARGIOTTA*Segretari:* Sergio PIZZOLANTE – Mauro LIBÈ

ALESSANDRI Angelo (*LNP*)  
ARACRI Francesco (*PdL*)  
BENAMATI Gianluca (*PD*)  
BOCCI Gianpiero (*PD*)  
BONCIANI Alessio (*PdL*) (1)  
BRAGA Chiara (*PD*)  
BRATTI Alessandro (*PD*)  
COSENZA Giulia (*FLI*)  
DE SIANO Domenico (*PdL*)  
DI CAGNO ABBRESCIA Simeone (*PdL*)  
DIONISI Armando (*UdC*)  
DUSSIN Guido (*LNP*)  
ESPOSITO Stefano (*PD*)  
FOTI Tommaso (*PdL*)  
GERMANÀ Antonino Salvatore (*PdL*)  
GHIGLIA Agostino (*PdL*)  
GIBIINO Vincenzo (*PdL*)  
GINOBLE Tommaso (*PD*)  
IANNARILLI Antonello (*PdL*)  
IANNUZZI Tino (*PD*)  
LANZARIN Manuela (*LNP*)  
LIBÈ Mauro (*UdC*)  
LISI Ugo (*PdL*)

LUPI Maurizio (*PdL*)  
MARANTELLI Daniele (*PD*)  
MARGIOTTA Salvatore (*PD*)  
MARIANI Raffaella (*PD*)  
MISITI Aurelio Salvatore (*Misto-MpA-Sud*)  
MONDELLO Gabriella (*UdC*)  
MORASSUT Roberto (*PD*)  
MOTTA Carmen (*PD*)  
NUCARA Francesco (*Misto-RAAdC*)  
PIFFARI Sergio Michele (*IdV*)  
PILI Mauro (*PdL*)  
PIZZOLANTE Sergio (*PdL*)  
REALACCI Ermete (*PD*)  
SCALIA Giuseppe (*FLI*)  
SCILIPOTI Domenico (*IdV*)  
STRADELLA Franco (*PdL*)  
TOGNI Renato Walter (*LNP*)  
TORTOLI Roberto (*PdL*)  
VELLA Paolo (*PdL*)  
VESSA Pasquale (*PdL*)  
VIOLA Rodolfo Giuliano (*PD*)  
ZAMPARUTTI Elisabetta (*PD*)

---

(1) In sostituzione del Ministro Prestigiacomo.

**IX COMMISSIONE PERMANENTE****TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI**

(42)

*Presidente:* Mario VALDUCCI*Vicepresidenti:* Silvia VELO – Luca Giorgio BARBARESCHI*Segretari:* Gianluca BUONANNO – Carlo MONAI

BARBARESCHI Luca Giorgio ( <i>FLI</i> )	IAPICCA Maurizio ( <i>PdL</i> )
BERGAMINI Deborah ( <i>PdL</i> )	LANDOLFI Mario ( <i>PdL</i> )
BIASOTTI Sandro ( <i>PdL</i> )	LARATTA Francesco ( <i>PD</i> )
BOFFA Costantino ( <i>PD</i> )	LOVELLI Mario ( <i>PD</i> )
BONAVITACOLA Fulvio ( <i>PD</i> )	MARTINO Pierdomenico ( <i>PD</i> )
BUONANNO Gianluca ( <i>LNP</i> )	MEREU Antonio ( <i>UdC</i> )
CARDINALE Daniela ( <i>PD</i> )	MERLO Giorgio ( <i>PD</i> )
CESARO Luigi ( <i>PdL</i> )	META Michele Pompeo ( <i>PD</i> )
COLUCCI Francesco ( <i>PdL</i> )	MONAI Carlo ( <i>IdV</i> )
COMPAGNON Angelo ( <i>UdC</i> )	NICCO Roberto Rolando ( <i>Misto-Min.ling.</i> )
CROSIO Jonny ( <i>LNP</i> )	NIZZI Settimo ( <i>PdL</i> )
DESIDERATI Marco ( <i>LNP</i> )	PIONATI Francesco ( <i>Misto-RAAdC</i> )
DISTASO Antonio ( <i>PdL</i> )	PISO Vincenzo ( <i>PdL</i> )
DI VIZIA Gian Carlo ( <i>LNP</i> )	PROIETTI COSIMI Francesco ( <i>FLI</i> )
FIANO Emanuele ( <i>PD</i> )	SIMEONI Giorgio ( <i>PdL</i> )
FOTI Antonino ( <i>PdL</i> ) (1)	TERRANOVA Giacomo ( <i>PdL</i> )
GAROFALO Vincenzo ( <i>PdL</i> )	TESTONI Piero ( <i>PdL</i> )
GASBARRA Enrico ( <i>PD</i> )	TOTO Daniele ( <i>PdL</i> )
GENTILONI SILVERI Paolo ( <i>PD</i> )	TULLO Mario ( <i>PD</i> )
GINEFRA Dario ( <i>PD</i> )	VALDUCCI Mario ( <i>PdL</i> )
GRIMALDI Ugo Maria Gianfranco ( <i>PdL</i> )	VELO Silvia ( <i>PD</i> )

---

(1) In sostituzione del Ministro Romani.

**X COMMISSIONE PERMANENTE**

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

(45)

*Presidente:* Manuela DAL LAGO*Vicepresidenti:* Raffaello VIGNALI – Laura FRONER*Segretari:* Luigi LAZZARI – Paolo FADDA

ABRIGNANI Ignazio (*PdL*)  
ALLASIA Stefano (*LNP*)  
BERRUTI Massimo Maria (*PdL*)  
BRUGGER Siegfried (*Misto-Min.ling.*)  
CIMADORO Gabriele (*IdV*)  
COLANINNO Matteo (*PD*)  
DAL LAGO Manuela (*LNP*)  
DE CORATO Riccardo (*PdL*)  
FADDA Paolo (*PD*)  
FORMISANO Anna Teresa (*UdC*)  
FRONER Laura (*PD*)  
GALATI Giuseppe (*PdL*)  
GAVA Fabio (*PdL*)  
GOLFO Lella (*PdL*)  
GRASSANO Maurizio (*Misto-LD-MAIE*)  
IANNACCONE Arturo (*Misto-Noi Sud LA-PLI*)  
JANNONE Giorgio (*PdL*)  
LAZZARI Luigi (*PdL*)  
LULLI Andrea (*PD*)  
MAGGIONI Marco (*LNP*)  
MARCHIONI Elisa (*PD*)  
MARINELLO Giuseppe Francesco Maria (*PdL*) (1)  
MARTELLA Andrea (*PD*)

MASTROMAURO Margherita Angela (*PD*)  
MAZZOCCHI Antonio (*PdL*)  
MILANATO Lorena (*PdL*)  
MISTRELLO DESTRO Giustina (*PdL*)  
PELINO Paola (*PdL*) (2)  
PELUFFO Vinicio Giuseppe Guido (*PD*)  
PEZZOTTA Savino (*UdC*)  
POLIDORI Catia (*FLI*)  
PORTAS Giacomo Antonio (*PD*)  
QUARTIANI Erminio Angelo (*PD*)  
RAISI Enzo (*FLI*)  
RUGGERI Salvatore (*UdC*)  
SANGA Giovanni (*PD*)  
SCAJOLA Claudio (*PdL*)  
SCARPETTI Lido (*PD*)  
TESTA Federico (*PD*)  
TORAZZI Alberto (*LNP*)  
VERDINI Denis (*PdL*)  
VERSACE Santo (*PdL*)  
VICO Ludovico (*PD*)  
VIGNALI Raffaello (*PdL*)  
ZUNINO Massimo (*PD*)

---

(1) In sostituzione del Sottosegretario Miccichè.

(2) In sostituzione del Sottosegretario Crimi.



**XI COMMISSIONE PERMANENTE****LAVORO PUBBLICO E PRIVATO**

(44)

*Presidente:* Silvano MOFFA*Vicepresidenti:* Giuliano CAZZOLA – Luigi BOBBA*Segretari:* Paola PELINO – Alessia Maria MOSCA

BALDELLI Simone (*PdL*)  
BELLANOVA Teresa (*PD*)  
BERRETTA Giuseppe (*PD*)  
BOBBA Luigi (*PD*)  
BOCCUZZI Antonio (*PD*)  
BONINO Guido (*LNP*)  
CAPARINI Davide (*LNP*)  
CAZZOLA Giuliano (*PdL*)  
CECCACCI RUBINO Fiorella (*PdL*)  
CESA Lorenzo (*UdC*)  
CODURELLI Lucia (*PD*)  
COSENTINO Nicola (*PdL*)  
DAMIANO Cesare (*PD*)  
FEDRIGA Massimiliano (*LNP*)  
FONTANA Vincenzo Antonio (*PdL*)  
FORMICHELLA Nicola (*PdL*) (1)  
FOTI Antonino (*PdL*)  
GATTI Maria Grazia (*PD*)  
GIACOMONI Sestino (*PdL*)  
GIAMMANCO Gabriella (*PdL*)  
GNECCHI Marialuisa (*PD*)  
LO MONTE Carmelo (*Misto-MpA-Sud*)

LO PRESTI Antonino (*FLI*) (2)  
MADIA Maria Anna (*PD*)  
MANNUCCI Barbara (*PdL*)  
MARSILIO Marco (*PdL*) (3)  
MATTESINI Donella (*PD*)  
MIGLIOLI Ivano (*PD*)  
MINARDO Antonino (*PdL*)  
MOFFA Silvano (*FLI*)  
MOSCA Alessia Maria (*PD*)  
MOSELLA Donato Renato (*Misto-Api*)  
MOTTOLA Giovanni Carlo Francesco (*PdL*)  
MUNERATO Emanuela (*LNP*)  
PALADINI Giovanni (*IdV*)  
PELINO Paola (*PdL*)  
POLI Nedo Lorenzo (*UdC*)  
PORCINO Gaetano (*IdV*)  
RAMPI Elisabetta (*PD*)  
ROSSI Mariarosaria (*PdL*) (4)  
SALTAMARTINI Barbara (*PdL*)  
SANTAGATA Giulio (*PD*)  
SCANDROGLIO Michele (*PdL*)  
SCHIRRU Amalia (*PD*)

---

(1) In sostituzione del Ministro Fitto.

(2) In sostituzione del Sottosegretario Buonfiglio.

(3) In sostituzione del Ministro Meloni.

(4) In sostituzione del Sottosegretario Roccella.

**XII COMMISSIONE PERMANENTE****AFFARI SOCIALI**

(44)

*Presidente:* Giuseppe PALUMBO*Vicepresidenti:* Carlo CICCIOI – Gero GRASSI*Segretari:* Gianni MANCUSO – Maria Antonietta FARINA COSCIONI

ABELLI Gian Carlo ( <i>PdL</i> )	MIOTTO Anna Margherita ( <i>PD</i> )
ARGENTIN Ileana ( <i>PD</i> )	MOLTENI Laura ( <i>LNP</i> )
BARANI Lucio ( <i>PdL</i> )	MURA Silvana ( <i>IdV</i> )
BINETTI Paola ( <i>UdC</i> )	MURER Delia ( <i>PD</i> )
BOCCIARDO Mariella ( <i>PdL</i> )	MUSSOLINI Alessandra ( <i>PdL</i> )
BOSSA Luisa ( <i>PD</i> )	PALAGIANO Antonio ( <i>IdV</i> )
BUCCHINO Gino ( <i>PD</i> )	PALUMBO Giuseppe ( <i>PdL</i> )
BURTONE Giovanni Mario Salvino ( <i>PD</i> )	PASTORE Maria Piera ( <i>LNP</i> )
CALGARO Marco ( <i>Misto-ApI</i> )	PATARINO Carmine Santo ( <i>FLI</i> )
CASTELLANI Carla ( <i>PdL</i> )	PEDOTO Luciana ( <i>PD</i> )
CICCIOI Carlo ( <i>PdL</i> )	PERINA Flavia ( <i>FLI</i> )
D'ANNA Vincenzo ( <i>PdL</i> )	PISACANE Michele ( <i>Misto</i> )
DE LUCA Francesco ( <i>PdL</i> )	PORCU Carmelo ( <i>PdL</i> )
DE NICHILÒ RIZZOLI Melania ( <i>PdL</i> )	RONDINI Marco ( <i>LNP</i> )
DE POLI Antonio ( <i>UdC</i> )	SARUBBI Andrea ( <i>PD</i> )
DI VIRGILIO Domenico ( <i>PdL</i> )	SBROLLINI Daniela ( <i>PD</i> )
D'INCECCO Vittoria ( <i>PD</i> )	SCALERA Giuseppe ( <i>PdL</i> )
FARINA COSCIONI Maria Antonietta ( <i>PD</i> )	SCAPAGNINI Umberto ( <i>PdL</i> )
FUCCI Benedetto Francesco ( <i>PdL</i> ) (1)	STAGNO D'ALCONTRES Francesco ( <i>PdL</i> )
GRASSI Gero ( <i>PD</i> )	TESTA Nunzio Francesco ( <i>UdC</i> )
LENZI Donata ( <i>PD</i> )	TURCO Livia ( <i>PD</i> )
MANCUSO Gianni ( <i>PdL</i> )	VOLPI Raffaele ( <i>LNP</i> ) (2)

---

(1) In sostituzione del Ministro Carfagna.

(2) In sostituzione del Sottosegretario Martini.

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE**

## AGRICOLTURA

(43)

*Presidente:* Paolo RUSSO*Vicepresidenti:* Roberto ROSSO – Angelo ZUCCHI*Segretari:* Fabio RAINIERI – Massimo FIORIO

AGOSTINI Luciano (PD)  
BECCALOSSO Viviana (PdL)  
BELLOTTI Luca (FLI)  
BIAVA Francesco (PdL)  
BRANDOLINI Sandro (PD)  
CALEARO CIMAN Massimo (Misto)  
CALLEGARI Corrado (LNP)  
CARRA Marco (PD)  
CATANOSO GENOESE Francesco detto  
Basilio Catanoso (PdL)  
CENNI Susanna (PD)  
CUOMO Antonio (PD)  
DAL MORO Gian Pietro (PD)  
DE CAMILLIS Sabrina (PdL)  
DE GIROLAMO Nunzia (PdL) (1)  
DELFINO Teresio (UdC)  
DELLA VEDOVA Benedetto (FLI)  
DI CATERINA Marcello (PdL)  
DI GIUSEPPE Anita (IdV)  
DIMA Giovanni (PdL)  
D'IPPOLITO VITALE Ida (PdL)  
FAENZI Monica (PdL)  
FIORIO Massimo (PD)

FOGLIATO Sebastiano (LNP)  
GOTTARDO Isidoro (PdL)  
MARROCU Siro (PD)  
NASTRI Gaetano (PdL)  
NEGRO Giovanna (LNP)  
NOLA Carlo (PdL)  
OLIVERIO Nicodemo Nazzareno (PD)  
PEPE Mario (PD)  
RAINIERI Fabio (LNP)  
ROMELE Giuseppe (PdL)  
ROSSO Roberto (PdL)  
ROTA Ivan (IdV)  
RUSSO Paolo (PdL)  
RUVOLO Giuseppe (Misto)  
SANI Luca (PD)  
SARDELLI Luciano Mario (Misto-Noi Sud LA-  
PLI)  
SERVODIO Giuseppina (PD)  
TADDEI Vincenzo (PdL)  
TRAPPOLINO Carlo Emanuele (PD)  
VOLONTÈ Luca (UdC)  
ZUCCHI Angelo Alberto (PD)

---

(1) In sostituzione del Ministro Brambilla.

**XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

(43)

*Presidente:* Mario PESCANTE*Vicepresidenti:* Gianluca PINI – Enrico FARINONE*Segretari:* Giuseppina CASTIELLO – Antonio RAZZI

ALBONETTI Gabriele (PD)  
BELLOTTI Luca (FLI) (1)  
BINDI Rosy (PD)  
BRANCHER Aldo (PdL)  
BUTTIGLIONE Rocco (UdC)  
CALABRIA Annagrazia (PdL)  
CASTAGNETTI Pierluigi (PD)  
CASTIELLO Giuseppina (PdL)  
CENTEMERO Elena (PdL) (2)  
CONSIGLIO Nunziante (LNP)  
DELL'ELCE Giovanni (PdL)  
DIVELLA Francesco (FLI)  
FARINONE Enrico (PD)  
FAVA Giovanni (LNP)  
FEDI Marco (PD)  
FORMICHELLA Nicola (PdL)  
FORMISANO Aniello (IdV)  
FRANCESCHINI Dario (PD)  
FUCCI Benedetto Francesco (PdL)  
GAGLIONE Antonio (Misto-Noi Sud LA-PLI)  
GARAVINI Laura (PD)  
GOTTARDO Isidoro (PdL) (3)

GOZI Sandro (PD)  
GUZZANTI Paolo (Misto-Noi Sud LA-PLI)  
LUCÀ Mimmo (PD)  
LUONGO Antonio (PD)  
MARTINELLI Marco (PdL)  
MERLONI Maria Paola (PD)  
MINASSO Eugenio (PdL)  
NICOLUCCI Massimo (PdL)  
PAROLI Adriano (PdL)  
PEPE Mario (PdL)  
PESCANTE Mario (PdL)  
PINI Gianluca (LNP)  
POMPILI Massimo (PD)  
RAZZI Antonio (IdV)  
SORO Antonello (PD)  
STANCA Lucio (PdL)  
STUCCHI Giacomo (LNP)  
TOCCI Walter (PD)  
VALENTINI Valentino (PdL)  
ZAMPA Sandra (PD)  
ZINZI Domenico (UdC)

---

(1) In sostituzione del Viceministro Urso.

(2) In sostituzione del Ministro Frattini.

(3) In sostituzione del Ministro Vito.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Esame C. 1441- <i>quater</i> -F – Governo – rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla Commissione XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni e osservazioni</i> ) .....	3
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	4

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale e V Camera e 5<sup>a</sup> Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE SpA) e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (atto n. 240) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati, dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione</i> ) .....	6
--	---

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	9
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	26
Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	11
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	27

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. Nuovo testo C. 2661 Antonio Pepe (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	14
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	28
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	14
Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Nuovo testo C. 3541 Fedriga (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17
<b>ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:</b>	
Elezione del presidente .....	20
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	20
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-03083: Ciccanti: Sigla per i Comuni già italiani ceduti dall'Italia in base ai trattati di pace ...	21
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	29
5-03558: Luciano Dussin: Posto di polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto (TV) .....	21
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	30
5-02513: Tullo: Esposizione di striscioni nelle manifestazioni sportive .....	22
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	31
5-02948: Ginefra: Atti di autolesionismo nei centri di identificazione ed espulsione .....	22
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	32
5-03269: Marco Carra: Sui dipendenti precari della prefettura di Mantova .....	22
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	35
5-02856: Renato Farina: Trascrizione di una sentenza di divorzio estera con cognome difforme .....	23
ALLEGATO 9 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	37
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. C. 3572 Reguzzoni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i> ) .....	23
<b>INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:</b>	
Incontro con una delegazione del Bundestag .....	23
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	
<b>SEDE LEGISLATIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	24
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4 <sup>a</sup> serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa e C. 3579 Lo Monte ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	24
ALLEGATO 10 ( <i>Testo base adottato</i> ) .....	38
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011. Atto n. 253 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	25
ALLEGATO 11 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	40
AVVERTENZA .....	25

**II Giustizia**

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:

Elezione del Presidente .....	41
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -F Governo rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	42
ALLEGATO ( <i>Proposta alternativa di parere</i> ) .....	44

**III Affari esteri e comunitari**

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:

Elezione del presidente .....	47
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	48
---	----

## SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. C. 3624 Governo ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	48
---	----

**IV Difesa**

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. Atto n. 255 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	50
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 259 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	52
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	55
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	60
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	61

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Seguito esame del documento conclusivo ( <i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	58
ALLEGATO 3 ( <i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i> ) .....	62

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:

Elezione del presidente .....	59
-------------------------------	----

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del Presidente .....	122
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	123
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di delibera del CIPE n. 31/2010, concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6- <i>quinquies</i> . Riprogrammazione del Fondo infrastrutture ». Atto n. 268 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	123
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. Atto n. 261 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	125
SEDE CONSULTIVA:	
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	126
ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	128
ERRATA CORRIGE .....	128
<b>VI Finanze</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	140
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Nuovo testo C. 3687 Governo e abbinate (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	141
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	144
ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del presidente .....	141
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	141
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03565 Fluvi: Soggetti che si sono avvalsi della possibilità di estinguere le controversie tributarie dinanzi alla Corte di cassazione, prevista dall'articolo 3, comma 2- <i>bis</i> , del decreto-legge n. 40 del 2010 .....	142
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	146
5-03566 Fugatti: Criteri di quantificazione delle sanzioni per irregolarità da parte dei concessionari nella gestione in via telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento .....	143
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	147



5-03567 Barbato: Immobili sussistenti sull'area demaniale del Poligono di tiro a segno di Castellammare di Stabia .....	143
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	158
Sull'ordine dei lavori .....	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	143
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del presidente .....	159
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	160
Comunicazioni del presidente .....	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	161
ERRATA CORRIGE .....	161
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del Presidente .....	162
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	163
RISOLUZIONI:	
7-00393 Bratti: Iniziative legislative per rendere immediatamente vincolanti i limiti legali di emissione in atmosfera di benzo(a)pirene.	
7-00405 Zamparutti: Iniziative legislative per il ripristino dell'obiettivo di qualità del benzo(a)pirene ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	163
SEDE REFERENTE:	
Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (PdL) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	166
AVVERTENZA .....	166
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del presidente .....	167
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	168
<b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
INTERROGAZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	170
5-02053 Froner: Ritardo nell'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 215 del 1992 a favore dell'imprenditoria femminile .....	170
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) .....	179
5-02432 Polledri: Attuazione delle disposizioni a favore delle società di vendita di gas in casi di emergenza climatica .....	170
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) .....	181
5-02809 Vannucci: Graduatoria e valutazione dei progetti di innovazione tecnologica relativi al bando pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 2 settembre 2008 (supplemento ordinario n. 207) .....	171
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) .....	183

5-02925 Tullo: Finanziamento del prototipo di nave multiuso per la Marina e la Protezione civile.	
5-03076 Tullo: Iniziative a sostegno dei cantieri liguri di Fincantieri .....	171
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	185
5-03078 Bocci: Proroga dei tempi previsti per l'erogazione del contributo in conto energia per gli impianti fotovoltaici .....	171
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	187
5-03089 Pili: Rilancio del progetto « Miniera centrale Sulcis » .....	171
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> .....	188
5-03166 Fiano: Vicende relative al commissariamento della sede ACI di Milano .....	172
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i> .....	189
5-03250 Froner: Interventi e spese nel settore del turismo e costi del portale <i>www.italia.it</i> .	172
<i>ALLEGATO 8 (Testo integrale della risposta)</i> .....	191
5-03276 Margiotta: Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti .....	172
<i>ALLEGATO 9 (Testo integrale della risposta)</i> .....	193
5-03470 Marchi: Regolamento del fondo di investimento per le piccole e medie imprese .	173
<i>ALLEGATO 10 (Testo integrale della risposta)</i> .....	195
<b>ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:</b>	
Elezione del presidente .....	173
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	173
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i> ) .....	174
<i>ALLEGATO 11 (Rilievi proposti dalla X Commissione)</i> .....	197
<i>ALLEGATO 12 (Rilievi deliberati dalla X Commissione)</i> .....	203
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi e C. 3133 Poli ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	175
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	178
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>SEDE LEGISLATIVA:</b>	
Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	209
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i> .....	215
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali, C. 98 La Loggia, C. 1225 Bersani, C. 1284 Pelino, C. 1325 Vignali, C. 2680 Jannone e C. 3191 Borghesi (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	211
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio. C. 2618 Mosca, C. 3023 Saltamartini, C. 15 Brugger, C. 2413 Caparini, C. 2672 Calabria, C. 2829 Jannone, C. 2993 Reguzzoni, C. 3534 Donadi .....	213
<b>ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:</b>	
Elezione del presidente .....	213

Elezione del vicepresidente e dei segretari .....	213
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	214
<b>XII Affari sociali</b>	
ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del presidente .....	217
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	218
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	220
<b>XIII Agricoltura</b>	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri sulla situazione del comparto della castanicoltura .....	221
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dei rappresentanti del Tavolo nazionale del settore bieticolo-saccarifero sulle problematiche del settore .....	221
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione Distretto del pomodoro da industria sulla crisi del comparto .....	221
ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del presidente .....	222
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	222
AVVERTENZA .....	223
ERRATA CORRIGE .....	223
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	225
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	225
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	238
ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Votazione per l'elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari, a norma dell'articolo 20, comma 5 del Regolamento.	
Elezione del Presidente .....	226
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari .....	226
ALLEGATO 2 ( <i>Nota del Presidente Pescante sull'attività della XIV Commissione</i> ) .....	239
SEDE CONSULTIVA:	
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	227

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito. COM(2010)289 def. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	233
<b>ALLEGATO 3</b> ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	242

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità e gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea e all'exportazione presso Paesi terzi. Atto n. 242 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	236
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	236
<b>ALLEGATO 4</b> ( <i>Proposta di parere formulata dal relatore</i> ) .....	244
<b>AVVERTENZA</b> .....	237

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

Sull'esame degli atti del Governo nn. 247, 248, 256, 257, 258, 262 e 276 .....	245
<b>ALLEGATO</b> ( <i>Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 247</i> ) .....	246
( <i>Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 248</i> ) .....	247
( <i>Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 256</i> ) .....	248
( <i>Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 257</i> ) .....	249
( <i>Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 258</i> ) .....	251
( <i>Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 262</i> ) .....	252
( <i>Proposta di parere del relatore sull'atto del Governo n. 276</i> ) .....	253

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio Piccirillo .....	255
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana agenti e rappresentanti di commercio (FIARC) e dell'Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio italiani (USARCI) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	256

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Audizione del procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Corrado Lembo ...	258
<b>AVVERTENZA</b> .....	259
<b>ALLEGATO</b> .....	261

PAGINA BIANCA

€ 15,00



\*16SMC0003820\*